



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Corso di Laurea (*vecchio ordinamento,  
ante D.M. 509/1999*)  
in Economia Aziendale

Tesi di Laurea

—  
Ca' Foscari  
Dorsoduro 3246  
30123 Venezia

Funzione ed evoluzione  
dell'informativa settoriale  
nella comunicazione  
economico-finanziaria  
d'impresa  
Prassi nazionale, internazionale e  
statunitense a confronto

**Relatore**

Ch. Prof. Chiara Saccon

**Laureando**

Laura Caverzan  
Matricola 745682

**Anno Accademico**

2011 / 2012

## INDICE

|                   |   |
|-------------------|---|
| INTRODUZIONE..... | 4 |
|-------------------|---|

### CAPITOLO PRIMO

#### **Il ruolo del *segment reporting* nella comunicazione delle imprese diversificate**

|  |    |
|--|----|
| 1.1. La comunicazione economico-finanziaria nell'economia d'impresa.....                 | 6  |
| 1.2. Il ruolo dell'informativa di settore nella comunicazione d'impresa.....             | 11 |
| 1.3. L'informativa di settore: le istanze informative degli interlocutori aziendali..... | 15 |
| 1.4. L'informativa di settore: vantaggi e costi per l'impresa.....                       | 20 |
| 1.5. Alcune criticità dell'informativa settoriale.....                                   | 24 |

### CAPITOLO SECONDO

#### **La nascita e la diffusione dell'informativa di settore: la prassi statunitense e inglese**

|   |    |
|---|----|
| 2.1. Il quadro teorico di riferimento dell'informativa di settore.....  | 29 |
| 2.2. Gli approcci alla identificazione dei segmenti/settori.....  | 32 |
| 2.2.1. Il <i>risk-reward approach</i> .....   | 33 |
| 2.2.2. Il <i>management approach</i> .....  | 34 |
| 2.2.3. Il <i>management approach with a risk-reward and safety net</i> .....  | 36 |
| 2.3. Il <i>segment reporting</i> secondo i principi contabili statunitensi.....   | 37 |
| 2.3.1. L' <i>Accounting Standards Codification 280</i> .....  | 46 |
| 2.3.1.1. La nozione del segmento operativo.....   | 50 |
| 2.3.1.2. L'individuazione dei segmenti oggetto di presentazione esterna.....  | 57 |
| 2.3.1.3. Le informazioni da esporre per ciascun segmento oggetto di informativa.....  | 66 |
| 2.3.1.4. Le informazioni relative alla riconciliazioni.....   | 72 |
| 2.3.1.5. Le informazioni da presentare nei bilanci intermedi.....   | 74 |
| 2.3.1.6. La rideterminazione delle informazioni fornite in precedenza.....  | 75 |
| 2.3.1.7. Le informazioni in merito all'entità nel suo complesso.....  | 77 |
| 2.3.2. Il sistema contabile statunitense, dalla gerarchia degli US GAAP all' <i>Accounting Standards Codification</i> . Alcune riflessioni..... | 79 |

|  |     |
|--|-----|
| 2.3.2.1. Dalla gerarchia degli US GAAP.....  | 79  |
| 2.3.2.2. Alla FASB <i>Accounting Standards Codification</i> .....                              | 88  |
| 2.3.2.3. Verso un sistema di regole contabili <i>principles-based</i> .....                    | 93  |
| 2.3.3. L'utilità dell'informativa di settore alla luce dello <i>standard</i> statunitense..... | 98  |
| 2.4. Il <i>segment reporting</i> secondo i principi contabili inglesi.....                     | 111 |
| 2.4.1. Lo SSAP 25.....   | 116 |

## CAPITOLO TERZO

### **L'informativa di settore nella prassi internazionale**

|  |     |
|--|-----|
| 3.1. Lo IAS 14 originario.....   | 126 |
| 3.2. Lo IAS 14 ( <i>revised</i> 1997).....   | 128 |
| 3.3. Alcune evidenze empiriche relative allo IAS 14R.....  | 152 |
| 3.4. Il processo di convergenza IASB – FASB.....   | 155 |
| 3.5. L'IFRS 8.....   | 169 |
| 3.6. Le informazioni settoriali richiamate da altri principi contabili internazionali. Cenni.....    | 177 |
| 3.7. Il processo di revisione post-implementazione dell'IFRS 8.....                                  | 180 |
| 3.8. Alcune evidenze empiriche relative all'impatto dell'IFRS 8 sul <i>financial reporting</i> ..... | 185 |

## CAPITOLO QUARTO

### **L'informativa di settore nella prassi nazionale**

|   |     |
|---|-----|
| 4.1. Il dettaglio informativo sulle aree di gestione operativa e sui settori di attività..... | 198 |
| 4.2. Evoluzione del quadro normativo italiano.....  | 200 |
| 4.3. Le informazioni da fornire nella Nota Integrativa.....                                   | 205 |
| 4.4. Le informazioni da fornire nella Nota Integrativa.....                                   | 207 |
| CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....  | 210 |
| BIBLIOGRAFIA.....   | 214 |



## INTRODUZIONE

La Commissione Europea in data 21 novembre 2007 ha emanato il regolamento n. 1358 con il quale adotta l'*International Financial Reporting Standard* (IFRS) n. 8, *Operating Segments*, pubblicato il 30 novembre dall'*International Accounting Standards Board* (IASB). Il principio contabile in oggetto disciplina la presentazione dei dati settoriali delle società europee a partire dal 1° gennaio 2009. Il percorso di omologazione dell'IFRS 8 è durato circa un anno e parte del ritardo è dovuto al fatto che il Comitato per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo, in data 27 aprile 2007, ha espresso l'opinione di posticipare l'omologazione dell'IFRS 8, al fine di comprendere l'impatto che la sua adozione avrebbe avuto sulle imprese europee. Le perplessità avanzate dal Comitato ruotavano intorno all'eccessiva discrezionalità lasciata alle imprese nel riportare i risultati di settore, alla mancanza di regole chiare per definire oneri e proventi di settore, e alla carenza di informazioni relative agli effetti correlati all'importazione di un modello (quello statunitense) nella realtà delle imprese statunitensi. Sulla base di tali considerazioni, la Commissione europea aveva invitato tutti i soggetti coinvolti nel processo di redazione e di utilizzo del bilancio ad esprimere la propria opinione sull'impatto dell'adozione del documento in esame. Il giudizio complessivo, formulato dal Comitato fu infine positivo<sup>1</sup>.

Il presente lavoro si propone di approfondire la problematica della produzione di informazioni settoriali. Da lungo tempo, in ambito accademico e professionale, è maturata la consapevolezza che la comunicazione economico-finanziaria delle imprese diversificate basata sulle sintesi di bilancio sia suscettibile di significativi miglioramenti. Infatti, i conti annuali forniscono una rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria nonché delle *performance* del complesso aziendale nella sua unitarietà, prestando poca attenzione alle sue componenti elementari.

Nel capitolo 1 si investiga, al fine di dare un inquadramento sistematico all'intera discussione, il ruolo dell'informativa settoriale nell'ambito della comunicazione economico-finanziaria d'impresa. A tale scopo, si evidenziano le istanze informative dei vari *stakeholder* che gravitano intorno all'impresa, nonché i vantaggi e

---

<sup>1</sup> POZZOLI M., IORI M., *Omologazione dell'IFRS 8: "Settori Operativi"*, in *Guida alla Contabilità e Bilancio*, n. 24/2007.

gli svantaggi che la pubblicazione delle informazioni settoriali può comportare per l'impresa. Si analizzano anche alcune criticità connesse alla produzione di tali *disclosure*. Nel capitolo 2, dopo aver illustrato i principali approcci all'identificazione dei settori, si illustrano le principali problematiche legate alla redazione del *segment reporting* alla luce dei principi contabili statunitensi e inglesi. In tale ambito viene data particolare enfasi alle tematiche dell'identificazione dei settori, della selezione delle informazioni da presentare per ciascuno di essi e, infine, della loro utilità nella prospettiva dei lettori del bilancio. Nel terzo Nel capitolo 3 si esaminano i principali aspetti contabili dello IAS 14R e, successivamente, si commenta l'IFRS 8 passando in rassegna gli aspetti più dibattuti, anche alla luce dei profili critici emergenti dalla revisione post-implementazione dello *standard*, attualmente in atto, da parte dello IASB. Nel capitolo 4 si indaga l'informativa settoriale nella prassi contabile nazionale, sottolineando lo scarso rilievo che la normativa civilistica riserva a tale *disclosure*. Infine, si svolgono alcune considerazioni conclusive.

## CAPITOLO PRIMO

# **Il ruolo del *segment reporting* nella comunicazione delle imprese diversificate**

### **1.1. La comunicazione economico-finanziaria nell'economia d'impresa**

L'impresa è un sistema aperto che interagisce con l'ambiente circostante. Essa acquisisce contributi, risorse e informazioni di vario genere da differenti soggetti esterni, restituendo loro prodotti e servizi, remunerazioni, risorse e informazioni<sup>2</sup>. L'impresa è, pertanto, un sistema che propone all'ambiente operativo in cui svolge la sua attività un sistema di prodotto, un sistema di remunerazioni e compensi e un sistema di comunicazioni.

Il processo che si instaura tra l'impresa e l'ambiente è connotato da flussi informativi di varia natura che includono sia le informazioni che promanano dall'impresa sia quelle in cui essa è la destinataria. In questo senso, l'attività comunicazionale esterna è un fenomeno complesso che coinvolge ogni momento relazionale della vita di un'impresa, dalla fase istituzionale a quella di liquidazione. Poiché l'impresa opera, secondo modalità e criteri parzialmente differenti, nel sistema competitivo, nel sistema finanziario e nel sistema degli interlocutori sociali, si viene così a configurare un sistema composito di comunicazioni esterne comprendente: la comunicazione commerciale, la comunicazione economico-finanziaria e la comunicazione socio-ambientale.

La comunicazione economico-finanziaria è indirizzata prevalentemente ai portatori di capitale (proprio e di terzi) attuali e potenziali e attiene alla diffusione di informazioni volte a favorire l'interpretazione della dinamica economico-finanziaria

---

<sup>2</sup> Coda evidenzia come l'impresa si rivolge all'ambiente offrendo un «sistema prodotto» e una «proposta progettuale» inclusiva di richieste di contributi e consensi e di prospettive di ricompensa. Queste due variabili rappresentano insieme al sistema competitivo, al sistema degli attori sociali interessati e alla struttura gli elementi costitutivi della formula imprenditoriale. CODA V., *La formula imprenditoriale*, in AIROLDI G., BRUNETTI G., CODA V., *Lezioni di economia aziendale*, Il Mulino, Bologna, 1989, pp. 283, 287- 306.

passata e prospettica<sup>3</sup>. La comunicazione economico-finanziaria costituisce per l'impresa uno strumento sia di creazione che di diffusione del valore. Essa influisce sulla creazione di valore, poiché è diretta a soddisfare le istanze informative degli *stakeholder*. L'attitudine a soddisfare tale fabbisogno per mezzo di informazioni significative, attendibili, esaurienti e tempestive può agevolare un clima di armonia tra l'impresa e gli interlocutori sociali e, in ultimo, può incidere sulla possibilità di attrarre in modo stabile e duraturo risorse e consensi<sup>4</sup>.

La comunicazione economico-finanziaria è anche uno strumento di diffusione del valore, perché se realizzata in modo efficace dovrebbe svolgere un ruolo chiave nell'attenuare l'eventuale divario tra il valore di mercato e il valore intrinseco dell'impresa<sup>5</sup>.

In tale contesto, il bilancio di esercizio si pone come vettore fondamentale della comunicazione economico-finanziaria verso gli *stakeholder*. Secondo Marchi, il bilancio d'esercizio costituisce «la sintesi negli aspetti economico, patrimoniale e finanziario, della gestione svolta, durante un periodo amministrativo, dell'azienda in funzionamento. La visione che il bilancio fornisce dell'esercizio è rivolta a chi deve esprimere sull'esercizio stesso un giudizio per orientare successive scelte o valutare scelte già compiute»<sup>6</sup>.

Il bilancio d'esercizio, quale rappresentazione semplificata della dinamica gestionale dei valori economico-finanziari verificatosi nell'esercizio passato, può essere inteso secondo due accezioni, in parte differenti<sup>7</sup>. La prima accezione vede il bilancio d'esercizio come il sistema di dati periodicamente elaborati, ovvero ogni esercizio amministrativo, e raccolti in un pacchetto informativo, teso ad illustrare lo svolgimento dell'attività aziendale. Nel bilancio così inteso possono essere sintetizzate grandezze diverse, ottenute con logiche di determinazione anche molto differenti, ma aventi il fine comune di informare sugli esiti della gestione trascorsa.

---

<sup>3</sup> ALLEGRI M., *L'informativa di periodo nella comunicazione economico-finanziaria. Principi e contenuti*, Giuffrè Editore, Milano, 2003, pp. 3-8.

<sup>4</sup> Secondo Coda, il problema della gestione del consenso, da parte dell'impresa, può essere ricondotto a quello di stabilire rapporti duraturi e reciprocamente vantaggiosi con la platea degli interlocutori sociali. CODA V., *Comunicazione e immagine nella strategia dell'impresa*, Giappichelli, Torino, 1991, p. 46.

<sup>5</sup> ALLEGRI M., *L'informativa di periodo nella comunicazione economico-finanziaria. Principi e contenuti*, cit., p. 8; QUAGLI A., *Comunicare il futuro. L'informazione economico-finanziaria di tipo previsionale delle società quotate italiane*, Milano, Franco Angeli, 2005, pp. 39-40.

<sup>6</sup> MARCHI L., *Contabilità d'impresa e valori di bilancio*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 3.

<sup>7</sup> QUAGLI A., *Bilancio d'esercizio e principi contabili*, 5° ed., Giappichelli, Torino, 2010, pp. 3-4.

Il secondo significato, più tradizionale, intende il bilancio come la sintesi di periodo del sistema di contabilità generale, fondata sull'impiego del conto come strumento elementare di rilevazione dell'evoluzione di singole grandezze relative alla dinamica finanziaria ed economica dell'azienda. Il collegamento con la contabilità implica che il bilancio ne erediti le stesse potenzialità e gli stessi limiti come strumento di rilevazione della gestione aziendale. In *primis*, il bilancio fa prevalentemente riferimento a valori monetari, il che costituisce una notevole potenzialità per interpretare l'evoluzione della gestione, ma ne rappresenta al contempo un limite, poiché molti aspetti della gestione rimangono in ombra in quanto non esprimibili in termini monetari, se non con rilevanti incertezze. Si pensi al caso delle risorse intangibili, per le quali vi è il problema di trovare un'adeguata rappresentazione in bilancio<sup>8</sup>.

Il passaggio dall'accezione tradizionale a quella più ampia del pacchetto informativo è avvenuto in modo graduale, a seguito della lenta evoluzione delle funzioni attribuite al bilancio<sup>9</sup>. La funzione universale del bilancio d'esercizio è quella di determinare il reddito d'esercizio, inteso come variazione della ricchezza conferita dai proprietari, in conseguenza della gestione aziendale<sup>10</sup>. A questa funzione universale se ne sono affiancate altre nel corso del tempo.

La prima funzione, in ordine di tempo, che il bilancio è stato chiamato ad assolvere è quella di rendiconto. Inizialmente, il bilancio era un documento riservato di cui solo i soci dell'impresa potevano prenderne visione, ed era da questi utilizzato come strumento di conoscenza per valutare l'operato degli amministratori<sup>11</sup>. Questa funzione, a tutt'oggi di fondamentale importanza, è nota nel contesto della *public company* di stampo anglosassone come *stewardship function*.

Al bilancio, quale sintesi della gestione ed espressione della capacità dell'impresa di produrre ricchezza, viene riconosciuto altresì un contenuto conoscitivo importante per gli stessi amministratori. Il modello di bilancio diviene così uno

---

<sup>8</sup> POTITO L., *Limiti del bilancio ordinario di esercizio*, in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, novembre-dicembre, 2002, pp. 506-507.

<sup>9</sup> QUAGLI A., *Bilancio d'esercizio e principi contabili*, 5° ed., Giappichelli, Torino, 2010, pp. 5-13.

<sup>10</sup> ZAPPA G., *Il reddito d'impresa*, Giuffrè, Milano, 1950, pp. 277-279.

<sup>11</sup> POLI R., *Il bilancio d'esercizio. Evoluzione e prospettive nell'economia dei paesi industrialmente progrediti*, Giuffrè, Milano, 1971, pp. 61-62. Il bilancio quale rendiconto degli amministratori a favore del soggetto economico è detto anche bilancio interno, che si contrappone al bilancio d'esercizio pubblico. Si vedano al riguardo: AVI M.S., *Il bilancio come strumento di informazione verso l'esterno*, Cedam, Padova, 1990, pp. 10-11; SAVIOLI G., *Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali e internazionali*, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 11-12.

strumento di simulazione economico-finanziaria, in quanto viene utilizzato sia per interpretare la dinamica passata sia per prospettare le evoluzioni future probabili. In questa prospettiva, il bilancio assume la funzione di strumento di controllo a consuntivo e a preventivo della gestione aziendale a vantaggio del *management*.

Al crescere del peso delle imprese nella società si amplia la platea dei soggetti interessati alla vita delle imprese stesse. Questi interlocutori necessitano di informazioni per valutare la capacità dell'impresa di assicurare il soddisfacimento dei loro specifici interessi. Ecco che il bilancio, tradizionalmente inteso come documento composito formato dai prospetti di Stato Patrimoniale, di Conto Economico e Nota Integrativa, non è più sufficiente a soddisfare le esigenze informative degli *stakeholder*. Le informazioni di varia natura (ad esempio politica ambientale, politica di ricerca e sviluppo, creazione di risorse immateriali) vanno ad arricchire il pacchetto informativo centrato sul bilancio di esercizio. Questo pacchetto, denominato anche *annual report*, include sia i dati contabili relativi alla sintesi della dinamica passata dei valori economico-finanziari sia informazioni più analitiche o attinenti a specifici ambiti, di provenienza anche non contabile, in grado di soddisfare una buona parte delle istanze informative dei vari interlocutori, al fine di favorire l'acquisizione di risorse e consensi dagli stessi, alimentando così il processo di creazione e diffusione del valore.

È necessario rilevare, a questo punto, che non tutte le imprese comunicano allo stesso modo. Vi sono approcci differenti in termini di canali utilizzati, di atteggiamento, di numero di investitori – e più in generale di *stakeholder* – con i quali dialogare, e di contenuto informativo. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, è fondamentale introdurre una distinzione rilevante, quella tra informativa obbligatoria e informativa volontaria.

L'informativa obbligatoria è costituita da tutti i documenti per i quali sussiste un obbligo giuridico di presentazione. Gli organismi pubblici di regolamentazione (il legislatore nazionale e comunitario, la Consob, la Banca d'Italia, l'Isvap) possono concepire l'*annual report* come uno strumento idoneo a favorire una efficiente allocazione delle risorse e un più efficace funzionamento dei mercati finanziari. A tale scopo, tali enti definiscono un contenuto informativo minimo obbligatorio per ridurre l'asimmetria informativa esistente tra l'impresa e gli interlocutori e, soprattutto, per assicurare ai destinatari l'attendibilità delle informazioni ricevute, affinché questi

possano utilizzare proficuamente l'*annual report* per le proprie decisioni e comportamenti<sup>12</sup>.

Le imprese cercano di differenziarsi dalle altre provvedendo a comunicare anche informazioni volontarie. Questo processo di comunicazione volontaria è la risultante, da un lato, del crescente fabbisogno informativo espresso dai molteplici *stakeholder* e, dall'altro, della necessità di comunicare che hanno le imprese che creano valore, dandone testimonianza nei diversi contesti in cui interagiscono<sup>13</sup>. Se si considera il bilancio d'esercizio, nella sua accezione contabile, come nucleo tipico dell'informativa obbligatoria, e si definisce l'informativa volontaria rispetto ad esso, allora si possono identificare tre direttrici lungo le quali tende a muoversi quest'ultima, al fine di superare i limiti del bilancio<sup>14</sup>.

Una prima direzione consiste nella graduale scomposizione dell'impresa nelle sue componenti elementari (dai segmenti operativi alle divisioni, alle *cash generating unit*) per le quali mostrare le specifiche *performance* economico-finanziarie. Vi è, poi, una tendenza sempre più spiccata ad inserire indicatori di *performance* tecnico-fisici impiegati nel controllo di gestione, nonché informazioni circa gli *intangible*.

La seconda direzione evolutiva si caratterizza per il diverso approccio teleologico dell'informazione. In questo caso, l'informativa volontaria tenderà ad illustrare le capacità dell'impresa di tutelare gli interessi ambientali e sociali, di garantire il rispetto dei valori della solidarietà e del corretto trattamento degli interessi di tutti gli *stakeholder*. La tendenza è quella di presentare bilanci sociali e di sostenibilità e di ampliare l'informativa sulla struttura organizzativa e sulle procedure di *corporate governance*.

Infine, si osserva un progressivo ampliamento dell'informativa di tipo previsionale (*forward-looking information*) circa l'evoluzione futura della gestione aziendale. Si tratta di informazioni che traggono origine dall'anticipazione dei piani

---

<sup>12</sup> ALLEGRI M., *L'informativa di periodo nella comunicazione economico-finanziaria. Principi e contenuti*, cit., p. 45; QUAGLI A., *Comunicare il futuro. L'informazione economico-finanziaria di tipo previsionale delle società quotate italiane*, cit., pp. 43-46.

<sup>13</sup> BERETTA S., *Voluntary disclosure: comunicazione volontaria o comunicazione necessaria?* in BERETTA S. (a cura di), *No news, bad news. Perché e come comunicare informazioni economico finanziarie su base volontaria*, Egea, Milano, 2007, pp. 2-3.

<sup>14</sup> QUAGLI A., *Comunicare il futuro. L'informazione economico-finanziaria di tipo previsionale delle società quotate italiane*, cit., pp.75-79. Al riguardo si veda anche GUIDARA F., *La comunicazione finanziaria. Come dialogare e convincere il mercato*, Egea, Milano, 2011, pp. 17-18; CAMPEDELLI BETTINA, *Il contributo dell'armonizzazione internazionale alla Corporate accountability*, in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, gennaio-febbraio 2003, pp. 26-33.

aziendali e dalla descrizione della capacità innovativa dell'azienda, aspetti trascurati nel bilancio tradizionale.

## 1.2. Il ruolo dell'informativa settoriale nella comunicazione d'impresa

Come si è detto in precedenza, il bilancio d'esercizio costituisce lo strumento cardine della comunicazione esterna obbligatoria delle imprese.

La crescente complessità dell'operatività aziendale rende, tuttavia, il tradizionale modello di bilancio non più adeguato a soddisfare le esigenze informative dei soggetti cui è indirizzato. Infatti, la possibilità di esprimere un giudizio accurato e circostanziato sulla situazione patrimoniale, finanziaria, nonché sulla *performance* delle imprese diversificate risulta assai difficile da compiersi tramite la lettura del solo bilancio, dal momento che esso si basa sulla considerazione del complesso aziendale nella sua unitarietà, riservando poca attenzione alle componenti elementari in cui può essere suddiviso. Da qui la necessità di introdurre forme più avanzate di *disclosure* che sappiano meglio riflettere la complessità del fenomeno aziendale<sup>15</sup>.

A tale esigenza risponde il *segment reporting* che può essere visto come uno strumento particolarmente utile nella prospettiva del lettore del bilancio, in quanto richiede la scomposizione delle sintetiche informazioni contenute nei bilanci annuali e consolidati.

Nell'ambito dei principi contabili internazionali<sup>16</sup>, lo IAS 14R, *Segment reporting*, indicava la seguente finalità: «stabilire principi di presentazione dell'informativa economico-finanziaria di settore – informativa relativa ai diversi tipi di

---

<sup>15</sup> CAMPEDELLI BETTINA (a cura di), *L'internazionalizzazione della comunicazione economico-finanziaria d'impresa*, Franco Angeli, Milano, 2003, pp. 94-97.

<sup>16</sup> Si tratta dei principi contabili internazionali, denominati *International Financial Reporting Standard – IFRS*, emanati dall'*International Accounting Standards Board (IASB)*, che è un organo indipendente dell'*IFRS Foundation*. L'*IFRS Foundation*, istituito nel 2001, è un ente privato e indipendente, senza scopo di lucro, che opera nell'interesse pubblico. Gli obiettivi perseguiti da tale ente si possono così riassumere: sviluppare un *set* di *standard* contabili (gli IFRS) di elevata qualità, comprensibili, applicabili e generalmente accettati basati su principi chiaramente articolati; promuovere l'uso e la rigorosa applicazione di tali principi; prendere in considerazione le necessità, in termini di *financial reporting*, delle economie emergenti e delle imprese medio-piccole; promuovere e agevolare l'adozione degli IFRS per mezzo della convergenza dei principi contabili nazionali verso gli IFRS. Gli altri organi dell'*IFRS Foundation* sono il *Monitoring Board of public capital market authorities*, gli *IFRS Foundation Trustees*, l'*IFRS Advisory Council* e l'*IFRS Interpretations Committee*. Per ulteriori raggugli si rinvia a [www.ifrs.org](http://www.ifrs.org).

prodotti e servizi prodotti dall'entità e alle diverse aree geografiche in cui opera – per aiutare gli utilizzatori del bilancio:

- a) a comprendere meglio i risultati passati dell'entità;
- b) a determinare meglio i rischi e la redditività dell'entità;
- c) a effettuare giudizi più accurati sull'entità nel suo insieme.»

Mentre il principio contabile ora in vigore, l'IFRS 8, *Operating Segments*, stabilisce al paragrafo 1 che «un'entità deve fornire le informazioni che consentono agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la natura e gli effetti sul bilancio delle attività imprenditoriali che intraprende e i contesti economici nei quali opera».

Il *segment reporting* nasce dall'esigenza di fornire informazioni dettagliate che evidenzino il processo di formazione dei risultati in relazione ai diversi *business* aziendali<sup>17</sup>. L'oggetto di analisi dell'informativa di settore è dato dalle aree strategiche di affari (ASA), ossia i segmenti operativi che sono rilevanti sotto il profilo strategico-operativo all'interno dell'unitario processo gestionale dell'impresa.

Un'area strategica d'affari può essere definita come un sottosistema aziendale strategicamente rilevante, ovvero «una combinazione economica parziale cui pertengono elementi di patrimonio, un assetto tecnico, componenti dell'organismo personale ed un assetto organizzativo parzialmente differenziati rispetto al resto dell'azienda»<sup>18</sup>.

Le imprese diversificate si configurano, quindi, come realtà aziendali che si spingono al di fuori dei settori in cui hanno tradizionalmente operato seguendo traiettorie di sviluppo dimensionale che possono essere di prodotto, verticale e multinazionale<sup>19</sup>. Le imprese diversificate (o *multibusiness*) presentano due livelli

---

<sup>17</sup> Bruni scrive al riguardo: «Il dettato dei principi internazionali attraverso gli *standard* di *reporting by segment* va certamente nella direzione di accrescere, in quantità e qualità, l'informazione societaria resa agli azionisti, agli *stakeholders* e agli analisti finanziari, apportando, quindi, maggiore chiarezza, maggiore trasparenza, maggiore consapevolezza delle situazioni e delle *performances* aziendali.» BRUNI G., *Contabilità del valore per "aree strategiche d'affari"*, Giappichelli, Torino, 1999, p. 181.

<sup>18</sup> PAROLINI C., *Le strategie d'impresa* in AIROLDI G., BRUNETTI G., CODA V., *Lezioni di economia aziendale*, Il Mulino, Bologna, 1994, p. 361.

<sup>19</sup> Sono la disponibilità di risorse in eccesso e di competenze e la presenza di economie di raggio di azione a determinare le scelte di diversificazione. Tuttavia, queste sono solo i prerequisiti essenziali, affinché la diversificazione possa creare valore, occorre tener conto anche dei costi di transazione. In questo senso, la diversificazione è anche uno strumento per allocare le risorse e condividere le competenze tra le diverse attività in modo più efficiente di quanto farebbe ciascuna di esse ricorrendo al mercato. Nel processo di diversificazione occorre, poi, fare in modo che i vantaggi sinergici derivanti dallo svolgimento di più attività superino i costi di coordinamento. Solo così la diversificazione è in grado di creare valore. GRANT

strategici principali, uno riferito all'intero complesso aziendale (*corporate strategy*) e l'altro riferito alle singole ASA (*business strategy*).

L'esistenza di più ASA all'interno delle imprese diversificate ha riflessi non solo sul piano strategico, ma anche sul piano organizzativo, in quanto determina di frequente – anche se non necessariamente – la creazione di complessi assetti organizzativi impostati su apposite unità organizzative, denominate unità strategiche di *business* (SBU) preposte alla conduzione delle singole aree<sup>20</sup>.

L'apprezzamento e la comprensione di realtà diversificate non può, dunque, prescindere dall'analisi delle aree di attività in cui esse sono impegnate. Infatti, ogni unità di *business* richiede competenze specifiche, si caratterizza per un peculiare grado di rischio e di rendimento, nonché per particolari opportunità di crescita e, di conseguenza, contribuisce in maniera originale alla determinazione dei flussi, della rischiosità e delle opportunità di crescita dell'intero complesso aziendale. Per capire come e in che direzione si sta muovendo un'impresa diversificata, occorre conoscere sia i dati aggregati sia i dati analitici riferiti alle varie *business unit*. Tale esigenza è avvertita tanto dal *management*, per ovvie ragioni di coordinamento e di configurazione del miglior portafoglio di ASA, quanto dai numerosi *stakeholder* esterni per assumere decisioni consapevoli. In particolare, gli investitori attraverso i dati settoriali hanno la possibilità di comprendere le realtà aziendali diversificate, al fine di prevederne le mosse, i risultati e i contributi di ciascuna componente alla creazione/distruzione di valore a livello aggregato<sup>21</sup>.

---

R., *L'analisi strategica per le decisioni aziendali*, Il Mulino, Bologna, 2011, pp. 410-496; SICCA. L., *La gestione strategica dell'impresa. Concetti e strumenti*, Cedam, Padova, 2001, 170-171.

<sup>20</sup> Scrive Terzani al riguardo: «..in letteratura non esiste uniformità di impostazione per distinguere le ASA dalle SBU, anche perché le indicazioni fornite non sempre trovano riscontro a livello pratico. Possiamo tuttavia affermare con sicurezza che le ASA sono realtà competitive normalmente contrassegnate da una certa complessità, mentre le SBU sono unità organizzative preposte alla gestione delle ASA. I responsabili delle varie aree si occupano quindi dei problemi delle combinazioni prodotto/mercato e, in relazione a queste esigenze, si impegnano ad ottenere ed impiegare le necessarie risorse finanziarie. È chiaro, dunque, che le imprese presenti in più aree di affari dovranno stabilire quali e quante SBU creare. Così, nelle imprese automobilistiche, dove ci sono più ASA riferite, ad esempio, ai mercati, ai prodotti e alla tecnologia, si potranno avere SBU responsabili del settore auto, del settore veicoli commerciali, dei motori, dei pezzi di ricambio, ecc...In sostanza, viene sempre più sentita la necessità di scindere il problema della scelta del «dove» operare (strategia aziendale) dal problema riguardante il «come» operare per essere competitivi in ogni area (strategia di area d'affari)». TERZANI S., *Lineamenti di pianificazione e controllo*, Cedam, Padova, 1999, pp.24-25.

<sup>21</sup> Sul punto scrive Angiola: «Ad esempio, quando la componente Alfa produce più ricavi e utili più elevati rispetto alla componente Beta della stessa impresa, si può ragionevolmente assumere che i flussi riguardanti l'intero complesso aziendale siano maggiormente influenzati dalla prima componente piuttosto che dalla seconda; allo stesso modo, se la componente Gamma svolge un'attività più rischiosa

La necessità di produrre la reportistica di settore è ancora più pressante per le società quotate, la divulgazione di tale informativa è strumentale alla riduzione dell'asimmetria informativa tra imprese e mercati: un mercato dei capitali efficiente non può ammettere lacune nelle notizie fornite al pubblico degli investitori<sup>22</sup>.

Riguardo al rapporto tra il bilancio consolidato e l'informativa settoriale, si osserva che quest'ultima appare rispondente a una finalità informativa diametralmente opposta a quella che ispira la redazione del bilancio consolidato: mentre con l'applicazione delle tecniche di consolidamento un gruppo di imprese è concepito come un *unicum*, dotato di un capitale di gruppo e tale da esprimere una capacità di reddito riferita al gruppo nel suo complesso; con la contabilità per segmenti le informazioni contabili riferite al gruppo vengono disaggregate e reimputate ai singoli segmenti in cui si scinde il gruppo. Il bilancio consolidato e il *segment reporting* sono, quindi, strumenti fra loro complementari, poiché il bilancio consolidato permette di evidenziare gli assetti patrimoniale, finanziario ed economico del gruppo nella sua interezza, mentre l'informativa settoriale individua le aree – i segmenti operativi – di maggiore o minore redditività e di più o meno elevato rischio, e dunque consente ai lettori di bilancio di individuare le cause e i fattori che influenzano la redditività e i rischi complessivi<sup>23</sup>.

Individuata l'utilità del *segment reporting* quale strumento complementare al bilancio, si procede ad un'analisi delle esigenze informative espresse dai vari *stakeholder*, da una parte, nonché dei vantaggi e degli svantaggi che la produzione di tale informativa può comportare per l'impresa, dall'altra.

---

rispetto alla componente Delta, nel monitorare la rischiosità dell'intero complesso occorre ponderare con particolare attenzione i profili di rischio della prima componente rispetto alla seconda...Per non parlare dei casi in cui si voglia stimare il valore del complesso aziendale composto da unità economiche particolari con profili di rischiosità, di crescita e di rendimento assolutamente originali. Tutto il processo di stima deve tener in debita considerazione la diversità nelle tre variabili in precedenza indicate, a partire dalla scelta del metodo di valutazione fino all'apprezzamento – in relazione alle metodologie di stima selezionate – del parametro reddituale o finanziario, del tasso di congrua remunerazione, ecc... Le informazioni disaggregate riguardanti le singole unità economiche in cui l'impresa può essere scissa, appaiono utili non solo per analizzare la situazione presente, l'andamento passato e la futura evoluzione dell'intero complesso aziendale, ma anche per effettuare efficaci comparazioni nello spazio, ossia tra complessi aziendali diversi (*interfirm comparability*), e nel tempo, con riferimento allo stesso complesso aziendale (*interperiod comparability*). Non meno rilevante è la possibilità di eseguire comparazioni a livello di singole componenti elementari della stessa impresa (*intrafirm comparability*)». ANGIOLA N., *Imprese diversificate e informativa settoriale*, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 2-5.

<sup>22</sup> CRESTI E., FONDATORI A., *La reportistica di settore secondo gli IAS/IFRS*, in *Revisione Contabile*, n.74, 2007, p. 18.

<sup>23</sup> ARDUINI S., *L'informativa per segmenti. Considerazioni in merito al documento IFRS 8 "Operating Segments"*, Quaderno RIREA n. 74/2008, p. 10.

### 1.3. L'informativa settoriale: le istanze informative degli interlocutori aziendali

L'intera problematica relativa ai fini e ai contenuti dell'informativa settoriale può essere meglio messa a fuoco se si analizzano i fabbisogni informativi dei vari *stakeholder*, da una parte, e i vantaggi e i costi che la predisposizione di tali informazioni comporta per l'impresa, dall'altra.

Le informazioni che si possono ritrarre dai *report* di settore, contenuti nel bilancio, sono certamente numerose e possono appagare, almeno potenzialmente, le istanze conoscitive di numerosi interlocutori aziendali. Quelli che possono trarre i maggiori benefici dalle informazioni sui segmenti operativi, inserite nella comunicazione esterna d'impresa, sembrano essere gli investitori, gli analisti finanziari, i finanziatori, le autorità governative, gli organismi sovranazionali e internazionali, le imprese concorrenti, i dipendenti, i clienti e fornitori<sup>24</sup>.

Se si considera l'elevata eterogeneità delle esigenze informative di *stakeholder* così differenti, appare evidente che alcune attese conoscitive non potranno essere soddisfatte nell'ambito della comunicazione esterna fondata sui conti annuali e consolidati.

Nel presente paragrafo si intende svolgere, innanzitutto, alcune considerazioni di approfondimento circa le istanze informative degli investitori e degli analisti finanziari, poiché in un contesto di economia di mercato sempre più imprese accedono alle borse valori per reperire risorse finanziarie. Le imprese che ricorrono ai mercati borsistici devono primariamente soddisfare le esigenze informative di investitori e analisti, per metterli nelle condizioni di giudicare la convenienza di una decisione di investimento.

I suddetti soggetti assumono le loro decisioni dopo aver effettuato un'analisi comparativa tra le stime di rendimento, di crescita e di rischiosità dell'impresa-*target* con le corrispondenti stime degli investimenti alternativi<sup>25</sup>. L'analisi comparativa

---

<sup>24</sup> Cfr. PARIS ANNA, *Comunicazione d'impresa e report di segmenti operativi*, Cedam, Padova, 1999, p. 138.

<sup>25</sup> Cfr. RADEBAUGH L.H., STREET D.L., *Segmental and Foreign Operations Disclosures*, in CHOI F.D.S., *International Finance and Accounting Handbook*, John Wiley & Sons, 2002, cap. 22, pp. 2-5.; RADEBAUGH L.H., GRAY S.J., *International Accounting and Multinational Enterprises*, J. Wiley & Sons, New York, 1997, pp. 301-302; ARNOLD J., MOIZER P., *A Survey of the Methods Used by UK Investment Analysts to Apprais Investments in Ordinary Shares*, in *Accounting and Business Research*, n.55, Summer

utilizza modelli stocastici che considerano, secondo un approccio sistemico, sia fattori interni all'impresa (le attività svolte, le aree geografiche servite, l'evoluzione del fatturato, dei costi, del risultato operativo, del capitale investito, degli investimenti in ricerca e sviluppo, ecc...) sia fattori ambientali (quali, ad esempio, previsioni sulla crescita del prodotto interno lordo, dell'inflazione, degli investimenti pubblici, del debito pubblico). In quest'ottica, l'analisi degli specifici settori di attività e delle aree geografiche in cui opera un'impresa è essenziale, giacché le caratteristiche di ciascun settore possono determinare una variazione significativa dei tassi di rendimento, di rischio e di crescita nell'ambito di una stessa impresa. Appare evidente che per meglio apprezzare l'andamento complessivo dell'impresa sia necessario analizzare l'andamento della gestione rispetto a ciascun settore identificato.

Nella prospettiva degli investitori e degli analisti, l'informativa settoriale consente, non solo di ottimizzare le decisioni di investimento, ma anche di verificare il raggiungimento degli obiettivi che la direzione aziendale si pone<sup>26</sup>. La disponibilità di informazioni settoriali permette di identificare per quali aree geografiche e per quali attività gli obiettivi sono stati centrati e per quali settori ciò non è avvenuto. L'analisi delle motivazioni degli scostamenti dei dati di consuntivo rispetto agli obiettivi prefissati consente di evidenziare, settore per settore, le cause delle eventuali inefficienze e di individuare le azioni correttive. Nel pacchetto di bilancio spesso sono inseriti indicatori di *performance*, già impiegati nel sistema di controllo di gestione, per approfondire le cause degli andamenti economici e finanziari.

Uno studio condotto da Epstein e Palepu<sup>27</sup> nel 1999 evidenzia come la maggioranza di un campione di 140 analisti consideri i dati disaggregati una delle fonti di informazioni più importanti in relazione alle loro decisioni di investimento.

Ricapitolando, gli investitori e gli analisti finanziari, avvalendosi dell'informativa settoriale, possono formulare giudizi più accurati sulla *performance* passata dell'impresa o del gruppo nella sua interezza e nei vari settori di cui si compone. Possono formulare previsioni sul futuro andamento di ciascun segmento e dell'intera

---

1984, pp. 195-196; ANGIOLA N., *Imprese diversificate e informativa settoriale*, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 27-28.

<sup>26</sup> Cfr. QUAGLI A., *Comunicare il futuro. L'informazione economico-finanziaria di tipo previsionale delle società quotate italiane*, cit., pp.75-76.

<sup>27</sup> Cfr. EPSTEIN M.P., PALEPU K.G., *What Financial Analysts Want?*, in *Strategic Finance*, April, 1999, p. 50.

realtà aziendale. Infine, l'informativa disaggregata permette di verificare il raggiungimento degli obiettivi fissati e le cause degli eventuali scostamenti dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi.

Vari studi si sono orientati ad indagare l'effettiva utilità dell'informativa settoriale rispetto all'esigenza diffusa di analizzare e prevedere le *performance* future della gestione dell'impresa. I lavori di ricerca si possono classificare in tre filoni di indagine metodologica<sup>28</sup>. Un primo filone di ricerca (*analysis of user decision making*) si propone di evidenziare l'effetto che la disponibilità di informazioni settoriali produce sul processo decisionale degli analisti finanziari, attraverso simulazioni o mediante la verifica dell'accuratezza delle previsioni. Gli studi in parola, per quanto diversi sul piano metodologico e degli aspetti indagati, giungono alla conclusione che la divulgazione di informazioni disaggregate influenza il comportamento degli analisti e produce un effetto tendenzialmente positivo sulle loro valutazioni.

Un secondo filone (*studies using researchers' forecasts*) ricorre ad appositi modelli predittivi costruiti dai ricercatori stessi. Le ricerche condotte secondo questa metodologia sembrano dimostrare che le informazioni settoriali siano più utili rispetto ai sintetici dati di bilancio quando si tratta di stimare le *performance* future delle imprese.

L'ultimo filone di ricerca (*stock market reaction tests*) misura l'utilità dell'informativa settoriale in modo diretto e immediato, attraverso l'osservazione della risposta che il mercato fornisce quando vengono diffuse dati disaggregati. Alcune ricerche analizzano l'andamento dei corsi azionari e la loro volatilità e notano una riduzione della percezione del rischio sistematico da parte degli investitori quando utilizzano l'informativa settoriale. Altre ricerche attestano l'utilità dell'informativa settoriale mettendo a confronto i risultati degli investimenti eseguiti utilizzando i dati disaggregati rispetto a quelli ottenuti senza poterli utilizzare.

Tali evidenze sembrano suggerire che la divulgazione delle informazioni settoriali favorisca l'allocazione efficiente dei capitali tra le diverse alternative di investimento.

---

<sup>28</sup> ROBERTS C.B., *Segment Reporting*, in NOBES C., PARKER D. (a cura di), *Comparative International Accounting*, 11° ed., FT Prentice Hall, Harlow, England, 2010, pp. 471-480.

Le autorità governative sono interessate all’informativa settoriale almeno per i seguenti motivi<sup>29</sup>:

- è importante che i governi siano in possesso di informazioni segmentate sulle *performance* delle imprese diversificate sul territorio di competenza, poiché l’andamento economico di tali imprese può avere un impatto sui livelli occupazionali complessivi;
- l’informativa settoriale è utile per comprendere le politiche di investimento delle imprese in questione. La conoscenza di tali informazioni può essere utile per comprendere i motivi, le iniziative economiche che attraggono gli investimenti stranieri;
- conoscere l’entità degli scambi di beni e servizi che si svolgono tra le diverse componenti delle imprese diversificate e i criteri per determinare i prezzi interni di trasferimento, soprattutto per ragioni di carattere fiscale;
- verificare se la condotta delle imprese diversificate favorisce o meno il funzionamento concorrenziale del mercato. La diffusione delle informazioni settoriali permette nonché ai governi di intervenire se in un mercato si realizzano profitti elevati.

Anche le organizzazioni internazionali e sovranazionali, come l’ONU, l’OCSE, hanno mostrato interesse per le informazioni disaggregate, per valutare l’influenza esercitata dalle grandi imprese multinazionali sulle economie dei singoli Paesi. Dalle informazioni settoriali i dipendenti possono acquisire indicazioni sull’evoluzione dell’impresa con riguardo all’occupazione nel settore in cui lavorano<sup>30</sup>, nonché confrontare le condizioni di lavoro e di retribuzione all’interno dell’impresa tra i diversi segmenti o rispetto ai concorrenti dell’impresa.

Si può affermare che le informazioni settoriali possono appagare in parte i bisogni informativi di quelle categorie di *stakeholder*, come i lavoratori e i Paesi in via di sviluppo, che non sono in grado di esercitare una pressione sulle società

---

<sup>29</sup> Cfr. RADEBAUGH L.H., STREET D.L., *Segmental and Foreign Operations Disclosures*, cit, cap. 22, p.5; PARIS ANNA, *Comunicazione d’impresa e report di segmenti operativi*, cit., p. 139; ANGIOLA N., *Imprese diversificate e informativa settoriale*, cit., pp. 38-44.

<sup>30</sup> Cfr. PARIS ANNA, *Comunicazione d’impresa e report di segmenti operativi*, cit., pp. 140-141.

multinazionali<sup>31</sup>. A tal riguardo, si segnala che, in sede di discussione della bozza dell'IFRS 8, lo IASB ricevette numerose lettere di commento da parte di aderenti alla campagna organizzata da “*Publish What You Pay*”, un'associazione che promuove la diffusione di informazioni di natura economico-finanziaria da parte delle imprese che operano nel settore petrolifero ed estrattivo dei Paesi in via di sviluppo. Si ritiene che vi sia una scarsa trasparenza informativa da parte di queste imprese in merito al contributo che esse offrono allo sviluppo economico-sociale dei Paesi in cui operano. Pertanto, erano state avanzate istanze allo IASB, affinché fossero introdotte norme nello *standard* contabile che imponessero la divulgazione di informazioni sui pagamenti (relativi a imposte, tasse, ecc.) a favore delle autorità governative dei diversi Paesi.

Sebbene tali richieste siano rimaste inascoltate, l'attività di pressione non si è fermata. Nella riunione del G20, tenutasi a Berlino nel marzo del 2009, l'allora ministro del tesoro Stephen Timms avanzò la proposta di introdurre una norma in materia di *segment reporting* che prevedesse l'obbligo di esporre l'ammontare dei profitti realizzati e delle tasse pagate in ogni Paese in cui operano le società multinazionali, con particolare riferimento a quelle che svolgono attività estrattive<sup>32</sup>. Nel mese di agosto di quest'anno, l'autorità di vigilanza americana (SEC) ha emanato una *final rule* che obbliga le società che operano nell'ambito delle attività estrattive a diffondere, a partire dal 2013, informazioni in merito all'ammontare dei trasferimenti di denaro (a titolo di imposte, tasse, *royalties*, ecc.) che tali imprese effettuano a favore delle autorità governative dei Paesi in cui operano. Nella stessa direzione si è mossa la commissione giuridica del Parlamento Europeo, approvando in data 18 settembre 2012 un pacchetto di misure da applicare alle multinazionali che svolgono attività estrattive e, più in generale, di sfruttamento di risorse naturali. L'intento è di estendere tali obblighi informativi anche ai settori bancario e delle telecomunicazioni. Se approvate, queste norme andranno a modificare le direttive contabili e la direttiva sulla trasparenza. Appare evidente a questo punto il ruolo che può svolgere l'informativa settoriale nella relazione tra valore economico e sostenibilità ambientale e sociale.

---

<sup>31</sup> Cfr. RADEBAUGH L.H., GRAY S.J., *International Accounting and Multinational Enterprises*, cit., pp. 301-302.

<sup>32</sup> Si veda HANNEY B., *Segment Reporting Back in the Frame*, in *Journal of Accountancy*, July 2009, p. 10.

Anche i finanziatori, le imprese concorrenti, i creditori e i fornitori prestano attenzione alle informazioni disaggregate, perché da esse si può desumere lo stato di salute dell'impresa in relazione ai singoli settori di attività e geografici. La pubblicazione delle informazioni disaggregate permette ai potenziali concorrenti di valutare la convenienza o meno ad entrare in un determinato settore di attività o in un'area geografica. I finanziatori possono stimare in modo più preciso il grado di rischio associato al loro investimento e prevedere le conseguenze di eventuali inadempimenti. Dall'analisi delle informazioni segmentate i clienti e i fornitori possono ricostruire la reale forza contrattuale dell'impresa nei loro confronti, allo scopo di spuntare condizioni contrattuali più favorevoli, soprattutto quando il *report* di settore evidenzia margini di profitto cospicui in un particolare segmento.

#### **1.4. L'informativa settoriale: vantaggi e costi per l'impresa**

Si è appena detto che la *segment disclosure* è particolarmente utile nella prospettiva del lettore del bilancio, perché consente di esprimere un giudizio più accurato sulla *performance* passata e migliorare il grado di predicibilità dei risultati dell'impresa diversificata, nella sua interezza e nelle singole parti in cui può essere scomposta. I fabbisogni conoscitivi dei fruitori dell'informativa disaggregata devono necessariamente interfacciarsi con le esigenze dell'impresa stessa. In questo paragrafo ci si pone l'obiettivo di indagare i vantaggi e i costi per l'impresa che derivano dalla predisposizione e dalla pubblicazione di tali informazioni.

Nel paragrafo precedente si è dato conto dei numerosi studi, condotti essenzialmente negli USA e nel Regno Unito, che hanno investigato l'impatto dell'informativa settoriale sull'andamento dei mercati finanziari. Tali studi permettono di comprendere i vantaggi connessi con la diffusione di informazioni disaggregate. Ad esempio, Collins e Simonds<sup>33</sup> hanno evidenziato come a seguito dell'introduzione dello SFAS 14 negli USA si sia registrato una riduzione del valore del coefficiente beta delle imprese. In altri termini, si è avuto un aggiustamento verso il basso della percezione del

---

<sup>33</sup> Cfr. COLLINS D.W., SIMONDS R.R., *SEC Line-of-Business Disclosure and Market Risk Adjustments*, in *Journal of Accounting Research*, vol. 17, n. 2, Autumn 1979.

rischio da parte degli investitori e degli analisti. In questo senso, si può affermare che il *management* può essere propenso a una maggiore trasparenza informativa se questa può essere utile agli investitori e agli analisti per formarsi un'opinione non distorta dell'impresa.

Al di là degli studi che forniscono una verifica empirica sui vantaggi dell'informativa settoriale, si possono individuare almeno due approcci teorici connessi ai vantaggi derivanti da una maggiore trasparenza in materia di informativa settoriale: la teoria dell'agenzia (*principal-agency theory*) e la teoria dei segnali (*signaling theory*)<sup>34</sup>.

I processi di diversificazione tendono a determinare un incremento degli *agency cost*, ovvero dei costi connessi al controllo sull'operato del *management*. Grazie alla posizione di privilegio occupata nell'impresa, i *manager* dispongono di maggiori informazioni rispetto agli investitori e agli altri *stakeholder* e possono, pertanto, perseguire proprie finalità in linea o in contrasto con quelle degli altri interlocutori aziendali. Sennonché Kelly, Collins e Simonds<sup>35</sup> documentano come la pubblicazione di informazioni settoriali possa costituire uno strumento per ridurre i costi di agenzia. Il *management*, attraverso la divulgazione di tali informazioni, dà la possibilità ai suoi interlocutori di monitorare più efficacemente il suo operato. Viene così ridotta l'incertezza e questo può condurre a minori premi per il rischio.

Attraverso la pubblicazione di informazioni settoriali si possono superare i problemi della selezione avversa, che sono una diretta conseguenza delle asimmetrie informative. In questa prospettiva, l'informativa segmentata può essere vista come un esempio di segnale inviato dal *management* al mercato per attrarre le risorse di cui ha bisogno l'impresa. L'efficacia dei segnali diffusi dipende dalla capacità di essere credibili agli occhi degli investitori, ma anche dal fatto che le imprese peggiori non riescano a fare altrettanto. I fattori che possono limitare la credibilità delle informazioni

---

<sup>34</sup> Cfr. KELLY G.J., *Unregulated Segment Reporting: Australian Evidence*, in *British Accounting Review*, vo. 26, n.3, 1994, pp. 217-219; HERMANN D., THOMAS W.B., *Geographic Segment Disclosures: Theories, Findings and Implications*, in *The International Journal of Accountancy*, vol.32, n. 4, 1997, p. 493.

<sup>35</sup> KELLY G.J., *Unregulated Segment Reporting: Australian Evidence*, cit.; COLLINS D.W., SIMONDS R.R., *SEC Line-of-Business Disclosure and Market Risk Adjustments*, cit., pp. 363, 380. La teoria dell'agenzia muove dalla separazione tra proprietà e controllo dell'impresa. Nel rapporto principale-agente le due parti hanno interessi contrapposti e l'agente può sfruttare a proprio vantaggio l'asimmetria informativa, alimentando inefficienze nel funzionamento dello scambio e nell'utilizzo delle risorse scarse a disposizione.

settoriali sono l'identificazione dei settori, l'allocazione dei costi comuni e la determinazione dei prezzi interni di trasferimento<sup>36</sup>.

Da uno studio condotto da Eccles e Lupone<sup>37</sup>, i tre vantaggi più importanti (citati da un campione di investitori e analisti finanziari) connessi a una maggiore trasparenza informativa sono l'aumento di credibilità del *management*, un più facile accesso a nuovi capitali e un numero superiore di investitori con un'ottica di lungo termine.

L'impresa ha una convenienza a pubblicare informazioni segmentate se i benefici ad esse associati superano i costi che è necessario sostenere.

Una prima categoria di costi riguarda la raccolta, l'elaborazione, il controllo e la diffusione dei dati settoriali. È appena il caso di rilevare che, almeno nelle imprese di medio-grandi dimensioni, il sistema informativo è abbastanza evoluto da produrre informazioni settoriali al *management*. Il problema è semmai quello di adattare tali informazioni all'obiettivo della rendicontazione esterna. Emmanuel e Garrod<sup>38</sup> sostengono che l'informazione settoriale diventa costosa quando i dati pubblicati in bilancio non sono allineati con i dati resi disponibili dal sistema di *reporting* interno.

Altri costi, i cosiddetti *bargain cost*, si possono manifestare quando alcune categorie di *stakeholder*, come i clienti e i fornitori, possono esercitare una maggiore forza contrattuale sull'impresa, una volta che sono venuti a conoscenza delle informazioni settoriali.

Vi sono, poi, i costi di continuità dell'informativa volontaria<sup>39</sup>. Vengono sostenuti, ad esempio, quando l'impresa divulga informazioni settoriali che vanno oltre quanto disposto dalla legge o dai principi contabili. Edwards e Smith<sup>40</sup> evidenziano che prima dell'emanazione dello SSAP 25 numerose società erano propense alla divulgazione di informazioni settoriali su base volontaria, ancorché in modo episodico o saltuario, successivamente le stesse non erano in grado di assicurare un flusso informativo costante nel tempo in linea con le indicazioni contenute nello *standard*

---

<sup>36</sup> Cfr. ANGIOLA N., *Imprese diversificate e informativa settoriale*, cit., p. 52.

<sup>37</sup> ECCLES R., LUPONE L., *Alla ricerca del valore: il divario informativo tra società e mercato. Il caso italiano*, in GUATRI L., ECCLES R.G. (a cura di), *Informazione e valore. Il caso italiano*, Egea, Milano 2000, p. 26.

<sup>38</sup> EMMANUEL C.R., GARROD N., *On the Segment Identification Issue*, in *Accounting and Business Research*, vol. 17, n. 67, 1987, pp. 236-239.

<sup>39</sup> GUIDARA F., *La comunicazione finanziaria. Come dialogare e convincere il mercato*, Egea, Milano, 2011, p. 37.

<sup>40</sup> EDWARDS P., SMITH R.A., *Competitive Disadvantage and Voluntary Disclosures: The Case of Segmental Reporting*, in *British Accounting Review*, n. 28, 1996, p. 171.

contabile. Il rischio per un'impresa, in questo caso, è di non essere più ritenuta credibile dal mercato.

Infine, l'informativa settoriale può presentare anche un costo potenziale legato alla possibilità che gli *stakeholder* aziendali mettano in atto comportamenti che possano nuocere all'interesse dell'impresa, causando un arretramento competitivo (*competitive disadvantage*)<sup>41</sup>.

L'informativa per segmenti potrebbe incentivare l'ingresso di nuovi concorrenti nei segmenti più redditizi, soprattutto quando nel mercato non ci sono consistenti barriere all'entrata. Sul punto, Nichols e Street<sup>42</sup> evidenziano che le imprese limitano il numero dei segmenti oggetto di informativa esterna, in modo da impedire ai concorrenti (attuali e potenziali) di comprendere in quali settori di attività è possibile realizzare profitti interessanti. Edwards e Smith<sup>43</sup> riscontrano un analogo comportamento con riferimento ai settori geografici.

La pubblicazione di informazioni settoriali può far trapelare segnali riguardo ai piani e alle strategie aziendali<sup>44</sup>. Anche in tal caso, il disincentivo per le imprese a divulgare tali informazioni è elevato per il timore che i *competitor* possano anticipare le decisioni aziendali. L'informativa per segmenti può esporre l'impresa a controlli da parte delle autorità governative facendo perdere posizioni di privilegio; ad esempio le autorità *antitrust* possono intervenire quando i dati disaggregati evidenziano il conseguimento di profitti elevati in alcuni settori di attività o geografici.

La diffusione di informazioni disaggregate può esporre al rischio di scalate ostili, nella misura in cui riveli i settori nei quali il *management* è inefficiente.

---

<sup>41</sup> ANGIOLA N., *Imprese diversificate e informativa settoriale*, cit., pp. 59-65.

<sup>42</sup> NICHOLS N.B., STREET D.L., *The Relationship between Competition and Business Segment Reporting under the Management Approach of IAS 14 Revised*, in *Journal of International, Auditing and Taxation*, vol. 16, 2007.

<sup>43</sup> EDWARDS P., SMITH R.A., *Competitive Disadvantage and Voluntary Disclosures: The Case of Segmental Reporting*, cit.

<sup>44</sup> MAUTZ R.K., *Financial Reporting By Diversified Companies*, Financial Executives Research Foundation, New York, 1968, p. 68.

## 1.5. Alcune criticità dell'informativa settoriale

Dalle considerazioni svolte nel paragrafo precedente sono emersi alcuni elementi di criticità connessi all'informativa settoriale che possono produrre ripercussioni più o meno marcate sulla significatività di tale informativa.

Un primo aspetto critico riguarda l'identificazione dei settori: ben di rado un settore individua un singolo prodotto/servizio, una linea di prodotto, una sola tipologia di clienti o una limitata area geografica. Ne consegue che l'informativa per segmenti non si presta ad una interpretazione univoca e oggettiva<sup>45</sup>. Anche se un segmento fosse identificato in modo nettamente distinto rispetto agli altri, non andrebbe mai inteso come un'entità del tutto autonoma e indipendente dagli altri segmenti. In questo senso, l'informativa settoriale va sempre interpretata alla luce delle sinergie, ovvero delle condivisioni di competenze e di risorse, che si instaurano tra i diversi settori in cui l'unitario sistema dell'impresa si scompone.

La corretta valutazione delle *performance* di un settore oggetto di presentazione esterna dipende dalle basi di calcolo dei prezzi dei beni e servizi acquistati e venduti tra i segmenti di una stessa impresa, e dai criteri di allocazione dei costi comuni<sup>46</sup>.

In presenza di scambi di beni e servizi tra centri di responsabilità di una grande azienda, o tra entità giuridicamente autonome facenti parte di un gruppo, sorge la necessità di definire i prezzi interni, ovvero il corrispettivo dei diversi trasferimenti, per una corretta misurazione dei risultati dei centri. La determinazione dei prezzi interni di trasferimento viene condizionata da motivazioni di carattere gestionale e da obiettivi di carattere fiscale e di finanziamento che possono entrare in conflitto<sup>47</sup>. Con riferimento all'aspetto gestionale, è appena il caso di ricordare che la scomposizione della struttura organizzativa di un'impresa diversificata in centri di

---

<sup>45</sup> Con riferimento al Regno Unito, Hussain sottolinea che lo *standard* contabile inglese lascia ampi margini di discrezionalità agli amministratori nel definire i segmenti oggetto di presentazione esterna con la conseguenza che: «The result is a wide range of differing reporting practices across the UK companies, some of which are likely to be of limited use for investors' purpose. Too broad or vague segments (e.g. rest of the world or other activities) provide users with little additional insight. The problem of poorly identified segments has long been recognized as a major issue in segmental reporting». HUSSAIN S., *The impact of Segment Definition on the Accuracy of Analysts' Earning Forecasts*, in *Accounting and Business Research*, n.2, 1997, p. 145.

<sup>46</sup> BRUNI G., *Contabilità del valore per "aree strategiche d'affari"*, cit., pp. 180-181.

<sup>47</sup> BERGAMIN BARBATO M., *Programmazione e controllo in un'ottica strategica*, Utet, Milano, 1991, pp. 317-321; PARIS ANNA, *Comunicazione d'impresa e report di segmenti operativi*, cit., p. 111.

responsabilità prevede: l'assegnazione di obiettivi economici ai responsabili, previa individuazione del loro grado di autonomia decisionale; la misurazione dei risultati raggiunti dal centro e la valutazione della prestazione del responsabile. In sede teorica e nella realtà operativa sono stati suggeriti approcci di tipo economico, matematico e strategico-organizzativo volti a definire criteri di determinazione dei prezzi di trasferimento, che tendono a risolvere singoli aspetti di un problema ampio e complesso (grado di autonomia, criteri di valutazione, sistemi di incentivazione, allocazione delle risorse, ecc.)<sup>48</sup>. Di conseguenza, i prezzi interni di trasferimento assumono un diverso grado di importanza in funzione delle caratteristiche organizzative del gruppo, del grado di integrazione e di diversificazione dello stesso, nonché dell'entità dei scambi di beni e servizi tra i diversi centri.

I prezzi interni di trasferimento possono altresì costituire uno strumento di pianificazione fiscale e vengono fissati nell'ottica di ottimizzare il carico tributario. In questo caso, vi è la priorità di ridurre il carico fiscale mediante la fissazione di prezzi di trasferimento dei beni e servizi volti a favorire lo spostamento di materia imponibile da Paesi ad elevata pressione fiscale verso quelli a più bassa imposizione fiscale<sup>49</sup>.

Per gli aspetti che rilevano in questa sede, appare chiaro che l'informativa settoriale può risultare più o meno utile nella prospettiva del lettore del bilancio a seconda di come vengono determinati i prezzi interni di trasferimento.

La possibilità di utilizzare i prezzi di trasferimento come strumento per veicolare materia imponibile ha attirato l'attenzione dei Paesi e delle organizzazioni internazionali che hanno stabilito principi volti a restringere i margini di manovra degli amministratori.

L'OCSE è intervenuta da tempo per armonizzare le norme fiscali in materia di *transfer pricing*. Attraverso la pubblicazione di alcuni rapporti, ha raccomandato ai Paesi aderenti di adottare specifici criteri per il calcolo dei prezzi interni di trasferimento<sup>50</sup>. Nel rapporto OCSE, nella versione vigente del 22 luglio 2010, viene ribadito che tutti i metodi di *pricing* devono ispirarsi al principio della libera

---

<sup>48</sup> BERGAMIN BARBATO M., *Programmazione e controllo in un'ottica strategica*, cit., pp. 309-317.

<sup>49</sup> ZAVANI M., *Il ruolo dei prezzi di trasferimento nell'ambito dei gruppi aziendali*, in MARCHI L., ZAVANI M., BRANCIARI S. (a cura di), *Economia dei gruppi e bilancio consolidato. Una interpretazione degli andamenti economici e finanziari*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 61-71.

<sup>50</sup> MUSSELLI A., MUSSELLI A.C., *Transfer Pricing. I prezzi di trasferimento internazionali. Fiscalità italiana e dei Paesi OCSE e documentazione di supporto*, 7° ed., Gruppo 24ORE, Milano, 2011, pp. 149-167.

concorrenza (*arm's length principle*), in base al quale tutti gli scambi interni devono fare riferimento al prezzo pattuito sul libero mercato tra imprese indipendenti per transazioni e in condizioni identiche o similari. I metodi che possono essere utilizzati per la determinazione dei prezzi di libera concorrenza, secondo l'OCSE, sono:

- il metodo del confronto del prezzo (*comparable uncontrolled price method*);
- il metodo del prezzo di rivendita (*resale price method*);
- il metodo del costo maggiorato (*cost plus method*);
- il metodo della ripartizione del profitto (*profit split method*);
- il metodo della comparazione dei margini netti della transazione (*transactional net margin method*).

Gli ultimi due metodi, cosiddetti metodi reddituali, hanno pari dignità a quelli tradizionali, avendo tutti i metodi l'obiettivo di determinare condizioni di libera concorrenza. Il metodo più efficace per appurare se il corrispettivo pattuito riflette il principio di libera concorrenza è il metodo del confronto del prezzo, perché fa riferimento direttamente ai prezzi praticati tra imprese indipendenti. Gli altri approcci tradizionali giungono alla determinazione del prezzo di trasferimento attraverso diversi passaggi che prevedono l'individuazione del prezzo di rivendita e del margine lordo, nel caso del metodo del prezzo di rivendita, nonché del costo di produzione e del *mark-up*, nel caso del metodo del costo maggiorato. Con il *profit split method* il profitto complessivo conseguito dalle imprese del gruppo viene ripartito in base ad un'analisi economica che approssima la divisione che sarebbe avvenuta tra imprese indipendenti. Con l'ultimo dei metodi succitati, il margine netto in una transazione tra imprese del gruppo è comparato con quello che la stessa impresa realizza in transazioni simili con un'impresa indipendente. I principi contabili in materia di *segment reporting* (l'IFRS 8 emanato dallo IASB e l'ASC 280 del FASB) non identificano criteri precisi per la determinazione dei prezzi interni di trasferimento, ma richiedono l'esplicitazione delle basi adottate per calcolare tali prezzi.

I settori rappresentano le componenti dell'impresa oggetto di presentazione esterna, rispetto alle quali si deve divulgare una serie di informazioni, tra cui il risultato economico parziale. La misurazione del risultato è, però, influenzata dal problema dell'allocazione dei costi comuni, ovvero costi che possono essere imputati ai centri

sulla base di valutazione pervase da margini più o meno elevati di soggettività. Pertanto, le informazioni settoriali possono essere poco utili nella prospettiva del lettore di bilancio. Per ovviare a tale problema si potrebbe evitare l'allocazione dei costi comuni ai vari settori, giungendo a una misura di risultato di settore al lordo di tali costi, che è esente da valutazioni soggettive, ma è poco significativa per stimare la *performance* del settore.

Un altro approccio prevede l'allocazione dei costi comuni secondo criteri ragionevoli: questa è la soluzione seguita dai principi contabili internazionali e statunitensi. I costi comuni non allocabili su basi ragionevoli rimangono non allocati. L'IFRS 8 e l'ASC 280 richiedono agli amministratori di illustrare i criteri di allocazione dei costi comuni. Per applicare in modo compiuto questo approccio si devono distinguere i costi comuni specializzabili da quelli non specializzabili<sup>51</sup>. Vi è chi propone di classificare i costi comuni centralizzati o *corporate* in due categorie: quella relativa alle attività di servizio al *business* e quella relativa all'attività di servizio all'azionista<sup>52</sup>. Secondo questa impostazione, i costi sostenuti a livello centrale per lo svolgimento di attività a favore di due o più settori devono essere allocati ai settori in base a criteri di riparto ragionevoli. È il caso dei costi connessi alla contabilità fornitori, clienti, e alla gestione del personale. La seconda tipologia si riferisce a costi sostenuti nell'interesse dell'azionista e connessi, ad esempio, alle attività di pianificazione e controllo di gruppo, alle pubbliche relazioni, alla pubblicità istituzionale, alla ricerca di base. In tali casi, è molto difficile individuare una correlazione fra l'attività svolta da ciascun settore e la quantità di risorse utilizzate per espletare tali attività. Ne consegue che tali costi non possono essere allocati ai settori.

---

<sup>51</sup> Al riguardo scrive Bergamin: «Per far giocare al meglio al centro il ruolo di “luogo ideale per l'esercizio dell'attività di controllo”, la classificazione dei costi dei fattori produttivi in entrata più adatta è quella che li distingue in:

- 1) costi speciali;
- 2) costi comuni specializzabili;
- 3) costi comuni non specializzabili.

Costi comuni sono quelli raccordati a fattori utilizzati da più centri e si definiscono specializzabili, quando si può individuare una correlazione tra quantità del fattore e attività svolta in ciascun centro... Non sono specializzabili i costi di quei fattori comuni per i quali non si possa trovare la correlazione con l'attività, o comunque questa non sia misurabile. È un problema, quindi, di individuazione del parametro...L'imputazione ai centri dei costi comuni non specializzabili dovrà avvenire necessariamente in modo convenzionale». BERGAMIN BARBATO M., *Programmazione e controllo in un'ottica strategica*, cit., pp.88-89.

<sup>52</sup> Cfr. DONNA G., *La creazione di valore nella gestione dell'impresa*, Carocci, Roma, 1999, pp. 249-251.

Risultano a questo punto evidenti le connessioni tra la problematica dell'allocazione dei costi comuni con quella dell'identificazione dei settori. Dalle considerazioni fin qui svolte emerge la difficoltà di interpretare in modo univoco le informazioni settoriali. Queste riflessioni non sono volte, però, a disconoscere l'utilità, ma a mettere in guardia l'utilizzatore del bilancio da una lettura acritica dei dati settoriali.

## **La nascita e la diffusione dell'informativa di settore: la prassi statunitense e inglese**

### **2.1. Il quadro teorico di riferimento dell'informativa di segmento**

Il tema dell'informativa di segmento ha assunto nel corso degli anni un'importanza via via crescente nell'ambito della comunicazione esterna delle imprese diversificate.

Con la locuzione "informativa di segmento" la letteratura internazionale ha inteso fare riferimento ad una particolare modalità di raccolta ed elaborazione dei dati di bilancio che, disaggregati e rappresentati separatamente per ciascun segmento o settore di un'impresa o di un gruppo di imprese, possono costituire un valido supporto alle finalità conoscitive dei lettori del bilancio<sup>53</sup>.

L'esigenza dell'informativa per segmenti si è cominciata ad avvertire nei Paesi anglosassoni, già a partire dagli anni Sessanta, a seguito del diffondersi delle grandi *corporation*, che per effetto di strategie di diversificazione e di internazionalizzazione, operavano in una pluralità di mercati geografici e di contesti competitivi<sup>54</sup>.

In tali circostanze, gli analisti finanziari e gli altri interlocutori aziendali premevano per la divulgazione di informazioni sull'andamento della gestione nelle principali aree di attività e nei più importanti mercati geografici in cui le imprese si muovevano. Andava maturando la consapevolezza che, quanto più le imprese o i gruppi di imprese si espandevano in settori differenziati, tanto più risultava difficile per gli *stakeholder* riuscire ad esprimere un giudizio accurato e circostanziato sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, nonché sull'evoluzione prevedibile della gestione di tali entità economiche. Posto che distinte aree di business presentano

---

<sup>53</sup> ARDUINI S., *L'informativa per segmenti. Considerazioni in merito al documento IFRS 8 "Operating Segments"*, Quaderno RIREA n. 74/2008, p. 6.

<sup>54</sup> D'ONZA G., *L'informativa di segmento*, in MANCINI D., QUAGLI A., MARCHI L. (a cura di), *Gli intangibles e la comunicazione d'impresa*, Franco Angeli, Milano, 2003, pp. 203-205.

livelli di rischio, margini di redditività e potenzialità di crescita anche notevolmente differenziati.

Infatti, nel processo di formazione del bilancio, i valori di sintesi contenuti nei prospetti di stato patrimoniale e di conto economico derivano da processi di aggregazione e di rielaborazione dei dati generati da sub sistemi gestionali talvolta notevolmente differenti. Di conseguenza, il rischio che i documenti di bilancio non siano in grado di rappresentare in modo chiaro la dinamica gestionale dell'impresa o del gruppo di imprese, caratterizzati da un elevato grado di diversificazione, nonché i risultati da essi conseguiti, risulta piuttosto elevato.

In quest'ottica, la divulgazione all'esterno di informazioni sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dei singoli segmenti, ad integrazione della rappresentazione sintetica fornita dal bilancio, potrebbe configurarsi come un'efficace soluzione al suddetto problema.

Il *segment reporting* potrebbe, così, costituire uno strumento particolarmente utile nella prospettiva del lettore di bilancio, perché permetterebbe di:

1. apprezzare il contributo di singole aree di attività alla *performance* complessiva dell'impresa;
2. svolgere analisi economico-finanziarie su ambiti parziali della combinazione produttiva complessiva<sup>55</sup>;
3. valutare le prospettive di sviluppo dei differenti segmenti;
4. ricostruire il processo di formazione dei dati di bilancio in modo da pervenire a una più corretta interpretazione degli andamenti gestionali dell'impresa diversificata<sup>56</sup>;

Secondo l'impostazione dello IASB e del FASB, nell'ambito dell'informativa per segmenti possono confluire tutte le informazioni di carattere sia quantitativo che qualitativo riferite ad un particolare ambito del complesso sistema aziendale, che può essere rappresentato da una linea di prodotto, una particolare categoria di clienti, un'area geografica in cui ha luogo la commercializzazione dei prodotti.

A differenza del contesto internazionale, il tema dell'informativa per segmento non ha riscontrato in passato un uguale riconoscimento in Italia, e questo per tre principali motivi: la minore pressione esercitata dagli utenti professionali nella richiesta

---

<sup>55</sup> PARIS A., *Comunicazione d'impresa e report di segmenti operativi*, cit.

<sup>56</sup> Cfr. D'ONZA G., *L'informativa di segmento*, op. cit., p. 204.

di informazioni settoriali<sup>57</sup>, il numero abbastanza contenuto di grandi aziende diversificate, nonché una accentuata avversione di alcuni eminenti studiosi dell'economia aziendale nei riguardi delle determinazioni reddituali parziali<sup>58</sup>. Riguardo a quest'ultimo aspetto, si è ritenuto per molti anni, sulla base del postulato zappiano dell'“unitarietà della gestione”, che i sistemi di rilevazione delle operazioni e la formazione dei risultati non potessero prescindere da una visione unitaria dell'azienda. Interpretando il pensiero zappiano, si riteneva, quindi, che le determinazioni reddituali particolari fossero prive di una reale significatività economica, poiché a causa dell'inscindibilità della gestione aziendale in unità economiche particolari, era impossibile giungere alla determinazione di figure di reddito diverse da quella del reddito totale d'impresa.

Un ulteriore elemento di perplessità fra gli studiosi era rappresentato dall'elevato grado di soggettività insito nel calcolo dei risultati parziali: i processi di stima e le congetture necessarie per pervenire alle determinazioni dei risultati particolari – quali ad esempio la valorizzazione delle transazioni fra i segmenti di attività o l'allocazione dei costi comuni – possono condurre a risultati assai discrezionali<sup>59</sup>. Sebbene l'attendibilità dei risultati particolari sia influenzata dalla soggettività insita nel processo di determinazione, è innegabile l'esigenza di pervenire ad una approfondita conoscenza delle determinazioni economiche e dei risultati che afferiscono alle gestioni particolari, quali possono essere le aree strategiche d'affari.

Si riconosce, dunque, l'estrema utilità di tali informazioni a supporto del controllo di gestione e per orientare le decisioni manageriali riguardanti, ad esempio, l'allocazione delle risorse fra i diversi centri di responsabilità, la gestione del portafoglio ASA e del mix produttivo ecc..<sup>60</sup> E in maniera analoga le informazioni di

---

<sup>57</sup> MASSARI M., *Il bilancio consolidato nella prospettiva del mercato*, in *Rivista dei dottori commercialisti*, 1996. Secondo l'Autore, l'informazione consolidata “ottimale” nella prospettiva della *Securities Analysis* dovrebbe quantomeno comprendere: a) un conto economico consolidato per settori di attività; b) la mappa strategica e la mappa societaria delle attività svolte dal gruppo, p. 222.

<sup>58</sup> ZAPPA G., *Il reddito d'impresa*, cit.

<sup>59</sup> BRUNI G., *Contabilità del valore per “aree strategiche d'affari”*, cit., p. 169 e ss.

<sup>60</sup> BERGAMIN BARBATO M., *Programmazione e controllo in un'ottica strategica*, cit. Secondo Fortuna, il *segmental reporting* si pone sia come strumento interno di programmazione delle strategie di *business*, sia come strumento di controllo per valutare la loro efficacia. L'utilizzo del *segmental reporting* tende a: individuare e focalizzare per l'alta direzione i punti di forza e di debolezza di ogni ASA nel processo di creazione del valore; cogliere le relazioni esistenti tra le leve operative utilizzate e i risultati raggiunti; identificare con puntualità l'efficacia dell'azione operativa per ogni area di attività; controllare ed evidenziare per ogni ASA, gli scostamenti esistenti tra quanto previsto in sede di pianificazione e dati consuntivi; misurare il rapporto tra i risultati realizzati e i rischi sottesi. FORTUNA F., *Il segmental reporting*

segmento possono essere utilmente impiegate anche dagli interlocutori aziendali esterni, a supporto delle decisioni prese nell'ambito delle molteplici relazioni intrattenute con l'impresa.

La divulgazione delle informazioni relative all'andamento della gestione dei singoli segmenti operativi può contribuire ad incrementare, in misura significativa, l'efficacia della comunicazione economico-finanziaria e a migliorare la rappresentazione della dinamica gestionale dell'impresa diversificata.

## ***2.2. Gli approcci alla identificazione dei settori/segmenti***

L'identificazione delle componenti elementari di un'impresa diversificata, ai fini della rendicontazione esterna per mezzo del bilancio d'esercizio o del bilancio consolidato, è un problema assai delicato<sup>61</sup>, soprattutto per le implicazioni teoriche e pratiche che dalla sua soluzione derivano. Gli studiosi osservano, poi, che i criteri di disaggregazione della complessiva operatività aziendale possono essere, quantomeno sul piano teorico, i più vari in relazione alle caratteristiche peculiari della realtà aziendale oggetto di osservazione<sup>62</sup>, e che nessuna base di segmentazione può definirsi ottima in senso assoluto e applicarsi indistintamente a tutte le realtà aziendali.

I principali approcci alla enucleazione dei settori/segmenti, che sono stati adottati a livello internazionale, tendono a far convergere gli sforzi di identificazione dei settori sulle finalità conoscitive degli utilizzatori del bilancio. Tali finalità, interpretate

---

*nel processo informativo d'impresa. Comunicazione interna, esterna e creazione di valore*, Franco Angeli, Milano, 2004, p. 85.

<sup>61</sup> Scrive Tizzano: «Delimitare il campo di applicazione del *segmental reporting* equivale, infatti, a individuare le "unità di reporting", ossia le entità in base alle quali i dati di bilancio dovranno frazionarsi – i cosiddetti *segment* – e quindi, di conseguenza, individuare i centri di imputazione di costi comuni e delimitare le scelte delle basi e dei criteri che potranno adottarsi per le relative ripartizioni: vuol dire, in altri termini, porre le premesse per l'affidabilità delle informazioni che la contabilità esprimerà in relazione ai segmenti individuati». TIZZANO R., *L'economia delle aziende diversificate*, Liguori, Napoli, 1994, p. 161.

<sup>62</sup> C.R. Emmanuel e S. J. Gray scrivono: «Several basis are available for identifying segments. The company may be segmented in terms of the industries in which it operates, the product lines or services offered, the markets served, or the geographical areas in which it is involved. Alternatively the segments may be identified in accordance with the organizational structure of the enterprise such as by division, department, branch or subsidiary». EMMANUEL C.R., GRAY S. J., *Segmental disclosures by Multibusiness Multinational Companies: a Proposal*, in *Accounting and Business Research*, Summer 1978, p.170.

alla luce degli scopi decisionali perseguiti dai lettori del bilancio, conferiscono valore strumentale alle modalità di segmentazione.

Gli approcci in parola sono riconducibili ai seguenti: il *risk-return approach*, il *management approach with a risks-and-rewards safety net* e il *management approach*. Di seguito si discutono brevemente i suddetti metodi e, successivamente, i principi contabili di volta in volta richiamati, per ulteriori approfondimenti.

### **2.2.1. Il risk-return approach**

Il primo approccio, che si è diffuso nella prassi internazionale, conduce alla identificazione dei settori merceologici (*industry segments*) e dei settori geografici muovendo dal presupposto che la scomposizione dell'attività aziendale, ai fini della presentazione di informazioni settoriali, è volta ad evidenziare le diverse prospettive dei "fenomeni gestionali differenziati"<sup>63</sup> che caratterizzano un'impresa diversificata, fenomeni ai quali può essere associata una differenziazione nei rischi, nei benefici, nelle opportunità di crescita e, più in generale, nelle prospettive future.

Secondo tale approccio, noto con la locuzione *Risk-return approach*, i settori vengono ad essere rappresentati dai beni/servizi offerti o dalle aree geografiche in cui un'impresa opera e, più precisamente, i segmenti oggetto di informativa esterna si connotano per differenti profili di rischiosità, redditività e crescita<sup>64</sup>.

L'enucleazione degli *industry segments* presuppone l'analisi delle relazioni esistenti tra i diversi beni e servizi offerti, alla luce dei seguenti elementi:

- natura dei beni e servizi forniti;
- natura dei processi produttivi;
- classi di clientela servita;
- canali distributivi impiegati;
- norme che distribuiscono la produzione e la vendita dei beni e servizi.

---

<sup>63</sup> ANGIOLA N., *Imprese diversificate e informativa settoriale*, cit., p. 74.

<sup>64</sup> C.R. Emmanuel e S. J. Gray scrivono: "The primary characteristic which makes a segment significant to investors and creditors is homogeneity in the effect of economic conditions on earnings. This implies that reportable segments should have differing rates of profitability, growth and risk over time." C.R. EMMANUEL e S. J. GRAY, *Segmental Disclosures by Multibusiness Multinational Companies: a Proposal*, cit., p. 170.

Per l'individuazione dei segmenti geografici (*geographic segments*), si procede, invece, nell'analisi dei seguenti fattori:

- similarità nelle condizioni economiche e politiche;
- relazioni tra le attività all'interno di aree geografiche diverse;
- rischi particolari connessi con le attività svolte in una determinata area;
- norme che regolano il mercato degli scambi.

Il *risk-return approach* ha ispirato il processo di elaborazione dei primi standard in materia di *segment reporting*<sup>65</sup>. Il riferimento va allo SFAS 14 del 1976<sup>66</sup>, allo IAS 14 del 1981<sup>67</sup>, allo SSAP 25 del 1990<sup>68</sup>.

Il principale punto di debolezza di questo approccio è riconducibile all'ampia discrezionalità di cui godono i redattori del bilancio nell'individuare i settori oggetto di informativa esterna. Questo non solo perché i rischi e i benefici connessi con i differenti beni o servizi e con le molteplici aree geografiche sono difficili da quantificare, ma soprattutto per il fatto che il monitoraggio degli stessi non viene corroborato da un'analisi della struttura organizzativa e del sistema informativo interno dell'impresa<sup>69</sup>. In tali circostanze, l'elevata discrezionalità del management può inficiare la significatività delle informazioni di bilancio.

### **2.2.2. Il management approach**

L'utilizzo del *management Approach* richiede, ai fini dell'identificazione dei segmenti operativi, il propedeutico monitoraggio della struttura organizzativa e dei flussi di informazione di cui il management si avvale per poterla gestire.

---

<sup>65</sup> Il FASB utilizzò la locuzione *industry approach* per definire il metodo di enucleazione dei settori descritto nello SFAS 14.

<sup>66</sup> FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS Board, SFAS 14, *Financial reporting for segments of a Business Enterprise*, 1976.

<sup>67</sup> INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE, IAS 14, *Reporting Financial Information by Segments*, 1981.

<sup>68</sup> ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE, SSAP 25, *Segmental Reporting*, 1990.

<sup>69</sup> Si vedano PARIS A., *Comunicazione d'impresa e report di segmenti operativi*, Cedam, Padova, 1999, p. 53, e ANGIOLA N., *Imprese diversificate e informativa settoriale*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 75.

L'approccio in parola costituisce il cardine su cui sono imperniati i principi contabili statunitensi e canadesi, ovvero lo SFAS 131<sup>70</sup> e il CICA 1701<sup>71</sup>, nonché il recente principio contabile internazionale IFRS 8<sup>72</sup>.

La nozione di segmento, desumibile dai suddetti principi contabili, può aiutare a comprendere l'essenza dell'approccio manageriale. Un segmento operativo viene identificato come una distinta componente dell'impresa che svolge determinate attività ed è sottoposta a costante monitoraggio dai soggetti cui competono sia le decisioni sulla allocazione delle risorse che devono essere destinate alla stessa, sia la valutazione della sua performance<sup>73</sup>.

Poiché l'identificazione dei segmenti operativi si fonda sulle modalità con cui l'alta direzione struttura l'assetto organizzativo dell'azienda e il reporting gestionale, risulta evidente come l'adozione dell'approccio manageriale presenti indiscutibili vantaggi sul piano della significatività delle informazioni settoriali, ma venga sacrificata la comparabilità dei dati pubblicati. In sostanza, la divulgazione dei dati settoriali di un'impresa diversificata *through the eyes of management* non si presta ad efficaci comparazioni spaziali.

D'altro canto, l'approccio manageriale rende meno costosa e più tempestiva l'informativa settoriale: i dati diffusi all'esterno devono, infatti, corrispondere con quelli di cui l'alta direzione si avvale per decidere l'allocazione delle risorse al segmento e per apprezzarne la *performance*<sup>74</sup>.

Nello stesso anno in cui lo *standard setter* statunitense giunse all'emanazione dello SFAS 131, lo IASC pubblicò la nuova versione dello IAS 14<sup>75</sup> (IAS 14R), in cui venne accolto un nuovo metodo di identificazione, che può essere visto come un tentativo di mediazione tra il *management* e il *risk-return approach*.

---

<sup>70</sup> FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS Board, SFAS 131, *Disclosures about Segments of an Enterprise and Related information*, 1997.

<sup>71</sup> CANADIAN INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS, CICA Stanford 1701, *Segment Disclosures*, 1997.

<sup>72</sup> INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, IFRS 8, *Operating Segments*, 2006.

<sup>73</sup> Si legga, a titolo d'esempio, l'IFRS 8, par. 5.

<sup>74</sup> ANGIOLA N., *Imprese diversificate e informativa settoriale*, cit., e ARDUINI S., *L'informativa per segmenti. Considerazioni in merito al documento IFRS 8 "Operating Segments"*, cit.

<sup>75</sup> INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE, IAS 14 (*revised 1997*), *Segment Reporting*, 1997.

### **2.2.3. *Il management approach with a risks-and-rewards safety net***

Lo IAS 14R richiede l'identificazione di due tipologie di settori: una prima articolazione è basata sui prodotti e/o servizi forniti dall'impresa (*business segment*); l'altra sulle aree geografiche (*geographical segment*).

Secondo il principio contabile, l'identificazione di tali settori deve seguire un processo logico che si articola in più fasi strettamente connesse<sup>76</sup>. Innanzitutto, si deve procedere all'identificazione delle componenti dell'impresa monitorate dagli amministratori e dai dirigenti con responsabilità strategiche, attraverso l'analisi della struttura organizzativa dell'impresa e del suo sistema di rendicontazione interna. In un secondo momento occorre verificare la rispondenza di tali settori alle definizioni di *business segment* e di *geographical segment* contenute nello IAS 14.

In caso affermativo si deve individuare la fonte principale da cui originano i rischi e la redditività dell'impresa: beni e servizi o aree geografiche. Tale valutazione è particolarmente importante, poiché costituisce il criterio guida per determinare quale sia lo schema primario e quale quello secondario di presentazione delle informazioni disaggregate previsti dal principio contabile. Segue, poi, la selezione dei *reportable segment* sulla base di specifici test volti ad appurare la sostanziale diversità di ciascuno rispetto agli altri e la loro rilevanza quantitativa.

Qualora i settori dell'impresa, così come evidenziati dal sistema di reporting interno, non siano distinti né in funzione dei prodotti e servizi né in relazione alle aree geografiche, occorre focalizzare l'attenzione sul successivo e più analitico livello di suddivisione interna che fornisce informazioni per beni/servizi o aree geografiche<sup>77</sup>.

Questo complesso procedimento ha condotto vari autori a denominare l'approccio in parola con la locuzione *management approach with a risks-and-rewards safety net*<sup>78</sup>. In questo senso, l'approccio manageriale rileva essenzialmente nella fase

---

<sup>76</sup> Cfr. SANTESSO S., PIZZO E., *IAS 14: informative di settore*, in Guida ai Principi Contabili Internazionali, Il Sole 24ORE, Giugno 2006, pp. 7-9; ANGIOLA N., *IAS 14: Segment reporting. Interpretazione e applicazione*, Franco Angeli, Milano 2004, cap. 2; SETTI S., *La rendicontazione per segmenti di attività*, in Contabilità finanza e controllo, n. 5/2006, pp. 405-407.

<sup>77</sup> Cfr. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE, IAS 14 (*revised 1997*), *Segment Reporting*, 1997, par. 9, 28, 30, 32-33.

<sup>78</sup> Cfr. MCCONNELL P., PACTER P., *IASC and FASB Proposal Would Enhance Segment Reporting*, in CPA Journal, August 1995, [www.nysccpa.org/cpajournal/1995/AUG1995/F320995.htm](http://www.nysccpa.org/cpajournal/1995/AUG1995/F320995.htm); ANGIOLA N., *IAS 14: Segment reporting. Interpretazione e applicazione*, cit., p. 41 e ss.; NICHOLS N.B., STREET D.L.,

iniziale del processo di enucleazione dei settori, quando si tratta di effettuare la mappatura delle componenti dell'impresa in relazione alle modalità con cui il management modella l'assetto organizzativo e il sistema di reporting interno.

Tuttavia, secondo lo IASC, l'esigenza di assicurare informazioni utili ai lettori del bilancio, attraverso l'esplicitazione delle differenze nei rischi e nei rendimenti, può prevalere, in determinate circostanze, sull'aspirazione a frazionare l'intero sistema aziendale secondo la prospettiva del management <sup>79</sup>.

Il ricorso alla *safety net*, basata sulla diversità dei rischi e dei rendimenti, mira ad assicurare la comparabilità a livello interaziendale delle informazioni settoriali. In altri termini, nella prospettiva dello IAS 14, non tutte le modalità di segmentazione interna appaiono funzionali all'analisi delle opportunità e dei rischi aziendali e, di conseguenza, alla rendicontazione esterna per mezzo del *segment reporting*. In quest'ottica si deve leggere la particolare enfasi posta dal principio contabile internazionale alla segmentazione dei dati di bilancio per beni/servizi e per aree geografiche, in quanto essa è ritenuta la più idonea a catturare la diversità dei rischi e delle opportunità aziendali e a garantire la comparabilità *interfirm* dei dati settoriali.

### ***2.3. Il segment reporting secondo i principi contabili statunitensi***

L'esigenza di un'informativa esterna disaggregata è emersa negli USA già a partire dalla metà degli anni Sessanta. In quegli anni l'economia statunitense era caratterizzata da un forte sviluppo di grandi multinazionali in grado di operare non solo in settori diversi, ma anche in una pluralità di mercati esteri.

Sia in ambito accademico ed economico che in quello professionale, si avvertiva pressante la necessità di apportare significativi miglioramenti alla comunicazione

---

*The Relationship between Competition and Business Segment Reporting Decisions under the Management Approach of IAS 14 Revised*, cit., p. 54; SFAS 131, par. 66.

<sup>79</sup> Cfr. MCCONNELL P., PACTER P., *IASC and FASB Proposal Would Enhance Segment Reporting*, in *The CPA Journal*, cit.

economico-finanziaria delle imprese diversificate, data l'inadeguatezza dei loro bilanci ai fini della formulazione di un accurato giudizio sulla loro *performance* passata e sulle loro prospettive future<sup>80</sup>.

Sulla scorta di tali riflessioni, l'*Accounting Principles Board* (APB) dell'*American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) pubblicò nel 1967 lo *Statement 2, Disclosure of Supplemental Financial Information by Diversified Companies*<sup>81</sup>.

Trattandosi di uno *Statement* e non di un *APB Opinion*, venne suggerito di disaggregare i dati di bilancio delle imprese diversificate, indicando in modo puntuale quali informazioni avrebbero dovuto essere pubblicate, ma non venne elaborata una definizione di componente elementare (si fa cenno solo a *industry segment*) né venne definito il concetto di rilevanza quantitativa.

In questa fase iniziale, l'informativa settoriale appare come *voluntary disclosure*, ossia quell'informativa che viene divulgata dalle imprese su base volontaria ad integrazione dell'informativa a carattere obbligatorio per soddisfare bisogni informativi di mercato o aziendali<sup>82</sup>.

Negli anni 1969-1970, accortasi della situazione di stallo decisionale che si era venuta a creare, la *Security and Exchange Commission* volle imprimere una svolta decisiva, apportando modifiche ai prospetti S-1, S-7, nonché ai *Form 10* e *10-K*, allo scopo di indurre le organizzazioni professionali e il mondo accademico ad approfondire

---

<sup>80</sup> Nel 1966, M. F. Cohen, Presidente della Security Exchange Commission, in una pubblica lettera indirizzata agli analisti finanziari e alle professioni contabili, rivolse la sua attenzione sulla necessità di collaborare ad un progetto congiunto che avesse lo scopo di determinare adeguati metodi di allocazione al fine di pervenire ad un conto economico su base divisionale, cosicché le informazioni contenute negli *annual reports* potessero fornire una migliore rappresentazione della complessità gestionale delle imprese diversificate. Cfr. COHEN M.F., *Analysts, Accountants and the SEC- Necessary Joint Efforts*, in *The Journal of Accountancy*, August 1966, p. 60. Nello stesso anno Cohen, al congresso annuale della Financial Analysts Federation, sottolineò che un obiettivo dell'informazione aziendale dovesse essere quello di disaggregare l'informazione contenuta nel conto economico su base divisionale. Cfr. AHADIAT N., *Some thoughts on the development of geographical segment reporting in the United States*, in *The International Journal of Accounting*, 1995, p. 140. E in modo analogo, sempre nel 1966, lo stesso Cohen si esprime dinanzi alla Commissione Giustizia del Senato degli Stati Uniti durante un'audizione concernente le concentrazioni economiche. Cfr. KOCHANEK R.F., *Segmental financial disclosure by diversified firms and security prices*, in *The Accounting Review*, April 1974, p. 245. Per una dettagliata cronistoria degli eventi che si sono succeduti dal 1964 al 1970, in tema di informativa settoriale, si legga SKOUSEN K.F., *Chronical of Events Surrounding the Segment Reporting Issue*, in *Journal of Accounting Research*, Autumn 1970.

<sup>81</sup> Cfr. ANGIOLA N., *Imprese diversificate e informativa settoriale*, op. cit., pp. 112-113.

<sup>82</sup> Per un approfondimento in merito si legga QUAGLIA A., *Comunicare il futuro*, cit.

il dibattito sulla problematica dell'informativa settoriale e a proporre delle soluzioni condivise.

La SEC impose alle società sottoposte ai suoi controlli, di predisporre e depositare presso i suoi archivi dei prospetti per ciascuna *line of business* contenenti le indicazioni sui ricavi, sul risultato prima delle imposte e sui componenti straordinari di reddito, nonché sui criteri seguiti sia per l'allocazione dei costi comuni che per la determinazione dei prezzi di trasferimento infrasettori. Elemento di novità costituì la determinazione di una soglia di rilevanza del 10% per l'individuazione dei singoli segmenti.

Inoltre, la SEC richiese alle suddette società di specificare l'importanza relativa delle attività estere e delle relazioni intrattenute con specifici clienti. Per l'individuazione delle diverse *lines of business*, la SEC suggerì di prendere in considerazione alcuni elementi come il rendimento, il rischio e le opportunità di crescita, senza fornire delle precise linee-guida a proposito<sup>83</sup>.

Se le previsioni della SEC furono criticate da più parti per la loro genericità e per l'ampia discrezionalità accordata ai redattori del bilancio, si deve, d'altro canto, porre mente al fatto che la Commissione usò espressioni piuttosto vaghe per la difficoltà di esprimersi su una questione pressoché nuova, e rispetto alla quale si proponeva di promuovere lo sviluppo di una prassi che potesse orientare, almeno in prospettiva, sulla via più corretta da seguire<sup>84</sup>. L'intervento della SEC poté, così, fungere da stimolo per gli organismi istituzionalmente competenti ad emanare gli standard contabili (AICPA e FASB), ad assumere un impegno concreto al fine di regolamentare in modo appropriato la materia.

Nel 1973 il Financial Accounting Standards Board (FASB) diede il via ai lavori di preparazione di un *Discussion Memorandum* destinato a circolare l'anno successivo. Nel 1975 venne emanato un *Exposure Draft* al quale seguì nel dicembre dell'anno successivo lo *Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) 14, Financial Reporting for Segments of a Business Enterprise*, il primo principio contabile statunitense in materia.

---

<sup>83</sup> Cfr. SKOUSEN K.F., *Standards for reporting by lines of business*, in *Journal of Accountancy*, February 1970; PACTER P.A., *Line of business earnings disclosures in recent SEC filings*, in *Journal of Accountancy*, October 1970.

<sup>84</sup> Cfr. TIZZANO R., *L'economia delle aziende diversificate*, cit., pp. 163-164.

A seguito dell'emanazione dello SFAS 14, a tutte le società venne imposto l'obbligo di esporre nei loro bilanci le informazioni disaggregate relative ai diversi *industry segments* in cui avevano operato, le operazioni estere (*geographic areas*), le esportazioni e i clienti più importanti, poiché il *Board* riteneva tali informazioni particolarmente utili nella prospettiva degli utilizzatori del bilancio per comprendere l'impresa nel suo insieme e per assumere decisioni in merito<sup>85</sup>.

Riguardo all'enucleazione degli *industry segments* (anche denominati *line of business segments*), questi vengono definiti come una componente di un'impresa che produce beni/servizi o gruppi di beni/servizi tra loro collegati e destinati principalmente a clienti esterni allo scopo di ottenere un profitto. Tuttavia, si aggiunge, poi, che ai fini dell'identificazione dei segmenti nessun insieme di fattori è universalmente applicabile a tutte le imprese e neppure è possibile individuare un singolo fattore valido in tutti i casi. E, pertanto, la determinazione degli *industry segments* deve dipendere in misura rilevante dal giudizio del management dell'impresa<sup>86</sup>.

Sono evidenti, a questo punto, i limiti sia sul piano concettuale che su quello applicativo di una siffatta nozione, dal momento che essa appare inidonea a consentire una univoca e chiara identificazione dei segmenti.

Un settore viene considerato reportable, ossia oggetto di presentazione esterna, se può essere determinato a seguito di un'analisi articolata nelle seguenti fasi:

1. identificazione dei singoli beni e servizi che generano ricavi per l'impresa;
2. raggruppamento di tali beni e servizi, per livelli successivi di aggregazione, in *industry segment*;
3. selezione di quei segmenti ritenuti rilevanti in termini quantitativi sulla base di specifici criteri, definiti dallo stesso principio<sup>87</sup>.

Tra i possibili fattori che un'impresa può considerare nel processo di raggruppamento dei prodotti e dei servizi, le linee guida dello SFAS 14 suggeriscono fondamentalmente tre criteri di aggregazione in base ai quali può essere affermata

---

<sup>85</sup> SFAS 14, parr. 1, 3; SFAS 14, *Basis for Conclusions*, par. 54.

<sup>86</sup> SFAS 14, parr. 10a, 12. Al paragrafo 74 del documento *Basis for Conclusions* il FASB spiega così la scelta di non elaborare regole dettagliate in merito alle basi di segmentazione: "...differences among enterprises in the nature of their operations and in the extent to which components of the enterprise share common facilities, equipment, materials and supplies, or labor force make unworkable the prescription of highly detailed rules and procedures that must be followed by all enterprises. Moreover, ... differences in the accounting systems of business enterprises are a practical constraint on the degree of specificity with which standards of financial accounting and reporting for disaggregation information can be established."

<sup>87</sup> SFAS 14, parr. 9, 11.

l'esistenza di legami tra i prodotti/servizi, ovvero: natura del prodotto, natura del processo produttivo, mercati e metodi di marketing.

In base alla natura del prodotto, possono essere considerati collegati quei beni e servizi che sono destinati agli stessi scopi o finalità d'uso e presentano analogie sul piano della redditività, della rischiosità e delle opportunità di crescita. Se ci si riferisce alla natura dei processi produttivi, il collegamento tra beni e servizi può derivare dall'utilizzo della stessa forza lavoro, della stessa materia prima, degli stessi impianti, ecc. Secondo il terzo criterio, le similarità della tipologia della clientela servita, delle aree geografiche servite e delle tecniche di marketing impiegate possono evidenziare l'esistenza di stretti legami tra i beni e i servizi. Ma è sul giudizio del management che si fonda, in ultima analisi, il processo di raggruppamento dei beni e dei servizi<sup>88</sup>.

Il principio contabile indica, inoltre, che le classificazioni economiche predisposte dagli istituti nazionali di statistica (per esempio, le classificazioni SIC – *Standard Industrial Classification* – ed ESIC – *Enterprise Standard Industrial Classification*) possono essere degli utili riferimenti per i redattori del bilancio nel processo di individuazione dei diversi *industry segment* all'interno dell'impresa<sup>89</sup>. Tali classificazioni devono, comunque, essere utilizzate con particolare cautela, poiché non sono elaborate in funzione della redazione del bilancio, bensì per finalità statistiche e di politica economica.

Con riferimento alla rilevanza quantitativa dei singoli segmenti, lo SFAS 14 indica una soglia del 10% con riguardo ai ricavi (esterni ed interni), alle attività identificabili e ai risultati. In termini più precisi, un segmento viene considerato rilevante, e di conseguenza identificato come *reportable segment*, se i ricavi o le attività ad esso riferiti rappresentano almeno il 10% dei corrispondenti valori di tutti i segmenti, oppure quando il valore assoluto del reddito operativo (utile o perdita) del segmento è almeno pari al 10% del maggiore, in termini assoluti, fra a) la somma degli utili di tutti i segmenti con reddito positivo; e b) la somma delle perdite di tutti i segmenti che registrano un reddito negativo<sup>90</sup>. I segmenti oggetto di presentazione esterna devono

---

<sup>88</sup> SFAS 14, *Basis for Conclusions*, parr. 99, 100.

<sup>89</sup> SFAS 14, *Basis for Conclusions*, parr. 91-98.

<sup>90</sup> SFAS 14, parr. 15; SFAS 14 *Basis for Conclusions*, 102-103.

rappresentare almeno il 75% dei ricavi complessivi, senza considerare le vendite infrasettori<sup>91</sup>.

Per ogni *reportable segment*, le informazioni che devono essere esposte in bilancio sono diverse e comprendono i ricavi di vendita di beni e servizi da clienti esterni all'impresa e infrasettori, il risultato operativo, le attività identificabili, gli investimenti di capitale e gli ammortamenti<sup>92</sup>.

Notevole importanza è attribuita anche alla segmentazione per aree geografiche. Lo SFAS 14 stabilisce che un' area geografica può essere rappresentata da un singolo Paese o da un insieme di Paesi, ponendo mente al fatto che nella sua individuazione sono, comunque, determinanti le "particolari circostanze" che caratterizzano l'impresa. Tra i fattori da prendere in considerazione nel processo di raggruppamento dei Paesi in aree geografiche distinte, rilevano la vicinanza, le similarità dei sistemi economici e dei contesti competitivi; la natura, la dimensione e il grado di interrelazione delle operazioni svolte nei diversi Paesi.

Il principio contabile si premura di sottolineare che non esiste un unico metodo di raggruppamento dei Paesi in aree geografiche distinte, che possa riflettere tutte le differenze esistenti tra i diversi ambiti geografici e che, dunque, ciascuna impresa potrà scegliere di raggruppare le operazioni estere sulla base delle differenze che riterrà più importanti in relazione alle proprie particolari circostanze<sup>93</sup>.

Sono state mosse da più parti critiche a tali indicazioni, poiché per la loro genericità e vaghezza possono dare adito a diverse interpretazioni. Anche nell'identificazione dei settori geografici viene consegnata, in definitiva, ampia discrezionalità al management.

---

<sup>91</sup> SFAS 14, parr. 17-18.

<sup>92</sup> SFAS 14, parr. 22-27.

<sup>93</sup> SFAS 14, par. 34. Con riferimento a tale questione, il paragrafo 85 del documento *Basis for Conclusions* recita: «The Board recognized in the Exposure Draft and in this Statement that the variety of ways in which foreign operations are conducted made it impossible to define appropriate geographic areas for all enterprises. Therefore, only general guidelines for that determination are set forth in paragraph 34 of this Statement. For those enterprises conducting foreign operations in two or more geographic areas, the Board considered several methods of associating foreign revenue, a measure of profitability, and identifiable assets with a particular geographic area. Those methods include associating this information in terms of the location the accounting records, the location of the assets, the location of the risks associated with the assets and liabilities, and the location of the customers. However, the Board concluded that none of those methods would necessarily correlate the profitability and identifiable assets of a geographic area in a manner consistent with the objective expressed in paragraph 31. The Board believes that the description of geographic areas of foreign operations in paragraph 34 is sufficiently broad to permit management to accomplish that objective.»

Anche per i segmenti geografici si applica la soglia di rilevanza quantitativa del 10%, ponendo a confronto esclusivamente i ricavi esterni e le attività di segmento rispetto ai valori consolidati<sup>94</sup>.

Il principio contabile prevede, inoltre, che con riferimento sia alle operazioni estere sia alle attività interne devono essere presentate le informazioni relative ai ricavi esterni e infrasettori, il risultato operativo o altra misura di risultato tra questo e il reddito netto e, infine, le attività identificabili<sup>95</sup>.

Con riferimento alle esportazioni, queste devono essere analizzate dal punto di vista del Paese produttore. A tal riguardo, lo SFAS14 stabilisce che i ricavi di vendita ai clienti esterni includono sia i ricavi dai clienti entro i confini nazionali sia i ricavi provenienti da clienti in Paesi esteri, ossia le esportazioni. Il rispetto della soglia quantitativa del 10% si appura rapportando le vendite verso i clienti esteri al totale delle vendite a soggetti terzi che risultano dal bilancio consolidato<sup>96</sup>.

Infine, le informazioni in merito alle vendite ai clienti più importanti e ai governi, anche esteri, completano il quadro dell'informativa settoriale richiesta. La soglia di rilevanza del 10%, ai fini dell'individuazione dei maggiori clienti, si applica rapportando i ricavi derivanti dai maggiori clienti ai ricavi complessivi<sup>97</sup>.

A partire dagli anni Novanta e in concomitanza con l'enorme sviluppo dei mercati finanziari, prese avvio negli Stati Uniti un processo di revisione delle regole che presiedono alla redazione del *segment reporting*.

L'istanza di riesaminare profondamente le regole in materia di informativa settoriale fu avanzata principalmente da due organismi: dall'*American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) e dall'*Association for Investment Management Research* (AIMR)<sup>98</sup>.

---

<sup>94</sup> SFAS 14, parr. 33, 36.

<sup>95</sup> SFAS 14, par. 35.

<sup>96</sup> SFAS 14, par. 36.

<sup>97</sup> SFAS 14, par. 39.

<sup>98</sup> Cfr. HERRMANN D., THOMAS W.B., *An Analysis of Segment Disclosures under SFAS No. 131 and SFAS No. 14*, in *Accounting Horizons*, September 2000, p. 287 e ss.; AMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION'S FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE, *Response to the FASB Discussion Memorandum "Reporting Disaggregated Information by Business Enterprise"*, in *Accounting Horizons*, n. 3, September 1994, p. 75 e ss.; DEPPE L. A., *Disaggregated Information: Time to Reconsider*, in *Journal of Accountancy*, December 1994, p. 67 e ss.; DEPPE L. A., CRAIG OMER S., *Disclosing Disaggregated Information*, in *Journal of Accountancy*, September 2000; STREET D.L., NICHOLS N.B., GRAY S.J., *Segment Disclosures under SFAS No. 131: Has Business Segment Reporting Improved?*, in *Accounting Horizons*, September 2000, pp. 259-264.

Nel 1991 venne costituito dall'AICPA lo *Special Committee on Financial Reporting* con il compito di formulare suggerimenti per migliorare la rilevanza e l'utilità dell'informativa aziendale. Lo *Special Committee* pubblicò nel 1994 una ricerca<sup>99</sup> con la quale indicò come primo suggerimento il miglioramento dell'informativa di settore. Nel *position paper*<sup>100</sup> pubblicato nel 1993 l'AIMR mise in luce i punti di debolezza dello SFAS 14 e giunse a conclusioni simili a quelle espresse dallo *Special Committee*.

Innanzitutto, si osservava che le informazioni disaggregate presentate negli *annual reports* dalle imprese in ottemperanza allo SFAS 14, non erano corroborate da un'analisi della struttura organizzativa e del sistema di reporting interno delle imprese. Era diffusa presso le imprese la prassi secondo cui si predisponavano due *set* di informazioni settoriali: uno destinato ad essere diffuso all'esterno per mezzo del bilancio in conformità allo SFAS 14; l'altro, invece, collocato all'interno del reporting direzionale e utilizzato dal management a scopi decisionali per l'allocazione delle risorse fra i settori e di valutazione delle relative *performance*<sup>101</sup>.

Molte delle critiche sollevate dagli utilizzatori del bilancio evidenziavano che l'imprecisione delle definizioni di *industry segment* e di *geographic area*, contenute nel principio contabile, veniva sfruttata dal management per perseguire proprie finalità in materia di bilancio. Allo scopo di evitare la divulgazione di dati sensibili, il management poteva enucleare i segmenti in modo vago e ampio, facendo leva proprio sulle definizioni opache delle basi di segmentazione<sup>102</sup>.

Dalle ricerche condotte tanto in ambito accademico quanto in quello professionale, risultò che varie imprese con molteplici attività diversificate accorpavano i vari segmenti presentando i dati relativi ad un numero esiguo di segmenti (fino ad esporre, al limite, un solo segmento) o, addirittura, non presentavano alcuna informativa di settore dichiarando di operare in un solo settore e che pertanto non vi era la necessità di disaggregare i dati di bilancio<sup>103</sup>. In questi casi, si riduceva non solo la quantità delle

---

<sup>99</sup> Cfr. AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS, *Improving Business Reporting— A Customer Focus*, AICPA, New York, 1994, disponibile in [www.aicpa.org](http://www.aicpa.org).

<sup>100</sup> Si tratta del *position paper* “*Financial Reporting in the 1990's and Beyond*” di Knutson P. H., edito da AIMR. Cfr. SFAS 131, *Background Information and Basis for Conclusions*, par. 43 e ss.

<sup>101</sup> Cfr. SFAS 131, *Background Information and Basis for Conclusions*, par. 61; HERRMANN D., THOMAS W.B., *An Analysis of Segment Disclosures under SFAS No. 131 and SFAS No. 14*, op. cit., p. 288.

<sup>102</sup> Cfr. SFAS 131, *Background Information and Basis for Conclusions*, par. 58; AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS, *Improving Business Reporting— A Customer Focus*, op. cit.

<sup>103</sup> Cfr. STREET D.L., NICHOLS N.B., GRAY S.J., *Segment Disclosures under SFAS No. 131: Has Business Segment Reporting Improved?*, op. cit., pp. 267-272; Herrmann D., Thomas W.B., *An Analysis of*

informazioni, ma anche la loro significatività, nel senso che i dati settoriali così costruiti non potevano apportare elementi aggiuntivi utili per una migliore rappresentazione della complessa dinamica gestionale di un'impresa diversificata e/o multinazionale.

Nel corso degli anni gli analisti finanziari avevano più volte ribadito che l'esposizione dell'informativa di settore nelle note al bilancio è ritenuta essenziale, indispensabile e parte integrante del processo di analisi degli investimenti, ma, stante le limitazioni appalesate dallo SFAS 14, inadeguata agli occhi dei lettori del bilancio. Inoltre l'AIMR premeva affinché i dati di bilancio fossero disaggregati in misura maggiore rispetto a quanto richiesto dallo SFAS 14<sup>104</sup>.

Per tali ragioni, alle quali si aggiunse una forte insoddisfazione legata alla mancata previsione dell'obbligo di produrre informazioni disaggregate nei bilanci infrannuali e all'assenza di coerenza tra le informazioni settoriali contenute nelle note di bilancio e quelle riportate nelle altre parti dell'*annual report* (la *Chairman's Letter*, la *Business Review Section* e la *Management's Discussion and Analysis*, quest'ultima richiesta dalla SEC solo per le società quotate)<sup>105</sup>, il FASB decise di avviare nel 1993 insieme allo *standard setter* canadese, il *Canadian Institute of Chartered Accountants* (CICA), un progetto congiunto per l'elaborazione di un nuovo principio contabile.

Tanto nel mondo delle professioni che in quello accademico, aveva preso forza l'idea secondo cui l'individuazione dei segmenti dovesse seguire un percorso logico, saldamente ancorato alla struttura organizzativa e al sistema informativo dell'impresa. Si richiedeva, quindi, che la redazione del *segment reporting* fosse allineata ai sistemi di rendicontazione interna allo scopo di contenere, entro limiti reputati accettabili, la discrezionalità del redattore del bilancio<sup>106</sup>. Secondo l'approccio suggerito (c.d. *management approach*), i settori devono corrispondere alle principali unità organizzative dell'impresa, monitorate regolarmente dall'alta direzione in ordine all'allocazione delle risorse e alla valutazione della *performance*.

---

*Segment Disclosures under SFAS No. 131 and SFAS No. 14*, op. cit., p. 291-294. Una ricerca condotta dal FASB a cavallo tra il 1985 e il 1991 ha dimostrato che il 75% delle imprese intervistate dichiarava di operare in un unico settore. Cfr. REASON T., *Picking Apart the Pieces: is the SEC's New Focus on Segment Reporting More Bark than Bite?*, in CFO Magazine, August 2001, disponibile in [www.cfomagazine.org](http://www.cfomagazine.org).

<sup>104</sup> Cfr. SFAS 131, *Background Information and Basis for Conclusions*, par. 44-45.

<sup>105</sup> Cfr. SFAS 131, *Background Information and Basis for Conclusions*, par. 50; AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS, *Improving Business Reporting— A Customer Focus*, op. cit.

<sup>106</sup> Cfr. AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS, *Improving Business Reporting— A Customer Focus*, op. cit.; SFAS 131, *Background Information and Basis for Conclusions*, par 59.

La forte convergenza di consensi raccolti in ambito accademico e professionale sui potenziali vantaggi del *management approach* spinse lo *standard setter* statunitense all'emanazione nel giugno del 1997 dello SFAS 131 *Disclosures About Segments of an Enterprise and Related Information*.

Con effetto dal 1° luglio 2009, i principi contabili statunitensi emessi dai diversi organismi (FASB, EITF, AICPA, ecc.) sono stati organizzati in modo sistematico in un'unica codificazione, l'Accounting Standards Codification – ASC, che non ha mutato il contenuto delle singole disposizioni<sup>107</sup>. Le disposizioni in materia di informativa settoriale sono ora interamente contenute nell'ASC 280 *Segment Reporting*<sup>108</sup>.

### **2.3.1. L'Accounting Standards Codification 280**

L'obiettivo delle regole che presiedono la redazione del *segment reporting* è quello di fornire informazioni in merito alle differenti tipologie di attività imprenditoriali svolte da una *public entity* e ai differenti contesti economici in cui essa opera, allo scopo di coadiuvare gli utilizzatori del bilancio:

- nel comprendere meglio la performance della *public entity*;
- nell'apprezzarne le attese dei flussi di cassa futuri;
- nel formulare giudizi più accurati e consapevoli sulla *public entity* nella sua interezza<sup>109</sup>.

E' questo il paragrafo d'apertura dell'ASC 280, che accoglie il postulato di base su cui poggia l'informativa settoriale e che deve ispirare il redattore del bilancio nel predisporre i dati segmentati.

L'ASC 280 individua nelle *public entity*<sup>110</sup> i soggetti obbligati a produrre l'informativa per segmenti operativi, definendo quest'ultime come entità a scopo di lucro o entità *not-for-profit* che soddisfano una qualsiasi delle seguenti condizioni:

---

<sup>107</sup>Cfr. FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *FASB Accounting Standards Codification™ Notice to Constituents (v 4.1). About the Codification*, 2010, pp. 4-8, disponibile in [www.fasb.org](http://www.fasb.org).

<sup>108</sup> FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *Accounting Standards Codification 280. Segment Reporting*, 2009.

<sup>109</sup> ASC 280-10-10-1.

- a) entità che ha emesso titoli di debito o strumenti rappresentativi del capitale o è un “*conduit bond obligor for conduit debt securities*”, negoziati in mercato pubblico (una Borsa valori nazionale o estera o in un mercato “*over-the-counter*”, compresi i mercati regionali o locali);
- b) entità che deposita il proprio bilancio presso la Securities and Exchange Commission (SEC);
- c) entità che è in procinto di depositare il proprio bilancio allo scopo di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico.

Sebbene l’ASC 280 si applichi solo alle *public entities*, ne è incoraggiata l’applicazione da parte sia delle *nonpublic entities* sia delle *not-for-profit entities* (diverse da quelle sopra indicate)<sup>111</sup>. Il principio non si applica, inoltre, a quelle entità:

- che non presentano i bilanci individuali; o
- i cui bilanci sono consolidati o presentati in un unico fascicolo di bilancio e sia il bilancio separato che quello consolidato sono presentati nel medesimo fascicolo<sup>112</sup>.

Come si è affermato in precedenza, lo *standard* adotta un approccio all’identificazione dei segmenti radicalmente diverso da quello previsto nello SFAS 14. Secondo il *management approach*, l’individuazione dei segmenti deve seguire un processo logico ben preciso, incentrato sulle modalità con cui il *management* struttura l’entità<sup>113</sup> dal punto di vista organizzativo, da un lato, e sui flussi informativi che lo stesso utilizza a scopi gestionali, dall’altro<sup>114</sup>.

L’approccio in parola è stato preferito dal FASB per le seguenti ragioni:

---

<sup>110</sup> Riguardo all’ambito di applicazione dello *standard*, si osserva una modifica terminologica apportata dall’ASC 280 rispetto allo SFAS 131: destinatarie del principio sono ora le *public entities* e non più le *public business enterprises*. Cfr. SFAS 131, par. 9.

<sup>111</sup> ASC 280-10-20.

<sup>112</sup> ASC 280-10-15-2, 15-3.

<sup>113</sup> Da qui in avanti per entità si intenderà *public entity*, se non diversamente indicato.

<sup>114</sup> «The method for determining what information to report is referred to as the management approach. The management approach is based on the way that management organizes the segments within the public entity for making operative decisions and assessing performance. Consequently, the segments are evident from the structure of the public entity’s internal organization, and financial statement preparers should be able to provide the required information in a cost-effective and timely manner. The management approach facilitates consistent descriptions of a public entity in its annual report and various other published information. It focuses on financial information that a public entity’s decision makers use to make decisions about the public entity’s operating matters. The components that management establishes for that purpose are called operating segments». ASC 280-10-05-3, 05-4.

- si fonda sulla struttura organizzativa interna dell'entità; la conoscenza dell'assetto organizzativo è di per sé un'informazione preziosa agli occhi dei lettori del bilancio perché evidenzia i rischi e le opportunità che il *management* reputa importanti per una corretta e consapevole gestione;
- consente di calarsi maggiormente nella realtà dell'entità, ossia fornisce agli utilizzatori del bilancio la stessa prospettiva con cui l'alta direzione decide l'allocatione delle risorse e valuta la *performance* delle diverse componenti, «*through the eyes of management*», cosicché essi sono posti nelle condizioni di comprendere e prevedere le iniziative del *management* nella conduzione dell'entità;
- la predisposizione di informazioni segmentate non dovrebbe comportare costi aggiuntivi particolarmente elevati, dal momento che i dati da divulgare sono già disponibili a fini di rendicontazione interna e possono così essere pubblicati in modo tempestivo;
- le informazioni presentate nel *segment reporting* risultano coerenti con quelle illustrate nelle altre parti dell'*annual report* e, pertanto, capaci di spiegare meglio i sintetici dati di bilancio;
- con il *management approach* le entità dovrebbero individuare un maggior numero di segmenti, in linea con la struttura organizzativa e il sistema di *reporting* interno, e di conseguenza incrementare la mole di informazioni fornite;
- l'identificazione dei segmenti operativi basata sulla struttura organizzativa interna dovrebbe essere molto più oggettiva rispetto a quella basata sull'*industry approach*, nel senso che la discrezionalità del management può essere contenuta entro limiti reputati accettabili, giacché la segmentazione fondata sulla struttura organizzativa è quantomeno verificabile ricorrendo alla reportistica interna, come ad esempio l'organigramma dell'entità, i verbali del consiglio di amministrazione<sup>115</sup>.

---

<sup>115</sup> Cfr. SFAS 131, *Background Information and Basis for Conclusions*, par. 59-61, 113; ERNST & YOUNG, *Financial Reporting developments. Segment Reporting. Accounting Standards Codification 280*,

Una questione sollevata in seno al FASB nel predisporre lo SFAS 131, concerne se l'informativa settoriale possa risultare dannosa in quanto veicolo di informazioni riservate che riguardano gli aspetti gestionali e strategici. Si è osservato che l'informativa settoriale mira ad essere esaustiva e a permettere di guardare l'entità con gli occhi del *management*; tuttavia, ciò può arrecare uno svantaggio competitivo alle entità, giacché può rivelare informazioni sui piani strategici ai *competitors* e può causare all'entità una perdita di forza contrattuale con i clienti, i fornitori, ecc. La risposta suggerita dal FASB è negativa, dato che le vicende economiche dimostrano, anche in considerazione dei recenti scandali economici, come la trasparenza dell'informazione risulti essere un'arma competitiva: essa riduce l'asimmetria informativa tra entità e investitori e, per questa via, può migliorare l'immagine dell'entità, diminuire il costo del capitale, migliorare il prezzo dei titoli, oltre a ridurre i costi di agenzia.

Il FASB ha deciso di non consentire esenzioni in merito allo svantaggio competitivo anche in considerazione del fatto che viene lasciata alle entità la possibilità di gestire in modo autonomo questo problema: vengono fissate delle soglie di rilevanza quantitative per l'identificazione dei settori oggetto di informativa, i settori simili possono essere aggregati, non si richiedono informazioni inerenti i costi di ricerca e sviluppo e le passività di settore<sup>116</sup>.

Altro limite ascrivibile al *management approach* concerne la scarsa comparabilità tra entità che operano in attività simili, ma presentano una struttura interna differentemente organizzata, o in relazione alla stessa entità nel corso del tempo a causa delle modifiche della struttura interna che si rendono necessarie per adattare l'entità ai sopravvenuti cambiamenti del contesto competitivo.

La questione assume particolare rilievo, in quanto la comparabilità rappresenta una delle caratteristiche qualitative volte a migliorare l'utilità dell'informazione finanziaria, atteso che un'informazione utile per le decisioni degli utilizzatori, oltre che essere significativa (*relevant*) deve fornire anche una rappresentazione fedele (*faithful representation*); in questa prospettiva la ricerca della comparabilità non deve essere

---

Revised November 2009, p. 2, disponibile in [www.ey.com](http://www.ey.com); SANTESSO E., PIZZO E., *Dallo IAS 14 all'Exposure Draft 8. La convergenza Ias-Fasb sul tema dell'informativa settoriale*, in Guida ai Principi Contabili Internazionali, Il Sole 24ORE, Giugno 2006, pp. 21-22; HUNT C., *Through Management's Eyes*, in *CA Magazine*, May 1996.

<sup>116</sup> SFAS 131, *Basis for Conclusions*, parr. 109-111.

lesiva della significatività e dell'attendibilità dell'informazione. Il requisito di comparabilità non deve essere, poi, confuso con la mera uniformità e non può essere di ostacolo all'introduzione di principi contabili perfezionati<sup>117</sup>.

Un'altra questione riguarda il ruolo cruciale che il *management* ricopre nella predisposizione dell'informativa settoriale, in quanto potrebbe occultare o manipolare le informazioni per coprire eventuali carenze. Tuttavia, un problema di questo genere potrebbe presentarsi anche utilizzando un approccio diverso, perché tutto è riconducibile alla serietà, alla professionalità e alla responsabilità degli attori coinvolti<sup>118</sup>.

### 2.3.1.1. La nozione di segmento operativo

Per comprendere appieno l'essenza dell'approccio manageriale occorre partire dall'analisi della nozione di segmento operativo, che nel principio viene definito come una componente di una *public entity*:

1. preposta a svolgere attività imprenditoriali da cui possono derivare costi e ricavi (inclusi costi e ricavi relativi a operazioni con altre componenti della stessa entità);
2. i cui risultati operativi sono regolarmente monitorati dal più alto livello decisionale operativo (*chief operating decision maker* – CODM) per prendere decisioni inerenti le risorse da assegnare al segmento e per valutarne le relative prestazioni;
3. per la quale sono disponibili separate informazioni contabili<sup>119</sup>.

Secondo tale definizione, un segmento operativo può identificarsi con i beni o i servizi che un'entità produce o offre, con le differenti aree geografiche in cui la stessa opera, con le diverse classi di clientela servite, ma potrebbe riferirsi a combinazioni di questi o ad altri criteri, avendo riguardo a come viene effettivamente organizzata

---

<sup>117</sup> Cfr. SFAS 131, *Basis for Conclusions*, par. 62; INTERNATIONAL FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *Conceptual Framework for Financial Reporting*, September 2010, in [www.iasb.org](http://www.iasb.org)., par. QC4, QC19-QC23, BC3.33; SANTESSO E., PIZZO E., *Dallo IAS 14 all'Exposure Draft 8. La convergenza Ias-Fasb sul tema dell'informativa settoriale*, cit., p. 22.

<sup>118</sup> PAUL J. W., LARGAY J. A., *Does the "Management Approach" Contribute to Segment Reporting Transparency?*, in *Business Horizons*, n. 48, 2005, p. 306; HUNT C., *Through Management's Eyes*, cit., pp. 47-48; SANTESSO E., PIZZO E., *Dallo IAS 14 all'Exposure Draft 8. La convergenza Ias-Fasb sul tema dell'informativa settoriale*, cit., pp 22-23.

<sup>119</sup> ASC 280-10-50-1.

l'entità dal *management*: l'attenzione viene focalizzata sui rischi e sulle opportunità giudicati importanti per una corretta e consapevole gestione.

Diversi studi hanno evidenziato che, in concreto, le imprese propendono per l'identificazione dei segmenti per area di attività, per area geografica, o per una combinazione di queste. Si riportano nella Tabella 1 i risultati di una verifica empirica condotta sui bilanci di 100 società statunitensi tenute all'applicazione dello SFAS 131 nel 1998, e che hanno presentato i dati relativi a due o più segmenti operativi.

Tabella 2.1 – *Definizione di segmento in applicazione dello SFAS 131*

| Segmenti operativi identificati sulla base di : | n. società |
|---|------------|
| Beni o servizi                                  | 71         |
| Aree geografiche                                | 12         |
| Combinazione di beni/servizi e aree geografiche | 17         |
| Totale  | 100        |

FONTE: adattato da D. HERMANN, W. B. THOMAS, *An Analysis of Segment Disclosures under SFAS No. 131 and SFAS No. 14*, in *Accounting Horizons*, n.3, 2000, p. 292.

Ai fini della predisposizione delle informazioni disaggregate da esporre in bilancio, il primo passo consiste nell'identificare i segmenti operativi candidati ad essere oggetto di presentazione esterna<sup>120</sup>. Tale analisi richiede, innanzitutto, di spiegare cosa si intenda per *chief operating decision maker* (CODM) di un'entità e quali siano i flussi informativi di cui si avvale, successivamente si considerano alcuni aspetti interpretativi legati all'implementazione del principio.

La locuzione *chief operating decision maker* non intende riferirsi ad un titolo assegnato ad uno o più individui, ma richiama una specifica funzione: il CODM avoca a sé particolari competenze, quali l'adozione di decisioni sull'allocazione delle risorse alle diverse componenti di un'entità e la valutazione delle loro *performance*. In quest'ottica il CODM di un'entità può identificarsi, a seconda della specifica realtà oggetto di osservazione, nell'amministratore delegato/presidente o in un gruppo di

---

<sup>120</sup>Cfr. ERNST & YOUNG, *Financial Reporting developments. Segment Reporting. Accounting Standards Codification 280*, cit., pp. 12-14; ANGIOLA N., *Imprese diversificate e informativa settoriale*, op. cit., pp. 125-128.

soggetti che può ricomprendere il presidente, i vicepresidenti esecutivi, il direttore finanziario ed altri<sup>121</sup>.

Si consideri, a titolo meramente esemplificativo, un'entità organizzata in cinque unità di business, preposte alla gestione di altrettanti business, e si ipotizzi che alla guida dell'entità vi sia un presidente/amministratore delegato e ciascuna unità sia governata da un presidente e da un vicepresidente.

I presidenti e i vicepresidenti di ciascuna unità di business sovrintendono alla gestione operativa e al suo controllo, rendicontando periodicamente al presidente/amministratore delegato dell'entità, senza alcuna intermediazione, sulla gestione dell'unità di cui sono responsabili. In base a tali ipotesi, il più alto livello decisionale operativo è rappresentato dal presidente/amministratore delegato, dal momento che tra le sue prerogative sono ricomprese l'allocazione delle risorse tra le unità di business e la valutazione delle loro prestazioni. Sebbene il presidente/amministratore delegato possa avvalersi del supporto e della consulenza dei presidenti e dei vicepresidenti riguardo agli argomenti su indicati, rientrano nella sua competenza esclusiva le decisioni finali in merito, e solo tale figura risponde al consiglio di amministrazione dell'entità con riferimento alle unità di business separatamente e nella loro globalità.

Se si assume, al contrario, che la funzione di allocare le risorse alle varie unità e di valutare le loro performance sia svolta da un comitato direzionale composto dal presidente/amministratore delegato e dai presidenti e i vicepresidenti di ciascuna delle cinque unità di business, allora il CODM è identificato da tale gruppo; purché siano rispettate due condizioni: a) all'interno del comitato ciascun membro si ponga in una posizione paritaria rispetto agli altri, ovvero nessun componente sia in grado di esercitare un ruolo dominante poiché in tale caso la funzione del CODM sarà esercitata da tale soggetto<sup>122</sup>; b) non vi siano altri soggetti in grado di scavalcare le decisioni del gruppo, fatte salve le prerogative del consiglio di amministrazione.

---

<sup>121</sup>ASC 280-10-50-5.

<sup>122</sup> «... the mere existence of a management committee does not necessarily mean that the management committee is the CODM.[...] Generally, we do not believe that a management committee would be the CODM if the chief executive officer (or any member of the committee) is able to override decisions made by the management committee, as might be the case if a management committee is constituted of, for example, a chief executive officer and executives that report to the chief executive officer. If the chief executive officer is able to override decisions, the chief executive officer rather than the committee would be the CODM, because he/she essentially has controls the management committee, and has control over

Si è osservato che il CODM poggia le sue analisi e le sue valutazioni sui flussi informativi che il sistema di *reporting* interno elabora; tali flussi sono, peraltro, particolarmente rilevanti ai fini dell'individuazione dei segmenti operativi. Nell'esempio sopra proposto, è assai probabile che ciascuna unità di business costituisca un segmento operativo, dal momento che le valutazioni del CODM si fondano essenzialmente sui dati che fanno riferimento alle cinque unità di business.

Nelle entità caratterizzate da maggiore complessità gestionale, quali le società multinazionali, il sistema di rendicontazione interna può produrre più di un set di informazioni disaggregate da presentare al CODM, ad esempio in un *report* i business possono essere analizzati per aree geografiche o per classi di clientela, mentre un altro *report* focalizza le diverse linee di prodotto a livello globale.

In tali circostanze, l'analisi della reportistica interna non permette di identificare immediatamente i segmenti operativi, poiché il CODM fonda le sue valutazioni su un sistema ampio ed articolato di informazioni che forniscono differenti rappresentazioni dell'entità; l'ASC 280 suggerisce, a questo punto, di prendere in considerazione altri fattori utili ai fini dell'enucleazione dei settori. Più precisamente, sono ritenuti particolarmente rilevanti i seguenti fattori<sup>123</sup>:

- la natura delle attività ricomprese in ciascuna componente dell'entità. Se, ad esempio, il CODM riceve e analizza due set di informazioni disaggregate, uno per linee di prodotto e l'altro per aree geografiche, ciascuna delle quali costituita da un singolo Paese, e se si ipotizza che la maggior parte delle attività dell'entità siano localizzate in un solo Paese, allora appare più significativo considerare la segmentazione per linee di prodotto ai fini dell'identificazione dei settori operativi;

---

the operating decisions that the committee makes. Thus, in this example, the information used by the chief executive officer for purposes of allocating resources and assessing performance (which may not be the same information as that given to the other members of the management committee) may represent the operating segments. The ability of the chief executive (or ranking member of the committee) to control the committee's decisions is a key factor in determining whether or not the CODM is a committee or an individual. Prior actions or stated intent suggesting that the committee makes decisions collectively would not be a sufficient condition to determining that the CODM is the committee as a group if the chief executive officer has the right to operate independently and make unilateral decisions even if the chief executive officer has not exercised that right historically. In situations such as these, the determination of who is the CODM will be based on the particular facts and circumstances.» ERNST & YOUNG, *Financial Reporting developments. Segment Reporting. Accounting Standards Codification*, op. cit., pp. 13-14.

<sup>123</sup>ASC 280-10-50-6. Cfr. ERNST & YOUNG, *Financial Reporting developments. Segment Reporting. Accounting Standards Codification*, op. cit., pp. 16-18.

- la presenza di un manager responsabile per ciascuna componente dell'entità. In genere, si osserva che a capo di ciascun segmento operativo è posto un *segment manager* che risponde direttamente al CODM e con il quale si interfaccia per analizzare l'andamento della gestione, le previsioni e gli obiettivi del segmento. L'espressione *segment manager* identifica una funzione e non un manager con un specifico titolo<sup>124</sup> e può cumulare la responsabilità di più segmenti, lo stesso CODM può essere un manager di segmento<sup>125</sup>;
- il tipo di informazioni presentate al consiglio di amministrazione, essendo queste espressione degli obiettivi perseguiti ai più alti livelli decisionali e, quindi, rappresentative della prospettiva con la quale l'alta direzione guarda all'entità.

In presenza di un sistema ampio e composito di informazioni, è richiesto un ponderato giudizio nella valutazione dei fattori succitati ai fini dell'individuazione dei segmenti operativi.

Nelle entità organizzate in forma matriciale, nelle quali, ad esempio, alcuni manager sono responsabili delle diverse linee di prodotto a livello globale, mentre altri si occupano di specifiche aree geografiche, il CODM tiene sotto costante monitoraggio i risultati operativi di entrambi gli insiemi di componenti: i manager rendicontano periodicamente al CODM, senza alcuna intermediazione, sulla gestione della componente di cui sono responsabili; il CODM, poi, provvede a relazionare in merito alle linee di prodotto e alle aree al consiglio di amministrazione. L'ASC 280 prevede che, in presenza di due set di informazioni che ricevono uguale considerazione ai fini dell'allocazione delle risorse fra le diverse componenti e di valutazione delle relative *performance*, le componenti che rispecchiano i beni e i servizi prodotti debbano costituire i segmenti operativi<sup>126</sup>. Secondo lo *standard*, vengono repute maggiormente utili nella prospettiva del lettore del bilancio le informazioni relative ai prodotti e ai servizi.

Altri aspetti connessi alla definizione di segmento operativo meritano di essere approfonditi. L'ASC 280 richiede di evidenziare separatamente quelle componenti

---

<sup>124</sup>ASC 280-10-50-7.

<sup>125</sup>ASC 280-10-50-8.

<sup>126</sup>ASC 280-10-50-9.

dell'entità che risultano tra loro integrate verticalmente<sup>127</sup>, purché esse siano sottoposte al costante monitoraggio da parte del CODM circa l'allocazione delle risorse e la valutazione delle *performance* e per le quali siano disponibili informazioni contabili separate.

Si tratta di una novità di particolare rilievo, che integra la definizione di segmento operativo finalizzata ad innalzare il livello qualitativo dell'informativa settoriale, soprattutto per quelle entità che operano nel settore petrolifero e del gas. In quest'ottica, le attività estrattive e di raffinazione di una società petrolifera possono essere considerate segmenti operativi anche se tali componenti vendono principalmente o esclusivamente ad altre componenti della stessa società. Le informazioni relative ai segmenti impegnati in ciascun stadio della produzione possono, così, contribuire a migliorare la rappresentazione della complessità gestionale di un'entità, tenuto conto che attività differenti all'interno dell'entità possono avere prospettive di flussi di cassa notevolmente diverse.

Un settore operativo può essere identificato anche in quella componente, che svolge attività dalle quali non ha ancora ottenuto ricavi: è il caso delle attività in fase di avviamento (*start up*)<sup>128</sup>; ciò è coerente con la definizione di segmento operativo nella parte in cui si sostanzia in una componente dell'entità che può – e non deve – produrre ricavi e sostenere costi.

Riguardo agli aspetti interpretativi legati all'implementazione dello *standard*, occorre focalizzare l'attenzione su alcune problematiche di una certa rilevanza.

In primo luogo, la “corretta” enucleazione dei settori operativi è una questione che concerne l'avviamento allocato alle *reporting unit*, oltre che la *segment disclosure*. Infatti, l'ASC 350 stabilisce che l'avviamento debba essere sottoposto alla verifica di *impairment* a livello di *reporting unit*, intesa come segmento operativo o un livello inferiore dello stesso.

Una componente di un segmento operativo identifica una *reporting unit*, se tale componente costituisce un business o un'attività *non profit* per il quale/la quale sono

---

<sup>127</sup>ASC 280-10-50-2. Cfr. SFAS 131, *Basis for Conclusions*, parr. 79-80.

Cfr. ERNST & YOUNG, *Financial Reporting developments. Segment Reporting. Accounting Standards Codification*, op. cit., p. 12.

<sup>128</sup>ASC 280-10-50-3.

disponibili informazioni contabili separate e i cui risultati sono rivisti regolarmente da un responsabile di segmento, così come è definito al paragrafo ASC 280-10-50-7<sup>129</sup>.

Ai fini della verifica dell'*impairment* dell'avviamento, vengono dettate specifiche regole: a) un segmento operativo è una *reporting unit*, se tutte le sue componenti sono simili, se nessuna di esse è una *reporting unit*, o se comprende una sola componente; b) due o più componenti di un segmento operativo devono essere aggregate e considerate come un'unica *reporting unit*, se tali componenti presentano caratteristiche economiche simili, le stesse previste per l'aggregazione dei settori<sup>130</sup>.

Se ne può dedurre che se un segmento operativo rappresenta una *reporting unit* non può essere aggregato ad altra *reporting unit*, anche se questa corrisponde, a sua volta, a un segmento operativo o a una componente di altro segmento operativo<sup>131</sup>. In questo senso, i principi contabili statunitensi sembrano suggerire, implicitamente, una sorta di subordinazione della *reporting unit* al segmento operativo e che l'identificazione delle *reporting unit* debba essere rispettosa della mappatura dei settori.

Un altro problema interpretativo riguarda la possibilità che una partecipazione contabilizzata secondo il metodo del patrimonio netto o una *joint venture* possa essere considerata un segmento operativo dal punto di vista dell'investitore, giacché nei casi in esame viene a mancare il controllo sul segmento. Richiamando la definizione di segmento operativo desumibile dallo *standard*<sup>132</sup>, il riferimento va a quelle componenti dell'impresa i cui risultati siano regolarmente monitorati da parte del CODM, allo scopo di decidere le risorse che devono essere allocate al segmento e di valutarne la *performance*.

Tuttavia, il principio non ha inteso stabilire che il CODM debba necessariamente controllare tutti gli aspetti operativi, potendosi limitare ad apprezzare se mantenere o meno l'investimento, dopo aver attentamente vagliato vantaggi e svantaggi che ne derivano. Pertanto, l'elemento del controllo non costituisce di per sé un criterio utile per

---

<sup>129</sup> ASC 350-20-35-34.

<sup>130</sup> ASC 350-20-35-35, 35-36.

<sup>131</sup> Cfr. ERNST & YOUNG, *Financial Reporting developments. Segment Reporting. Accounting Standards Codification*, op. cit., p. 21.

<sup>132</sup> ASC 280-10-50-1.

identificare o meno una partecipazione come un segmento operativo<sup>133</sup>, mentre le altre prescrizioni del principio devono essere rispettate (ASC 280-10-50-1).

Altra questione che può suscitare dubbi interpretativi riguarda la possibilità di considerare come segmento operativo una divisione che svolge servizi a livello centralizzato. A tal riguardo, l'ASC 280 puntualizza che non costituiscono segmenti operativi quelle parti dell'entità che non realizzano ricavi o li realizzano in via incidentale, ovvero accessoria, rispetto all'attività che li contraddistingue, come ad esempio, la direzione generale<sup>134</sup>. Tuttavia, lo *standard* non esclude che una divisione che svolge servizi a livello centralizzato (ad esempio, un servizio di tesoreria che realizza interessi attivi) possa essere considerata un segmento operativo, purché i criteri contemplati dalla definizione di segmento operativo siano rispettati (anche qualora il conseguimento dei ricavi appaia un fatto incidentale), e posto che il *management* reputi che tali informazioni addizionali possano contribuire a migliorare la comprensione dell'entità<sup>135</sup>.

#### 2.3.1.2. Individuazione dei segmenti oggetto di presentazione esterna

Una volta enucleati i segmenti alla luce della struttura organizzativa e del sistema di *reporting* interno dell'entità, il passo successivo consiste nell'identificare quali componenti dell'entità debbano essere presentate nelle note al bilancio.

È appena il caso di precisare che l'ASC 280 delinea un preciso percorso logico che guida il *management* nell'individuare i segmenti oggetto di presentazione esterna. Infatti, per poter essere *reportable*, i segmenti identificati devono essere diversi fra loro e presentare una dimensione significativa, perché solo in tali circostanze le relative informazioni possono risultare veramente utili per i lettori del bilancio.

Tale processo logico prevede che, una volta che siano stati identificati i segmenti operativi, questi possano essere aggregati per volontà del *management* se rispondono a tutti i criteri contemplati nello *standard*, che esige la similarità rispetto alle caratteristiche economiche e a cinque ulteriori aspetti.

---

<sup>133</sup>ASC 280-10-55-2. Cfr. ERNST & YOUNG, *Financial Reporting developments. Segment Reporting. Accounting Standards Codification*, op. cit., p. 19.

<sup>134</sup>ASC 280-10-50-4.

<sup>135</sup>ASC 280-10-55-3, 55-4.

Successivamente, è necessario appurare la dimensione del segmento alla luce di determinate soglie quantitative. Un segmento viene considerato *reportable* se supera almeno una di tali soglie dimensionali. I segmenti che non integrano i requisiti dimensionali possono essere accorpati tra di loro se condividono la maggioranza dei criteri di aggregazione<sup>136</sup>.

Così sintetizzato, il percorso logico mostra come la dimensione dei segmenti operativi debba essere valutata solo dopo l'aggregazione e non prima della stessa. Viene così lasciato un margine di autonomia al *management* nell'individuazione dei segmenti *reportable*, nell'osservanza però di regole procedurali che di seguito si provvede ad esaminare.

L'ASC 280 prevede che un'entità debba fornire informazioni separate in merito a ciascun segmento operativo che:

- sia stato identificato separatamente o derivi dall'aggregazione di due o più di tali segmenti e
- superi le soglie quantitative fissate dallo stesso *standard*<sup>137</sup>.

Non tutti i segmenti individuati, quindi, sono meritevoli di considerazione in sede di redazione del bilancio, infatti l'ASC 280 contempla l'eventualità che i siffatti segmenti siano simili e che non abbiano una dimensione significativa.

La presentazione di informazioni disaggregate per ogni segmento che il CODM analizza separatamente può non contribuire a migliorare la comprensibilità dell'entità, in particolare quando due o più segmenti sono così simili da lasciar prevedere le stesse prospettive future. Il FASB riconosce, d'altro canto, che determinare quando due o più segmenti siano sufficientemente simili da giustificare l'aggregazione è un compito difficile e soggettivo; la valutazione sull'opportunità o meno di aggregare più segmenti è, dunque, lasciata al giudizio del *management*<sup>138</sup>. Due o più segmenti possono – e non devono – essere aggregati in un unico segmento operativo se rispondono a tutti i criteri stabiliti dall'ASC 280, ovvero:

- a) l'aggregazione è coerente con il principio base su cui poggia lo *standard*;

---

<sup>136</sup> ASC 280-10-55-34.

<sup>137</sup> ASC 280-10-50-10.

<sup>138</sup> SFAS 131, *Basis for Conclusions*, parr. 73-74. A tal riguardo, giova ricordare che una delle ragioni per cui le informazioni segmentate predisposte in conformità allo SFAS 14 non soddisfacevano le esigenze informative dei lettori del bilancio è che le imprese tendevano ad aggregare più componenti, anche molto differenti fra loro.

- b) i segmenti presentano caratteristiche economiche simili;
- c) i segmenti sono simili per quanto riguarda ciascuno dei seguenti aspetti:
  - natura dei beni e dei servizi forniti;
  - natura dei processi produttivi;
  - tipologia di clientela servita;
  - modalità di distribuzione dei prodotti o di fornitura dei servizi;
  - se previsto, natura del contesto normativo di riferimento (bancario, assicurativo, *public utilities*)<sup>139</sup>.

Per appurare l'esistenza di eventuali similarità l'ASC 280 fornisce linee guida che possono risultare utili nello studio dei segmenti operativi. Innanzitutto, i segmenti che presentano connotazioni economiche simili possono mostrare sostanziali affinità nei risultati economici di medio – lungo periodo.

Nel formulare un giudizio, occorre focalizzare l'attenzione sull'andamento nel tempo, attraverso un'indagine di tipo sia storico che previsionale, di indicatori quali il margine lordo, il fatturato, l'EBITDA, il ROI, ecc. Infatti, due segmenti possono avere al tempo presente tassi di remunerazione delle vendite differenti, ma mostrare similarità sul piano economico nel medio – lungo termine e soddisfare tutti gli altri criteri stabiliti dal principio. Viceversa, il *management* può reputare non simili due segmenti sebbene questi presentino nell'esercizio corrente trend di crescita delle vendite uguali<sup>140</sup>.

Il confronto dei valori assunti dai diversi indici richiede un'accurata analisi delle motivazioni dei vari scostamenti; ad esempio, le differenze, riscontrate nell'esercizio corrente, nei margini lordi e nel trend di crescita delle vendite di due segmenti possono essere dovute a problemi di scorte causati dai fornitori dell'entità, ma se ci si attende che tali indicatori torneranno a muoversi “in tandem” già dall'esercizio successivo, allora le suddette differenze non precludono all'aggregazione. Si osserva, poi, che il FASB non fornisce chiarimenti in merito al termine “similare” ai fini dell'aggregazione dei settori. Lo staff della SEC suggerisce che tale termine vada inteso nel senso di virtualmente identico, e che le differenze nei margini lordi di due segmenti che eccedono il 10% creano la presunzione che i suddetti segmenti non abbiano caratteristiche economiche simili, e quindi non vadano aggregati. Si tratta, a ben

---

<sup>139</sup> ASC 280-10-50-11.

<sup>140</sup> ASC 280-10-55-7A, 55-7B, 55-7C, 55-35 e 55-36.

guardare, di un'interpretazione restrittiva che può essere superata se, come discusso sopra, l'entità è in grado di spiegare le cause degli scostamenti e di dimostrare che ci si dovrebbe attendere dai due segmenti margini lordi medi di lungo termine analoghi.

L'analisi della similarità non può, poi, prescindere da una stima della rischiosità che contraddistingue ciascun segmento operativo; dal considerare la natura dei beni e dei servizi offerti, la natura dei relativi processi produttivi, la tipologia della clientela servita i metodi di distribuzione dei prodotti e il sistema di regole di riferimento<sup>141</sup>.

Se dall'analisi di tutti questi aspetti il *management* esprime un giudizio positivo in merito alla similarità di due o più componenti, si procede alla relativa aggregazione, purché ciò non sia incompatibile con le regole di fondo che ispirano l'ASC 280. Da questo punto di vista, il processo di aggregazione potrebbe sollevare degli interrogativi da parte sia dei lettori di bilancio che dello stesso *management*.

Infatti, se due o più segmenti, identificati sulla base della struttura organizzativa e del sistema di *reporting* interno dell'entità, vengono successivamente aggregati, appare necessario fornire ai destinatari del bilancio adeguati ragguagli<sup>142</sup>. Dall'altro lato, gli amministratori non dovrebbero esimersi dal domandarsi come mai la struttura organizzativa e i flussi informativi interni dell'entità identifichino componenti che vengono successivamente aggregate ai fini del *segment reporting*, in quanto similari<sup>143</sup>.

Dal punto di vista dimensionale, l'ASC 280 richiede che un'entità debba esporre informazioni separate per ciascun segmento – identificato separatamente o che derivi dall'aggregazione di due o più segmenti – quando superi almeno una delle seguenti soglie quantitative:

1. i ricavi del segmento, comprese sia le vendite a clienti esterni sia le vendite ad altri segmenti dell'entità, devono essere pari ad almeno il 10% del totale dei ricavi, interni ed esterni, di tutti i segmenti operativi;
2. il risultato (utile o perdita) in valore assoluto del segmento deve corrispondere ad almeno il 10% del maggiore importo, in valore

---

<sup>141</sup> Cfr. ERNST & YOUNG, *Financial Reporting developments. Segment Reporting. Accounting Standards Codification*, op. cit., pp. 25-29.

<sup>142</sup> ASC 280-10-50-21a. La *disclosure* deve essere fornita anche con riferimento all'accorpamento di segmenti eseguiti in ottemperanza al paragrafo ASC 280-10-50-13, come si dirà meglio in seguito.

<sup>143</sup> Cfr. ERNST & YOUNG, *Financial Reporting developments. Segment Reporting. Accounting Standards Codification*, op. cit., p.25; ANGIOLA N., *Imprese diversificate e informativa settoriale*, op. cit., p. 137. Si rinvia il lettore a quanto scritto in merito allo svantaggio competitivo come limite del *management approach*, pp.21-22.

assoluto, tra il totale degli utili realizzati da quei segmenti che presentano un risultato positivo e il totale delle perdite conseguite da quei segmenti che, invece, mostrano un risultato negativo;

3. le attività del segmento devono essere maggiori o almeno pari al 10% del totale delle attività di tutti i segmenti operativi.

Un segmento operativo che non superi alcuna di queste soglie dimensionali potrebbe comunque essere oggetto di *reporting* separato se gli amministratori lo ritengono opportuno, in quanto utile per i lettori di bilancio; l'informazione deve essere in tal caso rilevante: ciò si verifica quando la sua omissione, o errata presentazione, può modificare le decisioni del lettore<sup>144</sup>.

Le maggiori difficoltà in merito all'applicazione delle soglie quantitative sorgono quando il CODM utilizza margini diversi a seconda dei vari segmenti.

Se si ipotizza che il CODM valuti la *performance* di due segmenti sulla base del risultato netto e di altri tre segmenti sulla base del risultato operativo, ci si domanda come debba essere verificata, in questi casi, la soglia quantitativa. L'intento dello *standard* è quello di misurare la dimensione del segmento rispetto al totale dei risultati realizzati dai diversi segmenti in utile e in perdita che, in assenza di riconciliazioni, si avvicina maggiormente al risultato consolidato. Tale confronto presuppone la possibilità di sommare i diversi risultati, cosa che risulta fattibile solo se i risultati sono determinati in modo coerente.

Pertanto, nel caso in cui il sistema di reporting interno produca margini diversi con riferimento ai vari segmenti, il calcolo della soglia dimensionale deve essere effettuato sulla base di un criterio coerente, anche se il CODM si avvale di informazioni differenti ai fini della valutazione della *performance*<sup>145</sup>.

Inoltre l'ASC280 impone di verificare che il totale dei ricavi esterni dei segmenti che superano i limiti dimensionali sia almeno pari al 75% dei ricavi consolidati. Se questa soglia non viene superata, occorre identificare ulteriori segmenti operativi, anche qualora non siano rilevanti sotto il profilo quantitativo, fino a che la

---

<sup>144</sup> ASC 280-10-50-12.

<sup>145</sup> ASC 280-10-55-40. Per misurare la grandezza dei segmenti la scelta potrà ricadere sul margine utilizzato per la maggior parte dei segmenti o su quello più coerente con i principi generalmente accettati, tenendo presente che la misura di risultato destinata alla pubblicazione sarà quella impiegata dal CODM a fini decisionali. Cfr. ERNST & YOUNG, *Financial Reporting developments. Segment Reporting. Accounting Standards Codification*, op. cit., p. 33.

percentuale non venga raggiunta<sup>146</sup>. A tal riguardo lo *standard* non indica che i segmenti da individuare per raggiungere il limite del 75% debbano essere i più grandi tra quelli in precedenza scartati, pertanto qualunque segmento che non rispetti almeno una delle soglie di cui al paragrafo ASC 280-10-50-12 può diventare un *reportable segment*.

In sintesi, i segmenti di minori dimensioni possono essere trattati in tre modi differenti:

- esposti separatamente nonostante le dimensioni, se come discusso in precedenza, gli amministratori reputano che ciò sia utile a migliorare l'informativa per i lettori del bilancio;
- accorpati con altri segmenti di minori dimensioni, a condizione che l'accorpamento sia compatibile con il principio fondamentale che ispira lo *standard* e che le componenti in parola siano sufficientemente omogenee tra loro e ciò si verifica allorché i segmenti, oltre a presentare similarità sul piano economico, condividano la maggior parte dei criteri discretivi di cui al paragrafo ASC 280-10-50-10<sup>147</sup>;
- esposti in una voce denominata “Altri settori” o altra denominazione simile; l'ASC 280 stabilisce, a tal riguardo, che i dati relativi ai segmenti di piccola dimensione e alle altre attività imprenditoriali debbano essere pubblicati in questa voce residuale, distinta dalle altre poste di riconciliazione, fornendo apposita descrizione delle diverse fonti di ricavo<sup>148</sup>.

Ai fini della comparabilità nel tempo delle informazioni segmentate, è richiesto agli amministratori, qualora lo ritengano significativo, illustrare distintamente i dati relativi ad un segmento non più *reportable*, se nel periodo precedente lo stesso è stato oggetto di presentazione separata. Per converso, nel periodo in cui un segmento supera una delle soglie quantitative per la prima volta, è necessario riclassificare anche le corrispondenti informazioni relative ai periodi precedenti, a meno che l'informazione

---

<sup>146</sup> ASC 280-10-50-14.

<sup>147</sup> ASC 280-10-50-13, 55-34.

<sup>148</sup> ASC 280-10-50-15.

non sia disponibile e il costo per ottenerla sia inferiore al beneficio informativo arrecato ai lettori del bilancio<sup>149</sup>.

Con riferimento alla prima fattispecie, l'esempio che può essere fatto è quello di un segmento che nel periodo corrente non supera alcuna delle soglie quantitative, ma nei periodi precedenti era oggetto di presentazione esterna perché i suoi ricavi eccedevano il 10% del totale dei ricavi di tutti i segmenti operativi. In tale ipotesi, gli amministratori dovrebbero presentare le informazioni relative al segmento che non supera le soglie quantitative, se ciò appare significativo. Questo può essere il caso di un segmento che da sempre ricopre un ruolo centrale nella complessiva operatività dell'entità, come comprovato dal fatto che le soglie dimensionali sono state superate nei periodi precedenti e che probabilmente ciò avverrà in futuro.

Onde evitare l'esposizione in bilancio di un numero elevato di segmenti e che le connesse informazioni risultino eccessivamente particolareggiate, viene fissato un limite, seppure solo indicativo, pari a 10 segmenti *reportable*. Tale limite può essere superato quando l'entità, pur avendo selezionato dieci *reportable segment*, non abbia raggiunto la soglia del 75% dei ricavi consolidati<sup>150</sup>.

La Tavola 1 sintetizza lo schema logico da seguire per l'identificazione dei segmenti oggetto di presentazione esterna (*reportable segment*).


La Tavola 2 propone un esempio di individuazione dei segmenti *reportable* sulla base della soglia quantitativa dei ricavi.

---

<sup>149</sup> ASC 280-10-50-16, 50-17.

<sup>150</sup> ASC 280-10-50-18.

Tavola 2.1 – Diagramma per l’identificazione dei segmenti *reportable*.  
 I paragrafi citati sono ricompresi in ASC 280-10-50.



Fonte: adattato da FASB ACCOUNTING STANDARDS CODIFICATION, ASC 280 Segment Reporting, ASC 280-10-55-26.

Tavola 2.2 – Esempio di determinazione dei segmenti operativi *reportable* in base alla soglia quantitativa dei ricavi

Si ipotizzi che l'entità Alfa abbia distintamente identificato cinque segmenti operativi alla luce della struttura organizzativa e del sistema di *reporting* interno. Nella tabella sottostante sono indicati i ricavi, interni ed esterni, dei vari segmenti, le eliminazioni e i ricavi consolidati dell'entità. Come si determina se un segmento è oggetto di informativa esterna?

(valori in migliaia di dollari)

| Segmenti            | A    | B    | C    | D     | E    | Altri settori | Totale | Eliminazioni | Consolidati |
|---------------------|------|------|------|-------|------|---------------|--------|--------------|-------------|
| Ricavi esterni      | 2500 | 3000 | 2500 | 19000 | 3500 | 3500          | 34000  |              | 34000       |
| Ricavi infrasettori | 2000 | 2000 | –    | 8000  | –    | –             | 12000  | (12000)      | –           |
| Ricavi totali       | 4500 | 5000 | 2500 | 27000 | 3500 | 3500          | 46000  | (12000)      | 34000       |

I segmenti B e D sono *reportable*, dal momento che i loro ricavi totali sono almeno pari a \$4.600, che è il 10% del totale dei ricavi di tutti i segmenti operativi. In questo esempio si è ipotizzato che i ricavi attribuiti alla voce “Altri settori” si riferiscano a segmenti di ridotte dimensioni e pertanto non rilevanti quantitativamente.

Se, per converso, nella voce “Altri settori” sono ricompresi ricavi non imputabili ad alcun segmento (ad esempio ricavi di natura accessoria), allora l'ammontare di tali ricavi deve essere sottratto dal totale dei ricavi di tutti i segmenti, per ottenere il denominatore rispetto al quale rapportare i ricavi totali di ciascun segmento.

Si assuma nuovamente che \$2.500.000 dei ricavi di “Altri settori” siano imputabili alla vendita di materiali ferrosi di scarto derivanti dai processi produttivi dei vari settori; mentre i rimanenti ricavi (pari a un milione di dollari) sono attribuibili a un segmento di minori dimensioni. Se i ricavi dalla vendita di materiali ferrosi di scarto non vengono attribuiti ad alcun segmento (e quindi non inclusi nei *report* trasmessi al CODM), allora l'ammontare di tali ricavi deve essere escluso dal totale dei ricavi di tutti i segmenti abbassando così la soglia minima quantitativa. In tal caso, il segmento A diventa oggetto di presentazione esterna, dato che eccede il limite minimo pari a \$4.350.000, che è il 10% del totale dei ricavi di tutti i segmenti operativi (\$46.000.000-\$2.500.000). A questo punto, i segmenti A, B e D sono *reportable*, mentre i segmenti C ed E saranno inclusi nella categoria “Altri settori”, a meno che essi non superino uno degli altri due limiti quantitativi o il *management* giudichi opportuno esporli separatamente, in quanto utile per i lettori del bilancio.

Dopo aver appurato che solo i segmenti A, B e D sono *reportable*, in quanto soddisfano almeno una delle soglie quantitative, l'entità deve individuare un ulteriore segmento operativo, scelto tra C o E, dal momento che la somma dei ricavi esterni dei segmenti A, B e D non raggiunge il 75% dei ricavi consolidati.

|   |               |
|---|---------------|
| Ricavi consolidati                              | \$ 34.000.000 |
| Ricavi esterni dei segmenti <i>reportable</i> : |               |
| Segmento A                                      | 2.500.000     |
| Segmento B                                      | 3.000.000     |
| Segmento D                                      | 19.000.000    |
| Totale  | \$ 24.500.000 |
| Percentuale                                     | 72            |
| Percentuale richiesta                           | 75            |

### 2.3.1.3 Le informazioni da esporre per ciascun segmento oggetto di informativa

Una volta identificati quali e quanti segmenti devono essere presentati separatamente, occorre illustrare le informazioni che si rendono necessarie diffondere per ciascuno di essi.

L'ASC 280 distingue le informazioni da esporre per ciascun segmento operativo oggetto di presentazione esterna in quattro categorie<sup>151</sup>:

- a) informazioni di carattere generale;
- b) informazioni relative ai risultati e alle attività patrimoniali;
- c) le informazioni necessarie per riconciliare i dati complessivi dei diversi settori oggetto di informativa con quelli risultanti dal bilancio consolidato (*reconciliation*);
- d) le informazioni da presentare nei bilanci infrannuali (*interim period information*).

Secondo il FASB, le informazioni da predisporre per ogni segmento *reportable* costituiscono un buon bilanciamento fra le esigenze informative dei lettori del bilancio e i costi sostenuti dai redattori del bilancio che sono, in linea generale, poco propensi a divulgare all'esterno le informazioni disaggregate.

Le informazioni di carattere generale rappresentano la nota d'apertura rispetto alle informazioni di tipo specifico relative ai diversi segmenti dell'entità. Infatti, gli utilizzatori del bilancio devono poter conoscere le seguenti informazioni:

- i fattori che hanno guidato gli amministratori nel processo di identificazione dei segmenti, ritenuti meritevoli di presentazione in sede di redazione del bilancio. Si tratta di informazioni di carattere descrittivo che devono focalizzare soprattutto la struttura organizzativa dell'entità, in questo senso il *management* può aver optato per una soluzione organizzativa basata, ad esempio, sui prodotti e/o servizi, sulle aree geografiche, sulle tipologie di clientela o su una combinazione di criteri diversi; e fornire ragguagli sull'eventuale processo di aggregazione di più segmenti in un unico segmento oggetto di informativa;
- le classi di beni e servizi da cui originano i ricavi dei singoli *reportable segment*<sup>152</sup>.

---

<sup>151</sup> ASC 280-10-50-20 e ss.

Il nucleo dell'informativa settoriale è dato dalle informazioni in merito all'utile o perdita e alle attività patrimoniali per ciascun segmento oggetto di informativa esterna. A differenza dello SFAS 14 che richiedeva la divulgazione del risultato operativo di ciascun settore, l'ASC 280 non impone la diffusione di uno specifico margine di segmento, né di una determinata configurazione di attività, bensì del margine e della configurazione che vengono rivisti periodicamente dal CODM ai fini dell'allocazione delle risorse ai diversi segmenti e della valutazione dei relativi risultati.

Pertanto, le componenti reddituali incluse nella valutazione dell'utile o della perdita di segmento possono differire da società a società, anche se si tratta di imprese operanti nello stesso settore (*industry*) con segmenti oggetto di informativa esterna simili.

Se nella reportistica analizzata dal CODM vengono evidenziati i valori relativi al denaro in cassa e in banca, le scorte, i crediti e i debiti commerciali, solo l'importo cumulativo delle voci dell'attivo patrimoniale menzionate deve essere esposto per ciascun segmento. Le rimanenti attività di segmento vengono evidenziate in sede di riconciliazione tra il totale delle attività dei segmenti così determinate e il totale delle attività consolidate<sup>153</sup>; mentre non è richiesta dallo *standard* l'indicazione delle passività di segmento, anche se esplicitate nella reportistica trasmessa al CODM.

L'entità deve presentare i seguenti elementi per ciascun segmento oggetto di informativa, se gli importi specificati sono inclusi nella valutazione dell'utile o della perdita di segmento esaminati dal CODM o gli vengono forniti periodicamente, anche se non contribuiscono al calcolo del margine di segmento: ricavi esterni e infrasettori, gli interessi attivi e passivi, svalutazioni e ammortamenti, voci di ricavo e di costo inusuali<sup>154</sup>, la quota di pertinenza dell'entità nell'utile o nella perdita di entità partecipate contabilizzate con il metodo del patrimonio netto, imposte sul reddito o

---

<sup>152</sup> ASC 280-10-50-20, 50-21.

<sup>153</sup> Cfr. ANGIOLA N., *Imprese diversificate e informativa settoriale*, op. cit., p. 142.

<sup>154</sup> E' appena il caso di ricordare che il FASB definisce gli elementi inusuali (*unusual items*) come elementi connessi ad eventi od operazioni che si caratterizzano per un alto grado di anormalità, e che non sono chiaramente collegati, o solo incidentalmente collegati, all'attività ordinaria e tipica dell'entità. Gli elementi infrequenti (*infrequent items*) sono, invece, definiti come quegli elementi connessi ad eventi ed operazioni che si prevede non si verificheranno nuovamente in futuro. Entrambe le valutazioni devono tener conto del contesto in cui l'entità opera. Gli elementi inusuali e quelli infrequenti rientrano, seppure esposti separatamente se rilevanti (*material*), tra i componenti della gestione ordinaria. Qualora un evento o un'operazione sia allo stesso tempo inusuale e infrequente, allora è da considerarsi eccezionale e va riportato in un'apposita voce che ne evidenzia l'importo. Cfr. 225-20-45-2, 45-16.

proventi fiscali, proventi e oneri straordinari, voci non monetarie rilevanti diverse da svalutazioni e ammortamenti<sup>155</sup>.

A tal proposito preme sottolineare che devono essere divulgate quelle componenti reddituali, sopra elencate, che sono fornite al CODM<sup>156</sup> anche se non ricomprese nel margine di segmento. In questa prospettiva, se il responsabile decisionale utilizza l'EBITDA ai fini della valutazione delle *performance* dei segmenti e nei report direzionali trasmessi al CODM sono esplicitati anche gli ammortamenti. Ebbene gli importi specificati nei report devono essere pubblicati, poiché è ragionevole presumere che tali informazioni vengano esaminate dal responsabile ai propri fini, anche se il margine di segmento da esporre in bilancio rimane l'EBITDA. Viceversa, se il CODM impiega il risultato *ante* imposte per valutare le *performance* dei segmenti e nei report direzionali forniti al responsabile decisionale non sono allocate ai vari segmenti le imposte sul reddito o i proventi fiscali, allora l'entità non è tenuta a pubblicare tali importi<sup>157</sup>.

L'ASC 280 prevede che gli interessi attivi e passivi (compresi quelli infrasettori, se inclusi nella valutazione dell'utile o della perdita di segmento) debbano essere esposti in maniera separata per ciascun segmento oggetto di informativa, a meno che la maggior parte dei ricavi del segmento derivi da interessi e il CODM fondi le sue valutazioni sul margine netto di interesse. Ovviamente, l'entità deve fornire spiegazione di tale circostanza, dal momento che le componenti di reddito in parola sono esplicative delle attività finanziarie svolte dal segmento. Se il segmento non comprende attività finanziarie o include attività finanziarie irrilevanti, le informazioni sugli interessi non sono richieste<sup>158</sup>.

Per i valori delle attività di segmento, l'ASC 280 richiede che l'entità esponga in bilancio anche i seguenti elementi per ciascun segmento oggetto di informativa, purché gli importi specificati siano inclusi nella valutazione delle attività o siano evidenziati

---

<sup>155</sup> ASC 280-10-50-22.

<sup>156</sup> Al riguardo si riporta la seguente interpretazione: «We believe the term “provided to” should be interpreted to include not only amounts that are specifically and separately provided to the CODM, but amounts that are inherently provided to the CODM. For example, if the CODM reviews operating income and is not separately provided depreciation expense, we believe depreciation expense is “provided to” the CODM as inherently included in the determination of operating income and as such is a component of the measure of segment profit or loss used by the CODM». ERNST & YOUNG, *Financial Reporting developments. Segment Reporting. Accounting Standards Codification*, op. cit., p. 53.

<sup>157</sup> ASC 280-10-55-12, 55-13, 55-14, 55-15. Cfr. SFAS 131, *Basis for Conclusions*, par. 95.

<sup>158</sup> ASC 280-10-50-22, 50-23, 50-24, 55-11.

nella reportistica trasmessa al CODM, benché la configurazione di attività non ne tenga conto: l'importo dell'investimento nelle entità partecipate e contabilizzate con il metodo del patrimonio netto; e i costi complessivi sostenuti per incrementare le *long lived asset*<sup>159</sup> diverse da strumenti finanziari, costi differiti per l'acquisizione di polizze, relazioni a lungo termine con clienti di un'istituzione finanziaria, attività fiscali differite e mutui<sup>160</sup>. Quest'ultima informazione assume agli occhi del lettore del bilancio un importante valore segnaletico: l'ammontare complessivo degli investimenti nelle *long lived asset* per ciascun segmento è, infatti, espressione della politica di rinnovamento degli impianti e, più in generale, della strategia di sviluppo perseguita dall'entità. D'altro canto, va sottolineato che l'ASC 280 non richiede l'indicazione delle spese di ricerca e sviluppo incluse nella valutazione dell'utile o della perdita di segmento, in considerazione del fatto che si tratta di informazioni riservate che riguardano aspetti strategici e la cui divulgazione può arrecare uno svantaggio competitivo all'entità. E non è nemmeno richiesta l'indicazione delle passività di segmento<sup>161</sup>. Ovviamente, gli amministratori possono valutare l'opportunità di divulgare comunque tali informazioni, ponendo mente al fatto che lo *standard* contiene previsioni informative minimali.

Va peraltro osservato che le attività di segmento possono essere del tutto omesse dal *segment reporting*, qualora il CODM non si avvalga di tali informazioni per valutare i risultati dei segmenti e prendere decisioni in merito alle risorse da allocare ad essi. E può verificarsi anche il caso in cui non venga allocata alcuna attività al segmento; si pensi, ad esempio, alla divisione A di un'entità che sia destinata a soddisfare le esigenze di una specifica tipologia di clienti e che per svolgere il suo operato, utilizzi delle attività che vengono impiegate anche dalla divisione B. Nella reportistica interna i costi connessi all'utilizzo delle citate attività vengono in parte allocati alla divisione A, mentre le attività rimangono imputate per intero alla divisione B. In entrambe le circostanze lo *standard* richiede che l'entità fornisca adeguati raggugli<sup>162</sup>.

L'ASC 280 puntualizza che l'ammontare di ciascuna voce di segmento presentata debba corrispondere a quello utilizzato nella reportistica interna e trasmesso

---

<sup>159</sup> Si rammenta che per *long lived asset* si intendono quelle attività fisse non prontamente smobilizzabili, e che non comprendono i beni intangibili. Cfr. ASC 280-10-55-23.

<sup>160</sup> ASC 280-10-50-25.

<sup>161</sup> Cfr. SFAS 131, *Basis for Conclusions*, parr. 96 e 97.

<sup>162</sup> ASC 280-10-50-26, 50-27, 50-29, 55-5, 55-6. Cfr. SFAS 131, *Basis for Conclusions*, par. 90; ERNST & YOUNG, *Financial Reporting developments. Segment Reporting. Accounting Standards Codification*, op. cit., p. 57.

al CODM; le rettifiche e le eliminazioni operate in preparazione del bilancio e le allocazioni di costi, ricavi, utili o perdite devono essere incluse nella determinazione dell'utile o perdita di settore esposta in bilancio soltanto se sono incluse nella valutazione dell'utile o della perdita esaminata dal CODM. Se ad un segmento sono allocati *pro quota* alcuni elementi, l'ASC 280 stabilisce che tale riparto avvenga secondo criteri razionali<sup>163</sup>.

Come si è avuto modo di osservare finora, il *management approach* guida il processo di selezione e valutazione dei componenti reddituali e degli elementi patrimoniali attribuibili a ciascun segmento oggetto di informativa esterna; è in questa prospettiva che va vista, dunque, la scelta del FASB di imporre alle entità l'obbligo di presentare le informazioni in merito a ciascun segmento secondo il criterio impiegato per le informazioni utilizzate dal più alto livello decisionale operativo ai fini dell'allocazione delle risorse ai segmenti e della valutazione dei relativi risultati.

Ma tale impostazione è dettata anche da considerazioni di ordine pratico, dato che sarebbe difficile predisporre le informazioni segmentate sulla base dei principi contabili generalmente accettati utilizzati per la redazione del bilancio consolidato – US GAAP – e per certe tematiche mancano dei principi applicabili a livello di segmento (ad esempio quelli in materia di imposte sul reddito).

Tuttavia, il FASB ha ritenuto opportuno che gli importi consolidati allocati *pro quota* ad un segmento vengano ripartiti su basi ragionevoli. Per esempio, un'entità può utilizzare il numero dei dipendenti di ciascun segmento o il costo retributivo totale del segmento in relazione agli importi consolidati come base per l'allocazione degli oneri dei piani pensionistici ai segmenti. Questi due criteri di allocazione possono determinare valutazioni significativamente diverse dell'utile o della perdita di segmento, ma potrebbero rappresentare delle basi ragionevoli per l'allocazione degli oneri relativi ai piani pensionistici. Al contrario, non apparirebbe ragionevole attribuire tali oneri ad un segmento i cui dipendenti non abbiano diritto a un piano pensionistico. A causa del rischio che tali allocazioni avvengano su basi arbitrarie e quindi producano informazioni fuorvianti, il FASB ha imposto la suddetta disposizione anche se può comportare una deviazione dall'approccio manageriale<sup>164</sup>.

---

<sup>163</sup> ASC 280-10-50-27.

<sup>164</sup> Cfr. SFAS 131, *Basis for Conclusions*, parr. 81, 84 e 88.

Qualora il CODM fondi le sue valutazioni sulla base di diversi margini di segmento e di diverse configurazioni di attività, dovranno essere pubblicati quei dati che meglio di altri collimano con le corrispondenti informazioni predisposte ai fini del bilancio consolidato. In tali ipotesi, il margine reddituale e la configurazione di attività esposti in bilancio dovranno essere impiegati anche per misurare la dimensione dei segmenti. Si consideri l'esempio in cui il CODM impieghi per i propri scopi decisionali due margini di risultato prima delle imposte: il primo sconta l'effetto degli ammortamenti, il secondo no. Per ottemperare a quanto previsto dallo *standard*, occorre pubblicare il primo margine in quanto più affine al risultato prima delle imposte calcolato ai fini del bilancio consolidato<sup>165</sup>.

Nel riportare l'informativa settoriale secondo l'approccio manageriale, lo *standard* richiede che venga fornita una spiegazione sulle modalità con cui sono state determinate le valutazioni di utile o perdita e di attività per ciascun segmento *reportable*. A commento dei dati contabili esposti si devono perlomeno descrivere:

- i criteri seguiti per la contabilizzazione delle transazioni fra i diversi segmenti esposti in bilancio (ad esempio, l'indicazione che le operazioni di compravendita fra i diversi segmenti sono regolate dai prezzi di mercato);
- la natura di qualsiasi differenza che sorge tra il risultato dei segmenti e l'utile o perdita dell'entità prima delle imposte, dei componenti straordinari, dei componenti relativi alle attività cessate (qualora ciò non risulti evidente dalle riconciliazioni). Tali differenze possono includere i principi contabili e i criteri utilizzati per allocare i costi sostenuti a livello centrale che sono necessari per comprendere le informazioni settoriali presentate;
- la natura delle differenze che emergono tra la valutazione delle attività di segmento e le attività a livello consolidato (se ciò non emerge nell'ambito delle riconciliazioni). Anche in questo caso, le eventuali differenze possono sorgere in relazione ai criteri contabili utilizzati e alle stime eseguite nell'imputazione degli investimenti comuni (ad esempio,

---

<sup>165</sup> ASC 280-10-50-28, 55-9, 55-10. Cfr. ERNST & YOUNG, *Financial Reporting developments. Segment Reporting. Accounting Standards Codification*, op. cit., pp. 32, 53.

le scorte possono essere valutate secondo il metodo del FIFO ai fini del *segment reporting* e del LIFO ai fini del bilancio consolidato);

- la natura di qualsiasi cambiamento rispetto ai periodi precedenti nei metodi di valutazione utilizzati per determinare l'utile o perdita di segmento e l'eventuale effetto di tali cambiamenti sulla valutazione dell'utile o perdita di segmento;
- la natura e l'effetto di qualsiasi allocazione asimmetrica ai segmenti<sup>166</sup>.

Con riferimento all'ultimo aspetto, l'ASC 280 non richiede che le allocazioni dei componenti di reddito e degli elementi patrimoniali ad uno stesso segmento avvengano in modo simmetrico. Le previsioni in materia di allocazioni asimmetriche non producono ripercussioni sul piano dell'interpretazione della definizione di segmento operativo; in altri termini, non è necessario, ai fini dell'enucleazione di un segmento operativo, che ad una componente dell'entità siano allocate delle attività in base alla reportistica interna<sup>167</sup>.

#### 2.3.1.4. Le informazioni relative alle riconciliazioni

Secondo l'approccio manageriale, le informazioni da pubblicare devono collimare con quelle predisposte dalla reportistica interna e comunicate al più alto livello decisionale operativo ai fini dell'attribuzione delle risorse ai segmenti operativi e della valutazione dei relativi risultati.

Ma le informazioni segmentate sono, non di rado, elaborate seguendo politiche contabili diverse da quelle che guidano la redazione del bilancio consolidato (US GAAP). Di conseguenza, i valori iscritti in corrispondenza dei segmenti oggetto di informativa esterna possono discostarsi dai corrispondenti importi indicati nel bilancio consolidato.

Per coadiuvare il lettore del bilancio nella comprensione delle informazioni disaggregate, lo *standard* impone l'obbligo di affiancare a tali dati sia informazioni di carattere qualitativo, previste dal paragrafo ASC 280-10-50-29, sia le seguenti riconciliazioni:

---

<sup>166</sup> ASC 280-10-50-29.

<sup>167</sup> ASC 280-10-55-5, 55-6; SFAS 131, *Basis for Conclusions*, par. 90.

- tra il totale dei ricavi dei segmenti *reportable* e i ricavi consolidati dell'entità. La riconciliazione riguarda anche i ricavi infrasettori e gli altri ricavi non imputabili ai segmenti;
- tra il totale del risultato dei segmenti e il risultato consolidato dell'entità prima delle imposte, dei componenti straordinari, dei componenti relativi alle attività cessate. Se l'entità procede all'allocazione tra i segmenti di voci quali imposte sul reddito e proventi e oneri straordinari, la riconciliazione può avvenire rispetto al risultato consolidato al netto di tali voci;
- tra il totale delle attività dei segmenti e il totale risultante dal bilancio consolidato. La riconciliazione riguarda, ad esempio, le attività impiegate da più di un segmento, come quelle relative ai magazzini e alle strutture centralizzate che, come talvolta accade, non sono allocate ad alcun segmento;
- tra il totale degli importi di qualsiasi altra voce rilevante illustrata per ciascun segmento oggetto di informativa e i corrispondenti valori risultanti dal bilancio consolidato. Ogni qualvolta si espongono informazioni aggiuntive rispetto alle previsioni minimali scatta l'obbligo di procedere alla riconciliazione. Ad esempio, se l'entità decide di divulgare le passività per ciascun segmento perché significative, allora essa dovrà riconciliare il totale delle passività dei segmenti con il totale risultante dal bilancio consolidato.

Tutti gli elementi di riconciliazione rilevanti devono essere identificati separatamente e di essi devono essere forniti adeguati ragguagli<sup>168</sup>. Ad esempio, l'importo di ciascuna rettifica rilevante necessaria per riconciliare l'utile o la perdita del segmento oggetto di informativa con l'utile o la perdita dell'entità derivante da principi contabili differenti deve essere identificato e descritto separatamente.

#### 2.3.1.5. Le informazioni da presentare nei bilanci intermedi

---

<sup>168</sup> ASC 280-10-50-30, 50-31. Cfr. ERNST & YOUNG, *Financial Reporting developments. Segment Reporting. Accounting Standards Codification*, op. cit., pp. 60-61. Si legga anche ANGIOLA N., *Imprese diversificate e informativa settoriale*, op. cit., p. 149.

La presentazione di informazioni per segmenti anche all'interno dei bilanci intermedi costituisce un elemento di discontinuità rispetto allo SFAS 14.

Nella fase di elaborazione dello SFAS 131, gli utilizzatori del bilancio argomentavano che, per essere tempestiva, l'informativa di settore dovesse essere presentata con una frequenza maggiore rispetto a quella annuale e che le difficoltà nel predisporre le informazioni segmentate su base infrannuale potevano essere superate grazie all'approccio manageriale. Sulla scorta di tali riflessioni, il FASB ha accolto l'istanza ritenendo che le entità non dovrebbero sostenere costi incrementali significativi per la predisposizione delle informazioni disaggregate nelle relazioni intermedie in quanto queste si basano su informazioni utilizzate internamente e pertanto già disponibili<sup>169</sup>.

L'ASC 280 contempla la predisposizione di informazioni segmentate di tipo sintetico nei bilanci intermedi che riguardano i seguenti aspetti:

- 1) ricavi esterni e infrasettori;
- 2) valutazione dell'utile o perdita di segmento, si noti che in questo caso non è richiesta la divulgazione dei componenti del risultato di segmento previsti per l'*annual report*;
- 3) variazioni rilevanti nelle attività di segmento;
- 4) descrizione delle eventuali differenze nelle basi di segmentazione e nei criteri di valutazione impiegati per la determinazione dei risultati di segmento, rispetto all'ultimo *annual report*;
- 5) riconciliazione tra il risultato totale dei segmenti e il risultato consolidato dell'entità prima delle imposte, dei componenti straordinari e dei componenti relativi alle attività cessate. Se alcuni di questi componenti reddituali sono ripartiti fra i segmenti, l'entità può scegliere di riconciliare il risultato totale dei segmenti con il risultato consolidato al netto di tali componenti di reddito<sup>170</sup>.

Con riferimento al punto 4), una precisazione sembra doverosa. Lo *standard* non si preoccupa di affrontare la questione dell'identificazione dei segmenti oggetto di informativa all'interno dei bilanci intermedi, dal momento che i bilanci in parola vengono redatti sulla scia dell'ultimo *annual report*; di conseguenza non si rende

---

<sup>169</sup> Cfr. SFAS 131, *Basis for Conclusions*, parr. 98-99.

<sup>170</sup> ASC 280-10-50-32.

necessario, almeno in linea generale, ripercorrere tutto il procedimento di enucleazione dei segmenti, inclusa la verifica delle soglie di rilevanza quantitativa.

Tuttavia, qualora il *management* valuti l'opportunità, alla luce dei fatti e delle circostanze sopravvenute, di un cambiamento della struttura organizzativa interna nel periodo intermedio, e se dall'applicazione dei test di rilevanza quantitativa emerge un nuovo segmento operativo oggetto di informativa e ci si attende che tale nuova rappresentazione dell'entità non sia destinata a modificarsi, allora il segmento in parola deve essere identificato e separatamente presentato all'esterno nel bilancio intermedio<sup>171</sup>.

L'elenco succitato delle informazioni segmentate da riportare nei bilanci intermedi si ritiene debba essere considerato tassativo, con la conseguenza che nei bilanci intermedi non è prevista la presentazione delle informazioni riguardanti l'entità nel suo insieme<sup>172</sup>.

#### 2.3.1.6. La rideterminazioni delle informazioni fornite in precedenza

Nel corso della vita di un'entità possono manifestarsi cambiamenti nella struttura organizzativa o nel sistema di rendicontazione interna che si riflettono in una diversa composizione dei segmenti operativi oggetto di presentazione esterna. Ma possono verificarsi anche interventi più profondi di riorganizzazione dell'entità (quali, ad esempio, acquisizioni, scissioni, cessioni di rami di attività) in conseguenza della turbolenza del contesto in cui opera l'entità stessa.

Per assicurare la comparabilità nel tempo delle informazioni segmentate, l'ASC 280 stabilisce che se un'entità modifica la sua struttura organizzativa, e di conseguenza muta la composizione dei segmenti oggetto di presentazione esterna, le informazioni corrispondenti per i periodi precedenti, compresi i periodi intermedi, devono essere rideterminate secondo la nuova base di segmentazione, a meno che le informazioni non siano disponibili e la loro elaborazione risulterebbe eccessivamente onerosa rispetto al beneficio informativo arrecato ai lettori del bilancio. Per stabilire se le informazioni non siano disponibili e se la loro elaborazione non sarebbe eccessivamente onerosa, si deve

---

<sup>171</sup> Cfr. ERNST & YOUNG, *Financial Reporting developments. Segment Reporting. Accounting Standards Codification 280*, op. cit., p. 63.

<sup>172</sup> ASC 280-10-50-39.

esaminare singolarmente ciascuna voce. A seguito di una modificazione della composizione dei segmenti operativi oggetto di informativa, l'entità dovrà chiaramente indicare in bilancio se abbia proceduto o meno alla rideterminazione delle corrispondenti voci delle informazioni settoriali per i periodi precedenti.

Tali previsioni sono dettate in considerazione del fatto che i cambiamenti incorsi nella struttura organizzativa tendano, di solito, a risolversi in una 77aterialità77e di distinti centri di profitto da un segmento ad un altro, e pertanto le rideterminazioni dovrebbero risultare abbastanza semplici. D'altro canto, il cambiamento potrebbe incidere in misura così profonda nell'assetto organizzativo che le rideterminazioni sarebbero di fatto impraticabili. Ciò può accadere, ad esempio, a seguito dell'implementazione di un nuovo sistema di *reporting* interno che comporta un ripensamento dei criteri di aggregazione delle attività svolte dall'entità, producendo come risultato un mutamento della composizione dei segmenti operativi. Inoltre, a differenza del precedente sistema di *reporting*, il nuovo sistema potrebbe prevedere l'allocatione di alcuni costi comuni e delle imposte sul reddito ai singoli segmenti operativi. In queste circostanze, potrebbe essere particolarmente difficile e oneroso rideterminare le informazioni relative ai nuovi segmenti operativi anche per i periodi precedenti. Se la via della rideterminazione delle informazioni segmentate dei periodi precedenti non fosse percorribile, l'entità dovrà riportare le informazioni settoriali del periodo corrente in base sia alla precedente che alla nuova suddivisione settoriale, purché le informazioni necessarie siano disponibili e il costo della loro predisposizione non sia eccessivo. Nei casi in cui il cambiamento nella identificazione o nella composizione dei segmenti oggetto di informativa esterna, intervenga dopo la chiusura del bilancio le informazioni segmentate dovranno essere presentate secondo le vecchie basi di segmentazione. Ma nel *segment reporting* dovranno essere illustrate anche le nuove basi di segmentazione, così come dovrà essere descritto il mutamento nella composizione dei segmenti operativi<sup>173</sup>.

#### 2.3.1.7. Informazioni in merito all'entità nel suo complesso

---

<sup>173</sup> ASC 280-10-50-34, 50-35. Cfr. SFAS 131, *Background Information and Basis for Conclusions*, par.100; ERNST & YOUNG, *Financial Reporting developments. Segment Reporting. Accounting Standards Codification 280*, op. cit., p. 63.

La logica dell'ASC 280 ruota attorno alla rappresentazione dei dati di bilancio «*through the eyes of management*»; in questa prospettiva, l'identificazione dei segmenti operativi segue un percorso logico ben preciso, incentrato sulle modalità con cui il *management* modella l'assetto organizzativo e sul sistema di *reporting* interno che lo stesso utilizza per una corretta e consapevole gestione.

Nella realtà può verificarsi che un'entità non si connoti per un'articolazione organizzativa per linee di business o per aree geografiche ma, ad esempio, presenti un solo segmento operativo e ottenga i propri ricavi da una moltitudine di prodotti e servizi o da clienti che si collocano in Paesi diversi. Altrettanto significativo è il caso in cui l'entità sia organizzata per tipologia di clientela, senza considerare che i beni e i servizi sono differenti e che confluiscono in diverse aree geografiche.

Lo *standard*, per venire incontro alle esigenze conoscitive dei diversi utilizzatori del bilancio, piuttosto che prescrivere una segmentazione ulteriore in base ai prodotti e servizi o alle aree geografiche – giudicata inopportuna in quanto costituirebbe una deviazione rispetto al *management approach*<sup>174</sup> – richiede l'indicazione di informazioni aggiuntive sui prodotti e servizi, sulle aree geografiche e sui maggiori clienti relativamente alle operazioni dell'entità nel suo insieme, se le informazioni per segmento non le forniscono<sup>175</sup>, con le modalità di seguito indicate.

- A. Informazioni per prodotto. L'entità deve indicare i ricavi esterni per prodotto e/o servizio o per gruppi di prodotti e/o servizi simili<sup>176</sup>.
- B. Informazioni per aree geografiche. Occorre esporre i ricavi esterni, con riferimento al Paese di origine dell'entità e al complesso dei Paesi esteri in cui gli stessi sono conseguiti. È necessario illustrare i ricavi conseguiti in ciascun Paese estero, se sono rilevanti, precisando i criteri adottati dall'entità per allocare i ricavi esterni ai singoli Paesi. Il principio contabile non pone vincoli riguardo al criterio da seguire nell'attribuzione dei ricavi ai diversi Paesi, che può quindi essere effettuata in base alla localizzazione dei clienti, alle aree geografiche in cui i prodotti sono spediti o in qualunque altro modo, purché la ripartizione avvenga in modo ragionevole. L'ASC 280 prevede anche l'indicazione delle *long-lived asset* (sono esclusi gli strumenti

---

<sup>174</sup> Con le connesse ripercussioni sul piano dei costi che la produzione di tali informazioni, non disponibili internamente, comporterebbe.

<sup>175</sup> ASC 280-10-50-38. Cfr. SFAS 131, *Basis for Conclusions*, parr. 67-68, 101-108.

<sup>176</sup> ASC 280-10-50-40.

finanziari, le relazioni a lungo termine con la clientela di un'istituzione finanziaria, i costi differiti di acquisizione delle polizze, i mutui e altri diritti di servizio e le attività fiscali differite) presenti nel Paese di appartenenza e nei Paesi esteri, eventualmente esposti separatamente se rilevanti<sup>177</sup>.

Le informazioni per i singoli Paesi, relative ai ricavi e alle attività patrimoniali, sono volte a fornire elementi conoscitivi utili per valutare il grado di concentrazione del rischio geografico, soprattutto con riguardo a quei Paesi caratterizzati da recessioni economiche, instabilità politiche.

L'utilità delle informazioni testé richiamate, relative alle attività patrimoniali, è facilmente intuibile, dato che tali investimenti non sono spesso prontamente smobilizzabili<sup>178</sup>. In aggiunta alle informazioni succitate, l'entità può fornire ulteriori informazioni riferite a gruppi di Paesi<sup>179</sup>.

C. Informazioni relative ai maggiori clienti. L'ASC 280 richiede di illustrare l'ammontare dei ricavi conseguiti nei confronti dei singoli clienti esterni, quando essi sono pari al 10% o più del totale dei ricavi dell'entità, con lo scopo di fornire agli utenti esterni informazioni utili in merito alla concentrazione dei rischi. Inoltre, è necessario menzionare il segmento o i segmenti che presentano tali ricavi.

Non si richiede peraltro di rivelare l'identità dei clienti più importanti. I clienti costituiti da governi vanno considerati in modo aggregato a prescindere dal livello o dal territorio di giurisdizione (governi federali, statali, locali o esteri); lo stesso dicasi nel caso in cui i clienti siano entità di un gruppo (se soggette a un controllo comune), esse vanno considerate come un unico cliente<sup>180</sup>.

Si noti che lo *standard* non individua con riferimento alle informazioni per prodotto e per area geografica delle soglie di rilevanza quantitativa. In altri termini, non si specifica "il peso" che devono avere i ricavi conseguiti in singolo Paese estero distinti per beni/servizi, i ricavi per Paesi esteri distinti per area geografica e gli investimenti per area geografica, per poter essere esposti separatamente. Si reputa che la soglia del 10%, prevista per l'individuazione dei *reportable segment*, possa costituire un valido punto di riferimento. Ciò non esclude che in forza di particolari considerazioni di

---

<sup>177</sup> ASC 280-10-50-41, 55-22,55-23, 55-24.

<sup>178</sup> Cfr. SFAS 131, *Basis for Conclusions*, parr. 104-107.

<sup>179</sup> ASC 280-10-50-41.

<sup>180</sup> ASC 280-10-50-42.

carattere qualitativo si renda necessaria la separata indicazione anche quando non si superi la soglia del 10%, ad esempio in presenza di Paesi ad elevato rischio<sup>181</sup>.

Infine, lo *standard* stabilisce che le informazioni di cui sub A) e B) debbano essere determinate basandosi sui criteri utilizzati per predisporre il bilancio dell'entità; se la predisposizione di tali informazioni risulta impraticabile, tale fatto deve essere reso noto; in aggiunta possono essere illustrati sub-totali, per le informazioni geografiche, relativi a gruppi di Paesi (ad esempio l'Unione Europea)<sup>182</sup>.

La Tabella 3 fornisce un esempio di informazioni per aree geografiche

### **2.3.2 Il sistema contabile statunitense, dalla gerarchia degli US GAAP all'*Accounting Standards Codification*. Alcune riflessioni.**

A chiusura dell'analisi dell'ASC 280, sembra doveroso porre mente all'innovazione che l'*Accounting Standards Codification* ha prodotto sulla regolamentazione della materia contabile. Di seguito riteniamo opportuno dare dei brevi cenni sull'evoluzione del sistema contabile statunitense per meglio comprendere la portata innovativa della codificazione dei principi contabili ad opera del FASB.

#### 2.3.2.1. Dalla gerarchia degli US GAAP...

Prima dell'introduzione nel 2009 dell'*Accounting Standards Codification*, nel far riferimento al sistema contabile statunitense si doveva considerare un complesso di regole tra loro differenti per grado gerarchico di applicazione, provenienza e natura, inquadrabile dentro la definizione di *United States Generally Accepted Accounting Principles* – US GAAP – che guidavano la formazione dei documenti contabili di sintesi<sup>183</sup>.

---

<sup>181</sup> Cfr. ERNST & YOUNG, *Financial Reporting developments. Segment Reporting. Accounting Standards Codification 280*, op. cit., p. 69.

<sup>182</sup> ASC 280-10-50-40, 50-41.

<sup>183</sup> Cfr. POZZOLI M., *Elementi di International Accounting. Tratti evolutivi, approcci tecnico-aziendali e riflessi contabili*, Il Sole 24ORE, Milano, 2000, p. 85.

Ciò era (ed è) reso complicato dal fatto che gli Stati Uniti d'America dispongono di un sistema giuridico di *common law*, in cui vige il principio dello *stare decisis*; un sistema che si caratterizza per poche leggi scritte nelle quali sono contenuti taluni principi fondamentali, da un lato, e per il maggior rilievo attribuito alla figura del giudice nel creare il diritto, dall'altro. L'ordinamento statunitense si fonda dunque su un tessuto di regole, molte delle quali non scritte, contenute non in atti normativi, bensì in pronunce giurisprudenziali che si basano sull'affermazione di principi tratti per lo più dall'esperienza, dalle consuetudini e dalle prassi.

Tale caratteristica si rinviene anche nell'ambito della materia contabile. Salvo che per un generico richiamo delle leggi statali all'obbligo di regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, si osserva che negli Stati Uniti non vi è alcuna legge, né federale né statale, che disciplini l'informativa economico-finanziaria dell'impresa. Si è preferito, infatti, dare più ampio spazio alla regolamentazione da parte della professione contabile<sup>184</sup>.

Gli Stati Uniti d'America presentano un'economia di mercato in cui la gestione delle risorse economiche e finanziarie è dominata dalla libera competizione tra imprese private. In secondo luogo, il tipo societario prevalentemente utilizzato è quello della *public company*, in cui il capitale di rischio è ripartito tra una pluralità di investitori, con la conseguente separazione tra proprietà e *management* dell'impresa. Inoltre, il contesto economico statunitense si caratterizza per un mercato dei capitali avanzato cui prevalentemente ricorrono le imprese per finanziarsi.

E in un contesto di questo tipo, dove cioè la concorrenza tende a premiare le imprese che riescono ad essere più efficaci ed efficienti nell'utilizzo delle risorse, sorge la necessità di soddisfare prioritariamente le esigenze informative degli investitori, quale fonte primaria di finanziamento delle imprese, mediante la predisposizione di un'adeguata informativa di bilancio utile nella valutazione circa gli investimenti da effettuare.

L'intera regolamentazione della materia contabile mira, dunque, a fornire informazioni utili *in primis* alle decisioni economico-finanziarie degli investitori: è

---

<sup>184</sup> Cfr. SANNINO G., *Il percorso di formazione dei principi contabili nordamericani. Aspetti teorici ed operativi*, Cedam, Padova, 1999, pp.7-8; CARETTI P., DE SIERVO U., *Istituzioni di diritto pubblico*, Giappichelli, Torino, 1998, p. 14; CHOI F.D.S., MUELLER G.G., *International Accounting*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs (USA), 1984, p. 96.

questa l'impostazione di fondo che contraddistingue l'informativa d'impresa. L'essenziale connotato *user-oriented* dell'intera regolamentazione, che sintetizza efficacemente la costante tensione verso l'utilizzatore del bilancio, è un indispensabile presupposto su cui poggia e si sviluppa il mercato finanziario statunitense<sup>185</sup>.

Per quanto concerne le norme da osservare per la redazione dei bilanci annuali e consolidati delle società che rientrano nella giurisdizione della SEC, occorre fare riferimento ai principi contabili generalmente accettati – US GAAP –, nonché a specifiche disposizioni di particolari organismi governativi, quali appunto la SEC, l'*Internal Revenue Service*. In questo senso, si delinea la natura “mista” del sistema contabile statunitense per la definizione dei principi contabili, caratterizzato dalla presenza di organismi regolatori pubblici e privati che, con specifiche attribuzioni e competenze, contribuiscono alla regolamentazione della materia riguardante l'informativa d'impresa<sup>186</sup>.

Istituita all'indomani della crisi finanziaria del 1929, la *Securities Exchange Commission* (SEC) è l'agenzia indipendente del Governo federale il cui scopo principale consiste nella regolamentazione del mercato finanziario, ed esercita la propria giurisdizione su tutte le società che emettono titoli collocati nei mercati regolamentati statunitensi. Al fine di tutelare gli investitori, di garantire la trasparenza, l'efficienza e lo sviluppo del mercato finanziario, sono stati attribuiti numerosi e ampi poteri alla SEC dal legislatore statunitense<sup>187</sup>.

Tra le funzioni che la legge conferisce alla SEC in materia contabile, particolare rilievo rivestono quelle di controllo sull'operato del FASB e sull'emissioni e negoziazioni dei titoli; nonché di regolamentazione di alcune problematiche contabili, rientrano in quest'ambito i regolamenti S-X che disciplinano i requisiti formali e sostanziali delle società quotate, a tal proposito la Commissione ha provveduto a

---

<sup>185</sup> Cfr. ONESTI T., “*Fattori ambientali*” e comportamenti contabili. *Analisi comparata dei sistemi contabili di alcuni Paesi industrializzati*, Giappichelli, Torino, 1995, pp. 84-85.

<sup>186</sup> Cfr. CHOI F.D.S., MUELLER G.G., *International Accounting*, cit., p. 96; ONESTI T., “*Fattori ambientali*” e comportamenti contabili. *Analisi comparata dei sistemi contabili di alcuni Paesi industrializzati*, cit., p. 85.

<sup>187</sup> Giova ricordare che il *Securities Act* del 1933, il *Securities Exchange Act* del 1934, istitutivo della SEC, e il *Sarbanes-Oxley Act* del 2002 costituiscono a tutt'oggi le più significative leggi volte alla tutela dei diritti patrimoniali e informativi degli investitori che operano nei mercati finanziari.

disciplinare la forma e il contenuto del bilancio annuale, delle informazioni supplementari (*Form 10-K*) e dei bilanci trimestrali (*Form 10-Q*)<sup>188</sup>.

Finora la SEC ha emanato un numero consistente di pronunciamenti contenenti regolamenti e opinioni in materia contabile destinati alle società quotate. I tipici documenti emessi in tale ambito sono rappresentati dai *Financial Reporting Release* (FRR)<sup>189</sup>, dagli *Interpretive Release* (IR), e dai più recenti *Staff Accounting Bulletin* (SAB), questi ultimi emanati con l'intento di fornire interpretazioni su questioni contabili e pertanto non vincolanti.

A tal riguardo, occorre rilevare che la Commissione, nonostante gli ampi poteri ad essa attribuiti dalla legge istitutiva, non ha mai ritenuto di dover elaborare un sistema di principi contabili vincolanti per le società sottoposte alla sua vigilanza, delegando tale funzione agli organismi professionali.

La SEC, sin dalla sua fondazione, ha preferito svolgere prevalentemente un ruolo di supervisione nei confronti delle società quotate lasciando al settore privato, attualmente rappresentato dal *Financial Accounting Standard Board* (FASB), il compito di elaborare principi contabili provvisti di un sostanziale supporto di autorevolezza<sup>190</sup>. In questo senso, al FASB è assegnato un ruolo indispensabile per

---

<sup>188</sup> Per ulteriori e più dettagliate informazioni in merito si rinvia a ONESTI T., "Fattori ambientali" e comportamenti contabili. *Analisi comparata dei sistemi contabili di alcuni Paesi industrializzati*, cit., pp. 87-91.

<sup>189</sup> In precedenza tali documenti erano denominati *Accounting Series Release* (ASR).

<sup>190</sup> Costituito nel 1973, il FASB è l'organismo del settore privato designato a stabilire i principi contabili da applicare per la redazione del bilancio delle entità non governative. Il FASB è parte di una struttura indipendente dalle altre organizzazioni di categoria e professionali; la struttura comprende, oltre al FASB, la *Financial Accounting Foundation*, il *Financial Accounting Standards Advisory Council* (FASAC), il *Governmental Accounting Standards Board* (GASB), e il *Governmental Accounting Standards Advisory Council* (GASAC).

Sul problema dell'efficacia dei principi emanati dagli organismi contabili, era intervenuta la SEC dapprima nel 1938 con l'*Accounting Series Release No.4*, nel quale stabilì che dovevano essere impiegati per la redazione dei bilanci da presentare alla SEC solo principi di generale conoscenza provvisti di un sostanziale supporto autorevole, ma non indicò con precisione l'organismo deputato all'elaborazione di tali principi. Su impulso della SEC, il *Committee on Accounting Procedure* si diede a produrre dal 1939 numerosi pronunciamenti (gli *Accounting Research Bulletin*), contenenti raccomandazioni o regole che intendevano fornire indicazioni o risolvere problematiche contabili o valutative poste alla sua attenzione, ma operando caso per caso, ovvero frammentariamente. Si trattava di "principi" estratti da quanto osservato nella pratica, inferendo dalle prassi prevalenti regole e procedure su cui si constatava una generale accettazione. Il che implicava che la loro legittimazione e autorevolezza derivavano da un generale accoglimento, spesso anche tacito, e non da un sottostante e valido quadro concettuale.

Nel 1959 in seno all'*American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA), fu costituito un nuovo comitato, l'*Accounting Principles Board*, il cui dichiarato proposito era quello di ridurre le tante e alternative procedure in uso nella pratica e di intraprendere uno sforzo di sistemazione, anche teorica della materia. Tuttavia, l'attività dell'APB continuò ad essere concentrata sulla soluzione contingente di vari argomenti proposti dalla pratica.

quanto concerne la redazione dei bilanci delle società quotate e non quotate, poiché i criteri procedurali e le regole di condotta contenuti negli standard non integrano né interpretano la norma ma, di fatto, la creano.

Se la strategia della SEC è quella di fare riferimento alla professione contabile per la statuizione dei principi contabili, è altresì vero che non si tratta di una mera ratifica dell'attività del FASB, ma dell'esercizio di un'attività di supervisione anche attraverso un potere di veto. La SEC conserva l'autorità di superare gli *standard* del FASB, emanando una propria regola quando non in accordo con i suoi contenuti. Tale autorità è stata di rado esercitata, la SEC ha preferito instaurare con il FASB una relazione che può essere definita in termini di «*mutual non-surprise*»<sup>191</sup>.

E' stato compiuto dall'*Auditing Standards Board (ASB)* un importante lavoro di sistemazione dell'articolato insieme di documenti contabili che ha condotto alla definizione della seguente gerarchia delle fonti degli US GAAP, suddivise in cinque categorie<sup>192</sup>:

- A) FASB *Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations*,  
AICPA *Accounting Principles Board Opinions*, AICPA *Accounting Research Bulletins*;

---

Solo nel 1973, con l'*Accounting Series Release No.150*, la SEC risolve il problema individuando nel nascente FASB l'organismo deputato ad elaborare i principi contabili che godono di sostanziale supporto di autorevolezza. I pronunciamenti del FASB, siano essi *Statement* o *Interpretation*, hanno ottenuto uguale riconoscimento anche dall'AICPA, con la *Rule 203, Rules of Professional Conduct*.

Il ruolo del FASB è stato riaffermato dalla Commissione nel 2003 con l'emanazione del *Financial Reporting Release No. 70*. Tale documento dichiara che il FASB soddisfa i criteri per l'emanazione dei principi contabili, previsti nel *Sarbanes-Oxley Act*. Cfr. ONESTI T., "Fattori ambientali" e comportamenti contabili. *Analisi comparata dei sistemi contabili di alcuni Paesi industrializzati*, cit., pp. 85-106; CASSANDRO P.E., Sui "principi contabili generalmente accettati" secondo la normativa nord-americana, in *Rivista dei dottori commercialisti*, n. 6, 1982, p.1163; VIGANÒ E., *L'economia aziendale e la ragioneria: evoluzione, prospettive internazionali*, Cedam, Padova, 1996, pp. 154-159; POTITO L., TARTAGLIA POLCINI P., *I principi contabili internazionali: riflessioni critiche*, in *Rivista dei dottori commercialisti*, n.2, 2010.

<sup>191</sup>La continua supervisione del settore privato ad opera della SEC si esplica anche attraverso un costante scambio di opinioni tra il *Chief Accountant* e il FASB, cosicché la Commissione è al corrente degli sviluppi in materia contabile. Ciò crea numerose opportunità per la SEC di influenzare sia l'approccio da seguire su un determinato argomento, sia la scelta dei temi da inserire nell'agenda del FASB. Cfr. IANNIELLO GIUSEPPE, *Come si formano e si eludono le regole contabili. Il caso Enron e dintorni*, Cedam, Padova, 2003, pp. 85-88.

<sup>192</sup> AUDITING STANDARDS BOARD, SAS 69, *The Meaning of Present Fairly in Conformity with Generally Accepted Accounting Principles*, AICPA, 1992. Cfr. Pozzoli M., *Elementi di International Accounting. Trattati evolutivi, approcci tecnico-aziendali e riflessi contabili*, Il Sole 24ORE, Milano, 2000, pp. 87-88; IANNIELLO GIUSEPPE, *Come si formano e si eludono le regole contabili. Il caso Enron e dintorni*, op. cit., pp. 39-44.

- B) FASB *Technical Bulletins*, AICPA *Industry Audit and Accounting Guides* (principi di 85 materiali AICPA), AICPA *Statements of Position*;
- C) FASB *Emerging Issues Task Force (EITF) consensus*, AICPA *Accounting Standards Executive Committee Practice Bulletin* approvati dal FASB;
- D) AICPA *Accounting Interpretations*, FASB *Implementation Guide*, *Widely Recognized and Prevalent Industry Practices* (prassi contabile ampiamente accettata e riconosciuta nell'ambito di un settore produttivo);
- E) *Other Accounting Literature*.

In questa sede ci si limita ad osservare che erano ritenuti principi contabili generalmente accettati in senso stretto gli *standard* di cui alla categoria (A), come previsto dalla *Rule 203* del Codice di Condotta Professionale dell'AICPA. Sullo stesso livello dei pronunciamenti FASB si collocavano i documenti emanati dagli organismi predecessori del FASB, ovvero l'*Accounting Principles Board* e il *Committee on Accounting Procedure*. Se un trattamento contabile non era coperto da una delle disposizioni di cui alla *Rule 203*, occorre fare riferimento a uno dei documenti di cui alle categorie (B), (C) e (D), che costituivano nella loro totalità interpretazioni e applicazioni pratiche degli *standard* di cui alla categoria (A). La categoria residuale (E) in cui rientravano, tra l'altro, i principi IAS/IFRS e i FASB *Statements of Financial Accounting Concepts* (SFAC), forniva orientamenti che non avevano alcun supporto di efficacia.

E' da notare, poi, che l'emanazione degli SFAC concretizzò il progetto del FASB di identificare le basi teoriche dei processi di formazione del bilancio. Sei di tali documenti, emessi tra il 1978 e il 1985, sono andati a formare il contenuto delle quattro parti di cui si compone il *Conceptual Framework* statunitense. Con esso si intendeva dimostrare l'abbandono di un approccio esclusivamente o prevalentemente di tipo induttivo nel processo di formazione dei principi contabili.

Nel 2008 il FASB ha emanato lo SFAS 162<sup>193</sup> con l'intento di ridefinire, anche se in maniera non sostanziale, la gerarchia delle fonti degli US GAAP. Il FASB è intervenuto, da un lato, riclassificando le fonti degli US GAAP solo per tipo di documento riducendo così la complessità della gerarchia e, dall'altro, decidendo che nella categoria (A) dovessero collocarsi tutte quelle fonti sottoposte al cosiddetto *due*

---

<sup>193</sup> FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, SFAS 162, *The Hierarchy of Generally Accepted Accounting Principles*, FASB, 2008, in [www.fasb.org](http://www.fasb.org).

*process*<sup>194</sup>. La terza modifica consisteva nell’inserire all’interno della gerarchia delle fonti alcuni documenti emessi dal FASB che lo *Statement on Auditing Standards No. 69* non contemplava. Ciò ha avuto come conseguenza l’introduzione nella categoria (A) dei FASB *Staff Positions* e dei FASB *Statement 133 Implementation Issues*, e nella categoria (C) degli EITF *D-Topics*<sup>195</sup>.

Nella prospettiva del FASB, l’elaborazione dello SFAS 162 ha rappresentato una tappa nell’ambito di un progetto di vasto respiro che ha preso avvio sulla scia di uno studio che la SEC ha condotto nel 2003<sup>196</sup>, in conseguenza dei gravi scandali finanziari che avevano scosso l’economia statunitense agli inizi degli anni duemila.

Lo studio in parola documenta la mancanza di coerenza e di struttura logica del sistema di regole che formavano i GAAP, e raccomanda l’adozione da parte FASB di un approccio *objectives-oriented* nella produzione di norme in materia contabile. Nell’ultimo decennio si è potuto constatare la debolezza dell’approccio cosiddetto “regolistico” tipico della produzione normativa nordamericana.

L’approccio *rules-based*, largamente seguito dal FASB, si connota per la creazione di un’ampia normativa di dettaglio che si sviluppa intorno allo *standard* per coprirne ogni possibile forma di applicazione.

Il tentativo di prescrivere regole dettagliate volte a disciplinare numerose fattispecie concrete può prestare il fianco, tuttavia, a pratiche elusive basate su di un’interpretazione miope e letterale<sup>197</sup>. Le vicende dei vari scandali finanziari hanno dimostrato che per quanto sia dettagliato il sistema di regole, esso non potrà mai includere l’universo dei casi possibili, ma al contrario aprirà spazi a comportamenti che, pur rispettosi della forma, sono elusivi della sostanza.

---

<sup>194</sup> Il motivo che ha fatto propendere il FASB per questa opzione è che il *due process* consente a tutti i gruppi interessati (accademici, professionali o di categoria ed altri), attraverso un pubblico dibattito, di esprimere il proprio punto di vista e di contribuire fattivamente alla stesura di un nuovo *standard* contabile. Cfr. [www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176154526495](http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176154526495); SFAS 162, *Background Information and Basis for Conclusions*, par. A8; SANNINO G., *Il percorso di formazione dei principi contabili nordamericani. Aspetti teorici ed operativi*, cit., pp. 164-168.

<sup>195</sup> Cfr. SFAS 162, *Background Information and Basis for Conclusions*, parr. A7-A9.

<sup>196</sup> Si tratta dello studio pubblicato dalla SEC nel luglio 2003: «*Study Pursuant to Section 108(d) of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 on the Adoption by the United States Financial Reporting System of a Principles-Based Accounting System*», in [www.sec.gov/news/studies/principlesbasedstand.htm](http://www.sec.gov/news/studies/principlesbasedstand.htm).

<sup>197</sup> Inoltre può favorire un’interpretazione acritica degli standard. I redattori del bilancio e i revisori si sono sempre dimostrati favorevoli verso tale approccio, perché offre riferimenti comodi e più precisi ai fini della loro attività, richiedendo minore discrezionalità. Questa “granitica” convinzione, però, è stata via via messa in discussione dal proliferare di documenti contabili che si sono accumulati nel tempo intorno agli *standard* e che hanno reso l’applicazione degli stessi più complessa ed incerta.

I più recenti principi contabili, nota però lo studio della SEC, sono stati elaborati seguendo un approccio diverso: in essi risulta evidente lo sforzo da parte del FASB di ancorare i criteri procedurali e le regole di comportamento alle basi teoriche enunciate nel *Conceptual Framework*. Ed è questa la direzione che la SEC ha raccomandato allo *standard setter* di seguire nella formazione dei principi contabili.

A tal proposito, lo studio distingue l'approccio *objectives-oriented* da quello basato solo sui principi. L'approccio *principles-only-based*, puntando ad individuare principi generali di riferimento, consentirebbe alle entità di inquadrare le logiche di fondo che ispirano l'informativa di bilancio risultando di fatto universalmente applicabili. D'altro canto, un tale approccio non fornirebbe un'adeguata guida operativa che orienti l'entità nella concreta applicazione dei principi di fondo. Esso responsabilizza in misura crescente gli amministratori e i revisori che devono compiere uno sforzo maggiore nell'utilizzo del giudizio professionale, dal momento che essi sono chiamati ad interpretare i principi di fondo e a declinarli caso per caso. In questo senso, i risultati sul piano dei contenuti possono essere profondamente diversi, con ripercussioni evidenti sul piano della valutazione e della comparabilità fra le informative di bilancio delle diverse entità.

Secondo la SEC, l'approccio ottimale alla formazione degli *standard* si caratterizzerebbe per i seguenti aspetti:

- a) per una chiara e precisa definizione degli obiettivi contabili perseguiti, dai quali far discendere canoni procedurali e regole di carattere generale dello *standard*;
- b) per ridurre al minimo le eccezioni, che si traducono in trattamenti contabili incoerenti per eventi con sostanza economica simile;
- c) per una guida operativa che permetterebbe di attenuare il grado di complessità nell'applicazione dello *standard* stesso, senza la pretesa di fornire a priori specifiche regole di condotta per ogni fattispecie concepibile e, soprattutto, senza il ricorso ai *bright-line test*.

In questa prospettiva, gli amministratori avrebbero la responsabilità di rappresentare in bilancio la sostanza economica dei fatti e delle operazioni di gestione, non in termini astratti, ma così come è specificatamente definita e inquadrata dagli obiettivi contabili.

Appare evidente come il processo di miglioramento dell'informativa di bilancio debba partire dal riconoscere ed enunciare concetti e criteri fondamentali, che costituiscano una base coerente sulla quale poi fissare procedure e regole di comportamento<sup>198</sup>.

Nella gerarchia delle fonti degli US GAAP si osserva, però, un'incongruenza: gli SFAC si collocano in una posizione sotto ordinata rispetto agli *standard* e agli altri pronunciamenti. La realizzazione di tale processo dovrebbe costituire l'occasione per rimettere al centro dell'attenzione il ruolo al quale il *Conceptual Framework* dovrebbe assurgere: ossia quello di essere realmente il riferimento concettuale rispetto al quale tutti gli *standard*, già emanati o di futura pubblicazione, siano coerenti. Tale coerenza dovrebbe sussistere sia rispetto al quadro concettuale sia tra i diversi *standard* al fine di creare un *corpus* di principi effettivamente dotato di organicità e sistematicità.

In risposta alle raccomandazioni della SEC, nel 2004 il FASB ha predisposto un progetto di ampio raggio volto a:

- codificare la letteratura contabile esistente nella prospettiva di traguardare la gerarchia delle fonti US GAAP verso un corpo compatto e organico di principi contabili provvisti di un autorevole supporto (*a single authoritative codification*);
- migliorare il quadro concettuale di riferimento allo scopo di elaborare principi contabili di elevata qualità;
- realizzare il processo di convergenza con lo IASB con il dichiarato obiettivo di eliminare le differenze esistenti tra gli *standard* emanati dai due organismi contabili, nonché progredire nello stabilire comuni azioni<sup>199</sup>.

Il primo punto del progetto intrapreso dal FASB è stato portato a termine nel giugno del 2009 con l'emanazione dello SFAS 168<sup>200</sup>, che sostituisce lo SFAS 162 e introduce la *FASB Accounting Standards Codification*.

---

<sup>198</sup> Cfr. SECURITIES EXCHANGE COMMISSION, *Study Pursuant to Section 108(d) of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 on the Adoption by the United States Financial Reporting System of a Principles-Based Accounting System*, July 2003, in [www.sec.gov/news/studies/principlesbasedstand.htm](http://www.sec.gov/news/studies/principlesbasedstand.htm).

<sup>199</sup> Cfr. SFAS 162, *Background Information and Basis for Conclusions*, parr. A2-A6. Riguardo al processo di convergenza, nel settembre 2002 il FASB ha stipulato con lo IASB un accordo (*Norwalk Agreement*) in base al quale i due organismi contabili si impegnano a:

«(a) Make their existing financial reporting standards fully compatible as soon as is practicable, and  
(b) Coordinate their future work programs to ensure that once achieved, comparability is maintained».  
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *Memorandum of Understanding, "The Norwalk Agreement"*, in [www.fasb.org](http://www.fasb.org), September 2002.

### 2.3.2.2...Alla FASB Accounting Standards Codification

Con effetto dal 1° luglio 2009, la *FASB Accounting Standards Codification* costituisce la fonte dei principi contabili generalmente accettati che godono di sostanziale supporto di autorevolezza, e sostituisce la gerarchia delle fonti US GAAP per quanto concerne le norme da osservare per la redazione del bilancio delle *nongovernmental entity*<sup>201</sup>. Tutta la letteratura contabile non inclusa nella codificazione deve essere considerata priva di un sostanziale autorevole supporto. Alla codificazione si aggiungono poi i documenti emanati dalla SEC le cui norme sono obbligatorie per le società sottoposte alla sua vigilanza<sup>202</sup>.

Il pregio dell'attività di codificazione si sostanzia nell'aver riorganizzato e coordinato in un unico corpo, compatto ed organico, la innumerevole mole di pronunciamenti contabili emanati da diversi organismi (il FASB, l'EITF, l'AICPA, ecc..) nell'arco degli ultimi cinquant'anni.

La miriade di documenti contabili, che andavano a comporre la gerarchia delle fonti degli US GAAP, rendeva oggettivamente problematica l'attività di interpretazione da parte di chi è chiamato ad applicare, di volta in volta, le regole contabili alle fattispecie concrete. Questa difficoltà di orientamento all'interno del complesso e poco integrato sistema di regole degli US GAAP era avvertita tanto dai redattori del bilancio e dai revisori quanto dagli utilizzatori dell'informativa di bilancio; ed è stata la prima e principale ragione alla base della scelta del FASB di procedere sulla via di una sistematica codificazione dell'intera materia contabile. Sotto quest'aspetto, i maggiori benefici che se ne possono trarre sono riconducibili alla riduzione del rischio di non conformità agli US GAAP, e alla risoluzione delle problematiche contabili in modo efficace e tempestivo.

---

<sup>200</sup> FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, SFAS 168, *The FASB Accounting Standards Codification™ and the Hierarchy of Generally Accepted Accounting Principles. A Replacement of FASB Statement No. 162*, in [www.fasb.org](http://www.fasb.org), June 2009.

<sup>201</sup> Il riferimento è alle entità che non fanno parte dell'amministrazione pubblica, federale o statale. Si definiscono *nongovernmental entity* quelle entità che non sono tenute a redigere i propri bilanci in osservanza delle regole contabili predisposte dal *Governmental Accounting Standards Board* o dal *Federal Accounting Standards Advisory Board*. Cfr. ASC 105-10-20.

<sup>202</sup> SFAS 168, parr. 2-6.

In secondo luogo, la codificazione dovrebbe agevolare l'attività del FASB che, in linea con le richieste e le posizioni espresse dalla SEC, è impegnato nei seguenti progetti che hanno in comune lo scopo di migliorare l'uso e l'efficacia delle raccomandazioni contabili:

- facilitare l'integrazione degli US GAAP con il *conceptual framework*;
- passare ad un approccio *principles-based* nella produzione degli *standard*;
- identificare le differenze tra gli *standard* del FASB e quelli dello IASB al fine di realizzare il processo di convergenza<sup>203</sup>.

E' appena il caso di precisare che il processo di codificazione degli US GAAP può essere visto come un elemento di discontinuità rispetto al previgente sistema di regole essenzialmente per due aspetti.

Innanzitutto, la codificazione è opera di un unico organismo contabile, il FASB, che si va a sostituire alla pluralità di organismi contabili che in precedenza intervenivano nella produzione di norme in materia contabile<sup>204</sup>.

Ma l'aspetto più rilevante riguarda senza dubbio l'assetto strutturale dell'*Accounting Standards Codification*.

Al fine di coordinare l'intera materia contabile, il FASB ne ha rielaborato i contenuti eliminando dagli *standard* e dagli altri documenti contabili quelle parti ritenute non essenziali ai fini applicativi. In questo senso, lo sforzo del FASB si è sostanziato nel ridurre la complessità della gerarchia delle fonti degli US GAAP in due soli livelli: l'*Accounting Standards Codification* da una parte, e la letteratura contabile priva di un sostanziale supporto di autorevolezza, dall'altra. La codificazione va ad incorporare tutti i pronunciamenti autorevoli che in precedenza si collocavano nelle categorie (A)-(D) della gerarchia degli US GAAP; le regole e i criteri procedurali, che in precedenza erano collocati su gradi gerarchici diversi, godono ora di pari dignità.

L'articolazione della codificazione in circa novanta *topic*, che racchiudono l'intera materia contabile, dovrebbe semplificare notevolmente l'attività di consultazione da parte degli estensori del bilancio e dei revisori, in quanto essa fornisce tutta la regolamentazione della materia contabile necessaria ai loro fabbisogni. Al

---

<sup>203</sup> Cfr. FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *FASB Accounting Standards Codification*<sup>TM</sup>. *Notice to Constituents (4.1). About the Codification*, April 2010, pp. 34-35.

<sup>204</sup> Il riferimento è, oltre al FASB stesso, all'AICPA *Accounting Standards Executive Committee* (AcSEC), all'*Emerging Issues Task Force* (EITF) e al *FASB Staff*.


contrario, la gerarchia delle fonti degli US GAAP aveva una struttura molto complessa e dispersiva: essa richiedeva da parte dell'interprete una rigorosa e approfondita ricerca nei documenti contabili, passando in rassegna ciascuna delle quattro categorie, al fine di risolvere una determinata problematica contabile. Riguardo alla struttura dell'*Accounting Standard Codification*, i *topic* sono stati raggruppati in cinque macroclassi, così denominati:

1. *General Principles (Topic Codes 105-199)*;
2. *Presentation (Topic Codes 205-299)*;
3. *Financial Statement Accounts (Topic Codes 305-399)*;
4. *Broad Transactions (Topic Codes 805-899)*;
5. *Industry (Topic Codes 905-999)*.

Ogni *topic* è suddiviso in più *subtopic* che sono distinti generalmente per tipo o per scopo. Ciascun *topic* contiene anche un *Overall Subtopic* che fornisce in genere una mappa per orientarsi all'interno del *topic* o, in alcuni casi, una miscellanea di disposizioni che per il loro contenuto non hanno trovato collocazione in uno specifico *subtopic*; qualora il *topic* sia articolato in numerosi *subtopic*, l'*Overall Subtopic* definisce il principio base dell'intero *topic*.

I *subtopic* sono a loro volta ripartiti in *section*, la cui denominazione descrive lo specifico contenuto della *section*, ad esempio *Recognition*, *Measurement*, *Disclosure*. Tutti i *subtopic* presentano le medesime *section*. La Tavola 4 dà una rappresentazione grafica parziale della struttura del *Topic Leases*.

Tavola 4 – Rappresentazione grafica (parziale) del *Topic Leases*



Un aspetto innovativo della codificazione è costituito dalla sezione denominata «*Implementation Guidance and Illustrations*», presente in ogni *subtopic*. È così

prevista una guida operativa che illustra esempi e chiarisce punti controversi della disciplina allo scopo di aiutare l'interprete a declinare le disposizioni del *subtopic* alla specifica realtà aziendale. In questa sezione vengono fornite regole applicative specifiche per orientare l'interprete a formulare le sue valutazioni su problematiche rilevanti affrontate nel *subtopic*, con l'avvertenza che tali regole non ambiscono a coprire ogni fattispecie concepibile e che quindi l'interprete dovrà tener conto dei fatti e delle circostanze concrete nell'applicare tali norme<sup>205</sup>.

L'*Accounting Standards Codification* si presta anche al perseguimento di un altro importante obiettivo. La riduzione della complessa gerarchia degli US GAAP ad un'unica fonte autorevole pone rimedio ai potenziali conflitti che in precedenza potevano sussistere tra norme poste da differenti fonti di principi contabili. Nell'incorporare tutti gli *standard* e gli altri documenti della gerarchia dei principi, il FASB ha eliminato tutte quelle parti ritenute non essenziali ai fini applicativi, e ciò ha portato con sé una rielaborazione dei contenuti dei principi stessi.

Con riferimento al *segment reporting*, si può notare, ad esempio, come ai fini della definizione di segmento operativo l'ASC 280 stabilisca che si debbano evidenziare separatamente le componenti di un'entità che risultano integrate verticalmente, nel caso in cui il CODM analizzi in modo analitico tali componenti, ai fini della valutazione delle prestazioni e della ripartizione delle risorse<sup>206</sup>. È stata accolta nel corpo dello *standard* un'interpretazione della nozione di segmento operativo che era contenuta nelle *Basis for Conclusions* dello SFAS 131, e in quanto tale non vincolante. Tale norma è finalizzata a migliorare il livello qualitativo, e quindi l'utilità, del *segment reporting*, soprattutto per le entità che operano nel settore petrolifero e del gas.

Altre interpretazioni contenute nelle *Basis for Conclusions* e che sono state recepite nell'ASC 280 riguardano l'indicazione degli interessi attivi e di quelli passivi inclusi nella valutazione di utile o perdita di segmento, e le allocazioni asimmetriche degli elementi patrimoniali ai fini del calcolo delle attività di segmento. L'ASC 280 precisa che le informazioni relative agli interessi sono di assoluta importanza soprattutto se un settore svolge prevalentemente attività finanziaria, giacché è probabile in tal caso che gli interessi costituiscano la maggior parte dei ricavi del settore, mentre gli interessi

---

<sup>205</sup> Cfr. FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *FASB Accounting Standards Codification*<sup>TM</sup>, *Notice to Constituents (4.1). About the Codification*, cit., pp. 12-19.

<sup>206</sup> ASC 280-10-50-2. Cfr. SFAS 131, par. 79.

passivi rappresentino la maggior parte della differenza tra i ricavi e il risultato di segmento<sup>207</sup>.

Riguardo al secondo punto, l'ASC 280 chiarisce che una componente dell'entità che consegue ricavi e sostiene costi può essere considerata un segmento operativo, pur quando ad essa non vengano allocate delle attività nel contesto della reportistica interna. In altri termini, l'allocazione di attività ad un segmento non è un criterio per l'identificazione di un segmento operativo<sup>208</sup>, ma lo *standard* richiede in tal caso di chiarire la natura e gli effetti delle assegnazioni asimmetriche<sup>209</sup>.

Il processo di codificazione ha poi coordinato le disposizioni dello SFAS 131 relative alla valutazione del risultato di segmento e al calcolo della soglia dimensionale con le interpretazioni contenute nell'EITF D-70<sup>210</sup>.

Inoltre, sono state riorganizzate in modo sistematico e organico le disposizioni relative al processo di aggregazione delle componenti di un'entità ai fini dell'individuazione dei segmenti *reportable*, che in precedenza erano collocate in parte nello SFAS 131, ma soprattutto nell'EITF D-70 e nel FASB *Implementation Guide*<sup>211</sup>. L'ASC 280 ha così disciplinato in modo chiaro e puntuale una problematica di particolare rilievo per le entità, poiché la vigilanza della SEC, per quanto concerne il *segment reporting*, si è sempre focalizzata principalmente sull'identificazione dei segmenti operativi.

Le perplessità espresse dall'autorità di vigilanza sono riconducibili, da un lato, al fatto che il processo di aggregazione incide sulla significatività delle informazioni disaggregate esposte in bilancio, e quindi sulla loro utilità per gli investitori. Dall'altro lato, vengono messe in discussione le capacità del *management* che dovrebbe spiegare come mai la struttura organizzativa e i flussi informativi interni dell'entità riflettono componenti che possono poi essere accorpate nel *segment reporting*, in quanto simili.

Non di rado alle società quotate è stato richiesto di correggere i loro bilanci, in relazione ai segmenti operativi oggetto di presentazione esterna. In alcuni casi, la SEC ha ritenuto incoerente la presentazione di un unico segmento operativo o di pochi

---

<sup>207</sup> ASC 280-10-50-23, 50-24. Cfr. SFAS 131, par. 95.

<sup>208</sup> Si tratta di una precisazione importante che differenzia l'ASC 280 dall'IFRS 8, come si avrà modo di osservare nei paragrafi successivi.

<sup>209</sup> Si rinvia alla nota 111.

<sup>210</sup> Tale documento si collocava nella categoria (C) della gerarchia degli US GAAP.

<sup>211</sup> Tale documento si collocava nella categoria (D) della gerarchia degli US GAAP.

segmenti *reportable* con il principio di fondo dello *standard* e con la struttura organizzativa di base della società e, a tal fine, si è avvalsa del suo potere di vigilanza ispettiva per analizzare la reportistica interna e suffragare così le proprie posizioni in merito.

In altri casi, a fronte del mutamento della composizione dei segmenti operativi la SEC ha imposto alle società di rideterminare le *reporting unit*, e di riconoscere eventualmente una svalutazione dell'avviamento<sup>212</sup>.

### 2.3.2.3. Verso un sistema di regole contabili “principles-based”

L’emanazione dell’*Accounting Standards Codification* costituisce un primo e importante passo verso l’impostazione di un sistema di regole contabili che enfatizzino i principi di fondo. Se la codificazione ha consentito di semplificare l’uso e l’efficacia degli US GAAP, è altrettanto vero che la disciplina è ancora intessuta di regole molto dettagliate che prevedono eccezioni e *bright-line test*.

Come discusso in precedenza, il passaggio a regole basate su principi di fondo dovrebbe focalizzare l’attenzione sulla rappresentazione della sostanza economica delle operazioni di gestione, piuttosto che sulla forma. Il successo di tale progetto dipenderà dal grado di adesione dei vari attori coinvolti, quali estensori del bilancio, revisori contabili e organi di vigilanza. Da questo punto di vista, l’approccio *principles-based* dovrebbe condurre gli interpreti ad esercitare il loro giudizio professionale privilegiando

---

<sup>212</sup> Cfr. ERNST & YOUNG, *Financial Reporting developments. Segment Reporting. Accounting Standards Codification 280*, op. cit., p. 63. Sull’attività di vigilanza della SEC scrivono L. Deppe e S. C. Omer: «The SEC has said its staff may challenge a registrant’s determination that a component is not a segment for purposes of Statement no. 131 if the chief operating decision maker receives reports on the component’s operating results on a quarterly basis or more frequent basis...The SEC has, on occasion, requested copies of all reports furnished to the chief operating decision maker when the reported segments did not appear realistic relative to management’s assessment of a company’s performance or when they conflicted with the chief operating officer’s public statements. The SEC staff also has reviewed analysts’ reports, press interviews by management and other public information to evaluate the consistency of such information with segment disclosures in the financial statement. When inconsistencies appeared, the SEC required registrants to amend their filings to comply with Statement no. 131... Furthermore, the commission says it will require disaggregation of disclosures of products and services that are not substantially similar and will object to overlay broad views of what constitutes a similar product. It will use public disclosures and marketing materials describing a registrant’s products to determine whether a company has aggregated dissimilar products». DEPPE L., OMER S.C., *Disclosing Disaggregated Information*, cit., p. 54.

non tanto la lettera della norma, quanto lo spirito della stessa. I redattori del bilancio dovrebbero aderire al principio di fondo dello *standard*, mentre il revisore dovrebbe assicurarsi che tale spirito sia applicato.

Anche la SEC dovrebbe essere disponibile ad accettare differenze nella prassi contabile, infatti con regole meno dettagliate esiste la possibilità che operazioni simili siano rappresentate contabilmente in modo differente. E tali diversità possono causare una riduzione della comparabilità delle informazioni contabili.

L'approccio *rules-based* ha sempre raccolto un grande consenso nell'ambiente contabile statunitense perché sembra offrire riferimenti comodi e più precisi ai redattori di bilancio e ai revisori, richiedendo minore discrezionalità.

In effetti, la predisposizione di regole rigide, ammettendo minori alternative nei criteri di valutazione e prevedendo nel dettaglio i profili tecnici di valutazione, riduce la discrezionalità degli amministratori. Ma quanto più uno *standard setter* ricerca regole rigide, più aumenta la richiesta di una guida all'implementazione ricca e voluminosa che crea complessità e incertezza circa l'applicazione degli *standard*. La presenza di numerose eccezioni implica, dunque, l'esercizio del giudizio professionale da parte dell'interprete, perché dovrà ricercare la soluzione operativa nell'ampia casistica contenuta negli *standard*<sup>213</sup>. Senza poi dimenticare che un tale approccio apre spazi a comportamenti rispettosi della forma, ma elusivi nella sostanza.

Un problema da più parti sollevato riguarda i costi che deriverebbero dall'adozione dell'approccio *principles-based* e concernenti l'incertezza sulle controversie giudiziarie. Si è sostenuto, nell'ambiente contabile statunitense, che il rischio per gli estensori del bilancio e per i revisori di essere esposti a vertenze legali risulterebbe maggiore con tale approccio anziché con quello basato sulle regole. Secondo questa tesi, il dettaglio delle regole contabili permetterebbe, infatti, una migliore difesa dei redattori del bilancio e dei revisori nel caso di controversie

---

<sup>213</sup> «In contrast to objectives-oriented standards (as we have defined the term), rules-based standards can provide a roadmap to avoidance of the accounting objectives inherent in the standards. Internal inconsistencies, exceptions and bright-line tests reward those willing to engineer their way around the intent of standards. This can result in financial reporting that is not representationally faithful to the underlying economic substance of transactions and events. In a rules-based system, financial reporting may well come to be seen as an act of compliance rather than an act of communication. Additionally, because the multiple exceptions lead to internal inconsistencies, significant judgment is needed in determining where within the myriad of possible exceptions an accounting transaction falls», SECURITIES EXCHANGE COMMISSION, *Study Pursuant to Section 108(d) of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 on the Adoption by the United States Financial Reporting System of a Principles-Based Accounting System*, op. cit.

giudiziarie. Tuttavia, tale tesi appare poco convincente sia perché gli scandali finanziari che si sono succeduti nell'ultimo decennio hanno messo in luce le lacune dell'approccio *rules-based* e la necessità di porvi rimedio, sia perché gli *standard*, elaborati secondo ben delineati obiettivi contabili e con il supporto di una guida operativa, sarebbero in grado di orientare l'interprete chiarendo bene l'ambito entro cui può svilupparsi il giudizio professionale.

D'altro canto, ciò induce a riflettere sull'esigenza di documentare in modo adeguato la fondatezza delle determinazioni di bilancio, atteso che attraverso il bilancio si intende rappresentare la sostanza economica delle operazioni e degli eventi di gestione. La questione non è di poco conto se si ha ben chiaro in mente che le informazioni contabili sono spesso il risultato di approssimazioni, piuttosto che di misurazioni precise; si pensi alle stime e alle congetture la cui fondatezza si basa sull'attendibilità delle ipotesi di gestione sottostanti che per loro natura sono sempre soggettive. Pertanto, il beneficio di fornire informazioni contabili trasparenti e corrette è strettamente connesso alla loro utilità e credibilità, contribuendo in tal modo a ridurre il rischio di conflitti con i *regulators* e di controversie legali. In quest'ottica, il bilancio può assumere pienamente la funzione di strumento di comunicazione il cui codice interpretativo viene condiviso dai soggetti che la emettono e che la ricevono.

Sicuramente la direzione tracciata dalla SEC verso un regime *principles-based* obbligherà gli amministratori e i revisori (e tutti gli attori coinvolti nello scenario economico) ad un cambiamento significativo di mentalità e di cultura, ma può essere concepita anche come un'opportunità per le aziende di "narrare la loro storia". Da questo punto di vista, l'incentivo per le società a fornire informazioni corrette e trasparenti è evidente: un'informativa societaria in grado di rappresentare compiutamente l'identità di un'azienda e le sue prospettive, riguardanti non solo l'aspetto economico-finanziario ma più in generale la sua capacità di generare valore, è cruciale per orientare i processi decisionali dei diversi *stakeholder*, contribuendo per tale via ad un efficiente funzionamento dei mercati finanziari<sup>214</sup>.

In questo quadro, appare condivisibile la via seguita (seppure in modo graduale) dagli USA di orientare il sistema contabile verso un'impostazione *principles-based*, e di

---

<sup>214</sup> Cfr. MIO C., *Informativa non financial nell'annual report*, in *Contabilità, finanza e controllo*, n.3, 2011, p. 247.

affiancarlo ad un rigido sistema di controlli societari e di sanzioni al fine di proteggere gli investitori contro informazioni finanziarie fuorvianti se non false.

Occorre rilevare che da varie ricerche condotte nel contesto statunitense non è emerso chiaramente che ad un aumento della precisione nella formulazione dei principi contabili sia associata una maggiore propensione da parte dei *manager* ad adottare comportamenti “aggressivi”<sup>215</sup>. Mentre, altri studi, in buona parte condotti dopo l’entrata in vigore del *Sarbanes Oxley Act*, sembrano suggerire che, a parità di *standard* applicati, taluni fattori di contesto possano influire sul comportamento degli amministratori nelle valutazioni di bilancio. Tali variabili di contesto sono state sintetizzate con la locuzione “incentivi manageriali” verso l’adozione di politiche di bilancio e sono riferibili sia al Paese di riferimento, che a elementi che connotano la singola impresa.

In questo senso sono considerati come variabili rilevanti capaci di ridurre l’intensità delle politiche di bilancio a livello macro: il grado di sviluppo dei mercati finanziari, il grado di tutela degli investitori in generale e delle minoranze in particolare, la qualità complessiva della legislazione nazionale in materia d’affari, l’assetto proprietario delle società, la struttura del capitale, il grado di consenso tra gli organismi di regolamentazione sui trattamenti contabili consentiti, i meccanismi di controllo e sanzione previsti nel processo di redazione e pubblicazione del bilancio (ad esempio la previsione di requisiti di indipendenza più stringenti per i membri dell’*audit committee*,

---

<sup>215</sup> Si fa riferimento alla locuzione *aggressive accounting*, con cui si intende un comportamento opportunistico dei *manager* che consiste nell’applicare in modo strumentale le norme contabili con lo scopo di mettere in luce una situazione aziendale più favorevole. Altre espressioni riconducibili alla manipolazioni dei dati contabili sono *aggressive financial reporting*, *earnings management*.

Con la locuzione *earnings management* si intende l’insieme delle politiche di bilancio che, riguardando tanto gli aspetti di contabilizzazione quanto quelli di valutazione ed esposizione in bilancio, sono poste in atto con lo scopo precipuo di far adottare ai lettori del bilancio un comportamento in linea con gli obiettivi degli stessi redattori. In senso stretto, l’*earnings management* designa il complesso delle politiche di bilancio finalizzate a manipolare il reddito d’esercizio.

Stante l’inevitabile discrezionalità che gli amministratori esercitano nella formazione del bilancio, si è in presenza di politiche di bilancio quando gli amministratori valutano *ex ante* gli effetti delle loro scelte contabili sul bilancio, e la loro decisione circa il comportamento da adottare è dettata dal conseguimento di determinati effetti contabili che si rifletteranno sulla percezione e sui comportamenti dei fruitori del bilancio.

In questa prospettiva, il ricorso a politiche di bilancio riduce la qualità di tale documento contabile, poiché gli amministratori si propongono di rappresentare all’esterno una situazione che non corrisponde a quella che essi ritengono la più fedele rappresentazione della dinamica aziendale così da orientare nel senso desiderato il comportamento dei destinatari del bilancio. Cfr. QUAGLI A., *Le politiche di bilancio e l’adozione degli IFRS: profili di studio e rassegna delle prime evidenze empiriche*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 1, 2011, pp. 2-8; PINI M., *Politiche di bilancio e direzione aziendale*, Etas, Milano, 1991, pp.10-12.

la maggiore o minore presenza di professionisti esperti in materie contabili e finanziarie nell'*audit committee*).

A livello micro i fattori che possono influenzare il ricorso a politiche di bilancio sono le modalità di retribuzione dei *manager*, la maggiore o minore robustezza dei meccanismi di *corporate governance* e di controllo sull'attività del *management*.

In una recente e articolata indagine<sup>216</sup>, gli autori hanno analizzato come varia il comportamento di un campione di 96 tra amministratori e direttori finanziari, che operano nel contesto statunitense, in funzione di due variabili: grado di precisione nella formulazione delle regole contabili, grado di robustezza dell'*audit committee* nel vigilare sull'operato degli amministratori.

I risultati della ricerca mostrano che, laddove sono chiamati ad applicare *standard* contabili *rules-based*, i redattori di bilancio sono meno incentivati ad adottare scelte contabili ispirate a finalità di tipo particolare, se sono sottoposti alla ferrea vigilanza di un *audit committee*, composto tutto da *financial expert* indipendenti. Infatti, la presenza nell'organo di controllo interno di persone competenti e indipendenti fa aumentare la probabilità di individuare le pratiche scorrette degli amministratori.

Invece, i *manager*, che devono applicare *standard* basati su principi di fondo, nelle loro scelte valutative di bilancio tendono a basarsi sulla reale sostanza economica dell'operazione al di là degli aspetti formali, pur quando sono sottoposti alla vigilanza di un *audit committee* "debole" (ciò equivale a dire che uno solo dei componenti è un *financial expert* indipendente, e che l'organo si riunisce non più di tre volte l'anno per controllare l'operato del *management*). Ciò sulla base del presupposto che gli estensori del bilancio percepiscono in misura maggiore il rischio di subire sanzioni se non rispettano lo spirito della norma.

Tali evidenze sembrano suggerire che il più intenso sistema di *enforcement* introdotto dal *Sarbanes Oxley Act* sia più efficace nello scoraggiare la diffusione di informazioni false agli investitori e, più in generale, le pratiche scorrette da parte degli amministratori, se è affiancato da un sistema di *standard* contabili basati su principi di fondo, anziché su regole dettagliate.

---

<sup>216</sup> Cfr. AGOGLIA P.C., DOUPNIK T.S., TSAKUMIS G.T., *Principles-Based versus Rules-Based Accounting Standards: The Influence of Standard Precision and Audit Committee Strength on Financial Reporting Decision*, in *The Accounting Review*, vol. 86, n.3, Maggio 2011.

### **2.3.3. L'utilità dell'informativa di settore alla luce dello *standard* statunitense**

Alla luce delle considerazioni in precedenza svolte, con riferimento sia alla natura dei segmenti operativi sia al tipo di informazioni che devono essere presentate, ci proponiamo di verificare in che misura il principio contabile statunitense abbia contribuito a migliorare l'utilità dell'informativa di bilancio.

L'apprezzamento dell'utilità delle informazioni disaggregate rispetto alle decisioni economiche degli utilizzatori avviene attraverso l'analisi delle caratteristiche qualitative dell'informativa di bilancio. È appena il caso di precisare che l'analisi delle suddette caratteristiche qualitative viene condotta anche rispetto allo SFAS 131, considerando lo SFAS 14 come termine di paragone, ponendo mente al fatto che le indagini empiriche svolte in tale ambito pongono a confronto tali *standard*, dal momento che l'ASC 280 è di recente emanazione.

Nel quadro concettuale<sup>217</sup> vengono individuate due caratteristiche qualitative fondamentali: la significatività (*relevance*) e la rappresentazione fedele (*faithful representation*), che il *financial reporting* deve possedere per essere utile ai processi decisionali degli utilizzatori. Mentre la comparabilità, la verificabilità, la tempestività e la comprensibilità si configurano come qualità che migliorano l'informazione finanziaria consentendo di individuare all'interno della stessa le informazioni più utili<sup>218</sup>.

---

<sup>217</sup> Il 28 settembre 2010 lo IASB, in collaborazione con il FASB, ha concluso una importante fase del processo di revisione del quadro sistematico per la preparazione del bilancio sulla base dei principi contabili internazionali emettendo il *Conceptual Framework for Financial Reporting*. Tale documento rappresenta il risultato della prima delle otto fasi del progetto comune tra i due organismi contabili, volto alla revisione e alla implementazione del quadro concettuale su cui si fondano i principi contabili internazionali e statunitensi. Questa prima fase del progetto ha modificato il *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements*, pubblicato dallo IASB nel 1989, nelle parti riguardanti gli obiettivi, le caratteristiche qualitative e l'onere della reportistica finanziaria. Riguardo ai principi contabili statunitensi, il *Conceptual Framework for Financial Reporting* (SFAC 8) ha sostituito il FASB *Concepts Statement No. 1 "Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises"* (SFAC 1) e il FASB *Concepts Statement No. 2 "Qualitative Characteristics of Accounting Information"* (SFAC 2).

<sup>218</sup> Cfr. IASB-FASB, *Conceptual Framework for Financial Reporting*, cit., in [www.iasb.org](http://www.iasb.org)., parr. QC4-QC5.

In questa sede non si analizza la caratteristica qualitativa della comprensibilità: un'informazione è comprensibile per gli utilizzatori se può essere facilmente letta e interpretata e ciò è determinato sia dalle modalità di presentazione dei dati sia dalle capacità interpretative dei lettori del bilancio, ai quali è richiesta una ragionevole conoscenza del *business* e la volontà “fattiva” di analizzare i dati con diligenza<sup>219</sup>.

L'informazione finanziaria risulta significativa se è in grado di incidere sul processo decisionale degli utilizzatori, in particolare un'informazione è significativa se è in grado di influenzare le decisioni confermando o correggendo le valutazioni eseguite in passato, o contribuendo all'elaborazione di previsioni accurate. Pertanto assumono rilievo due aspetti della significatività:

- a) la capacità predittiva dell'informazione (*predictive value*), intesa come attitudine dell'informazione ad essere impiegata dagli utilizzatori come variabile di *input* nelle previsioni di risultato;
- b) la capacità confermativa dell'informazione (*feedback value*), se l'informazione è in grado di correggere o confermare le previsioni fatte in precedenza<sup>220</sup>.

In questa prospettiva si può osservare che la nozione di segmento operativo desumibile dall'ASC 280 appare dotata di maggiore spessore ontologico rispetto a quella desumibile dallo SFAS 14, con effetti positivi sul piano della significatività delle informazioni diffuse.

L'approccio manageriale, attorno al quale ruota il processo di identificazione dei segmenti operativi *reportable*, contribuisce ad accrescere la significatività del *segment reporting*, poiché gli utilizzatori possono fare affidamento su informazioni che riflettono l'ottica con cui l'alta direzione decide l'allocazione delle risorse e valuta le prestazioni dei segmenti; in questo senso essi sono posti nella condizione di effettuare previsioni accurate e di correggere o confermare le previsioni effettuate in passato.

Di contro, lo SFAS 14 è stato pesantemente criticato per la vaghezza della nozione di segmento che può dare adito a diverse interpretazioni. L'individuazione dei segmenti si fonda sull'*industry approach*, un metodo che non definisce regole di scomposizione della complessiva operatività aziendale ben precise e che lascia ampia discrezionalità agli amministratori; gli stessi se ne possono avvalere per fornire in

---

<sup>219</sup> Cfr. IASB-FASB, *Conceptual Framework for Financial Reporting*, cit., parr. QC30-QC32.

<sup>220</sup> Cfr. IASB-FASB, *Conceptual Framework for Financial Reporting*, cit., parr. QC6-Q10.

bilancio informazioni disaggregate non coerenti con la struttura organizzativa e con il sistema di reporting interno. Per evitare di divulgare informazioni “sensibili”, i redattori del bilancio possono ridurre il numero di segmenti (fino al limite ad esporre un solo segmento) facendo ricorso a criteri di aggregazione generici; sono così evidenti le ripercussioni negative sul piano della significatività, giacché i segmenti oggetto di presentazione esterna ricomprendono al loro interno componenti che possono essere sensibilmente diverse fra loro.

Alcune indagine empiriche condotte sui bilanci degli esercizi 1997 e 1998 focalizzano l’attenzione sul passaggio dal vecchio al nuovo *standard* e mostrano, per effetto dell’introduzione di regole di segmentazione più puntuali e coerenti, una tendenziale diminuzione delle imprese che dichiarano di operare in un solo segmento operativo e un tendenziale aumento del numero di segmenti a livello di singola impresa<sup>221</sup>. Se ne può dedurre che l’identificazione dei segmenti operativi basata sul *management approach* fornisca una migliore mappatura della complessiva operatività aziendale rispetto a quella basata sull’*industry approach*.

In particolare, dalla verifica empirica condotta da P.G. Berger e da R. Hann, che hanno comparato i dati di bilancio relativi agli esercizi 1997 e 1998 di un campione di 2.999 società, è emersa una forte crescita delle società che espongono informazioni disaggregate sulla base dello SFAS 131. La percentuale di società che espongono informazioni disaggregate passa dal 22% dei casi secondo lo SFAS 14 al 40% dei casi secondo lo SFAS 131. Inoltre, circa un quarto delle società che espongono un solo segmento con lo SFAS 14, con il nuovo principio contabile presentano più segmenti.

Un aspetto specifico della significatività è rappresentato dalla rilevanza (*materiality*): un’informazione è rilevante se la sua omissione o errata rappresentazione potrebbe influire sulle decisioni che gli utilizzatori intraprendono; la rilevanza è strettamente connessa alla natura e/o alla dimensione del fenomeno cui l’informazione finanziaria si riferisce<sup>222</sup>. Sotto questo profilo, l’ASC 280 richiede l’esposizione in bilancio di un numero maggiore di informazioni rispetto a quanto previsto per gli

---

<sup>221</sup> Cfr. STREET D.L., NICHOLS N.B., GRAY S.J., *Segment Disclosures under SFAS No. 131: Has Business Segment Reporting Improved?*, cit.; Herrmann D., Thomas W.B., *An Analysis of Segment Disclosures under SFAS No. 131 and SFAS No. 14*, cit.; BERGER P.G., HANN R., *The Impact of SFAS No. 131 on Information and Monitoring*, in *Journal of Accounting Research*, n.2 2003.

<sup>222</sup> Cfr. IASB-FASB, *Conceptual Framework for Financial Reporting*, cit., par. QC11.

*industry segment* dello SFAS 14. Si pensi alle imposte sul reddito, agli interessi passivi e attivi e alle componenti di reddito non monetarie diverse dagli ammortamenti.

A tal proposito occorre però precisare che lo *standard* impone l'obbligo di divulgare tali informazioni solo se queste appaiono nella reportistica interna destinata al *Chief Operating Decision Making*, che se ne avvale per decidere l'allocazione delle risorse fra i vari segmenti e valutare le relative prestazioni. Pertanto, l'introduzione dello SFAS 131 non implica necessariamente un incremento del contenuto informativo del *segment reporting* in conseguenza della previsione di maggiori obblighi informativi.

Lo studio empirico compiuto da D. Herrmann e W.B. Thomas, sui dati di bilancio degli esercizi 1997 e 1998 di un campione di 100 grandi società statunitensi, evidenzia un incremento del numero medio degli *item* diffusi che passa da 5,5 a 6,3 per ciascuna *line of business*; gli incrementi più rilevanti si riferiscono ai componenti reddituali e patrimoniali relativi all'applicazione del metodo del patrimonio netto<sup>223</sup>. Le informazioni relative alle imposte sul reddito sono presentate nel 14% dei casi nel 1998 rispetto al 9% dei casi nel 1997; gli interessi attivi vengono esposti nel 9% dei casi nel 1998 e in nessun caso nel 1997; infine gli interessi passivi vengono illustrati nel 6% dei casi e nell'1% dei casi nel 1997.

L'ASC 280 richiede, oltre alla presentazione di informazioni disaggregate, l'illustrazione di dati per aree geografiche nell'ambito delle informazioni relative all'entità nel suo complesso (*entity-wide disclosure*). Nello specifico lo *standard* stabilisce che i ricavi e le attività relativi ad un Paese estero, se di importo rilevante, devono essere illustrati in forma separata. Sotto questo profilo si riscontra un miglioramento della significatività delle informazioni per segmenti geografici sulla base delle disposizioni dello SFAS 131 rispetto alle previsioni dello SFAS 14. Anche lo SFAS14 prevede l'esposizione in forma separata dei ricavi e delle attività, ma con riferimento ad aree geografiche che possono ricomprendere più Paesi anche molto diversi tra di loro. Si è osservato, però, che tali informazioni sono di per sé poco significative anche se sono riferite ad aree che racchiudono soltanto due Paesi, dal momento che questi possono presentare condizioni economiche e politico-sociali diverse e quindi sono soggetti a differenti livelli di rischio<sup>224</sup>.

---

<sup>223</sup> Cfr. Herrmann D., Thomas W.B., *An Analysis of Segment Disclosures under SFAS No. 131 and SFAS No. 14*, cit., pp-294-296.

<sup>224</sup> Cfr. SFAS 131, par. 105.

Con l'entrata in vigore dello SFAS 131 si è dunque passati da una segmentazione rigida, che conduce all'enucleazione di settori di attività e di settori geografici, ad una flessibile che impone un dettaglio di analisi maggiore ma che evita di individuare i segmenti in modo artificiale e potenzialmente capzioso.

Tuttavia, è stato rilevato che, se un'entità non è organizzata per aree geografiche, l'ASC 280 impone solo di indicare, basandosi sui dati complessivi di bilancio, i ricavi esterni realizzati nel Paese di origine e nei Paesi esteri, eventualmente presentati singolarmente se rilevanti; nonché le *long-lived asset* nel Paese di appartenenza e all'estero<sup>225</sup>. Con il passaggio dallo SFAS 14 allo SFAS 131 è, però, venuto meno l'obbligo di pubblicare una misura di risultato per area geografica, se l'entità organizza le proprie attività per linee di prodotto o secondo un criterio diverso da quello per area geografica<sup>226</sup>. D. Herrmann e W.B. Thomas riscontrano che con l'introduzione dello SFAS 131 solo il 16% delle società del campione continua a pubblicare anche nel 1998 una misura di risultato per area geografica<sup>227</sup>.

Sul punto, alcuni autori mettono in evidenza che tale lacuna normativa può compromettere la significatività dell'informativa di segmento<sup>228</sup>. L'omissione di tale informazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori (in particolar modo gli investitori e gli analisti finanziari) dal momento che il rischio, il rendimento e le opportunità di crescita variano sensibilmente a seconda dell'area geografica considerata.

Per comprendere meglio la rilevanza di tali informazioni, si consideri la società multinazionale Diamond Offshore Drilling (DO). Nel 1997 la DO ha incrementato i ricavi interni del 14%, mentre i ricavi esteri sono cresciuti quasi del 50%; nel 1998 i ricavi esteri ammontavano a circa il 43% dei ricavi totali della società.

Nel 1997 la suddetta società ha presentato nel *segment reporting* i ricavi e il risultato operativo con riferimento a tre aree geografiche: Europa/Africa, Australia/Asia Sudorientale e Sud America/Altri Paesi. Si veda la seguente tabella.

---

<sup>225</sup> ASC 280-10-50-41.

<sup>226</sup> Giova ricordare che, con riferimento alle operazioni estere, secondo lo SFAS 14 devono essere presentate le informazioni concernenti i ricavi esterni e infrasettori, l'*operating profit or loss* o altra misura di risultato intermedia tra esso e il reddito netto, e le attività identificabili. Cfr. SFAS 14, par. 35b.

<sup>227</sup> Cfr. HERRMANN D., THOMAS W.B., *An Analysis of Segment Disclosures under SFAS No. 131 and SFAS No. 14*, cit., pp. 299-300.

<sup>228</sup> Cfr. HOPE O.-K., THOMAS W.B., WINTERBOTHAM G., *Geographic Earnings Disclosure and Trading Volume*, in *Journal of Accounting Public Policy*, n. 28, 2009.

Tab. 3 – I ricavi, il risultato operativo e quello percentuale della società Diamons Offshore Drilling nell'anno 1997 (valori in milioni di dollari)

|                       | Europa/Africa | Australia/ South East Asia | South America/Other |
|-----------------------|---------------|----------------------------|---------------------|
| Ricavi                | \$ 201,9      | \$ 94                      | \$ 50,8             |
| Risultato operativo   | \$ 38,2       | (\$ 3,8)                   | \$ 18,4             |
| Risultato operativo % | 19%           | -4%                        | 36%                 |

FONTE: adattato da HOPE O.-K., THOMAS W.B., WINTERBOTHAM G., *Geographic Earnings Disclosure and Trading Volume*, in *Journal of Accounting Public Policy*, n. 28, 2009, p. 169.

Nel 1998, con l'entrata in vigore dello SFAS 131, la DO non ha presentato i risultati operativi per area geografica, ma solo i ricavi che ammontavano per ciascun settore geografico rispettivamente (in milioni di dollari) a \$ 292,6, \$ 139,1 e \$ 84,5. Alla luce di tali informazioni, ci si può chiedere come si debba interpretare l'incremento dei ricavi registrato nel settore Australia/Asia Sudorientale; se la DO è stata in grado di conseguire un alto margine di profitto nel settore Sud America/Altri Paesi anche nel 1998; e se gli analisti finanziari sono in grado di prevedere in che misura crescerà il risultato operativo per ciascun settore geografico nel 1999. In assenza di informazioni relative agli utili/perdite per settore geografico è difficile per gli utilizzatori formulare delle aspettative sui rischi, rendimenti e opportunità di crescita per area geografica, nonché stimare il corretto valore di un'entità.

Non solo. Grazie alla crescente internazionalizzazione delle società statunitensi i profitti conseguiti nelle operazioni estere sono in continua espansione. Nel 2004, gli utili realizzati nei Paesi esteri dalle multinazionali statunitensi, considerate nel loro complesso, ammontavano a 315 miliardi di dollari; nel 2011 si stima che le stesse abbiano accumulato profitti per più di un trilione di dollari fuori dai confini nazionali<sup>229</sup>.

<sup>229</sup> Cfr. KOCIENIWSKI D., *Companies Push for Tax Break on Foreign Cash*, in *The New York Times*, 19 giugno 2011, disponibile in <http://www.nytimes.com/2011/06/20/business/20tax.html?pagewanted=all>.

Appare evidente, a questo punto, che la mancanza di una norma che imponga la presentazione di una misura di risultato per area geografica, per le società multinazionali, privi gli utilizzatori di bilancio di informazioni utili per assumere decisioni consapevoli.

È appena il caso di notare che una norma siffatta non tradirebbe la filosofia di fondo su cui poggia l'approccio manageriale, dal momento che le suddette società sono spesso organizzate a matrice, tipicamente per area geografica e per linea di prodotto, dove entrambe le dimensioni vengono monitorate costantemente dal *Chief Operating Decision Maker*<sup>230</sup>.

Dalle considerazioni testé svolte, emerge che l'ASC 280 migliora nel complesso la significatività delle informazioni di bilancio per una molteplicità di ragioni che vanno dalla definizione più precisa dei segmenti alla comunicazione di dati sui singoli paesi.

Affinché siano utili agli *users*, le informazioni finanziarie devono anche rappresentare fedelmente i fenomeni economici che dichiarano di rappresentare; il che presuppone che il *financial reporting* ne fornisca una raffigurazione completa, neutrale e priva di errori<sup>231</sup>. Sul piano della rappresentazione fedele, appare opportuno ricordare che l'ASC 280 richiede che l'individuazione dei segmenti e del tipo di informazioni da esporre in bilancio sia fondata sulle modalità secondo le quali il *management* struttura l'entità dal punto di vista organizzativo, da un lato, e sulle informazioni di cui lo stesso si avvale per poterla gestire, dall'altro. E' ormai opinione diffusa che tale approccio favorisca una migliore rappresentazione delle realtà aziendale e delle sue principali fonti di rischiosità e di rendimento<sup>232</sup>.

Sul versante della completezza – un bilancio fornisce una raffigurazione completa se comprende tutte le informazioni necessarie all'utilizzatore per comprendere i fenomeni economici ivi descritti – l'ASC 280 impone di divulgare, in apertura del *segment reporting*, informazioni di carattere qualitativo volte a delineare i fattori che hanno guidato gli amministratori nel processo di identificazione dei segmenti, ritenuti meritevoli di presentazione in sede di redazione del bilancio, nonché le classi di beni e servizi da cui originano i ricavi dei singoli *reportable segment*. Seguono poi le

---

<sup>230</sup> Giova ricordare che, nel caso di un'entità organizzata a matrice, lo *standard* prevede l'obbligo di presentare le informazioni disaggregate per linee di prodotto. Cfr. ASC 280-10-50-9.

<sup>231</sup> Cfr. IASB-FASB, *Conceptual Framework for Financial Reporting*, cit., parr. QC12-Q16.

<sup>232</sup> HERMANN D., THOMAS W.B., *Reporting Disaggregated Information: A Critique Based on Concepts Statement No.2*, in *Accounting Horizons*, vol.11, n.3, 1997, pp. 39-40.

informazioni relative ai risultati e alle attività patrimoniali di ciascun segmento *reportable*. A tal riguardo giova ricordare che, con riferimento al margine di segmento, per ciascun segmento oggetto di informativa vanno esposti quei componenti reddituali indicati dallo *standard* solo se i relativi importi sono inclusi nella valutazione dell'utile o della perdita di segmento esaminati dal CODM o gli vengono forniti periodicamente, anche se non contribuiscono al calcolo del margine di segmento<sup>233</sup>. Mentre con riferimento alle attività di segmento, queste possono essere del tutto omesse dal *segment reporting*, qualora il CODM non si avvalga di tali informazioni per valutare i risultati dei segmenti e prendere decisioni in merito alle risorse da allocare ad essi, o quando non venga allocata alcuna attività al segmento.

Il quadro delle informazioni settoriali si completa con la spiegazione delle modalità con cui sono state determinate le valutazioni di utile o perdita e di attività per ciascun segmento *reportable*<sup>234</sup>. In aggiunta, l'ASC 280 impone la divulgazione sia di informazioni necessarie per riconciliare i dati complessivi dei diversi settori oggetto di informativa con quelli risultanti dal bilancio consolidato (*reconciliation*), sia di informazioni in merito all'entità nel suo complesso (*entity-wide disclosures*).

Con riferimento al *segment reporting*, il requisito della completezza va inteso nel senso che gli utilizzatori possono fare affidamento sulle stesse informazioni che riflettono la prospettiva di indagine del *Chief Operating Decision Maker*, che necessita di dati gestionali pensati e strutturati per le sue finalità conoscitive. Tali dati sono poi integrati da informazioni di carattere quantitativo e qualitativo per venire incontro alle esigenze conoscitive dei diversi utilizzatori di bilancio.

Riguardo alla neutralità, intesa come assenza di pregiudizi e condizionamenti nelle informazioni finanziarie, si può rilevare che l'ASC 280 prevede una serie di esoneri dall'obbligo di divulgare talune informazioni, allorquando valutazioni in merito alla praticabilità lo richiedano, sotto questo profilo lo *standard* non pone enfasi sulla necessità di motivare adeguatamente tale comportamento<sup>235</sup>.

Per le considerazioni fin qui svolte, si può affermare che l'ASC 280 migliora nel complesso la rappresentazione fedele dei dati disaggregati. E' appena il caso di

---

<sup>233</sup> ASC 280-10-50-22.

<sup>234</sup> ASC 280-10-50-29.

<sup>235</sup> HERMANN D., THOMAS W.B., *Reporting Disaggregated Information: A Critique Based on Concepts Statement No.2*, cit., p. 41. L'omissione di talune informazioni può trovare giustificazione nei costi connessi alla loro predisposizione.

ricordare che la necessità di allineare il *segment reporting* alle informazioni prodotte internamente nei report gestionali fu la principale ragione che spinse il FASB ad elaborare lo SFAS 131; sebbene la stretta congiunzione tra le informazioni disaggregate esposte in bilancio e quelle prodotte a fini interni sia stata aspramente criticata da alcuni autori<sup>236</sup>.

La tempestività implica che le informazioni siano rese disponibili nel momento in cui risultano realmente necessarie rispetto al processo decisionale dell'utilizzatore<sup>237</sup>. Sotto questo profilo si può osservare, innanzitutto, che l'ASC 280 prescrive l'obbligo di divulgare informazioni disaggregate anche nei bilanci infrannuali, ciò ha rappresentato un elemento di discontinuità dello SFAS 131 rispetto allo SFAS 14. Si ritiene poi che, qualora il *management* valuti l'opportunità di un cambiamento della struttura organizzativa interna nel periodo intermedio, allora il nuovo segmento deve essere identificato e separatamente presentato all'esterno nel bilancio intermedio.

Gli utilizzatori del bilancio devono anche essere informati degli eventuali cambiamenti nella identificazione o nella composizione dei segmenti oggetto di informativa esterna, occorsi dopo la chiusura del bilancio.

Altra caratteristica migliorativa dell'informativa finanziaria è la verificabilità, che assolve la funzione di garantire gli utilizzatori che l'informazione rappresenta fedelmente i fenomeni economici oggetto dell'informazione stessa. Ciò va interpretato nel senso che osservatori competenti possono, attraverso un'indipendente ricostruzione, confermare o meno che una determinata informazione fornisca una raffigurazione fedele dei fenomeni economici sottostanti<sup>238</sup>.

Si reputa che l'approccio manageriale consenta anche ai soggetti esterni di controllare l'esattezza dei dati segmentati, verificando che i segmenti e le informazioni siano coerenti con la struttura organizzativa e con il sistema di *reporting* interno<sup>239</sup>. A ciò si aggiunga che i paragrafi ASC 280-10-50-21 e ASC 280-10-50-29 impongono

---

<sup>236</sup> Si veda per tutti MCCONNELL P., PACTER P., *IASC and FASB Proposals Would Enhance Segment Reporting*, cit.

<sup>237</sup> Cfr. INTERNATIONAL FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *Conceptual Framework for Financial Reporting*, cit., par. QC29.

<sup>238</sup> Cfr. IASB-FASB, *Conceptual Framework for Financial Reporting*, cit., parr. QC26-Q28.

<sup>239</sup> Sul punto si riporta la seguente precisazione: «Auditors should be able to refer to a firm's organization chart to determine whether the operating segment disclosures match the way the firm's is organized and whether the proper level of operating segment disclosure is being provided». AMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION'S FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE, *Response to the FASB Discussion Memorandum "Reporting Disaggregated Information by Business Enterprise"*, cit., p.76. Sul ruolo esercitato dalla SEC si rinvia il lettore alla nota 152 del presente capitolo.

agli amministratori di fornire notizie puntuali sul processo di approntamento delle informazioni disaggregate ricomprese nei bilanci.

Lo *standard* consente che i dati riportati nel *segment reporting* possano essere predisposti seguendo politiche contabili diverse da quelle che guidano la redazione di bilancio. Tale previsione può garantire una maggiore verificabilità dei dati disaggregati diffusi, poiché evita l'elaborazione di informazioni ai soli fini esterni sulla base di criteri che possono essere arbitrari. Pertanto, agli utenti esterni conviene di più fare affidamento sui dati di settore elaborati internamente che su dati costruiti *ad hoc*, se non altro perché i primi, costituendo il supporto informativo su cui si fondano le valutazioni del *Chief Operating Decision Maker*, dovrebbero dare maggiori garanzie dei secondi<sup>240</sup>.

Il condizionale è d'obbligo, dal momento che non sempre il *management approach* assicura maggiore verificabilità alle informazioni segmentate. Ciò si verifica quando le informazioni per segmenti utilizzate a fini interni vengono impiegate allo scopo non solo di informare, ma anche di disinformare gli interlocutori aziendali<sup>241</sup>.

Tali comportamenti sarebbero, tuttavia, controproducenti, in quanto la scarsa trasparenza informativa sarebbe fonte di incertezza sui mercati dei capitali: l'incapacità degli utenti esterni di trarre dal bilancio le informazioni utili alle loro decisioni di investimento spingerebbe verso un aumento del costo del capitale per l'entità.

Bisogna mettere in rilievo, però, che l'ASC 280 prescrive di evidenziare le differenze esistenti tra i criteri contabili utilizzati per il *reporting* interno e quelli adottati per la redazione del bilancio, nonché di fornire alcune riconciliazioni tra i dati segmentati e i corrispondenti importi indicati nel bilancio consolidato. Tali obblighi informativi possono porre un argine ai suddetti comportamenti e agevolare i controlli da parte dei terzi sulle informazioni diffuse<sup>242</sup>.

---

<sup>240</sup> «The Board believes that the information required by this Statement meets the objective of reliability of which both representational faithfulness and verifiability are components. An auditor can determine whether the information reported in the notes to the financial statements came from the required source by reviewing management reports or minutes from meetings of the board of directors. The information is not required to be provided on a specific basis, but the enterprise is required to explain the basis on which is provided and to reconcile the segment information to consolidated enterprise totals. Adequate explanation and an appropriate reconciliation will enable a user to understand the information and its limitations in the context of the enterprise's financial statements...Furthermore, because management uses that information in its decision-making processes, that information is likely to be highly reliable». SFAS 131, *Basis for Conclusions*, par. 87.

<sup>241</sup> Cfr. PAUL J.W., LARGAY J.A., *Does the "Management Approach" Contribute to Segment Reporting Transparency?*, cit., p. 306.

<sup>242</sup> Cfr. HERMANN D., THOMAS W.B., *Reporting Disaggregated Information: A Critique Based on Concepts Statement No.2*, cit., p. 41-42;

La comparabilità costituisce un'ulteriore caratteristica rafforzativa dell'informativa finanziaria e può essere apprezzata sotto un duplice aspetto. È la qualità che agevola gli utilizzatori delle informazioni finanziarie nell'identificare e nel comprendere le analogie e le differenze di specifici aspetti riguardanti due o più entità (comparabilità spaziale). La comparabilità consente ai destinatari di ricostruire l'andamento nel tempo di determinati elementi di una medesima entità (comparabilità temporale). A tale qualità è, poi, intimamente connessa la costanza (*consistency*) di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo<sup>243</sup>.

Sul piano della comparabilità spaziale occorre innanzitutto sottolineare che lo *standard* non migliora l'utilità delle informative di bilancio, in quanto le informazioni comunicate all'esterno riflettono la struttura organizzativa e i *report* gestionali: un'entità potrebbe identificare segmenti diversi rispetto ad un'altra che svolge sostanzialmente le stesse attività.

Anche quando si riscontra una coincidenza tra segmenti di entità diverse, i dati presentati in corrispondenza degli stessi possono non essere confrontabili, in quanto tali informazioni possono essere predisposte secondo regole contabili diverse da quelle rinvenibili negli US GAAP. Questa è parsa, però, al FASB una scelta obbligata, perché taluni *standard* non sono stati pensati per adeguarsi alla contabilità di settore e per certe tematiche mancano degli *standard* appositamente studiati, per esempio per l'allocazione dei costi comuni o la determinazione dei prezzi interni di trasferimento<sup>244</sup>.

Vi è un altro elemento che incide negativamente sulla comparabilità spaziale: lo *standard* non impone la presentazione di un preciso margine di segmento né di una ben definita configurazione di attività (la divulgazione di quest'ultima è obbligatoria solo se tale informazione è riportata periodicamente al CODM). Ne consegue, ad esempio, che le componenti reddituali incluse nella valutazione dell'utile o della perdita di segmento possono differire da entità ad entità, anche se operano nello stesso settore (*industry*) con segmenti oggetto di informativa esterna simili. Sul punto erano, invece, diverse le previsioni dello SFAS 14, che imponevano la presentazione dell'*operating profit or loss* di segmento, consentendo l'esposizione eventuale di altri margini, qualora lo si ritenesse opportuno<sup>245</sup>.

---

<sup>243</sup> Cfr. IASB-FASB, *Conceptual Framework for Financial Reporting*, cit., parr. QC20-Q25.

<sup>244</sup> Cfr. SFAS 131, *Basis for Conclusions*, par. 84.

<sup>245</sup> Cfr. SFAS 14, parr. 22, 24-25.

Nei casi in cui si registrino dei processi di riorganizzazione, lo *standard* si preoccupa di assicurare la comparabilità dei dati nel tempo, imponendo la rideterminazione delle informazioni segmentate sia in base al nuovo criterio di segmentazione sia in base a quello precedente<sup>246</sup>.

Sotto il profilo della coerenza interna all'*annual report*, si è osservato che grazie allo SFAS 131 le informazioni per segmenti fornite nelle note al bilancio coincidono con quelle pubblicate nelle altre parti dell'*annual report*. Invece, erano state notate incongruenze fra il *segment reporting*, redatto secondo lo SFAS 14, e le informazioni di settore reperibili nelle altre parti dell'*annual report*.

Uno studio empirico<sup>247</sup>, con riferimento alle società che espongono segmenti identificati in base alle *line of business*, analizza il livello di coerenza che sussiste tra le informazioni segmentate presentate nelle note al bilancio alla luce dello SFAS 14 o dello SFAS 131, da un lato, e quelle divulgate nella parte introduttiva dell'*annual report* (Lettera agli azionisti, Analisi dei principali dati finanziari) e nella *Management Discussion and Analysis* (MD&A), dall'altro. Nel caso dello SFAS 14, lo studio evidenzia incongruenze tra il *segment reporting* e le informazioni riportate nelle sezioni di carattere introduttivo per il 43% delle società del campione. Invece, nel caso dello SFAS 131, tale incoerenza è stata osservata solo per il 14% delle società considerate. Se lo stesso tipo di analisi viene condotta rispetto ai dati contenuti nella MD&A, si osserva, nel caso dello SFAS14, una discrepanza tra le informazioni disaggregate nel 25% delle unità del campione; mentre nel caso dello SFAS 131, solo l'8% delle unità considerate espone informazioni diverse nelle due parti dell'*annual report*.

Tale indagine fornisce evidenze a supporto dell'efficacia del *management approach*: se le informazioni per segmenti desumibili dalle note al bilancio sono coerenti con quelle reperibili nelle altre parti dell'*annual report*, senza che ci siano incongruenze o difformità nei contenuti, questo va sicuramente a vantaggio della comparabilità nel tempo delle sintesi di bilancio; tale coerenza interna è peraltro indicativa del fatto che l'informativa di settore riflette realmente la prospettiva di indagine della direzione aziendale. Infatti, se gli *users*, leggendo tale informativa,

---

<sup>246</sup> Cfr. ASC 280-10-50-34, 50-35.

<sup>247</sup> Cfr. STREET D.L., NICHOLS N.B., GRAY S.J., *Segment Disclosures under SFAS No. 131: Has Business Segment Reporting Improved?*, cit., pp. 279-281. Gli autori hanno selezionato un campione di 160 società statunitensi e analizzato le informazioni per segmenti contenute negli *annual report* relativi al 1997 e al 1998, gli anni in cui si assiste al passaggio dallo SFAS 14 allo SFAS 131.

rilevassero una discordanza con gli altri dati contenuti nel *package* informativo non saprebbero su quali valori fare affidamento per comprendere le strategie aziendali e stimare il corretto valore di un'entità<sup>248</sup>.

Le considerazioni testé svolte hanno messo in luce i punti di forza e di debolezza dello SFAS 131 (ora ASC 280) rispetto al precedente *standard*. La principale limitazione del nuovo *standard* rispetto all'abrogato SFAS 14 consiste nella difficoltà di procedere a proficue comparazioni spaziali tra entità che svolgono sostanzialmente le stesse attività.

Il FASB riconosce che la comparabilità spaziale rappresenta il punto critico dello *standard*, sottolineando al contempo che non è sempre possibile conseguire simultaneamente un elevato grado di significatività, rappresentazione fedele e comparabilità delle informazioni contabili. Come nota lo *standard setter*, la comparabilità spaziale accresce senza dubbio il valore informativo dei raffronti tra le diverse opportunità economiche, tuttavia la ricerca forzata della comparabilità può andare a discapito della significatività dell'informazione, e spesso anche della rappresentazione fedele<sup>249</sup>.

In aggiunta, si osserva che talune informazioni segmentate possono non essere soggette allo stesso grado di verificabilità di altre informazioni di bilancio. Ma in certe circostanze è preferibile disporre di informazioni significative anche se difficilmente verificabili, piuttosto che informazioni verificabili ma di scarsa utilità. Da qui la necessità di ricercare un giusto compromesso tra i diversi requisiti che l'informativa di bilancio deve possedere per essere utile. Nel caso di specie, il FASB sembra porre maggiore enfasi sulla significatività dei dati rispetto alle altre caratteristiche qualitative<sup>250</sup>.

---

<sup>248</sup> CROSTA E.

<sup>249</sup> Cfr. SFAS 131, parr. 63, 65. Nello SFAC 2, *Qualitative Characteristics of Accounting Information*, vi sono vari riferimenti all'informativa di settore riguardo all'esigenza di un bilanciamento fra le diverse caratteristiche qualitative che il *financial reporting* deve possedere per essere utile, si veda, ad esempio, il paragrafo 116 di tale documento. Sul punto si riporta anche la seguente precisazione: «Relevant and faithfully represented information is most useful if it can be readily compared with similar information reported by entities and by the same entity in other periods...However, even if it is not readily comparable, relevant and faithfully represented information is still useful. Comparable information, however, is not useful if it is not relevant and may mislead if it is not faithfully represented.» IASB-FASB, *Conceptual Framework for Financial Reporting. Appendix: Basis for Conclusions for Chapter 3*, cit., par. BC3.33.

<sup>250</sup> Cfr. SFAS 131, parr. 85-86, HERMANN D., THOMAS W.B., *Reporting Disaggregated Information: A Critique Based on Concepts Statement No.2*, cit., p. 37 e ss; EMMANUEL C.R., GARROD N., *On the Relevance and Comparability of Segmental Data*, in *Abacus*, vol. 38, n.2, 2002, pp. 215-220, 231.

D'altra parte, se lo scopo del FASB, attraverso il *management approach*, è quello di consentire ai lettori di bilancio di guardare l'entità dal punto di vista della direzione aziendale, allora la prescrizione di divulgare all'esterno le informazioni che collimano con quelle elaborate internamente appare una scelta obbligata per assicurare un'applicazione rigorosa dell'approccio; diversamente, comunicare agli utenti esterni un *set* di informazioni segmentate prestabilite, dal principio contabile, significherebbe sminuire la filosofia su cui poggia l'approccio manageriale, oltre al rischio di offrire una chiave di lettura materialit della realtà aziendale<sup>251</sup>.

## 2.4 Il *segment reporting* secondo i principi contabili inglesi

Per le entità che non sono tenute a redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali, la disciplina del *segment reporting* nel Regno Unito è attualmente contenuta nel principio contabile SSAP 25, *Segmental Reporting*, emanato dall'*Accounting Standards Committee* (ASC) nel 1990<sup>252</sup>.

---

Riguardo alla decisione del FASB di privilegiare la significatività a scapito della comparabilità e della verificabilità due aspetti meritano di essere presi in considerazione.

L'informazione settoriale dispiega la sua utilità solo se inserita nell'ambito dell'informazione di bilancio, dove svolge un ruolo complementare rispetto ai sintetici dati di bilancio, in quanto è in grado di fornire una chiave di lettura della complessiva operatività aziendale. In questo senso la scelta del FASB appare ragionevole: l'approccio manageriale non si presta a proficue comparazioni spaziali, poiché fa leva sulla struttura organizzativa interna e sui suoi flussi informativi interni.

Gli utenti esterni, in particolare gli investitori e gli analisti finanziari, utilizzano i dati settoriali per le loro decisioni economiche, solo se li reputano affidabili. L'affidabilità è il *prius* logico su cui si fonda la significatività dell'informazione contabile, in quanto nessuna informazione giudicata poco affidabile può servire agli utilizzatori per assumere decisioni consapevoli. Se in alcune circostanze l'informazione di bilancio è difficilmente verificabile ciò non significa che la stessa sia di scarsa utilità, ma gli utilizzatori dovranno essere cauti nell'utilizzarla, perché può rivelarsi inaffidabile; per questa ragione è necessario affiancare ai dati segmentati sia informazioni che descrivono i criteri seguiti nel processo di individuazione dei segmenti *reportable* e i metodi contabili adottati per determinare i risultati di segmento, sia una riconciliazione con i dati di bilancio. Cfr. IASB-FASB, *Conceptual Framework for Financial Reporting. Appendix: Basis for Conclusions for Chapter 3*, cit., par. BC3.34.

<sup>251</sup> Cfr.

<sup>252</sup> A partire dal 1° agosto del 1990, l'*Accounting Standards Committee* (ASC) viene sostituito dall'*Accounting Standards Board* (ASB). I principi contabili emanati fino a tale data, denominati *Statements of Standard Accounting Practice* (SSAP), vengono recepiti dal nuovo organismo contabile e rimangono in vigore finché quest'ultimo non pubblichi nuovi documenti contabili, *Financial Reporting Standards* (FRS), idonei a sostituirli.

Attualmente la primaria fonte legislativa in materia di bilancio d'esercizio, di bilancio consolidato e di controllo legale dei conti nel Regno Unito è rappresentata dal *Companies Act* del 2006, che consta di 1300 *section* e di 16 *schedule*, ed è entrato integralmente in vigore dal 1° ottobre del 2009. Il *Companies*

La presentazione di informazioni disaggregate venne disciplinata per la prima volta nel 1965, quando la *London Stock Exchange* richiese alle sole società quotate l'illustrazione dei ricavi e del risultato, sia per settori di attività che per settori geografici, all'interno dell'*Annual Report*<sup>253</sup>. Riguardo alla divulgazione dei risultati per area geografica, occorre precisare che questi dovevano essere pubblicati solo se risultavano *abnormal*, invece per i ricavi si prevedeva una soglia di rilevanza quantitativa del 10% rispetto ai volumi complessivi. Per valutare se un risultato è *abnormal* bisogna effettuare una comparazione tra il tasso di redditività del settore geografico e quello complessivo riguardante l'impresa nella sua globalità, per accertare se il primo si discosta dal secondo in misura apprezzabile. Appare evidente che, in mancanza di precise linee-guida, l'esplicitazione dei risultati per settore è lasciata al giudizio discrezionale degli amministratori.

Con il *Companies Act* del 1967 viene esteso l'obbligo di presentare le informazioni disaggregate anche alle società non quotate, purché il loro fatturato non sia inferiore alle 250.000 sterline annue. Tale obbligo è circoscritto ai ricavi e ai risultati per settori di attività, peraltro da illustrare all'interno del *Directors' Report*, e non anche a quelli per area geografica.

Il *Companies Act* del 1985 disciplina l'esposizione, all'interno delle note di bilancio, dei ricavi per area geografica (*market*), oltre ai ricavi e al risultato *ante* imposte per settori di attività (*material business*), manca ancora l'obbligo di pubblicare i risultati per area geografica.

La legge commerciale del 1985 risulta ancora piuttosto lacunosa, in quanto sono ancora poche le disposizioni in tema di *segmental disclosure*, che attribuiscono, tra l'altro, ampia discrezionalità agli amministratori nel definire i contenuti dell'informativa disaggregata. Ad esempio, per individuare i differenti settori di attività e geografici si suggerisce, in modo generico, di osservare le modalità con cui le attività aziendali sono organizzate. Inoltre, il testo legislativo non prevede delle soglie di rilevanza quantitativa

---

*Act* del 2006 ha sostituito tutte le leggi precedenti, i *Companies Act* del 1985 e 1989 e anche, ove applicabile, la precedente *common law*.

<sup>253</sup> Cfr. GRAY S.G., ROBERTS C.B., *Segment Reporting*, in NOBES C., PARKER R., *Comparative International Accounting*, VI ed., Prentice Hall, London, 2000, pp. 375-377; DAVIES M., PATERSON R., WILSON A., *UK GAAP: Generally Accepted Accounting Practice in the United Kingdom*, IV ed., Ernst & Young, London, 1994, pp. 943-981; CHOPPING D., SKERRATT L., *Applying GAAP 1997/1998: A Practical Guide to Financial Reporting*, Accountancy Books, Gloucester, 1997, pp. 81-97; ANGIOLA N., *Imprese diversificate e informativa settoriale*, cit., pp. 193-211.

superate le quali la presentazione di informazioni disaggregate diventa obbligatoria, ma lascia al *management* ampia discrezionalità nel decidere se pubblicare i dati relativi ad un settore di attività o ad un'area geografica o aggregarli a quelli di un altro settore. Addirittura, gli amministratori possono omettere di divulgare in tutto o in parte i dati segmentati, se queste informazioni possono arrecare un serio pregiudizio alla società<sup>254</sup>.

La legge commerciale del 1985, come emendata dal successivo *Companies Act* del 1989, menziona e definisce i principi contabili: per la prima volta la legge scritta riconosce l'esistenza degli *accounting standard* (anche se non ne riporta il contenuto ma rinvia genericamente ad essi), che assumono così vigore legale<sup>255</sup>.

La necessità di fornire una guida per interpretare e integrare le disposizioni legislative in tema di informativa settoriale è stata la principale ragione che ha spinto l'*Accounting Standards Committee* (ASC) ad emanare nel 1990 lo SSAP 25, *Segmental Reporting*. Tale documento è stato emendato nel 2010 per adeguarlo alle disposizioni del *Companies Act* del 2006<sup>256</sup>.

Occorre precisare che il Regolamento UE n. 1606 del 2002 ha sancito l'obbligo per le società soggette al diritto di uno degli Stati membri, i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione Europea (di seguito società quotate), di redigere, a partire dall'esercizio avente inizio nell'anno 2005, il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS). Il Regolamento attribuisce agli Stati membri la facoltà di prevedere, per le società quotate, la possibilità o l'obbligo di adottare i principi contabili anche per la redazione dei conti annuali. Gli Stati membri hanno poi la facoltà di estendere l'applicazione facoltativa o obbligatoria di tali principi anche ai conti consolidati e annuali delle società non quotate.

Nello specifico, il *Companies Act* del 2006 ha sancito la facoltà per le società quotate di redigere il bilancio d'esercizio in conformità dei principi contabili internazionali, inoltre ha consentito l'utilizzo degli IAS/IFRS per la redazione dei conti

---

<sup>254</sup> *Companies Act* del 1985, *Schedule 4, Paragraph 55*.

<sup>255</sup> Cfr. POZZA L., TETTAMANZI P., *Il bilancio di esercizio nel Regno Unito*, in VIGANÒ A. (a cura di), *Elementi di ragioneria internazionale*, Egea, Milano, 1997, p. 259.

<sup>256</sup> ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *Improvements to Financial Reporting Standards*, 2010, pp. 25-28.

annuali e/o consolidati delle società non quotate, ad esclusione delle società del *charity sector* (terzo settore)<sup>257</sup>.

Un aspetto che merita di essere menzionato in questa sede è la posizione degli *standard* contabili inglesi in rapporto alla legge commerciale. Com'è noto, il Regno Unito è un Paese basato su un sistema di *common law*, in cui la legge scritta detta i principi fondamentali del comportamento dei diversi attori sociali, mentre viene dato spazio agli usi e alle consuetudini, così come si sono formati nel tempo, per dare contenuto pratico ai principi dettati dalla legge. Va tuttavia osservato come l'ASB (e prima ancora l'ASC) sia vincolato nella sua attività di statuizione dalla legislazione nazionale, un vincolo che è reso ancora più stringente dalle dettagliate norme giuridiche che sono state emanate a seguito del recepimento nell'ordinamento inglese delle direttive comunitarie.

A fronte di questo vincolo, l'organismo contabile inglese si è avvalso della clausola generale di *true and fair view* per derogare a specifiche disposizioni del *Companies Act*. In altri casi, ha ridotto le opzioni consentite dalla legge, o addirittura ne ha di fatto vietato l'adozione. Con riferimento alle rimanenze di magazzino, ad esempio, la legge consente l'uso del metodo del LIFO; in proposito il principio contabile SSAP 9 non pone un esplicito divieto ma suggerisce come tale criterio di valutazione non conduca ad una rappresentazione veritiera e corretta: in pratica il LIFO non è ammesso<sup>258</sup>.

È appena il caso di ricordare che l'ASB ha posto in atto dal 2002 un processo di convergenza dell'ordinamento contabile inglese verso i principi contabili internazionali. A tale scopo, l'ASB ha dapprima incorporato alcuni IAS/IFRS all'interno degli UK GAAP destinati ad essere applicati dalle società quotate. E dopo un lungo lavoro di preparazione, il 30 gennaio di quest'anno è giunto a pubblicare tre documenti di revisione<sup>259</sup>, disponibili in consultazione fino al 30 aprile, con i quali propone un sistema contabile strutturato nel seguente modo:

---

<sup>257</sup> *Companies Act* del 2006, *Section* 395(1) e 403(2). Cfr. DEPARTMENT FOR BUSINESS, ENTERPRISE & REGULATORY REFORM, *Guidance for Uk Companies on Accounting and Reporting*, June 2008, in [www.berr.gov.uk](http://www.berr.gov.uk), pp. 19-21.

<sup>258</sup> Cfr. NOBES, C., PARKER, R., *Comparative International Accounting*, X ed., Prentice Hall/Pearson, Harlow, UK, 2008, p. 302. Una differente opinione sul ruolo dei principi contabili inglesi è espressa da Viganò, secondo il quale ad essi è assegnato il compito di integrazione e interpretazione delle disposizioni di legge. Sul punto si legga VIGANÒ A. (a cura di), *Elementi di ragioneria internazionale*, cit., p.20.

<sup>259</sup> Sono stati pubblicati i seguenti Financial Reporting Exposure Draft (FREDs):

a) l'obbligo per le società quotate di redigere il bilancio consolidato in conformità degli IAS/IFRS, così come sancito dall'art. 4 del Regolamento UE n. 1606 del 2002;

b) alle società quotate e alle società controllate da queste si applicano i principi contabili inglesi che consistono in IFRS adattati per ridurre il livello di *disclosure* e renderli conformi alle direttive europee;

c) a tutte le altre entità non piccole si applica un unico *standard* contabile per le medie imprese, basato sull'IFRS *for SMEs* opportunamente modificato per adeguarsi alle disposizioni legislative vigenti nel Regno Unito e in Irlanda;

d) le piccole entità sono tenute ad applicare il *Financial Reporting Standard for Smaller Entities* (FRSSE) in attesa degli sviluppi in sede europea sulle *small e micro-entities*<sup>260</sup>.

L'intero progetto di riforma dell'ordinamento contabile inglese, denominato *The Future of Financial Reporting in the UK and the Republic of Ireland*, dovrebbe essere portato a compimento entro la fine del 2012. L'entrata in vigore dei tre *standard* contabili è prevista a partire dagli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2015 o in data successiva.

Per quanto riguarda l'informativa settoriale, il progetto di riforma dispone per le società quotate e per le società da queste controllate l'integrale applicazione dell'IFRS 8, *Operating Segments*, in sostituzione dello SSAP 25. Mentre si segnala che la bozza di principio contabile, *The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland* (FRED 48), destinato alle entità non piccole non contiene norme in materia di informativa settoriale. Tale decisione discende dall'obiettivo che ha guidato l'ASB nel processo di revisione dell'ordinamento contabile inglese, ovvero quello di predisporre un sistema di *standard* contabili di alta qualità che sia congruo alla dimensione e alla complessità dell'entità, da un lato, e alle esigenze informative degli utilizzatori del *financial reporting* di tali entità, dall'altro.

- 
- FRED 46 "Application of Financial Reporting Requirements" (draft FRS 100);
  - FRED 47 "Reduced Disclosure Framework" (draft FRS 101);
  - FRED 48 "The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland" (draft FRS 102).

Le suddette proposte di revisione sono disponibili in <http://www.frc.org.uk/asb/press/pub2702.html>.

<sup>260</sup> Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno adottato il 14 marzo 2012 la Direttiva n. 6 che va a modificare la Quarta Direttiva del 1978 relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità.

### 2.4.1. Lo SSAP 25 “*Segmental Reporting*”

Lo SSAP 25 viene emanato nel 1990 col preciso intento di chiarire i profili concettuali e i risvolti applicativi della presentazione dell’informativa settoriale nelle note di bilancio, giacché il *Companies Act* del 1985 conteneva una disciplina piuttosto generica e a tratti lacunosa.

L’ambito di applicazione dello *standard* inglese si articola su due livelli: il primo livello riguarda norme statuite dalla *UK 117ateriali legislation* e valide per tutte le società; mentre al secondo livello sono previste informazioni addizionali a cui sono tenute le società quotate che redigono il bilancio d’esercizio secondo gli UK GAAP o quelle che le controllano, le società e i gruppi bancari e assicurativi e, infine, le società non quotate e altre imprese che superano determinate soglie dimensionali<sup>261</sup>. Nel prosieguo si passano in rassegna i tratti salienti del principio contabile facendo riferimento agli obblighi informativi cui è tenuta una *public company* che redige il bilancio d’esercizio secondo gli UK GAAP.

Secondo lo SSAP 25 lo scopo delle informazioni segmentate è quello di:

- a) coadiuvare gli utilizzatori del bilancio nell’analizzare e valutare in modo più approfondito i risultati e le situazione finanziaria della società, consentendo una migliore comprensione del suo andamento passato e una stima più accurata delle prospettive future;
- b) informare gli utilizzatori del bilancio dell’impatto che i cambiamenti osservati a livello di singole componenti dell’impresa possono produrre sul complesso aziendale<sup>262</sup>.

Per conseguire tali finalità il principio contabile prevede che le informazioni possano essere segmentate per settori di attività (*117aterial business*) e per settori geografici (*geographical segment*). L’identificazione dei segmenti compete alla responsabilità degli amministratori, i quali, oltre ad aver riguardo alle modalità con cui le attività aziendali sono organizzate, devono anche tener conto se una società opera in

---

<sup>261</sup> SSAP 25, parr. 3-4, 40-41.

<sup>262</sup> SSAP 25, par. 1.

differenti classi di *business* o in differenti aree geografiche che presentano un tasso di redditività sul capitale investito scostato da quello di altri *business* o sono soggetti a differenti gradi di rischio, oppure, presentano un differente tasso di crescita o ancora hanno un diverso potenziale di sviluppo<sup>263</sup>.

Una *separate material business* è una distinta componente di un'impresa che produce differenti beni e/o servizi o gruppi di beni o servizi tra loro correlati. Lo SSAP 25 elenca i seguenti fattori, che gli amministratori dovrebbero tenere in considerazione ai fini dell'identificazione dei settori di attività:

- 1) la natura dei prodotti e dei servizi;
- 2) la natura dei processi produttivi;
- 3) i mercati di sbocco dei prodotti e servizi;
- 4) i canali distributivi dei prodotti;
- 5) le modalità in cui sono organizzate le attività aziendali;
- 6) l'assetto normativo che regola particolari attività, come quella bancaria o assicurativa.<sup>264</sup>

Mentre un *geographical segment* è un'area geografica comprendente un singolo Paese o un gruppo di Paesi in cui la società opera o verso cui destina i propri beni o servizi. Anche in tal caso lo *standard* individua più fattori idonei a identificare i settori geografici:

- 1) ambiente economico e il suo stadio di sviluppo;
- 2) stabilità del sistema politico-istituzionale;
- 3) regolamentazione degli scambi;
- 4) la fluttuazione del tasso di cambio<sup>265</sup>.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, gli amministratori devono individuare quelle componenti aziendali che forniscono beni/servizi e quelle aree geografiche in cui la società opera, che presentano caratteristiche originali in termini di rendimento, rischio, crescita e opportunità di sviluppo. Lo SSAP 25 si premura altresì di sottolineare che i fattori sopra menzionati appaiono assolutamente indicativi, dal momento che non esistono criteri universalmente validi per identificare i differenti settori di attività e geografici. Occorre peraltro tener conto che Paesi tra loro contigui

---

<sup>263</sup> SSAP 25, parr. 7-9. Cfr. BRUNIG., *Contabilità del valore per "aree strategiche di affari"*, cit., p.177.

<sup>264</sup> SSAP 25, parr. 11-12.

<sup>265</sup> SSAP 25, parr. 14-15.

possono presentare trend economici e livelli di rischio differenti. Pertanto l'identificazione dei settori per la predisposizione dell'informazione disaggregata è rimessa al giudizio discrezionale degli amministratori che devono, comunque, prestare attenzione alle finalità del *segmental reporting* e alle istanze informative espresse dagli utilizzatori del bilancio<sup>266</sup>.

Una volta individuato un segmento sulla base dei suddetti fattori, è altresì necessario considerare la sua dimensione per valutare se sia oggetto di presentazione esterna. A tal riguardo lo *standard* stabilisce che un segmento è da considerarsi significativo, quando viene superata almeno una delle seguenti soglie di rilevanza quantitativa:

- i ricavi esterni di segmento sono almeno pari al 10% del totale dei ricavi;
- il risultato di settore in valore assoluto è almeno pari al 10% del maggiore, in valore assoluto, fra il totale dei risultati dei segmenti in utile e il totale dei risultati dei segmenti in perdita;
- le attività nette del segmento sono almeno pari al 10% del totale dei ricavi<sup>267</sup>.

Le informazioni da illustrare per ciascun segmento *reportable* sono riconducibili essenzialmente ai ricavi, al risultato e alle attività nette.

Con riferimento ai ricavi settoriali per aree geografiche, il principio contabile dispone che due sono gli approcci in concreto ipotizzabili per la loro rilevazione: possono essere esposti per destinazione delle vendite o per origine. Nel primo caso ci si pone nella prospettiva dei mercati di sbocco dei beni/servizi, nel secondo caso ci si riferisce all'area geografica di provenienza degli stessi.

Lo *standard* contabile dispone che l'esposizione dei ricavi per aree geografiche dovrebbe avvenire, in prima istanza, in rapporto alla provenienza dei prodotti e dei servizi, poiché tale criterio è ritenuto coerente con i dati disaggregati relativi al risultato e alle attività nette, che vengono forniti tenuto conto della localizzazione delle attività aziendali. È pure possibile illustrare i ricavi per destinazione se ci sono rilevanti (*material*) differenze con la prima configurazione. Inoltre è richiesta la separata

---

<sup>266</sup> SSAP 25, parr. 13, 16.

<sup>267</sup> SSAP 25, par. 8.

indicazione dei ricavi esterni da quelli infrasettori con riferimento ai ricavi per aree geografiche di provenienza<sup>268</sup>.

Lo stesso principio contabile riconosce che tale impostazione sembra non rispondere alle esigenze degli utilizzatori del bilancio ed essere, quindi, poco significativa, in particolare si evidenzia che gli analisti finanziari giungano a valutare le *performance* aziendali soprattutto sulla base delle caratteristiche economiche dei mercati di sbocco dei beni e dei servizi<sup>269</sup>.

Per risultato di segmento si deve intendere l'utile o la perdita *ante* oneri/proventi finanziari, delle quote di pertinenza delle minoranze, dei componenti straordinari di reddito e delle imposte. Lo SSAP 25 richiede che l'allocazione dei costi comuni ai vari segmenti avvenga secondo criteri ragionevoli<sup>270</sup>.

Il principio contabile non dà una definizione di attività nette, che vengono normalmente intese come capitale investito costituito dalle attività operative (quindi escluse le attività finanziarie che generano interessi) meno le passività operative (al netto delle passività finanziarie); se le attività e le passività sono attribuite a più segmenti, devono essere allocate su basi ragionevoli<sup>271</sup>.

L'approccio di identificazione sin qui descritto è stato comunemente denominato *risk-return approach*, per distinguerlo dal *management approach* su cui si fonda l'ASC 280<sup>272</sup>. Appare evidente l'influenza dello SFAS 14 sull'elaborazione del principio contabile inglese che ne ha ereditato gli stessi limiti.

In questa sede ci si propone di verificare in maniera succinta se le previsioni contenute nello SSAP 25 favoriscano o meno la presentazione di informazioni utili ai lettori di bilancio. A tale scopo, nel prosieguo si analizzano le *segmental disclosure* sotto il profilo della significatività, della rappresentazione fedele e della comprensibilità.

Premesso che le informazioni di bilancio sono significative quando agevolano il processo decisionale degli utilizzatori, un giudizio di merito sulla significatività delle informazioni settoriali può essere espresso partendo innanzitutto dall'analisi dei criteri di identificazione dei segmenti di un'impresa.

---

<sup>268</sup> SSAP 25, parr. 18-19, 34.

<sup>269</sup> HUSSEIN S., *What do Segmental Definition tell us?*, in *Accountancy*, June 1996, p. 78.

<sup>270</sup> SSAP 25, parr. 21-23, 34.

<sup>271</sup> SSAP 25, parr. 24-25. Cfr. DAVIES M., PATERSON R., WILSON A., *UK GAAP: Generally Accepted Accounting Practice in the United Kingdom*, cit., p. 950.

<sup>272</sup> Cfr. EMMANUEL C.R., GARROD N., *On the Relevance and Comparability of Segmental Data*, cit., p. 218.

Secondo lo SSAP 25 i destinatari del bilancio devono essere messi nella condizione di apprezzare la diversità nei tassi di rendimento, rischio e crescita che caratterizzano le attività svolte dalla società. Ne consegue che se le basi di segmentazione sono generiche e vaghe anche le informazioni da illustrare in bilancio si attergeranno nello stesso modo. In particolare, lo *standard* suggerisce di analizzare, ai fini dell'enucleazione dei segmenti, una serie di fattori che si rivelano poco "consistenti" e che denunciano la mancanza di un percorso logico basato su regole stringenti e valide nella maggior parte dei casi<sup>273</sup>. A tal proposito, alcuni studiosi rilevano l'incoerenza tra le informazioni disaggregate, da un lato, e i commenti contenuti nel *Chairman Report* e gli altri dati pubblicati nell'*annual report* delle società, dall'altro, e suggeriscono l'importanza della struttura organizzativa nel processo di identificazione dei segmenti<sup>274</sup>.

L'enucleazione dei segmenti poggia su regole di scomposizione della complessiva operatività aziendale piuttosto vaghe che attribuiscono ampio margine di discrezionalità agli amministratori, i quali possono viepiù decidere di ridurre il numero dei segmenti oggetto di informativa esterna, o eliminare in tutto o parte la diffusione delle informazioni disaggregate se, secondo la loro opinione, ciò appaia in grado arrecare serio pregiudizio all'interesse della società; in tali circostanze le ragioni della mancata pubblicazione dei dati settoriali devono essere dichiarate nelle note al bilancio<sup>275</sup>.

Ad esempio, una società può evitare di divulgare informazioni per segmenti nel caso in cui tema che se ne possano avvantaggiare i suoi *competitor* che non sono soggetti alle stesse norme in materia di informativa settoriale. Come già evidenziato in precedenza, infatti, tutte le società con sede nel Regno Unito sono soggette alle norme

---

<sup>273</sup> Cfr. HUSSEIN S., *The Impact of Segment Definition on the Accuracy of Analysts' Earnings Forecast*, cit., p.145; HUSSEIN S., SKERRATT L.C.L., *Gains from Disaggregation and the Definition of a Segment: A Note on SSAP 25*, in *Accounting and Business Research*, vol. 22, n. 88, 1992, pp. 370-371; EDWARDS P., SMITH R.A., *Competitive Disadvantage and Voluntary Disclosures: The Case of Segmental Reporting*, cit., p.156.

<sup>274</sup> Cfr. EMMANUEL C.R., GARROD N., *On the Segment Identification Issue*, in *Accounting and Business Research*, vol. 17, n. 67, 1987, pp. 236-239.

<sup>275</sup> SSAP 25, par. 6, 43. Sul punto scrivono C.R. EMMANUEL e N. GARROD: «The standard explicitly recognizes the need for directors' (managers') discretion (ASC, 1990, para. 7) and this discretion extends, ultimately, to non-disclosure of segment data if, in the opinion of the directors (managers), this is seriously prejudicial to the wellbeing of the enterprise (ASC, 1990, para. 43). The explicit recognition of directors discretion and the provision of several characteristics that may determine a risk-return profile allow virtually any identification criteria to be admissible under U.K. regulations». EMMANUEL C.R., GARROD N., *On the Relevance and Comparability of Segmental Data*, cit., p. 218.

statuite dalla legge commerciale del 1985, e incorporate nello SSAP 25, secondo le quali non corre l'obbligo di pubblicare in bilancio le informazioni relative ai ricavi infrasettori, ai risultati per area geografica, alle attività nette, ai ricavi settoriali per origine (mentre sussiste l'obbligo di esporre i ricavi settoriali per destinazione) e le informazioni settoriali relative alle società collegate<sup>276</sup>.

In buona sostanza, i paragrafi 6 e 43 dello *standard* contabile inglese prevedono un caso di esonero a favore delle società cui si applicano tutte le disposizioni dello SSAP 25, quando le stesse hanno motivo di ritenere che dalla *segment disclosure* possa derivare uno svantaggio competitivo. In questa prospettiva, appare evidente che le disposizioni relative alle soglie di rilevanza quantitativa per identificare i segmenti *reportable* non sono in alcun modo vincolanti.

Disposizioni analoghe ai succitati paragrafi dello SSAP 25 non sono rinvenibili nello SFAS 14, che anzi ai fini dell'identificazione dei segmenti *reportable* stabilisce due regole stringenti:

- 1) vengono stabilite delle soglie di rilevanza quantitativa superate le quali la presentazione delle informazioni settoriali diventa obbligatoria; e
- 2) i segmenti oggetto di presentazione esterna devono rappresentare almeno il 75% dei ricavi complessivi senza considerare le vendite interne<sup>277</sup>.

Per le considerazioni testé svolte, è facilmente intuibile che la portata informativa della *segment information* alla luce dello SSAP 25 può risultare fortemente compromessa, dal momento che l'ampio potere discrezionale di cui gode il *management* può condurre a una diffusa non conformità con il presente *standard*.

Una ricerca<sup>278</sup> condotta su un campione di 86 società quotate nel Regno Unito, analizza le informazioni per segmenti contenute negli *annual report* relativi al 1989 (anno precedente all'introduzione dello SSAP 25), al 1992 e al 1995. Gli studiosi rilevano che l'emanazione dello *standard* ha prodotto nel complesso un effetto positivo in quanto si assiste ad un aumento del numero delle società che presentano informazioni

---

<sup>276</sup> SSAP 25, par. 4. Cfr. DAVIES M., PATERSON R., WILSON A., *UK GAAP: Generally Accepted Accounting Practice in the United Kingdom*, cit., p. 947.

<sup>277</sup> SFAS 14, parr. 15, 17-18, 103. Cfr. EMMANUEL C., GARROD N., *Segmental Reporting in the UK. How does SSAP 25 stand up to International comparison?*, in *The European Accounting Review*, vol. 3, n.3, 1994, pp. 555-556.

<sup>278</sup> Cfr. EMMANUEL C.R., GARROD N.W., MCCALLUM C., RENNIE D., *The Impact of SSAP 25 and the 10% Materiality Rule on Segment Disclosure in the UK*, in *British Accounting Review*, n.31, 1999, pp. 133-145.

disaggregate; d'altro canto, ad un'analisi più approfondita si registra tra il 1989 e il 1992 un incremento del numero medio dei segmenti presentati, che tende a ridursi tra il 1992 e il 1995. Gli studiosi imputano tali effetti al *wording* ambiguo dello *standard* che consente agli amministratori di muoversi con discrezionalità, in particolare essi appurano che i redattori del bilancio hanno inteso le soglie di rilevanza dimensionale in modo congiunto e non alternativo per l'identificazione dei settori.

I risultati di tale ricerca sono in linea con le evidenze emerse da altri studi compiuti nel medesimo periodo. Di particolare interesse è l'indagine svolta sotto forma di questionari inviati ai *financial director* di 103 società quotate e di interviste *face-to-face* ad alcune società opportunamente selezionate, con l'intento di individuare quali sono i principali costi che le imprese sostengono nella divulgazione della informazione settoriale<sup>279</sup>.

Da tale indagine emerge la riluttanza da parte dei redattori di bilancio alla divulgazione di informazioni per aree geografiche piuttosto che per aree di attività, ed è manifesta la tendenza a fornire dati settoriali fuorvianti (in particolare con riferimento alle aree geografiche) per evitare di rivelare aspetti importanti della propria strategia aziendale, così come di diffondere elementi che possano accrescere il potere contrattuale di importanti *stakeholder* della società – come i fornitori, clienti, dipendenti, soggetti pubblici e autorità di regolamentazione. Si tratta di un aspetto di grande importanza, atteso che piegare le disposizioni del principio – seppure ambigue nella loro enunciazione – alle finalità proprie degli amministratori è in contrasto con la *true and fair view*.

La significatività delle informazioni settoriali dipende anche dalla quantità delle informazioni diffuse per ciascun segmento. Sotto il profilo della rilevanza (*materialità*), lo SSAP 25 ha imposto la presentazione di nuove voci rispetto alle previsioni del *Companies Act* del 1985: la ricerca di Emmanuel., Garrod, McCallum e Rennie<sup>280</sup> evidenzia l'incremento del numero di società che presentano i ricavi, il risultato e le attività nette sia per settori di attività che per settori geografici, ovviamente il maggior incremento ha riguardato le attività nette, per le quali mancavano esplicite

---

<sup>279</sup> Cfr. EDWARDS P., SMITH R.A., *Competitive Disadvantage and Voluntary Disclosures: The Case of Segmental Reporting*, cit., pp. 160-171.

<sup>280</sup> EMMANUEL C.R., GARROD N.W., MCCALLUM C., RENNIE D., *The Impact of SSAP 25 and the 10% Materiality Rule on Segment Disclosure in the UK*, cit.

previsioni a riguardo. Tuttavia, si rileva una riduzione delle informazioni relative ai ricavi e al risultato, specialmente con riguardo ai segmenti geografici, tra il 1992 e il 1995.

Edwards e Smith<sup>281</sup> fanno notare che prima dell'emanazione dello SSAP 25 vi erano numerose società propense alla divulgazione di informazioni settoriali su base volontaria, ancorché in modo episodico o saltuario, successivamente le stesse non hanno mantenuto un flusso informativo costante nel tempo in linea con le indicazioni contenute nello *standard* contabile<sup>282</sup>.

Si osserva poi che a differenza dello SFAS 14, lo *standard* contabile inglese non prevede che siano esplicitate informazioni quali gli investimenti di capitale, gli ammortamenti e l'ammontare dei ricavi conseguiti da singoli clienti quando sono pari almeno al 10% dell'intero fatturato della società.

Alcuni autori pongono enfasi sulla scarsa significatività della *segmental disclosure* in assenza di disposizioni che impongano agli amministratori di fornire notizie puntuali sul processo di approntamento delle informazioni settoriali, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e ai criteri contabili impiegati per la costruzione dei dati settoriali. In tali circostanze, gli utilizzatori del bilancio non percepiscono informazioni settoriali utili per comprendere l'evoluzione del complesso assetto economico e finanziario della società<sup>283</sup>.

Per le riflessioni fin qui svolte, si può affermare che lo SSAP 25 non fornisce regole puntuali per la presentazione delle informazioni disaggregate e che ciò produce pesanti ripercussioni sul piano della significatività del *segmental reporting*.

La rappresentazione fedele è l'altro ingrediente che le informazioni di bilancio devono possedere per risultare utili nella prospettiva dei lettori del bilancio.

La mancanza di linee guida precise e chiare per la definizione dei settori incide negativamente sulla rappresentazione fedele, il *risk-return approach* conduce all'identificazione di settori che non è corroborata da un'analisi della struttura organizzativa e dal sistema di *reporting* interno.

---

<sup>281</sup> EDWARDS P., SMITH R.A., *Competitive Disadvantage and Voluntary Disclosures: The Case of Segmental Reporting*, cit.

<sup>282</sup> A tal proposito si parla di costi di continuità dell'informativa finanziaria. Cfr. GUIDARA F., *La comunicazione finanziaria*, cit., p. 37.

<sup>283</sup> Cfr. EMMANUEL C.R., GARROD N., *On the Relevance and Comparability of Segmental Data*, cit., pp. 231-232.

La rappresentazione fedele è assicurata quando le informazioni oltre che essere esenti da errori, sono complete e neutrali. Questi due aspetti della *faithful representation* possono essere gravemente inficiati dalla previsione dello SSAP 25 di esonerare le società dall'obbligo di divulgare talune informazioni.

L'ulteriore caratteristica qualitativa che in questa sede si passa ad analizzare è la comparabilità che, com'è noto, può essere apprezzata in una duplice prospettiva, spaziale e temporale.

La possibilità di comparare le informazioni relative a settori simili di imprese diverse è strettamente connessa alle modalità seguite dal *management* in ordine all'enucleazione dei settori nelle specifiche realtà aziendali, poiché lo SSAP 25 non individua con precisione i criteri da adottare per l'identificazione dei segmenti di attività e geografici.

Sicuramente le comparazioni interaziendali possono essere agevolate dall'impiego di criteri contabili omogenei per la presentazione delle informazioni settoriali: ciò si verifica quando si applicano i criteri dettati per la redazione del bilancio consolidato e non quelli previsti per il *reporting* interno<sup>284</sup>. Se il totale degli importi iscritti in corrispondenza dei segmenti *reportable* non coincide con i corrispondenti importi indicati nel bilancio consolidato, lo *standard* richiede di presentare una riconciliazione tra i due valori. Le voci di riconciliazione devono essere identificate e spiegate<sup>285</sup>. E' opportuno sottolineare che per procedere a proficue comparazioni spaziali non è sufficiente conoscere i criteri adottati per la redazione del bilancio, giacché sono necessarie ulteriori informazioni sui criteri contabili settoriali applicati dalle società. Ma la pubblicazione di tali informazioni – come, ad esempio, le basi di calcolo dei prezzi interni di trasferimento e i criteri di allocazione dei costi comuni – è rimessa all'iniziativa delle società stesse<sup>286</sup>.

Per facilitare la comparabilità spaziale, lo *standard* contabile inglese richiede la presentazione dei dati settoriali relativi all'esercizio precedente; nonché prevede che i valori dell'esercizio precedente siano adattati se sono stati effettuati cambiamenti nella

---

<sup>284</sup> ANGIOLA N., *Imprese diversificate e informativa settoriale*, cit., p. 209.

<sup>285</sup> SSAP 25, par. 37.

<sup>286</sup> SSAP 25, par. 2. Cfr. ANGIOLA N., *Imprese diversificate e informativa settoriale*, cit., p. 210; DAVIES M., PATERSON R., WILSON A., *UK GAAP: Generally Accepted Accounting Practice in the United Kingdom*, cit., p. 970-971.

definizione dei segmenti o nei criteri contabili e che siano descritti la natura, gli effetti e i motivi di detti cambiamenti<sup>287</sup>.

---

<sup>287</sup> SSAP 25, parr. 9, 29, 39. Cfr. ANGIOLA N., *Imprese diversificate e informativa settoriale*, cit., p. 210.

## CAPITOLO TERZO

### L'informativa settoriale nella prassi internazionale

#### 3.1. Lo IAS 14 originario

Si è discusso nel capitolo precedente come l'ambiente contabile statunitense sia stato il precursore in tema di informativa settoriale che ha condotto all'emanazione dello SFAS 14 nel 1976.

L'esperienza maturata negli USA ha largamente influenzato l'attività dell'*International Accounting Standards Committee* (IASC) che ha pubblicato nel 1981 lo IAS 14, *Reporting Financial Information by Segment*.

Seguendo l'impostazione statunitense, lo IAS 14 nella sua prima versione fondava l'analisi settoriale sugli *industry segment*, intesi come le parti separatamente identificabili di un'impresa, ciascuna impegnata nella fornitura di un prodotto o di un servizio differenti, o di un gruppo diverso di prodotti o servizi connessi, principalmente a clienti esterni; e sui *geographical segment*, definiti come le parti separatamente identificabili di un'impresa che esercitano l'attività in singoli Paesi, o in insiemi di Paesi appartenenti a un'area geografica, definita con riferimento alle differenti situazioni d'impresa<sup>288</sup>.

In questa sede ci si limita ad evidenziare i due principali punti di debolezza del principio contabile, ossia l'identificazione dei segmenti e il contenuto informativo dei *report* di settore<sup>289</sup>.

Sebbene lo IAS 14 non lo indichi chiaramente, i settori oggetto di informativa esterna devono differenziarsi in termini di rischiosità, rendimento e di opportunità di crescita: si parla in questo senso di *risk-return approach*.

Anche per lo IAS 14 originario si ripete quanto già detto in precedenza riguardo a tale approccio: l'individuazione dei settori si fonda su indicazioni di carattere

---

<sup>288</sup> IAS 14, par. 5.

<sup>289</sup> PRATHER-KINSEY J., MEEK G.K., *The Effect of Revised IAS 14 on Segment Reporting by IAS Companies*, in *European Accounting Review*, vol. 13, n. 2, p. 214; ANGIOLA N., *IAS 14: Segment Reporting. Interpretazione e applicazione*, Franco Angeli, Milano, 2004, p.19.

generale, non in grado di riflettere le reali differenze esistenti tra le diverse aree di attività e i diversi ambiti geografici, e che si prestano di conseguenza a contrastanti interpretazioni. La vaghezza delle definizioni di settore merceologico e di quello geografico, illustrate nel paragrafo 5 dello *standard*, è accentuata dall'assenza di fattori da considerare per l'identificazione dei settori in parola. Sotto questo profilo, lo *standard* contabile internazionale risulta ancora più impreciso dello SFAS 14 e dello SSAP 25.

Sebbene richieda di illustrare le basi di segmentazione dei settori – ovvero le categorie di affari che compongono ciascun settore merceologico, i caratteri distintivi e l'articolazione territoriale dei settori geografici – il principio contabile non si pronuncia in merito alla possibilità di aggregare settori troppo piccoli con altri settori simili né esplicita se i settori geografici debbano essere determinati per origine o per destinazione delle vendite. Ciò può indurre le imprese ad identificare settori molto ampi che presentano al loro interno tipologie di beni e servizi differenti o diverse aree geografiche<sup>290</sup>.

Riguardo al secondo punto, lo IAS 14 richiede di illustrare – sia per i settori merceologici che per quelli geografici – le seguenti informazioni<sup>291</sup>:

- i ricavi interni ed esterni;
- il risultato di segmento;
- le attività impiegate per settore;
- le basi adottate per la determinazione dei prezzi interni;
- le riconciliazioni tra le informazioni settoriali e i corrispondenti valori del bilancio d'esercizio o consolidato;
- cambiamenti rilevanti intervenuti nei criteri contabili di settore.

Non sono però richieste altre informazioni, come le passività e i flussi di cassa di settore. Ai fini dell'informativa di settore, il principio contabile omette di stabilire se occorre impiegare i criteri contabili adottati per il bilancio consolidato o per il bilancio

---

<sup>290</sup> Cfr. ANONYMOUS, *Revised Segment Reporting Standard from IASC*, in *Management Accounting*, October 1997, vol. 75, n. 9, p. 4; PACTER P., *Segment Reporting Strengthened*, in *Accountancy*, April 1997, vol. 119, n. 1244, p. 66; PARIS A., *Comunicazione d'impresa e report di segmenti operativi*, Cedam, Padova, 1999, p. 52; STREET D.L., NICHOLS N.B., *LOB and Geographical Segment Disclosures: an Analysis of the Impact of IAS 14 revised*, in *Journal of International Accounting Auditing & Taxation*, n.11, 2002, pp. 92-93.

<sup>291</sup> IAS 14, parr. 21-24.

d'esercizio, mentre consente di utilizzare un metodo di determinazione dei prezzi interni di trasferimento diverso da quello effettivamente impiegato.

Dopo una prima revisione formale nel 1994, lo IASC ha provveduto a rivedere il principio contabile nella sostanza, pubblicando nel 1997 la nuova versione dello IAS 14, intitolato *Segment Reporting*. In questa fase di revisione sostanziale dello IAS 14, si assiste a un stretto rapporto di collaborazione tra lo IASC e il FASB, anch'esso impegnato nella stesura dello SFAS 131 che viene pubblicato nello stesso anno.

### **3.2. Lo IAS 14 (revised 1997)**

Lo IAS 14, rivisto nella sostanza nel 1997 (IAS 14R), è frutto di un lungo lavoro di consultazione da parte dello IASC volto ad acquisire dal mondo professionale, imprenditoriale ed accademico pareri sulle proposte di revisione avanzate nel *Draft Statement of Principles*, prima, e nell'*Exposure Draft*, poi, al fine di superare i limiti della precedente versione.

La finalità del principio consiste nello stabilire principi di presentazione dell'informativa economico-finanziaria di settore al fine di coadiuvare gli utilizzatori del bilancio:

- a) nel comprendere meglio i risultati passati dell'entità;
- b) nel determinare meglio i rischi e la redditività dell'entità;
- c) nell'effettuare giudizi più accurati sull'entità nel suo insieme.

Lo IAS 14R rende obbligatoria la presentazione di informazioni disaggregate per tutte le entità le cui azioni o titoli di debito sono negoziati pubblicamente e per quelle che hanno in corso di emissione azioni o titoli del debito<sup>292</sup>.

Lo IAS 14R si caratterizza per un processo di identificazione dei settori di attività e geografici piuttosto complesso e articolato che si può scomporre nelle seguenti fasi<sup>293</sup>:

- 1) analisi della struttura organizzativa dell'entità e del suo sistema di rendicontazione interna per identificare le componenti dell'entità sottoposte a costante monitoraggio del dirigente di più alto livello che

---

<sup>292</sup> IAS 14R, par. 7.

<sup>293</sup> Cfr. ANGIOLA N., *Ias 14: Segment Reporting. Interpretazione e applicazione*, cit., pp. 67-108; SANTESSO E., PIZZO E., *Ias 14: informativa di settore*, in *Guida ai Principi Contabili Internazionali*, Il Sole 24ORE, Giugno 2006, pp. 7-9.

prende le decisioni operative o dei dirigenti con responsabilità strategiche, allo scopo di valutare l'andamento economico passato di ogni componente e di prendere decisioni sulle future attribuzioni di risorse<sup>294</sup>. Vengono così individuati i segmenti candidati alla presentazione esterna;

- 2) verifica che i settori di cui al punto precedente soddisfino le definizioni di settore di attività e di settore geografico contenute nello IAS 14R;
- 3) individuazione della fonte primaria dei rischi e dei rendimenti dell'impresa. Da tale valutazione dipende l'identificazione del tipo di settore (*business segment* o *geographical segment*) da presentare negli schemi primari e secondari;
- 4) selezione dei settori oggetto di presentazione esterna (*reportable segment*) sulla base di test di significatività;
- 5) preparazione dell'informativa settoriale tramite lo schema primario e secondario. In questa fase vi è l'imputazione ai settori dei relativi ricavi e costi, attività e passività secondo idonee politiche contabili.

Nella prima fase del processo di enucleazione dei segmenti si tratta di esaminare la struttura organizzativa e il sistema di *reporting* interno per evidenziare le componenti dell'entità che assumono rilevanza nella prospettiva del *management* per una corretta e consapevole gestione. Nella messa a fuoco delle differenti componenti rileva quindi il giudizio della direzione aziendale che dovrebbe tenere in considerazione la finalità dell'informativa economico-finanziaria di settore e le caratteristiche qualitative del bilancio, in particolare l'utilità dell'informativa di settore per determinare il profilo dei rischi e dei benefici dell'entità nel suo insieme<sup>295</sup>.

Nella fase successiva occorre appurare se la mappatura dei segmenti poggia o meno sulle definizioni di settore proposta dallo *standard* contabile. Si tratta di una fase particolarmente delicata: l'accertamento dell'effettiva rispondenza dei settori riportati internamente rispetto alle definizioni contemplate dallo IAS 14R è un passaggio obbligatorio, ma non tutte le modalità di segmentazione interna sono considerate, dallo *standard* contabile, funzionali all'analisi delle opportunità e rischi aziendali e, di conseguenza, alla presentazione esterna per mezzo del *segment reporting*.

---

<sup>294</sup> IAS 14R, par. 33.

<sup>295</sup> IAS 14R, par. 15.

Secondo lo IAS 14R il settore di attività costituisce una parte dell'entità distintamente identificabile che fornisce un singolo prodotto o servizio o un insieme di prodotti e servizi collegati e che si differenzia dalle altre componenti dell'impresa dal punto di vista dei rischi e dei rendimenti<sup>296</sup>. A tale scopo lo IAS 14R suggerisce di esaminare i seguenti fattori per individuare quali beni/servizi siano correlati:

- la natura dei prodotti/servizi;
- la natura dei processi produttivi;
- la tipologia e la classe di clientela servita;
- i metodi usati per distribuire i prodotti/servizi;
- le caratteristiche del contesto normativo (bancario, assicurativo o dei servizi pubblici).

Tali fattori attengono sia ad aspetti interni, specifici dell'entità, sia ad aspetti esterni inerenti le modalità con cui l'entità si relaziona con il contesto in cui opera. Il principio contabile precisa poi che i beni e i servizi che compongono il settore di attività devono essere caratterizzati da rischi e benefici analoghi e giudicati simili rispetto alla maggior parte dei fattori elencati<sup>297</sup>.

Il settore geografico rappresenta una parte dell'entità distintamente identificabile che fornisce un singolo prodotto o servizio o un insieme di prodotti o servizi collegati e che si connota per rischi e benefici diversi da quelli di relativi a componenti che operano in altri ambienti economici<sup>298</sup>. I fattori da valutare per individuare i settori geografici, e che riguardano sia scelte strategiche che variabili ambientali, sono:

- similarità delle condizioni politiche ed economiche;
- relazioni tra attività in diverse aree geografiche;
- vicinanza delle attività svolte;
- rischi specifici derivanti dallo svolgimento di attività in una particolare area geografica;
- disciplina valutaria;
- rischi valutari sottostanti.

Lo IAS 14R precisa che nell'ambito di uno stesso segmento geografico non possono essere ricomprese attività svolte in ambienti con rischi e benefici

---

<sup>296</sup> IAS 14R, par. 9.

<sup>297</sup> IAS 14R, par. 11.

<sup>298</sup> IAS 14R, par. 9.

significativamente diversi. Un settore geografico può coincidere con un singolo Paese, un gruppo di due o più Paesi, o una regione all'interno di un Paese.

Si deve prestare attenzione anche ad un altro aspetto nell'identificazione dei settori geografici: i rischi e i benefici specifici di un'entità sono influenzati sia dalla localizzazione geografica delle sue attività (origine delle vendite) che dalla localizzazione dei mercati (destinazione delle vendite).

L'entità deve quindi chiarire se i suoi settori geografici dipendono dalla localizzazione delle attività o dalla localizzazione dei suoi mercati e clienti: di norma tale indicazione è fornita dalla struttura organizzativa dell'entità e dal suo sistema di *reporting* interno<sup>299</sup>.

Se i segmenti individuati sulla base dell'assetto organizzativo e del sistema di rendicontazione interno racchiudono prodotti/servizi, o ambiti geografici differenti sul piano del rischio e del rendimento, essi non possono essere illustrati in bilancio, atteso che non sono coerenti con le definizioni di settore di attività e di segmento geografico contenute nello *standard*.

Si consideri l'esempio di un'entità in cui gli amministratori analizzano le informazioni in funzione delle categorie dei clienti serviti o delle *legal entity*. In un caso, ad una stessa categoria di clienti l'entità può veicolare beni e servizi differenti in termini di rischio/rendimento, mentre nell'altra ipotesi ciascuna entità giuridica può fornire tipologie di beni/servizi differenti o operare in aree geografiche diverse.

In tali circostanze, lo IAS 14R prescrive comunque di presentare informazioni disaggregate per settori di attività e geografici: occorre, cioè, passare al livello successivo, più analitico di segmentazione interna che fornisce informazioni per beni/servizi o aree geografiche. Tale analisi deve essere rivolta soltanto nei confronti di quelle componenti oggetto di monitoraggio interno che non rispettano le definizioni illustrate nel paragrafo 9.

Nella prospettiva dello IASC, la soluzione proposta dovrebbe contenere la discrezionalità del redattore del bilancio, perché evita di identificare settori per meri fini di rendicontazione esterna<sup>300</sup>.

Il metodo di enucleazione dei settori adottato dallo *standard setter* internazionale è noto come *Management approach with a risks-and- rewards safety net*.

---

<sup>299</sup> IAS 14R, parr. 12, 30.

<sup>300</sup> IAS 14R, parr. 32-33.

È appena il caso di ricordare che lo IASC, spinto dalle forti critiche espresse dal mondo accademico e professionale avvia la revisione dello *standard* contabile in concomitanza del progetto congiunto del FASB e del CICA, finalizzato a migliorare i rispettivi principi contabili in materia di informativa settoriale.

Influenzato dai lavori preparatori dei principi contabili nordamericani, lo *standard setter* internazionale definisce un criterio di enucleazione dei settori che tenta di realizzare un connubio tra significatività e comparabilità delle informazioni disaggregate, recuperando i tratti sostanziali dell'approccio manageriale su cui si fonda lo SFAS 131 (ora ASC 180) e del *risk-return approach* che invece connota lo IAS 14 originario.

L'approccio su cui poggia lo IAS 14R appare, tuttavia, come una sorta di compromesso tra i due approcci appena menzionati<sup>301</sup>, atteso che la prospettiva di indagine del *management* rileva solo nella fase iniziale del processo di identificazione dei segmenti, poi questi devono essere sottoposti al vaglio delle definizioni di settore descritte al paragrafo 9.

La rete di sicurezza (*safety net*) mira a salvaguardare la presentazione di segmenti omogenei al loro interno, sotto il profilo del rischio e del rendimento, ma che sono sempre riconducibili alle definizioni contenute nel paragrafo 9.

Alla luce di tali considerazioni appare chiaro che, secondo lo IASC, non tutte le modalità di segmentazione interna sono ritenute meritevoli di essere divulgate per mezzo del *segment reporting*, in quanto non appaiono funzionali all'analisi delle opportunità e dei rischi aziendali. Lo IAS 14R pone, dunque, l'accento sulla portata informativa dei dati settoriali per aree geografiche e per prodotti/servizi, poiché a giudizio dello IASC tali modalità di segmentazione sembrano assicurare una maggiore comparabilità spaziale delle informazioni disaggregate (in quanto si ritiene che la maggior parte delle entità tenda a strutturarsi sotto il profilo organizzativo e dei flussi informativi secondo criteri di disaggregazione che rispecchiano la diversità dei beni/servizi e delle aree geografiche), una migliore comprensibilità dell'informativa

---

<sup>301</sup> Cfr. NICHOLS N.B., STREET D.L., *The Relationship between Competition and Business Segment Reporting Decisions under the Management Approach of IAS 14 Revised*, cit., p. 54; ANGIOLA N., *IFRS 8 Operating Segments*, Franco Angeli, Milano, 2007, p. 33.

risultante e una maggiore soddisfazione delle esigenze conoscitive degli utilizzatori del bilancio<sup>302</sup>.

Nella terza fase del processo di identificazione dei settori occorre appurare la fonte principale da cui promanano i rischi e i benefici dell'entità. L'individuazione della fonte principale di rischiosità e di redditività è importante, dal momento che lo IAS 14R stabilisce che l'informativa di settore venga divulgata attraverso uno schema primario e uno schema secondario che, caratterizzandosi per livelli diversi di dettaglio delle informazioni fornite, costituiscono un riepilogo dell'informativa interna relativa alle componenti in cui è sezionata l'entità.

Per identificare la fonte primaria dei rischi e dei benefici ai fini dell'informativa settoriale, lo IAS 14R richiede di analizzare l'assetto organizzativo e il flusso informativo che viene periodicamente trasmesso ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Le alternative che si possono in concreto osservare sono le seguenti:

- i rischi e i benefici dell'entità sono influenzati significativamente dalle differenze fra i beni/servizi offerti, allora il *report* primario è per settori di attività mentre quello secondario riguarda i settori geografici sia di destinazione che di origine delle vendite;
- i rischi e i benefici derivano principalmente dalla collocazione dell'attività produttiva, ne segue che lo schema primario è per settori geografici di origine delle vendite mentre lo schema secondario si riferisce ai settori di attività e ai settori geografici di destinazione delle vendite, se quest'ultimi non coincidono con i settori di origine;
- i rischi e i benefici dipendono principalmente dalla collocazione dei clienti, di conseguenza lo schema primario è per settori geografici per destinazione delle vendite e quello secondario per attività. Nel *report* secondario devono essere anche inserite le informazioni che attengono ai settori geografici di origine delle vendite se questi differiscono da quelli per destinazione delle vendite;
- i rischi e i benefici dell'entità sono influenzati significativamente sia dai settori di attività che da quelli geografici e non si riesce ad appurare

---

<sup>302</sup> IAS 14R, par. 30.


quali abbiano maggiore valenza informativa agli occhi del *management*, in tal caso lo IAS 14R richiede di illustrare i settori di attività nello schema primario e i settori geografici nello schema secondario. Lo *standard* contabile permette la presentazione di due schemi primari distinti, uno relativo ai settori di attività e l'altro a settori geografici. In tale ipotesi, si parla di “presentazione a matrice” delle informazioni settoriali;

- la struttura organizzativa e il sistema di *reporting* interno dell'entità sono sviluppati secondo linee non collegate né ai diversi tipi di beni/servizi resi né alle aree geografiche in cui opera, occorre allora approfondire ulteriormente l'analisi dell'assetto organizzativo e del sistema informativo interno e, in particolare, è necessario focalizzare l'attenzione sul livello successivo e più analitico di disaggregazione interna che permetta di chiarire se la fonte principale dei rischi e dei rendimenti sia rappresentata dai beni/servizi o dalle aree geografiche<sup>303</sup>.

---

<sup>303</sup> IAS 14R, parr. 26-33.

Tavola 3.1 – I passaggi necessari per l’individuazione dei settori candidati a diventare *reportable*



Fonte: ANGIOLA NUNZIO, *IAS 14: Segment Reporting. Interpretazione e applicazione*, cit., p. 88.

Nella quarta fase si devono individuare i settori candidati ad essere oggetto di presentazione esterna (*reportable segment*). Nello specifico, occorre procedere ad ulteriori verifiche per accertare che i settori siano diversi fra loro, da una parte, e che gli stessi abbiano superato determinate soglie dimensionali, dall'altra. Soglie dimensionali che si differenziano a seconda che riguardino i *report* primari o quelli secondari.

Sotto il primo profilo, due o più settori possono essere accorpati in un unico settore di attività o geografico, se presentano un andamento economico simile nel lungo termine e se condividono tutti i fattori richiamati nella definizione di settore di cui al paragrafo 9 del principio<sup>304</sup>.

Sotto l'aspetto della rilevanza quantitativa, lo IAS 14R prevede che i settori da presentare nel *report* primario debbano rispettare i *test* di significatività indicati nei paragrafi 35 e 37; invece i settori da esporre nello schema secondario devono superare i limiti dimensionali descritti nei paragrafi 69-72. Mentre, si ritiene applicabile il paragrafo 34 anche ai fini dell'individuazione dei settori nell'ambito dello schema secondario<sup>305</sup>.

Per i settori da illustrare nello schema primario, lo IAS 14R stabilisce tre *test* da verificare in sequenza<sup>306</sup>:

Test 1 un segmento di attività o geografico deve essere esposto all'esterno in forma separata se i ricavi di settore derivanti da vendite clienti esterni sono superiori al 50% dei ricavi totali del segmento. Tali ricavi sono comprensivi anche dei ricavi infrasettori;

Test 2 se il *test* 1 è superato, occorre verificare che sia rispettata almeno una delle seguenti tre condizioni:

- a) i ricavi conseguiti attraverso le vendite a clienti esterni e ad altri segmenti raggiungono almeno la soglia del 10% del totale dei ricavi (interni ed esterni) di tutti i settori;

---

<sup>304</sup> IAS 14R, par. 34. È da notare che sul punto lo *standard* contabile internazionale non fornisce ulteriori ragguagli in merito. Al contrario, l'ASC 280 pone particolare attenzione all'analisi della similarità dei settori ai fini del loro accorpamento. Nell'esprimere un giudizio sulla similarità delle *performance* si deve osservare l'andamento nel tempo di più indicatori, attraverso un'indagine di tipo sia storico che previsionale, nonché valutare il grado di rischiosità che contraddistingue ciascun segmento. A tal riguardo si rinvia al paragrafo 2.3.2.2.

<sup>305</sup> Cfr. ANGIOLA N., *IAS 14: Segment Reporting. Interpretazione e applicazione*, cit., pp. 91-97, 163-171; PARIS A., *Comunicazione d'impresa e report di segmenti operativi*, cit., p. 109.

<sup>306</sup> IAS 14R, parr. 35, 37.

- b) il risultato economico del settore, in valore assoluto, è pari ad almeno il 10% del risultato complessivo di tutti i settori in utile o del risultato cumulativo dei settori in perdita, considerando il maggiore in valore assoluto;
- c) le attività del settore sono almeno pari al 10% del totale delle attività di tutti i segmenti;

Test 3 il totale dei ricavi derivanti da operazioni con clienti esterni dei segmenti oggetto di presentazione esterna deve corrispondere almeno al 75% del totale dei ricavi consolidati o dell'entità. Se ciò non si verifica, è necessario identificare ulteriori settori anche se quest'ultimi non superano i limiti quantitativi posti dal *test 2*. La ricerca proseguirà finché non si raggiungerà la soglia del 75%.

Riguardo al *test 1*, si osserva che esso potrebbe non essere verificato se si è in presenza di entità integrate verticalmente, come ad esempio le imprese operanti nel settore petrolifero, in cui le attività integrate verticalmente (esplorazione, estrazione, produzione e commercializzazione) sono trattate come settori di attività separati. In tali circostanze, i ricavi dei settori posti a monte (c.d. settori di vendita) potrebbero non rispettare la soglia del 50%, dal momento che essi operano principalmente a favore dei settori posti a valle (c.d. settori acquirenti).

Vista la prassi di molte società multinazionali, lo IAS 14R incoraggia, ma non obbliga, la presentazione separata di tali settori, dal momento che essa può favorire l'analisi della *performance* complessiva dell'entità, in tal caso si deve fornire anche un'appropriata descrizione dei segmenti oggetto di presentazione esterna e dei prezzi interni di trasferimento.

Se l'entità decide di non illustrare separatamente i settori integrati verticalmente, allora il settore venditore deve essere inglobato all'interno del settore acquirente. L'accorpamento deve essere evitato se non esiste una base ragionevole di aggregazione. In quest'ultima ipotesi, il settore posto a monte deve essere inserito tra le riconciliazioni del *segment reporting*<sup>307</sup>.

---

<sup>307</sup> IAS 14R, parr. 39-41.

Un'ultima precisazione riguarda i settori che non superano alcuna delle soglie di rilevanza quantitativa stabilite dal *test 2*. Tali segmenti possono essere trattati in uno dei seguenti modi<sup>308</sup>:


1. i segmenti possono comunque essere esposti separatamente nonostante le ridotte dimensioni. In tal caso, rileva il giudizio del redattore del bilancio basato sulla significatività dell'informazione: l'illustrazione dei settori in parola può essere utile nella prospettiva dei lettori del bilancio, quando si tratta di componenti destinate ad assumere un ruolo di rilievo nell'ambito della complessiva operatività aziendale<sup>309</sup>;
2. i settori simili possono essere accorpati all'interno di un unico settore oggetto di presentazione esterna, purché condividano la maggioranza dei fattori indicati nel paragrafo 9 dello *standard*;
3. se nessuna delle opzioni precedenti è percorribile, i settori di limitate dimensioni devono essere trattati come "voci non allocate" nel quadro di raccordo previsto dal paragrafo 67 del principio.

---

<sup>308</sup> IAS 14R, par. 36.

<sup>309</sup> Cfr. ANGIOLA N., *IAS 14: Segment Reporting. Interpretazione e applicazione*, cit., p. 97.

Tavola 3.2 – Le fasi per l’identificazione dei settori *reportable*



Fonte: ANGIOLA NUNZIO, *IAS 14: Segment Reporting. Interpretazione e applicazione*, cit., p. 98.

Come discusso in precedenza, il *report* secondario si differenzia a seconda del contenuto dello schema primario, in modo analogo si differenziano i parametri dimensionali volti a identificare i settori da illustrare nello schema secondario, di conseguenza si possono distinguere le seguenti ipotesi<sup>310</sup>:

- 1) se lo schema primario è per settori di attività, nello schema secondario occorre illustrare in forma separata sia i **settori geografici per destinazione delle vendite** i cui ricavi esterni sono almeno pari al 10% dei ricavi dell'entità da vendite da clienti esterni; sia i **settori geografici per origine delle vendite** che presentano attività almeno pari al 10% delle attività totali di tutti i settori geografici della stessa natura;
- 2) se lo schema primario è per settori geografici di origine delle vendite, nello schema secondario si illustrano le informazioni attinenti sia ai **settori di attività** che realizzano ricavi esterni almeno pari al 10% al totale dei ricavi dell'entità da vendite a clienti esterni o che presentano attività almeno pari al 10% delle attività totali di tutti i settori d'attività dell'entità; sia ai **settori geografici per destinazione delle vendite** (se diversi da quelli per origine delle stesse) che registrano ricavi esterni uguali o superiori al 10% del totale dei ricavi totali dell'entità;
- 3) se lo schema primario è per settori geografici di destinazione delle vendite, nello schema secondario occorre illustrare distintamente sia i **settori di attività** caratterizzati da ricavi esterni pari al almeno il 10% dei ricavi totali dell'entità oppure da un attivo corrispondente ad almeno il 10% del totale attivo di tutti i *business segment*; sia i **settori geografici per origine delle vendite** (qualora non coincidano con quelli esposti nello schema primario) quando i ricavi esterni o le attività di settore risultano almeno pari al 10% dei corrispondenti valori totali dell'entità.

Giova evidenziare che lo IAS 14R non segue un metodo coerente e sistematico quando individua le soglie di rilevanza quantitativa per lo schema secondario<sup>311</sup>. Si osserva, infatti, come lo *standard* stabilisca due differenti soglie dimensionali con

---

<sup>310</sup> IAS 14R, parr. 69-72.

<sup>311</sup> Cfr. ANGIOLA N., *IAS 14: Segment Reporting. Interpretazione e applicazione*, cit., pp. 163-170.

riferimento alle attività quando si tratta di selezionare i settori geografici di origine delle vendite:

- la soglia del 10% delle attività totali di tutti i settori in parola, qualora lo schema primario esponga le informazioni disaggregate per settori di attività;
- la soglia del 10% delle attività totali consolidate, quando lo schema primario illustra le informazioni settoriali per destinazione delle vendite.

Si nota, poi, con riferimento al *test* di significatività concernente i ricavi, di cui al paragrafo 72, che il principio contabile richiede di stimare i ricavi esterni al solo scopo di determinare la dimensione di ciascun settore geografico per origine delle vendite – nel caso in cui lo schema primario è per settori geografici di collocazione dei clienti – e non anche per presentare il dato in questione nello schema secondario.

Infine la lettura dei paragrafi 35 e 69-72 dello *standard* può sollevare dei dubbi interpretativi in chi si accinge alla redazione del *segment reporting*. Ci si domanda se per selezionare i settori secondari sia sufficiente applicare le soglie dimensionali contemplate nei paragrafi 69-72, o sia necessario verificare anche il rispetto dei *test* di cui al paragrafo 35.

Tenuto conto che il *wording* del principio contabile non è molto chiaro al riguardo, le opzioni percorribili in astratto sono tre:

- A. i settori da illustrare separatamente nello schema secondario sono quelli che superano entrambe le tipologie di *test*: si individuano, dapprima, i settori che integrano le soglie di cui al paragrafo 35; i settori così selezionati devono poi superare i *test* di significatività contenuti nei paragrafi 69-72;
- B. i settori da esporre distintamente nel *report* secondario sono quelli che soddisfano almeno una delle tipologie di *test*;
- C. i settori *reportable* all'interno dello schema secondario sono soltanto quelli che integrano le soglie quantitative previste nei paragrafi 69-72.

Sembra che la terza interpretazione sia da preferire in quanto più consona alla lettera dello *standard*, senza poi contare che essa facilita il processo di identificazione dei settori da presentare nello schema secondario, atteso che:

1. le soglie da prendere in esame sono al massimo due: quella relativa ai ricavi esterni e quella connessa alle attività di settore;
2. non si deve distinguere i settori integrati verticalmente da quelli che conseguono la maggioranza dei loro ricavi da clienti esterni;
3. non bisogna verificare che il totale dei ricavi esterni realizzati da tutti i settori sia almeno pari al 75% del totale dei ricavi consolidati o dell'entità.

L'ultima fase del processo di enucleazione dei settori consiste nel preparare l'informativa di settore tramite lo schema primario destinato a fornire maggiori ragguagli, e lo schema secondario che si caratterizza per un minore contenuto informativo. Si parla in questo senso di *two-tier segmentation*<sup>312</sup>.

A tal proposito occorre precisare che lo IAS 14R stabilisce solo le voci da inserire all'interno degli schemi primari e secondari e non anche le modalità di rappresentazione degli stessi. Un allegato dello IAS 14R (*Appendix B*) fornisce un esempio di struttura per lo schema primario e secondario, la struttura in parola ha finalità esplicativa e non è in alcun modo vincolante, dato che l'Appendice B non è parte integrante dello *standard*.

Il contenuto informativo dello schema primario è estremamente analitico, lo *standard* distingue, al riguardo, le informazioni che devono essere obbligatoriamente fornite da quelle la cui presentazione è raccomandata ma non imposta. Le voci appartenenti alla prima categoria sono le seguenti<sup>313</sup>:

- i ricavi di settore che vanno distinti in ricavi esterni e ricavi interni;
- il risultato del settore;
- il valore contabile delle attività e delle passività di settore,
- i costi complessivi sostenuti nell'esercizio per l'acquisto di beni materiali e immateriali da utilizzare per più esercizi;
- le svalutazioni e gli ammortamenti di settore;
- l'importo complessivo dei costi non monetari (diversi dagli ammortamenti e dalle svalutazioni) che risultano significativi ai fini dell'analisi settoriale,

---

<sup>312</sup> Cfr. MCCONNELL P., PACTER P., *IASB and FASB Proposal Would Enhance Segment Reporting*, cit.; DOVE R., *A Two-Tier Slice for Segments*, in *Accountancy*, April 1996, vol. 117, n. 1232, pp. 65-66.

<sup>313</sup> IAS 14R, parr. 51-52, 55-58, 61, 63-67.

- il valore complessivo delle quote di pertinenza dell'entità, dell'utile o della perdita netta delle società collegate, *joint venture*, o altre partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto se le società partecipate svolgono tutta la loro attività all'interno di uno stesso settore, nonché il valore complessivo delle partecipazioni in tali società collegate e *joint venture* per settore oggetto di informativa;
- le riconciliazioni tra l'informativa disaggregata per settori e l'informativa complessiva del bilancio consolidato o separato riconciliando: il totale dei ricavi di settore con i ricavi dell'entità; il totale dei risultati di tutti i settori con una voce comparabile di risultato dell'entità e con il risultato netto dell'entità; il totale delle attività con l'attivo dell'entità; il totale delle passività di tutti i settori con il passivo dell'entità.

Lo IAS 14R raccomanda ma non obbliga la presentazione delle seguenti informazioni nello schema primario<sup>314</sup>:

1. tipologia e valore di ciascuna voce di ricavo e costi di settore che appare rilevante per dimensione, natura o incidenza ai fini della valutazione della *performance* di un settore;
2. le ulteriori configurazioni di reddito in aggiunta al risultato di settore, come il margine lordo sulle vendite, purché non si ricorra ad attribuzioni arbitrarie e, se si utilizzano criteri contabili diversi da quelli impiegati per la redazione del bilancio, se ne fornisca un'esauriente descrizione,
3. i ricavi non monetari inclusi nel ricavo di settore che risultano rilevanti per valutare l'andamento economico del settore;
4. i flussi finanziari per settore (in tal caso non è necessario illustrare gli ammortamenti, le svalutazioni e gli altri costi non monetari rilevanti per settore).

Lo schema secondario, il cui contenuto informativo è meno dettagliato, dipende dal tipo di settori esposti nel *report* primario.

Se lo schema primario è per settori di attività, nel *report* secondario si devono illustrare per ciascun settore *reportable* le seguenti informazioni<sup>315</sup>:

- ricavi esterni per settori geografici di destinazione delle vendite;

<sup>314</sup> IAS 14R, parr. 53-54, 59-60, 62-63.

<sup>315</sup> IAS 14R, par. 69.

- attività per settori geografici di origine delle vendite;
- investimenti durevoli, in beni materiali e immateriali, per settori geografici di origine delle vendite<sup>316</sup>.

Se lo schema primario è per settori geografici in base alla localizzazione delle attività, si devono illustrare nello schema secondario i seguenti dati<sup>317</sup>:

- ricavi esterni per settori di attività;
- attivo per settori di attività;
- investimenti durevoli, in beni materiali e immateriale, per settori di attività;
- ricavi esterni per settori geografici di destinazione delle vendite, se questi non coincidono con i settori geografici per destinazione delle vendite.

Infine, se lo schema primario è per settori geografici basati sulla localizzazione dei clienti, allora nel *report* secondario si devono presentare in forma separata le seguenti informazioni<sup>318</sup>:

- ricavi esterni per settori di attività;
- attivo per settori di attività;
- l'ammontare complessivo degli investimenti durevoli, in beni materiali e immateriali, per settori di attività;
- il valore contabile complessivo delle attività per settore geografico di origine delle vendite, se le attività dell'entità sono localizzate in aree geografiche diverse da quelle dei clienti;
- investimenti in beni durevoli, in beni materiali e immateriali, per settori geografici di collocazione dell'attivo, se quest'ultimi non corrispondono con i settori di destinazione delle vendite.

Le suddette informazioni da illustrare nello schema secondario sono, come detto, obbligatorie, ma lo *standard* incoraggia comunque le entità ad esporre tutte le

---

<sup>316</sup> Si tratta di un'informazione di grande valore segnaletico, soprattutto se letta congiuntamente al dato sulle attività di settore, dal momento che il lettore del bilancio può apprezzare le direttrici di crescita dell'entità e le aree geografiche che, nei disegni strategici del *management*, hanno maggiore importanza. Cfr. ANGIOLA N., *IAS 14: Segment Reporting. Interpretazione e applicazione*, cit., pp. 157-158.

<sup>317</sup> IAS 14R, par. 70-71. Per maggiori approfondimenti al riguardo si rinvia il lettore ad ANGIOLA N., *IAS 14: Segment Reporting. Interpretazione e applicazione*, cit., pp. 158-160.

<sup>318</sup> IAS 14R, par. 70-72. Per maggiori ragguagli si legga ANGIOLA N., *IAS 14: Segment Reporting. Interpretazione e applicazione*, cit., pp. 161-163.

informazioni richieste per il *report* primario anche per i settori che ricadono nello schema secondario<sup>319</sup>.

L'informativa richiesta non si esaurisce negli schemi primari e secondari, il principio contabile prevede che siano presentate ulteriori informazioni di seguito elencate sinteticamente<sup>320</sup>:

- l'ammontare dei ricavi esterni e interni per ciascun settore che si posiziona a monte del processo produttivo, se detto settore non viene presentato in forma separata. L'obbligo sussiste allorché il settore in parola registra almeno il 10% dei ricavi complessivi dell'entità con soggetti terzi;
- i criteri per il calcolo dei prezzi interni di trasferimento e ogni loro cambiamento nel corso del tempo;
- nel caso di modifica nei criteri contabili utilizzati che determinano effetti rilevanti sull'informativa, occorre descrivere tali cambiamenti, le motivazioni e gli effetti derivanti, nonché adattare – ove possibile – i valori relativi agli esercizi precedenti;
- descrizione della tipologia di beni/servizi racchiusa in ciascun settore di attività (primario e secondario), se tali informazioni non sono presentate in altre parti dell'informativa finanziaria;
- indicazione delle regioni o dei Paesi esistenti all'interno di ciascun settore geografico (primario e secondario), se il dato non è illustrato in altre parti dell'informativa finanziaria.

Lo IAS 14R incoraggia le entità ad illustrare le cause per cui un settore in precedenza *reportable* non è più considerato tale<sup>321</sup>.

Per espressa previsione dello IAS 14R, le informazioni settoriali devono essere elaborate nel rispetto dei principi contabili impiegati per la redazione del bilancio consolidato o dell'entità; ad esempio, i costi di settore devono essere calcolati nel rispetto del principio di competenza, anche quando essi vengono determinati nell'ambito del sistema di *reporting* interno sulla base del principio di cassa principi. Fermo restando che l'implementazione dell'informativa settoriale coinvolge

---

<sup>319</sup> IAS 14R, par.49.

<sup>320</sup> IAS 14R, parr. 74-82.

<sup>321</sup> IAS 14R, par. 83.

necessariamente ulteriori specifici principi quali le regole fissate per l'individuazione dei settori, i criteri per assegnare i componenti reddituali e patrimoniali ai diversi settori e le basi per definire i prezzi interni di trasferimento.

Lo *standard* ribadisce che le informazioni presentate su base volontaria possono essere redatte anche in base a criteri contabili diversi da quelli adottati per il bilancio consolidato o dell'entità, a condizione che tale informativa sia usata dai dirigenti con responsabilità strategiche allo scopo di prendere decisioni sull'attribuzione di risorse al settore e per la valutazione della sua *performance*, e che se ne dia una chiara descrizione<sup>322</sup>.

Nella preparazione delle informazioni settoriali da illustrare negli schemi primari e secondari si deve procedere all'allocazione ai vari settori dei relativi costi e ricavi, attività e passività; nel compiere tale operazione il redattore del bilancio deve prestare attenzione a due aspetti tra loro strettamente connessi: i settori oggetto di presentazione esterna non vanno considerati come delle entità autonome, e l'assegnazione ai differenti settori dei componenti reddituali e patrimoniali deve seguire criteri di riparto ragionevoli.

Ne consegue che l'informativa settoriale da esporre negli schemi primari e secondari debba derivare dal sistema contabile che si riferisce all'entità unitariamente considerata. In alcuni casi il processo di allocazione dei componenti reddituali e patrimoniali ai settori di competenza è agevole in quanto l'attribuzione avviene in modo diretto, in altri casi l'attribuzione avviene in modo indiretto atteso che si tratta di valori comuni a più settori.

Per tale ragione si parla, con riferimento al *segment reporting*, di informativa disaggregata in contrapposizione ai dati sintetici esposti nei prospetti di bilancio: in virtù di questo processo di scomposizione dei dati aggregati di bilancio si forniscono informazioni di maggior dettaglio che agevolano la comprensione delle dinamiche aziendali<sup>323</sup>.

---

<sup>322</sup> IAS 14R, par. 25, 44-48. Cfr. ANGIOLA N., *IAS 14: Segment Reporting. Interpretazione e applicazione*, cit., pp. 111-114.

<sup>323</sup> IAS 14R, par. 45. Cfr. SANTESSO E., PIZZO E., *Ias 14: informativa di settore*, cit., p. 15; PARIS A., *Comunicazione d'impresa e report di segmenti operativi*, cit., pp. 73-74.

Nel procedere all'attribuzione dei componenti reddituali e patrimoniali ai settori *reportable* il principio contabile detta le seguenti linee guida alle quali il redattore del bilancio deve attenersi<sup>324</sup>:

- 1) l'entità deve considerare il proprio sistema di *reporting* interno come punto di partenza per identificare le voci direttamente attribuibili al settore o ragionevolmente assegnabili allo stesso, in quanto si presume che le informazioni veicolate internamente siano funzionali anche ai fini della rappresentazione esterna delle informazioni disaggregate;
- 2) i criteri di ripartizione dei componenti reddituali e patrimoniali devono tener conto di fattori quali la natura delle voci, le attività svolte dal settore e il grado di autonomia dello stesso;
- 3) non è possibile o appropriato utilizzare una sola base di ripartizione;
- 4) non si deve in alcun modo forzare la ripartizione dei componenti reddituali e patrimoniali, se il criterio di ripartizione è arbitrario o difficile da capire,
- 5) l'allocazione deve essere coerente, ne consegue che le attività usate congiuntamente sono attribuibili ai settori se, e solo se, i relativi costi e ricavi lo sono. Ciò significa che deve sussistere una simmetria nel processo di allocazione delle attività e delle passività, da una parte, e dei costi e dei ricavi dall'altro.

Riguardo al punto *sub* 1), può accadere che il *management* decida di non ripartire, ai fini di rendicontazione interna, determinati elementi patrimoniali o reddituali ai diversi settori *reportable*, anche se esiste un criterio ragionevole per farlo. In tali circostanze, il processo di allocazione di detti elementi deve rispettare le definizioni di componente reddituale e patrimoniale contenute nello *standard*.

Si consideri, a titolo d'esempio, l'ipotesi in cui i dirigenti con responsabilità strategiche utilizzino il margine operativo lordo, anziché il risultato operativo di settore, per valutare l'andamento economico del settore e le future attribuzioni di risorse. In tale circostanza, non sussiste il problema di ripartire gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati dai vari settori, atteso che questi non sono inclusi nel calcolo del suddetto margine. Per ottemperare a quanto previsto dallo *standard* si devono considerare, ai fini

---

<sup>324</sup> IAS 14R, parr. 17-18, 48.

della misurazione del costo del settore, anche gli ammortamenti dei beni strumentali, se questi possono essere attribuiti direttamente o secondo criteri di ragionevolezza.

L'esposizione del risultato di settore deriva dalla differenza tra i ricavi e i costi di settore<sup>325</sup>.

I ricavi di settore – interni ed esterni – sono quelli iscritti nel conto economico dell'entità e possono essere assegnati direttamente al settore o attraverso ragionevoli criteri di riparto, e includono la quota degli utili o delle perdite d'entità di società collegate, *joint venture*, o altre partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto solo se queste sono incluse nei ricavi consolidati o complessivi dell'entità.

Mentre rimangono escluse dai ricavi di settore i componenti riguardanti la gestione finanziaria (interessi attivi, dividendi, ecc...) e i proventi derivanti da vendite di partecipazioni o da estinzione di debiti, a meno che il settore non svolga prevalentemente attività finanziaria.

I costi di settore vengono calcolati in modo simile rispetto ai ricavi. Essi derivano dai costi risultanti dall'attività operativa del settore, pertanto possono essere attribuiti ad esso direttamente o nel rispetto di criteri di ragionevolezza. I costi di settore non comprendono le seguenti voci:

- gli oneri finanziari e le minusvalenze relative a investimenti finanziari (salvo il caso in cui l'attività tipica del settore sia di natura finanziaria);
- le imposte sul reddito;
- le perdite di società collegate, *joint venture*, o di altri investimenti contabilizzati con il metodo del patrimonio netto;
- le spese generali amministrative e le spese centralizzate o quelle che si riferiscono all'entità nel suo insieme. Riguardo ai costi centralizzati, lo IAS 14R precisa che se sono sostenuti a beneficio di uno o più settori e possono essere allocati in modo diretto o secondo criteri di ragionevolezza, essi devono essere inclusi fra i costi di settore.

Date le definizioni di ricavo e costo di settore contenute nello IAS 14R, il risultato di settore costituisce un risultato operativo *ante* imposte, calcolato prima di

---

<sup>325</sup> IAS 14R, par. 16.

eliminare le quote di competenza delle minoranze, che sconta gli effetti di allocazione dei costi comuni.

A seconda di come viene eseguita l'allocazione dei costi comuni, uno o più settori potrebbero integrare o meno le soglie dimensionali e di conseguenza essere o meno considerati *reportable*. Ciò può indurre gli amministratori a ripartire i costi comuni in modo strumentale al fine di non illustrare in bilancio determinati settori di attività o geografici. Per tale ragione l'allocazione dei costi comuni deve essere effettuata in modo rigoroso. Lo IAS 14R non impone, poi, di illustrare i criteri di riparto dei costi comuni, anche se tale informazione può essere divulgata su base volontaria dagli amministratori<sup>326</sup>.

Lo *standard* richiede anche di esporre in modo distinto il risultato di settore derivante dalle attività ancora in esercizio alla data di riferimento del bilancio (*continuing operations*) e il risultato di settore connesso alle attività cessate (*discontinuing operations*). Per quanto riguarda i valori dei periodi precedenti che attengono ad attività non più in funzionamento, il principio prevede di considerare le attività in questione come attività cessate anche nei periodi precedenti al fine di consentire proficui confronti intertemporali<sup>327</sup>.

Lo IAS 14R definisce gli elementi attivi e passivi di settore quelli che attengono alla gestione operativa del settore che possono essere direttamente attribuibili al settore o ragionevolmente allocati allo stesso.

Si assolve all'obbligo informativo relativo alle attività di settore dando indicazione sulle attività correnti e sulle immobilizzazioni materiali e immateriali, esse vanno iscritte al netto di eventuali fondi rettificativi. Nelle attività di settore sono ricomprese anche le quote di attività operative, in proporzione della partecipazione detenuta, di un'entità economica controllata congiuntamente e contabilizzata con il metodo del patrimonio netto; sono, invece, escluse le attività fiscali e quelle destinate al servizio dell'entità nel suo complesso<sup>328</sup>.

Le passività di settore includono i debiti commerciali, i fondi garanzia prodotti e le altre passività connesse alla produzione di beni e servizi; in altri termini vanno

---

<sup>326</sup> Cfr. PACTER P., *Segment Reporting Strengthened*, in *Accountancy*, cit., p. 66; ANGIOLA N., *IAS 14: Segment Reporting. Interpretazione e applicazione*, cit., pp. 131-137.

<sup>327</sup> IAS 14R, parr. 52-52A.

<sup>328</sup> IAS 14R, parr. 16, 19.

collocate tra le passività di settore quelle che sorgono in relazione a esigenze di carattere operativo e non per scopi finanziari<sup>329</sup>.

Giova sottolineare che lo *standard* contabile internazionale prevede l'osservanza del principio di simmetria nella predisposizione della parte patrimoniale dell'informativa settoriale: le attività e le passività di settore devono trovare collocazione nella misura in cui i relativi e connessi componenti economici formino parte del risultato di settore<sup>330</sup>. Ciò significa, ad esempio, che un credito commerciale è parte del capitale investito del settore nella misura in cui i relativi interessi attivi siano parte del risultato economico del settore in questione.

Invece, una partecipazione è parte del capitale investito di un settore, se l'attività svolta principalmente dal settore è di natura finanziaria e i relativi dividendi sono computati ai fini del calcolo del suo risultato. In modo analogo, un finanziamento è attribuito ad un settore se l'attività tipica dello stesso è di natura finanziaria, e se i connessi componenti reddituali concorrono alla determinazione del suo risultato.

Nel caso di attività usate congiuntamente da più settori, lo stesso principio conduce ad assegnare tali attività solo se i relativi ricavi e costi sono attribuiti agli stessi settori<sup>331</sup>. Così, se un impianto è utilizzato in modo congiunto da due settori e, di conseguenza, agli stessi viene imputata una quota degli ammortamenti complessivi, sulla base dell'effettivo utilizzo dell'impianto, anche l'investimento di tale cespite deve essere ripartito coerentemente tra i medesimi settori.

Si noti che lo IAS 14R richiede che le basi di riparto siano, oltre che ragionevoli, anche comprensibili ai lettori di bilancio<sup>332</sup>. Secondo lo *standard* contabile, le basi di riparto possono essere adeguate alle esigenze decisionali del *management* aziendale, ma potrebbero rivelarsi soggettive, arbitrarie o difficili da capire per i lettori del bilancio.

---


<sup>329</sup> IAS 14R, parr. 16, 20.

<sup>330</sup> IAS 14R, par. 47.

<sup>331</sup> IAS 14R, par. 48.

<sup>332</sup> IAS 14R, par. 18. Cfr. CERADINI C., *Lo IAS 14: problematiche applicative* in CAMPEDELLI B. (a cura di), *L'internalizzazione della comunicazione economico-finanziaria d'impresa*, Franco Angeli, Milano, 2003, p. 117.

Tavola 3.3 – Schema riassuntivo del contenuto informativo del *segment reporting*



### 3.3. Alcune evidenze empiriche relative allo IAS14R

Giova ricordare, infine, che l'introduzione dello IAS 14R aveva suscitato una notevole aspettativa circa il miglioramento della qualità dell'informativa settoriale, soprattutto per quanto riguardava il maggiore potere informativo nei confronti degli investitori. Una maggiore trasparenza delle società verso l'esterno implica l'esposizione in bilancio di dati più significativi per gli utilizzatori del bilancio e una riduzione dell'ambito di discrezionalità degli amministratori a tutto vantaggio dell'utilità dei bilanci.

In questo senso, alcuni spunti interessanti di riflessione possono essere tratti dai risultati emersi da due ricerche empiriche che analizzano i bilanci degli esercizi in cui vi è il passaggio dal vecchio al nuovo principio contabile.

Prather-Kinsey e Meek<sup>333</sup> analizzano, con riferimento agli anni 1997-1999, i bilanci di un campione di 211 società che dichiarano di conformarsi agli IAS/IFRS (133 nel 1997, 146 nel 1998 e 134 nel 1999), e riscontrano che l'emanazione dello IAS 14R ha prodotto un tendenziale aumento del numero di settori esposti in bilancio, tale relazione è significativa solo con riguardo ai settori di attività.

I succitati autori rilevano anche un significativo incremento delle voci esposte nel *segment reporting*; gli incrementi più importanti vengono registrati con riferimento agli investimenti durevoli, alle passività, agli ammortamenti e alle riconciliazioni: voci che non erano richieste nello IAS 14 originario e che consentono di determinare alcuni indicatori di tipo finanziario utili per valutare la *performance* del settore.

Queste evidenze sembrano suggerire che lo IAS 14R ha comportato un tendenziale miglioramento della qualità dell'informativa settoriale. Tuttavia, si osserva che il livello di *compliance*, soprattutto con riferimento allo schema secondario, non è elevato. Tale aspetto è documentato dalla Tabella 5 che mette in rilievo il numero di società che nel bilancio del 1999 fornisce determinate informazioni contabili obbligatorie sia nello schema primario che in quello secondario; l'analisi si focalizza

---

<sup>333</sup> PRATHER-KINSEY J., MEEK G.K., *The Effect of Revised IAS 14 on Segment Reporting by IAS Companies*, cit., pp. 218-232.

sulle società che hanno presentato più di un settore nello schema primario (120 società su 134).

Tabella 3.1 – Le informazioni contabili obbligatorie pubblicate nello schema primario e in quello secondario da un sottocampione di 120 società nel bilancio del 1999.

| Informazioni espone | Schema primario |       | Schema secondario |       |
|---------------------|-----------------|-------|-------------------|-------|
|                     | n.              | (%)   | n.                | (%)   |
| 1 Ricavi esterni*   | 112             | (93)  | 84                | (70)  |
| 2 Ricavi interni    | 41              | (34)  | 6                 | (5)   |
| 3 Risultati         | 91              | (76)  | 21                | (18)  |
| 4 Attività*         | 89              | (74)  | 56                | (47)  |
| 5 Passività         | 78              | (65)  | 12                | (10)  |
| 6 Investimenti*     | 65              | (54)  | 40                | (33)  |
| 7 Ammortamenti      | 81              | (68)  | 12                | (10)  |
| 8 Riconciliazioni:  |                 |       |                   |       |
| Ricavi              | 88              | (73)  | 64                | (53)  |
| Risultati           | 80              | (67)  | 16                | (13)  |
| Attività            | 56              | (47)  | 28                | (23)  |
| Passività           | 32              | (27)  | 5                 | (4)   |
| Numero di società   | 120             | (100) | 120               | (100) |

\* Informazioni richieste anche per lo schema secondario

Fonte: PRATHER-KINSEY J., MEEK G.K., *The Effect of Revised IAS 14 on Segment Reporting by IAS Companies*, in *European Accounting Review*, vol. 13, n. 2, p. 225.

Prather-Kinsey e Meek prendono in considerazione alcune variabili per verificare se queste appaiono in grado di spiegare il grado di *compliance* delle società nell'adottare lo IAS 14R.

Nello specifico, gli autori osservano che le società che rispettano meglio le prescrizioni dello *standard* sono quelle che affidano la revisione legale dei conti a una delle *Big Four*. Ciò sulla base del presupposto che le società di revisione più accreditate a livello internazionale sarebbero particolarmente attente a mantenere alta la loro reputazione e, di conseguenza, incoraggerebbero i loro clienti a divulgare maggiori informazioni in conformità alle disposizioni dei principi contabili. Inoltre, le stesse società possono coadiuvare meglio i loro clienti, in forza della loro maggiore dimensione ed esperienza internazionale.

Mentre i succitati autori evidenziano che l'*international listening status* incide positivamente soltanto sulla quantità delle informazioni settoriali pubblicate nello schema primario: le società quotate contemporaneamente nei mercati finanziari di più Paesi tendono ad essere maggiormente sollecitate sul piano informativo rispetto alle società quotate nel Paese d'origine.

La dimensione delle società, secondo i due autori, appare come la variabile statisticamente significativa riguardo al volume di informazioni settoriali illustrate nello schema secondario. Lo studio in parola non evidenzia, invece, una relazione significativa tra il grado di espansione internazionale e il livello di indebitamento delle società, da un lato, e la diffusione di informazioni settoriali *IAS compliant*, dall'altro.

Street e Nichols<sup>334</sup> analizzano le informazioni settoriali contenute negli *annual report*, relativi agli esercizi 1997 e 1998, di un campione di 210 società che dichiarano di applicare gli IAS/IFRS. I risultati della ricerca in questione confermano sostanzialmente gli esiti dello studio condotto da Prather-Kinsey e Meek con riferimento al numero di settori illustrati nel *segment reporting*, alla quantità di informazioni settoriali pubblicate e al livello di *compliance* nell'applicare il principio contabile internazionale.

Street e Nichols notano come grazie all'introduzione dello IAS 14R vi sia una maggiore coerenza (*consistency*) tra le informazioni disaggregate fornite nelle note di bilancio e quelle reperibili nelle altre parti della relazione annuale (*Management Report, Financial Review*).

Tuttavia, i summenzionati autori osservano una scarsa trasparenza con riguardo alla composizione dei settori geografici: le società, anche dopo l'emanazione dello IAS 14R, continuano a esporre informazioni disaggregate riferite ad aree geografiche ampie, che comprendono al loro interno Paesi anche molto diversi sul piano dei rischi e dei rendimenti, contravvenendo così alle disposizioni contenute nel paragrafo 12 dello *standard*. Se tale comportamento appare giustificabile nell'ottica delle società, in quanto le mette al riparo da un potenziale arretramento competitivo che subirebbero se pubblicassero informazioni settoriali *country specific*, è altrettanto vero che ciò si

---

<sup>334</sup> STREET D.L., NICHOLS N.B., *LOB and Geographical Segment Disclosures: an Analysis of the Impact of IAS 14 Revised*, cit., pp. 97-111.

ripercuote negativamente sulla significatività delle informative settoriali nella prospettiva dei destinatari del bilancio.

Le considerazioni fin qui svolte mettono in luce soprattutto l'intrinseca complessità del processo di enucleazione dei settori operativi proposto dallo IAS 14R, che obbliga le società a un'attenta individuazione delle componenti aziendali da compiersi secondo due criteri – linea di prodotto e area geografica – tra i quali scegliere quello più significativo in relazione anche al tipo di *reporting* adottato internamente.

Sotto questo profilo, appare evidente che lo IASB abbia voluto discostarsi dall'approccio seguito dal FASB nell'identificazione dei segmenti operativi, perché riteneva il requisito della comparabilità più utile rispetto alla significatività nella prospettiva dei lettori del bilancio. Ciò nonostante, nel 2006 viene emanato dallo IASB l'IFRS 8 *Operating Segments*, il cui contenuto rispecchia lo SFAS 131.

Nel successivo paragrafo ci si sofferma sul processo di convergenza in atto tra IASB e FASB per i suoi risvolti circa il “ripensamento” dello IASB sullo IAS 14R.

### **3.4. Il processo di convergenza tra IASB e FASB**

Prima di proseguire nella trattazione dell'IFRS 8, si reputa interessante in questa sede prestare attenzione all'intensificazione dell'azione di armonizzazione contabile sovranazionale ad opera di organismi che sono preposti alla statuizione di principi contabili di elevata qualità. A questa azione di armonizzazione delle norme contabili è seguito un processo di reciproca convergenza tra gli IFRS e gli US GAAP tutt'ora in atto.

Già dai primi anni '90 del secolo scorso molte grandi società europee hanno iniziato a presentare volontariamente i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali in aggiunta ai bilanci redatti secondo le regole contabili nazionali. Questo perché il processo di internazionalizzazione delle attività delle imprese e l'integrazione dei mercati finanziari avevano posto – e pongono – in modo prepotente la necessità di una omogeneità contabile su scala mondiale<sup>335</sup>.

---

<sup>335</sup> Cfr. SACCON C., *Lezioni di Ragioneria Internazionale*, dispensa, Venezia, 2008, p. 12; CATTANEO C., *L'informativa per i mercati finanziari in una prospettiva internazionale*, in DEMARTINI P. (a cura di),

A un'integrazione di tipo commerciale e produttiva da parte delle imprese, con la ricerca di mercati di sbocco oltre i confini nazionali e la delocalizzazione di unità produttive in altri Paesi, si è affiancato un orientamento ai mercati esteri per la ricerca di risorse finanziarie: imprese di diversa provenienza geografica, con differenti sistemi contabili di origine accedono, spesso attraverso la quotazione, a più mercati finanziari per ottenere più ampi capitali. Per queste imprese, i cosiddetti *global player*, diventa pressante la necessità di presentare informazioni comparabili con quelle offerte dagli altri *competitor*.

L'impiego di un linguaggio contabile uniforme è un'esigenza avvertita anche da numerosi *stakeholder* delle imprese, tra cui gli analisti finanziari, gli investitori e le istituzioni pubbliche. La diffusione di informazioni economico-finanziarie sulla base di un unico sistema di principi contabili valido a livello internazionale favorisce, infatti, l'analisi della *performance* delle imprese da parte degli investitori e degli operatori economici in generale: informazioni comprensibili e comparabili consentono decisioni razionali nel processo di allocazione delle risorse.

La ricerca di un'armonizzazione dei principi contabili conduce, poi, a una riduzione di costi per le imprese che intendono quotarsi all'estero, dal momento che non devono predisporre *ex novo* i conti annuali e consolidati secondo criteri che si applicano nei mercati di destinazione.

In questo quadro l'utilizzo di principi contabili uniformi può, dunque, contribuire a ridurre il costo del capitale per le società *multilisting* più efficienti, ad accrescere l'efficienza e l'efficacia delle regole dei mercati finanziari e a diminuire il costo della produzione e dell'analisi (nonché della revisione) delle informazioni fornite dalle società. Anche gli enti e le organizzazioni sovranazionali – quali l'ONU e l'OCSE, ad esempio – sono interessati alla convergenza degli *standard* contabili per il raggiungimento dei loro specifici scopi<sup>336</sup>.

È bene sottolineare che il processo di armonizzazione contabile, dal momento che si riflette sulle condizioni di economicità delle imprese e sull'efficienza dei mercati, non è un mero fatto tecnico-contabile ma anche politico, nel senso che la “migliore

---

*Informazione, imprese e mercati finanziari efficienti: spunti di riflessione in una prospettiva multidisciplinare*, Franco Angeli, Milano, 2004, pp. 113-123.

<sup>336</sup> Cfr. FERRARIS FRANCESCHI R., CERBIONI F., *Principi internazionali ed effetti locali: opportunità e vincoli del processo di armonizzazione*, in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, luglio- agosto 2004.

alternativa” nell’ambito delle pratiche contabili è sempre relativa e la sua definizione è connessa con l’interesse specifico che mira a tutelare. Secondo Zeff, uno dei maggiori ostacoli al lavoro dello IASB è dato dalle pressioni di tipo politico volte all’adozione di particolari trattamenti contabili<sup>337</sup>.

Sulla spinta dell’internazionalizzazione delle attività economiche le grandi imprese nel mondo hanno adottato uno dei due corpi di principi contabili riconosciuti a livello internazionale: i principi contabili statunitensi US GAAP e i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Si può, senza ombra di dubbio, affermare che questi due *set* di principi contabili si contendano il primato di *standard* mondiale.

Sin dalla sua costituzione, nel 1973, l’*International Accounting Standards Committee* (IASC), predecessore dello IASB, si era proposto di promuovere l’armonizzazione contabile attraverso l’emanazione di appositi *standard*. L’intento era che gli *standard* dello IASC, conseguendo una generale accettazione a livello internazionale, divenissero il punto di riferimento per l’emanazione delle norme contabili nazionali o per l’adozione volontaria da parte delle società a maggiore vocazione internazionale.

Una forte accelerazione al processo di convergenza verso gli IAS si ebbe con l’accordo intervenuto nel 1995 tra lo IASC e l’*International Organization of Securities Commissions* (IOSCO); tale accordo era finalizzato alla definizione di un corpo di principi internazionali ritenuti come fondamentali (*core standard*) e tali da essere accettati dalle autorità di vigilanza delle principali borse mondiali. Nell’ambito di questa collaborazione lo IASC si impegnò a rielaborare la maggioranza dei suoi principi e a proseguire nell’emanazione di nuovi principi, i quali furono sottoposti al vaglio della

---

<sup>337</sup> Cfr. ZEFF S.A., *Political Lobbying on Proposed Standards: a Challenge to the IASB*, in *Accounting Horizons*, vol. 16, n.1, 2002, p. 43. Sul punto l’autore scrive: «One obstacle lying in the IASB’s path is the set of “political” pressures that may be triggered by any board initiative to prescribe specific accounting treatments, eliminate alternative treatments, impose additional disclosure requirements, or tighten the allowed interpretations. I define “political” to mean self-interested considerations or pleadings by preparers and others that may be detrimental to the interests of investors and other users, a phenomenon that has been associated with the term “economic consequences” ». La fissazione degli *standard* produce conseguenze sul processo di allocazione delle risorse e sulla redistribuzione della ricchezza tra le varie categorie di *stakeholder*. Vi sono effetti che hanno un impatto diretto sul trasferimento di risorse tra i soggetti del sistema economico; ve ne sono altri che cambiano il modo di vedere le condizioni economiche e di sviluppo di un’impresa e, di conseguenza, portano a un cambiamento del comportamento nei confronti della stessa. A tal proposito si veda ZEFF S.A., *Political Lobbying on Accounting Standards– US, UK and International Experience*, in NOBES C., PARKER R. (a cura di), *Comparative International Accounting*, 11° ed., FT Prentice Hall, Harlow, England, 2010.

IOSCO per valutarne la conformità rispetto alle esigenze informative delle società quotate e degli investitori.

Il lavoro di revisione e statuizione dello *standard setter* internazionale, conclusosi nel 2000 con l'emanazione dello IAS 40, ricevette l'approvazione nel maggio dello stesso anno da parte del *Technical Committee* della IOSCO, che da allora ha raccomandato ai suoi membri di accettare i bilanci delle società estere redatti in conformità agli IAS. A tutt'oggi molte autorità di regolamentazione dei mercati finanziari accettano gli IAS/IFRS<sup>338</sup>.

Anche l'Unione Europea si è mossa a sostegno dell'attività dello IASC: la Commissione Europea ha intrapreso nel 1995 una nuova strategia contabile che si fonda sull'adozione degli IAS per la predisposizione dei bilanci consolidati dei *global player*. Alla base di questa decisione fu la constatazione che le molteplici opzioni contabili consentite dalle direttive costituiscono la causa primaria delle differenze sostanziali nei bilanci delle società europee. Il Consiglio dell'Unione Europea, nella riunione di Lisbona tenutasi nel marzo del 2000, si impegnò a realizzare entro il 2005 l'obiettivo di un'effettiva integrazione dei mercati finanziari dei Paesi membri, di cui necessario presupposto è la standardizzazione dei principi di redazione dei bilanci. Nel giugno dello stesso anno la Commissione Europea auspicò che tutte le società quotate aventi sede nel territorio dell'Unione utilizzassero gli IAS per la predisposizione dei loro bilanci consolidati al più tardi entro il 2005<sup>339</sup>.

Nel 2002 si giunse all'approvazione del noto Regolamento UE n. 1606 che prescrive, a partire dal 2005, alle società quotate su di un mercato finanziario dell'Unione Europea di predisporre i bilanci consolidati in ottemperanza agli IAS/IFRS.

Le scelte della IOSCO e dell'Unione Europea di preferire i principi contabili dello IASB in luogo degli US GAAP possono apparire sorprendenti, se si pone mente alle dimensioni delle piazze finanziarie americane e al fatto che i principi contabili statunitensi erano utilizzati più di frequente. Le ragioni di preferire i principi contabili dello IASB sono in verità più di una.

---

<sup>338</sup> Cfr. DI PIETRA R., *Ragioneria internazionale: dall'armonizzazione contabile al bilancio IFRS*, Cedam, Padova, 2010, pp. 127, 136-137.

<sup>339</sup> Cfr. ZURZOLO A., *I tempi e i protagonisti dell'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 3, 2003, pp. 470-471; MAINARDI M., *Il processo di convergenza contabile internazionale e l'applicazione del "fair value" agli "investment property"*, Cedam, Padova, 2000, p. 34.

Lo IASB si è proposto fin dalla costituzione nel 1973 (dell'allora IASC) come un'organizzazione di «matrice autenticamente internazionale»<sup>340</sup>: a tutt'oggi in questo ente sono rappresentati più di 100 Paesi. Si è ritenuto che questo fosse il contesto più idoneo per affrontare la materia della convergenza contabile a livello globale.

Ciascun principio emanato dallo IASB rappresenta il risultato dell'attività di mediazione tra i differenti punti di vista, tra le diverse impostazioni contabili espressi dagli enti coinvolti. L'internazionalità garantisce, pertanto, un'effettiva partecipazione al processo di elaborazione degli *standard*, partecipazione che, a sua volta, costituisce condizione necessaria per poter raggiungere la convergenza contabile.

Ciò non sarebbe avvenuto se la scelta fosse caduta sui principi contabili statunitensi statuiti dal FASB, un organismo privo del requisito dell'internazionalità. In tale ipotesi, si sarebbe creata una posizione di assoluto dominio statunitense sul piano dell'emanazione delle regole contabili, che avrebbe precluso ogni possibilità, a tutti i Paesi interessati, di influire nella fase elaborativa<sup>341</sup>.

Ma vi è un'altra ragione che ha deposto a favore dello IASB quale organismo deputato ad emanare *standard* contabili a livello sovranazionale: la più facile applicabilità dei suoi principi rispetto agli US GAAP.

È opinione prevalente che lo IASB segua, nella formulazione degli *standard* contabili, un approccio *principles-based*, in base al quale vengono fissati i criteri ispiratori di una regola contabile richiedendo, di conseguenza, uno sforzo di interpretazione ai redattori del bilancio (e ai revisori) per individuare di volta in volta quale principio contabile sia il più idoneo alla fattispecie concreta e come debba essere correttamente applicato. Il minor grado di dettaglio e di precisione nella formulazione delle regole rende i principi IAS/IFRS più flessibili nell'adattarsi ai continui sviluppi del mondo economico.

Al contrario, gli US GAAP sono elaborati secondo un approccio di maggiore dettaglio, noto come *rules-based*, e per questo motivo si caratterizzano per essere

---

<sup>340</sup> Cfr. ZURZOLO A., *La globalizzazione dei mercati e l'armonizzazione delle regole contabili* (Palazzo Mezzanotte, Milano, 19 febbraio 1997. Atti in: *Consob, Quaderni di Finanza*, n. 31/1998), p. 18.

<sup>341</sup> Sul punto si veda DI TOMA P., *L'armonizzazione contabile internazionale e le prospettive di evoluzione europea*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 3, 2003; COMBARROS J.L.L., *Accounting and Financial Audit Harmonization in the European Union*, in *The European Accounting Review*, vol. 9, n.4, 2000, pp. 645-646.

abbastanza rigidi nella loro applicazione<sup>342</sup>. Si è già discusso in precedenza come il ripetersi degli scandali finanziari negli USA abbia messo in luce i limiti di tale approccio.

Giova ricordare come lo IASB, quale ente privo di potere normativo, necessiti della collaborazione degli enti contabili nazionali al fine di perseguire il suo obiettivo di sviluppare *standard* contabili di elevata qualità riconosciuti a livello internazionale. L'applicazione degli IAS/IFRS, infatti, può derivare o dall'adozione volontaria da parte delle autorità di un Paese o mediante un processo di convergenza tra i principi contabili nazionali e gli *standard* internazionali<sup>343</sup>, stante la possibilità che le autorità nazionali, non volendo rinunciare al potere normativo, hanno di prevedere soluzioni coordinate e coerenti con i principi internazionali.

---

<sup>342</sup> Cfr. GIUSSANI A., *La compatibilità fra i principi contabili internazionali IAS/IFRS e quelli nazionali*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n.3, 2003. Secondo Nobes, taluni *standard* contabili dello IASB e del FASB dovrebbero essere riscritti per meglio definire il principio di fondo così da ridurre le norme di dettaglio. Cfr. NOBES C.W., *Rules-based Standards and the Lack of Principles in Accounting*, in *Accounting Horizons*, vol. 19, n.1, 2005. Schipper sostiene che gli *standard* elaborati dal FASB siano basati sui principi derivanti dal *Conceptual Framework*; e che le regole di dettaglio garantiscano una maggiore comparabilità tra i bilanci, aumentino la verificabilità delle informazioni contabili e riducano la discrezionalità degli amministratori, comprimendo lo spazio per l'adozione di politiche di bilancio. Cfr. SCHIPPER K., *Principles-based Accounting Standards*, in *Accounting Horizons*, vol. 17, n.1, 2003. In modo simile si esprimono Bennett, Bradbury e Pragnell. Essi sono dell'opinione che la distinzione tra sistemi contabili *rules-based* e *principles-based* sia in verità poco significativa, atteso che dall'analisi condotta su taluni *standard* contabili IFRS e US GAAP emerge che essi sono fondati su principi e, parimenti, contengono regole. Ciononostante, gli US GAAP sono percepiti come *standard* maggiormente rigidi a causa dell'enfasi posta sulla comparabilità rispetto alle altre caratteristiche qualitative. I succitati autori giungono alla conclusione che un maggior orientamento del sistema contabile statunitense verso l'approccio basato sui principi avrebbe l'effetto di consentire un più ampio esercizio del giudizio professionale sia a livello di contabilizzazione delle transazioni che di presentazione in bilancio, con ripercussioni negative sulla comparabilità dei bilanci. Cfr. BENNETT B., BRADBURY M., PRANGNELL H., *Rules, Principles and Judgement in Accounting Standards*, in *Abacus*, vol. 42, n. 2, 2006. Guatri e Bini sono del parere che il sistema degli IAS/IFRS appaia lacunoso: gli *standard* contabili internazionali, essendo fondati su principi anziché su regole, si limitano a indicare cosa fare e non entrano nel dettaglio del come fare. Ai fini di una corretta rappresentazione contabile, la mancanza di regole contabili di dettaglio, specie nelle fasi di crisi dei mercati finanziari, esige un maggiore sforzo interpretativo e, di conseguenza, più competenze; nonché richiede più trasparenza per motivare le scelte compiute. Cfr. GUATRI L., BINI M., *L'impairment test nell'attuale crisi finanziaria e dei mercati reali*, Egea, Milano, 2009, pp. 2-4.

<sup>343</sup> Al riguardo scrive Nobes: «It is important to distinguish between IFRS adoption and IFRS convergence. At level of jurisdiction, adoption means that national rules are set aside and replaced by a requirement or permission to use IFRS directly. [...] In addition to IFRS adoption for some accounting purpose, countries might decide gradually to change their national accounting rules towards IFRS. This can be called "convergence": a particular form of harmonization or standardization». NOBES, C., PARKER, R., *Comparative International Accounting*, X ed., cit., p.105.

Giova rilevare come la strategia dello *standard setter* internazionale si sia evoluta nel tempo: lo statuto dello IASB pone enfasi sull'obiettivo della convergenza tra principi nazionali e internazionali, mentre nello statuto dello IASB del 1973 si faceva riferimento all'obiettivo di armonizzazione dei principi contabili. A tal proposito si legga DI PIETRA R., *Ragioneria internazionale: dall'armonizzazione contabile al bilancio IFRS*, cit. pp. 142-144.

La prospettiva dello IASB quale ente preposto alla statuizione di *standard* accettati a livello sovranazionale è stata a lungo avversata dalla SEC per le evidenti ripercussioni che ciò avrebbe prodotto nello scenario contabile statunitense (con l'inevitabile ridimensionamento del ruolo del FASB) e sull'attività della Commissione stessa, atteso che la sua autorità deriva direttamente dalla legge scritta (*statutory authority*). Si temeva, ad esempio, che accettando *tout court* i bilanci delle società quotate estere redatti secondo gli IAS/IFRS si sarebbe prodotto uno svantaggio competitivo a danno delle società statunitensi, soggette a maggiori obblighi informativi richiesti dagli US GAAP rispetto agli emittenti esteri<sup>344</sup>.

In questo senso, fino al 2007 la SEC ha richiesto alle società estere quotate nei mercati borsistici statunitensi, che redigono il bilancio secondo gli IFRS, di produrre, all'interno del *Form 20-F*, un prospetto di riconciliazione del risultato economico e del patrimonio netto rispetto ai principi contabili statunitensi. In alternativa, le suddette società potevano redigere i conti annuali e consolidati secondo gli US GAAP.

Il susseguirsi di scandali finanziari, che hanno minato la fiducia degli investitori nei confronti degli US GAAP, ha indotto il FASB ad aprirsi alla comparazione contabile internazionale. L'emanazione del *Sarbanes-Oxley Act* da parte del Congresso degli Stati Uniti può essere visto come il tentativo di rispondere in modo tempestivo ed efficace alle gravi carenze del sistema di regolamentazione e controllo americano. Ma ci si chiese se il più severo sistema di *enforcement* introdotto dalla legge fosse effettivamente in grado di scoraggiare la diffusione di informazioni false agli investitori, e se non fosse opportuno intervenire anche sul fronte dell'emanazione di *standard* contabili maggiormente orientati ai principi, ricercando, a tale scopo, la collaborazione dello IASB.

Nel settembre del 2002 venne stipulato un accordo tra il FASB e lo IASB, il *Norwalk Agreement*, in base al quale i due *board* si impegnarono a conseguire la piena compatibilità tra i rispettivi principi contabili e a coordinare i programmi di lavoro futuro al fine di mantenere la compatibilità raggiunta. Da questo momento il FASB e lo IASB avviano un progetto comune, il cosiddetto *convergence project*, volto alla

---

<sup>344</sup> Sul punto sono particolarmente interessanti i ragguagli forniti da ZEFF S.A., *US GAAP Confronts the IASB: Roles of the SEC and the European Commission*, in *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation*, vol. 28, 2003, pp. 882-888; MAINARDI M., *Il processo di convergenza contabile internazionale e l'applicazione del "fair value" agli "investment property"*, cit., pp. 20-26.

revisione dei rispettivi principi contabili al fine di eliminare le difformità contabili e uniformare, in ultimo, la rappresentazione in bilancio delle *performance* aziendali.

In questo clima di cooperazione i due organismi decisero nel 2004 di sottoporre a revisione i rispettivi *163aterialit* al fine di sviluppare un quadro concettuale comune, prestando particolare attenzione alle metodologie valutative, in particolare al *fair value*.

Nel febbraio del 2006 i due *board* hanno siglato un *memorandum* d'intesa (*Memorandum of Understanding* – MoU) nel quale viene ribadito l'obiettivo di giungere alla mutua convergenza tra gli US GAAP e gli IAS/IFRS predisponendo una tabella di marcia, in cui vengono fissate le tappe che dovrebbero condurre alla soppressione del prospetto di riconciliazione, richiesto dalla SEC, per le società quotate estere che adottano i principi contabili IAS/IFRS<sup>345</sup>. Nel MoU i lavori di convergenza vengono suddivisi in due categorie in funzione dei tempi di realizzazione: *short-term project* e *long-term project*. Nel breve termine l'obiettivo dei lavori di convergenza era di affrontare entro il 2008 un numero limitato di argomenti per eliminare le principali differenze e, in caso di esito positivo, di completare i lavori in questi ambiti quanto meno nella sostanza. Nel lungo termine i due *board* si sono impegnati a collaborare in altri settori rilevanti in cui le pratiche vengono considerate suscettibili di miglioramento. Seguendo questo approccio, il percorso verso la convergenza prevede:

- l'identificazione di aree critiche in cui sia lo IASB che il FASB hanno conseguito un elevato grado di competenza ed esperienza, ma sussistono divergenze sulla filosofia sottostante tali temi contabili. Rientrano tra le succitate aree critiche le aggregazioni aziendali, il consolidamento, i *benefit post* pensionamento, la pubblicazione delle informazioni relative ai risultati d'esercizio, la distinzione tra passività e patrimonio netto, le regole di misurazione del *fair value*, gli strumenti finanziari, il *leasing*. Per tali aree sono stati fissati obiettivi da raggiungere nel lungo termine ;
- l'identificazione di temi, dove non sussiste una divergenza sulle logiche di fondo. In alcuni casi i principi redatti dallo IASB rappresentano la migliore soluzione, spettando al FASB la convergenza verso gli

---

<sup>345</sup> Per gli argomenti trattati si è fatto riferimento a COMMISSIONE EUROPEA, *Prima relazione al Comitato Europeo dei valori mobiliari sulla convergenza tra gli International Financial Reporting Standards (IFRS) e i Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) nazionali di paesi terzi*, COM(2007) 405, Bruxelles, 6 luglio 2007; al sito dello IASB [www.ifrs.org](http://www.ifrs.org); e al sito della SEC [www.sec.gov](http://www.sec.gov).

IAS/IFRS. In altri casi il primato è stato riconosciuto al FASB, imponendo allo IASB l'adeguamento agli US GAAP. Per due temi più complessi, l'*impairment test* e le imposte, si è optato per lo svolgimento di un lavoro congiunto. Per tali temi sono stati fissati obiettivi di breve termine. Il FASB ha dovuto approfondire i temi del *fair value option*, delle *investment entities*, del trattamento contabile dei costi di ricerca e sviluppo, della rilevazione delle operazioni successive alla data di chiusura del bilancio. Lo IASB si è dovuto focalizzare sui costi dei finanziamenti, sulle sovvenzioni statali, sull'informativa settoriale e sulle *joint venture*.

Nell'aprile del 2007, nell'ambito del vertice annuale USA-UE, il *Committee of European Securities Regulators* (CESR) e la SEC hanno convenuto di impegnarsi verso la convergenza, l'equivalenza o il riconoscimento di principi obbligatori di elevata qualità, con il dichiarato intento di promuovere le condizioni per il riconoscimento degli US GAAP e degli IFRS nelle rispettive giurisdizioni<sup>346</sup>. Sulla scia di questo accordo, la SEC ha emanato nel novembre dello stesso anno la *Release* n. 33-8879, con cui si stabilisce che i bilanci redatti «*in compliance with IFRS as issued by the IASB*» possano essere depositati senza alcun obbligo di riconciliazione.

Nel dicembre del 2008 la Commissione europea ha adottato una decisione con cui è stata sancita l'equivalenza tra gli IFRS e gli US GAAP e i GAAP del Giappone, e sono stati accettati, in via temporanea fino alla fine del 2011, i bilanci redatti in conformità dei GAAP di Cina, Canada, India e Corea del Sud<sup>347</sup>.

---

<sup>346</sup> L'impegno è stato confermato dal presidente degli USA, dal presidente del Consiglio Europeo e dal presidente della Commissione che hanno firmato un accordo contenente una dichiarazione riguardante l'informativa finanziaria allo scopo di promuovere ed adoperarsi per garantire le condizioni per il riconoscimento dei GAAP statunitensi e degli IFRS senza riconciliazioni in entrambe le giurisdizioni entro il 2009 o prima.

<sup>347</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *Relazione al Comitato Europeo dei valori mobiliari e al Parlamento Europeo sulla convergenza tra gli International Financial Reporting Standards e i principi contabili generalmente accettati (GAAP) dei paesi terzi*, COM(2010) 292, Bruxelles, 4 luglio 2010. In considerazione delle iniziative intraprese da Canada, Cina e Corea del Sud per far convergere i loro principi contabili verso gli IFRS o di adottarli, la Commissione ha adottato la decisione 2012/194/UE con cui, dal 1° gennaio 2012, vengono considerati equivalenti agli IFRS i GAAP dei suddetti Paesi. Mentre si è ritenuto opportuno estendere il periodo transitorio fino al 31 dicembre del 2014 per i bilanci redatti in ottemperanza ai GAAP indiani, poiché si è constatata la loro difformità dagli IFRS in diversi punti.

Sempre nel 2008, lo IASB e il FASB hanno pubblicato un aggiornamento del MoU che ha ridefinito le priorità e fissato le tappe per completare entro il 2011 i rimanenti progetti.

Nel 2009, nell'ambito del G20, i leader mondiali hanno chiesto ai due *board* di raddoppiare i loro sforzi per giungere alla convergenza degli *standard* contabili entro la fine del 2011. A seguito di tale richiesta nel novembre di quell'anno i due *standard setter* hanno pubblicato una relazione sui progressi compiuti, tenendo conto che le questioni legate alla crisi economico-finanziaria in atto hanno causato un rallentamento nel processo di convergenza. In questo senso, le norme statunitensi in materia di riduzione durevole di valore degli strumenti di debito disponibili alla vendita sono state modificate rapidamente in risposta alla crisi, causando una divergenza con il principio internazionale corrispondente.

Nel corso del 2010 i due organismi hanno pubblicato delle relazioni illustrative sui risultati raggiunti nel rispetto della *roadmap*, apportando delle modifiche alla tempistica e alla modalità di procedere nella convergenza degli *standard*.

Intanto a settembre dello stesso anno è giunta a conclusione la prima fase del progetto di revisione del quadro concettuale relativa agli obiettivi e alle caratteristiche dell'informativa finanziaria (capitolo primo e terzo del nuovo *conceptual 165aterialit*). Lo IASB ha provveduto a modificare il suo quadro concettuale inserendo il nuovo documento in sostituzione della parte relativa alle finalità di bilancio e alle caratteristiche qualitative, mantenendo il restante testo del *frame work*. Invece il FASB ha emesso lo SFAC 8, il *Conceptual Framework for Financial Reporting*, in sostituzione degli SFAC 1 e 2.

Ad aprile di quest'anno è stata pubblicata una relazione di aggiornamento sullo stato di avanzamento del processo di convergenza in cui si prevede entro la metà del 2013 il completamento dei rimanenti progetti di lungo periodo che riguardano gli strumenti finanziari, il *leasing*, il riconoscimento dei ricavi e i contratti assicurativi. Per quanto riguarda i progetti di breve termine, si è deciso di rinviare a data futura il tema delle imposte e di proseguire nel lavoro di convergenza sulle *investment entities*.

A seguito dell'intesa raggiunta nell'aprile del 2007 tra gli USA e l'UE, l'annuncio della SEC a giugno di proporre la modifica del *Form 20-F* era stato accolto con grande entusiasmo nella comunità finanziaria internazionale. Nello stesso

documento veniva altresì comunicata la possibilità che la SEC concedesse la possibilità alle società aventi sede negli USA di adottare per i loro bilanci gli IFRS in sostituzione degli US GAAP.

Nell'ottobre del 2008 la SEC ha emanato e sottoposto a consultazione pubblica una *roadmap* per il passaggio agli IFRS. Sulla base della tabella di marcia la SEC aveva previsto di decidere nel 2011 se procedere all'adozione degli IFRS entro il 2014. L'attività della SEC, presieduta in quegli anni da Christopher Cox, testimoniava il concreto appoggio della Commissione al progetto di mutua convergenza<sup>348</sup> tra gli IFRS e gli US GAAP. Sembrava che la convergenza verso un unico corpo di principi contabili validi a livello globale fosse realizzabile in tempi brevi.

La proficua cooperazione che si era instaurata tra le autorità di regolamentazione per giungere, in ultimo, all'adozione dei principi contabili internazionali anche negli USA si interruppe pochi mesi dopo la pubblicazione della *roadmap*, complice la grave crisi in atto e il cambio al vertice della SEC. Il nuovo presidente della SEC, Mary L. Shapiro, che succedette a Cox nel gennaio del 2009, nel giorno del suo insediamento dichiarò di non ritenersi vincolata dalla *roadmap*.

Nel febbraio del 2010 è stato approvato con voto unanime dalla SEC un nuovo calendario che prevedeva come possibile data il 2015 per l'utilizzo degli IFRS da parte delle società quotate statunitensi. In quell'occasione si decise altresì che lo *staff* della SEC, guidato dal *Chief Accountant*, sviluppasse un piano di lavoro per identificare le problematiche e i fattori determinanti per la decisione della SEC concernente se e quando introdurre l'obbligo di utilizzo degli IFRS per gli emittenti statunitensi, nonché i possibili approcci per incorporare gli *standard* internazionali nel sistema contabile statunitense. Nel maggio 2011, lo *staff* della SEC ha pubblicato un documento<sup>349</sup> in cui propone il *condorsement* come possibile approccio per l'introduzione degli IFRS negli

---

<sup>348</sup> Quando si parla di convergenza tra principi contabili nazionali e *standard* internazionali, si fa riferimento al processo di graduale allineamento delle norme contabili nazionali agli IFRS, raggiungendo, in ultimo, una situazione di uniformità contabile formale e sostanziale dei metodi di redazione dei bilanci. Nel caso di specie, si preferisce parlare di mutua convergenza, perché non è in atto un processo di progressivo adeguamento degli US GAAP verso gli IFRS. In tale circostanza, i principi contabili internazionali non rappresentano la soluzione predefinita, lo *standard* verso cui convergere. Sia lo IASB che il FASB si stanno impegnando per modificare i rispettivi *standard* per renderli pienamente compatibili. Cfr. ZEFF S.A., *The Evolution of the IASC into the IASB, and the Challenges It Faces*, in *The Accounting Review*, vol. 87, n. 3, 2012, pp. 826, 828-829.

<sup>349</sup> SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SEC) STAFF PAPER, *Workplan For the Consideration of Incorporating International Financial Reporting Standards Into the Financial Reporting System For U.S. Issuers: Exploring a Possible Method of Incorporation*, May 26, 2011, disponibile in <http://www.sec.gov>.

USA. L'idea alla base del concetto di *condorsement* è quella di mettere assieme i due metodi più usati per incorporare gli IFRS nell'ambito di una giurisdizione: il processo di convergenza e il meccanismo di *endorsement*. La Tavola 7 evidenzia le fasi del processo in parola.

Tavola 3.4 – *Condorsement*: le fasi per l'incorporazione degli IFRS negli US GAAP



Fonte: LAMOREAUX M.G., *Beyond Convergence*, in *Journal of Accountancy*, August 2011, disponibile in <http://www.journalofaccountancy.com/Issues/2011/Aug/20114208.htm>

A una fase iniziale, in cui vengono portati a compimento i progetti del MoU, segue un periodo durante il quale il FASB formula ed esegue un piano per far confluire i principi sottoposti a revisione nell'agenda dello IASB nell'*Accounting Standards Codification*. Nella terza fase il FASB valuta come incorporare i rimanenti *standard* negli US GAAP. Il *condorsement* dovrebbe servire a una graduale implementazione degli IFRS nel sistema contabile statunitense che richiederebbe all'incirca dai cinque ai sette anni di tempo, dopodiché il FASB assumerebbe il ruolo di *endorsement body* per gli IFRS di successiva emanazione. In questa nuova veste, il *board* omologherebbe i principi contabili internazionali, conservando il potere di modificare o aggiungere disposizioni rispetto a quanto previsto dagli *standard*, per adeguarli al contesto statunitense. Lo *staff paper* sottolinea l'esigenza, da un lato, che le circostanze atte a giustificare l'esercizio del potere di deroga in capo al FASB dovrebbero essere rare, dall'altro, di un maggior coinvolgimento dello *standard setter* statunitense nell'attività dello IASB. Qualora venisse attuato il *condorsement*, la SEC continuerebbe comunque la sua attività di indirizzo e controllo sull'operato del FASB, anche attraverso l'emanazione di pronunciamenti, nonché il suo impegno nei processi contabili sovranazionali in quanto membro della IOSCO e del *Monitoring Board* dello IASB.

A tutt'oggi si è in attesa della decisione della SEC circa se e quando verranno introdotti gli IFRS in USA. Neppure il *paper* finale<sup>350</sup>, pubblicato a luglio di quest'anno dallo *staff* della SEC, contiene alcuna raccomandazione in merito alla suddetta decisione. È probabile che la riluttanza della SEC sia dovuta anche alle conseguenze politiche che una tale decisione produrrebbe nel quadro istituzionale statunitense, in quanto l'autorità di emanare gli *standard* contabili sarebbe trasferita a un ente del settore privato internazionale<sup>351</sup>.

Il prolungato silenzio della Commissione è stato interpretato da più parti come la mancanza di un chiaro impegno dell'autorità di vigilanza americana a favore degli *standard* internazionali. E tale comportamento potrebbe mettere seriamente in discussione la credibilità dell'intero sistema degli IFRS, con la probabile conseguenza che Paesi come il Giappone, la Cina e l'India potrebbero non adottare gli IFRS, se gli Stati Uniti non lo faranno<sup>352</sup>.

È appena il caso di precisare che l'adozione di un unico *set* di principi contabili di alta qualità a livello sovranazionale non è di per sé garanzia di un'elevata qualità dell'informativa di bilancio<sup>353</sup>. Come si è avuto modo di discutere nel precedente capitolo, si è riconosciuto il ruolo degli incentivi manageriali quali fattori in grado di influire sul comportamento degli amministratori nelle valutazioni di bilancio: essi possono potenziare o ridurre il ruolo esercitato dagli *standard* contabili di elevata qualità<sup>354</sup>.

---

<sup>350</sup> SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SEC) FINAL STAFF PAPER, *Workplan for the Considerations of Incorporating International Financial Reporting Standards into the Financial Reporting System For U.S. Issuers*, July 13, 2012, in <http://www.sec.gov>.

<sup>351</sup> Cfr. HAIL L., LEUTZ C., WYSOCKI P., *Global Accounting Convergence and the Potential Adoption of IFRS by the U.S. (Part II): Political Factors and the Future Scenarios for U.S. Accounting Standards*, in *Accounting Horizons*, vol. 24, n.4, 2010, pp. 572-573.

<sup>352</sup> Cfr. TYSIAC K., *Tweedie: U.S. Decision is Key to Future of International Standards*, in *Journal of Accountancy*, 25 aprile 2012. Al riguardo scrive Zeff: «Countries that have signed on to IFRS, as well as the leadership of the IASB, believe that the time is nigh for the SEC finally to decide whether to commit to IFRS, or not. If it does not, the IASB must consider the consequences of an IFRS world without the United States. Not a few countries, including Japan and China, are watching the SEC's next move as a signal that could influence the future direction and scope of their own commitment». ZEFF S.A., *The Evolution of the IASC into the IASB, and the Challenges It Faces*, cit., p. 833.

<sup>353</sup> ALEXANDER D., DELVILLE P., SACCON C., *Corporate Governance and Accounting: Analogies and Differences in the European Regulatory Harmonization processes*, European Accounting Association 33<sup>rd</sup> Annual Congress, Convegno: 33<sup>rd</sup> Annual Congress of the European Accounting Association, Istanbul (Turchia), 19-21 maggio 2010, p.13; HAIL L., LEUTZ C., WYSOCKI P., *Global Accounting Convergence and the Potential Adoption of IFRS by the U.S. (Part I): Conceptual Underpinnings and Economic Analysis*, in *Accounting Horizons*, vol. 24, n. 3, 2010, pp. 359-360.

<sup>354</sup> Si veda, ad esempio, la ricerca condotta da Leuz, Nanda e Wysochi, che hanno messo a confronto i bilanci di più di 8000 società di 31 Paesi, dal 1990 al 1999, per valutare il grado di ricorso alle politiche di

Soderstrom e Sun<sup>355</sup> mostrano che la relazione tra gli IAS/IFRS e la qualità dei bilanci non può essere interpretata in modo semplicistico come una relazione diretta e immediata. Gli autori affermano che, a seguito dell'adozione nell'Unione Europea degli IFRS, la qualità dell'informativa di bilancio dipende da tre fattori: la qualità degli *standard* contabili, il sistema politico-legale di un Paese e i *financial reporting incentives*. In particolare, essi mettono in luce le connessioni tra il sistema politico-legale di uno Stato e gli incentivi all'informativa di bilancio – quali il grado di sviluppo del mercato finanziario, la struttura del capitale, l'assetto proprietario dell'impresa e il sistema fiscale – e come per il tramite di questi il sistema politico-legale di un Paese abbia anche un'influenza indiretta sulla qualità dell'informativa di bilancio.

---

bilancio. Lo studio sembra suggerire che una migliore qualità dell'informativa di bilancio sia associata a quei Paesi caratterizzati da un più elevato grado di protezione legale degli investitori (di minoranza, in particolare), da mercati finanziari più sviluppati, da meccanismi più severi di *legal enforcement* (ivi compreso un sistema giudiziario più efficiente), da una compagine societaria più dispersa. In particolare, gli autori sottolineano il ruolo chiave dell'*investor protection* nel contrastare i comportamenti del *management* e degli azionisti di controllo volti a manipolare i risultati di bilancio, al fine di estrarre vantaggi privati. LEUZ C., NANDA D., WYSOCKI P.D., *Earnings Management and Investor Protection: An International Comparison*, in *Journal of Financial Economics*, vol. 69, n.3, 2003.

<sup>355</sup> SODERSTROM N.S., SUN K.J., *IFRS Adoption and Accounting Quality: A Review*, in *European Accounting Review*, vol. 16, n. 4, 2007, pp. 687- 696.

### 3.5. L'IFRS 8

Con il *Norwalk Agreement* lo IASB e il FASB danno avvio al progetto di convergenza allo scopo di allineare i principi contabili che i due *board* hanno nel tempo emanato. Uno dei temi toccati dal progetto di convergenza è l'informativa settoriale, disciplinata dallo IASB nello IAS 14R e dal FASB nello SFAS 131. I due principi, emanati entrambi nel 1997, si differenziano sotto diversi punti di vista, e in base all'accordo spettava allo IASB modificare il suo *standard*.

Le alternative poste di fronte allo IASB erano due: sviluppare *ex novo* una nuova bozza dello *standard* che si ponesse in una posizione equidistante rispetto ai succitati principi, o emanare uno *standard* che rispecchiasse il contenuto del principio americano.

Per raggiungere rapidamente l'obiettivo della convergenza<sup>356</sup>, lo *standard setter* internazionale ha optato per la seconda soluzione e nel novembre del 2006 viene emanato l'IFRS 8, *Operating Segments*, ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2009. In questa sede ci si limiterà ad analizzare le differenze che sussistono tra l'IFRS 8 e lo IAS 14R, da un lato, e l'ASC 280, dall'altro.

Pare interessante segnalare che l'IFRS 8 non è stato approvato all'unanimità. Due componenti, pur dichiarandosi favorevoli all'approccio manageriale per l'identificazione dei settori, hanno espresso voto contrario adducendo le seguenti argomentazioni:

- a) lo *standard* non richiede l'indicazione di una misura definita dell'utile o perdita di settore; inoltre non è richiesta l'inclusione delle voci di ricavo e di costo direttamente sostenuti o direttamente attribuibili a un settore nell'utile/perdita fornita per tale settore;
- b) l'IFRS 8 non consente agli utilizzatori del bilancio di valutare le attività dell'entità, dal momento che permette un'allocazione asimmetrica delle componenti reddituali e patrimoniali al settore, sebbene in tali circostanze sia richiesto di chiarire la natura e gli effetti di ciascuna ripartizione asimmetrica;

---

<sup>356</sup> ERNST & YOUNG, *International GAAP 2009: generally accepted accounting practice under international financial reporting standards*, II volume, Wiley, Chichester, 2009, p. 2671.

- c) viene riconosciuta la possibilità di utilizzare politiche contabili diverse da quelle utilizzate nella redazione del bilancio;
- d) il principio contabile non definisce che cosa s'intenda per costo, ricavo, risultato economico, attività e passività, mentre consente l'utilizzo di parametri di misurazione non previsti dagli IFRS che possono essere fuorvianti agli occhi dei lettori del bilancio;
- e) essendo l'IFRS 8 un principio informativo, le modifiche rispetto allo IAS 14R non sono giustificate dalla necessità di raggiungere la convergenza con gli US GAAP.

È appena il caso di sottolineare che il *board* giustificava la superiorità dello SFAS 131 sullo IAS 14R adducendo motivazioni prevalentemente di carattere teorico<sup>357</sup>. Mancavano indagini empiriche che, mettendo a confronto i due principi, permettevano di trarre conclusioni significative. Nelle *Basis for Conclusions* il *board* fa riferimento alle ricerche accademiche condotte negli USA nel periodo di transizione dallo SFAS 14 allo SFAS 131<sup>358</sup>, e pertanto poco convincenti se si considerano le differenze sostanziali tra lo IAS 14R e il vecchio *standard* statunitense.

L'IFRS 8 si distingue dallo IAS 14R per differenze che attengono principalmente ai seguenti profili<sup>359</sup>:

1. l'approccio da seguire per la definizione dei settori;
2. il processo di valutazione delle informazioni da esporre per ciascun *reportable segment*;
3. le informazioni da esporre nei *report* di settore.

---

<sup>357</sup> Lo IASB ha motivato l'emanazione dell'IFRS 8 esponendo i seguenti vantaggi derivanti dall'adozione dell'approccio manageriale: « (a) entities will report segments that correspond to internal management reports; (b) entity will report segment information that will be more consistent with other parties of their annual reports; (c) some entities will report more segments; and (d) entities will report more segment information in interim financial reports. In addition, the Board noted that the proposed IFRS would reduce the cost of providing disaggregated information for many entities because it uses segment information that is generated for management's use». INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *IFRS 8 Operating Segments, Basis for conclusions*, 2006, BC9.

<sup>358</sup> INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *IFRS 8 Operating Segments, Basis for conclusions*, cit., BC6.

<sup>359</sup> INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *Request for Information. Post-Implementation Review: IFRS Operating Segments*, July 2012, pp. 6-10, disponibile in [www.ifrs.org](http://www.ifrs.org); ANGIOLA N., *IFRS 8, Operating Segments. Riflessioni sui nuovi orientamenti*, cit., p. 52-60, 197-202; SANTESSO E., PIZZO E., *Dallo IAS 14 all'Exposure Draft 8. La convergenza Ias-Fasb sul tema dell'informativa settoriale*, cit., p. 23-36.

La principale innovazione introdotta dal nuovo *standard* concerne la completa applicazione del *management approach*: i settori operativi oggetto di informativa esterna sono distinte componenti dell'entità identificate in base all'assetto organizzativo e al modo in cui è strutturato il sistema di *reporting* interno. I segmenti così enucleati possono, ad esempio, corrispondere alle tipologie di prodotti/servizi/*brand*, alle aree geografiche, alle entità giuridiche, alle tipologie di clientela servita, ai canali distributivi, ai progetti. Per contro, nello IAS 14R la struttura organizzativa e il sistema di rendicontazione interna costituiscono le fonti di supporto<sup>360</sup> per l'enucleazione dei settori *reportable* che, in ultimo, devono soddisfare le definizioni di segmento di attività e di segmento geografico, al fine di garantire l'esposizione di informazioni settoriali per beni/servizi e per aree geografiche con profili specifici di rischio e rendimento.

Secondo il *board*, l'adozione dell'approccio manageriale all'enucleazione dei settori migliora la qualità dell'informativa settoriale, poiché permette ai lettori del bilancio di vedere l'impresa dallo stesso angolo visuale del *management*: l'approccio manageriale, basandosi sulla struttura organizzativa interna, evidenzia i profili di rischio- rendimento e le opportunità di crescita che il *management* reputa rilevati ai fini di una corretta e consapevole gestione. Gli utilizzatori del bilancio sono posti nelle condizioni di monitorare le *performance* dei singoli settori operativi sulla base delle stesse informazioni di cui dispone l'alta direzione per prendere le proprie decisioni. La possibilità di osservare l'entità *through the eyes of management* affina la loro capacità di comprendere le azioni del *management* e predire i flussi di cassa futuri dell'entità. In aggiunta, l'informativa settoriale predisposta in base a tale approccio risulta coerente con i dati segmentati reperibili sia nelle altre parti del bilancio, sia nel *management commentary* (e più in generale nel *financial reporting*). Per tali ragioni si ritiene che tale approccio migliori la significatività dell'informativa settoriale.

Un altro vantaggio dell'approccio in parola è che permette di produrre in modo tempestivo e con minori costi le informazioni segmentate da presentare sia nei bilanci annuali che in quelli intermedi, dal momento che si utilizzano le stesse informazioni veicolate al *Chief Operating Decision Maker* (CODM) ai fini della valutazione dei risultati dei settori e dell'allocazione delle risorse agli stessi. Sotto questo profilo, i dati

---

<sup>360</sup> FORTUNA F., *L'evoluzione dell'informativa di settore prevista nell'IFRS 8 alcune riflessioni*, in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, maggio-giugno 2008, p. 303.

settoriali possono fornire una rappresentazione fedele della complessa realtà aziendale, poiché non si deve procedere ad arbitrarie attribuzioni dei componenti reddituali e patrimoniali per rispondere esclusivamente ad esigenze di rendicontazione esterna<sup>361</sup>.

L'approccio manageriale orienta non solo il metodo di identificazione dei settori, ma anche il processo di valutazione delle informazioni settoriali che devono essere divulgate all'esterno. Da questo punto vista, lo *standard* richiede che le informazioni segmentate destinate alla pubblicazione vengano predisposte secondo le politiche contabili usate per la reportistica interna che possono, quindi, condurre a risultati diversi da quelli che si possono ottenere applicando le *accounting policy* che guidano la redazione delle sintesi di bilancio<sup>362</sup>. Sono consentite allocazioni asimmetriche delle voci ai segmenti, anche se debitamente illustrate<sup>363</sup>. Nell'IFRS 8 mancano, invece, le definizioni di ricavo, costo, risultato, attività e passività di settore da applicare ai settori identificati secondo l'approccio manageriale, lasciando così spazio ad un ampio spettro di interpretazioni. Queste disposizioni dello *standard* sono state criticate da vari costituenti, poiché ritengono che esse vadano a discapito della comprensibilità e della comparabilità dei dati settoriali. Essi sostengono che se l'intento dichiarato del principio è quello di fornire una corretta informativa di settore ai lettori di bilancio, allora l'utilizzo di *non-IFRS measure*, ad esempio, può sortire l'effetto opposto inducendoli all'errore.

Lo IAS 14R segue un percorso differente giustificato dalla necessità di garantire una maggiore comparabilità dei dati settoriali. Pertanto lo *standard* richiede che:

- i criteri contabili di settore utilizzati per la redazione dell'informativa settoriale coincidano con quelli che guidano la redazione del bilancio consolidato;
- le componenti reddituali e patrimoniali di settore siano stimate in ottemperanza alle definizioni di ricavo, costo, risultato, attività e passività contenute nello *standard*,
- vi sia un'allocazione simmetrica delle voci ai segmenti.

---

<sup>361</sup> INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *IFRS 8 Operating Segments, Basis for conclusions*, 2006, BC10, BC13-BC14.

<sup>362</sup> IFRS 8, par. 25.

<sup>363</sup> IFRS 8, parr. 25, 27.

Peraltro, l'esigenza di assicurare la comparabilità delle informazioni settoriali aveva obbligato il *board* a statuire un principio contabile caratterizzato da un elevato grado di dettaglio: lo IAS 14R enumerava – rispetto all'IFRS 8 che ne conta solo 37 – ben 84 paragrafi.

Con riferimento al contenuto informativo dei *report* di settore, si osserva che il *management approach* influenza anche il processo di selezione delle informazioni da divulgare all'esterno. La regola sancita dall'IFRS 8 è che i dati settoriali da pubblicare devono coincidere con quelli riportati internamente al CODM<sup>364</sup>: non esiste una codifica precisa dei componenti reddituali e patrimoniali di settore da pubblicare. L'IFRS 8 impone che l'entità fornisca obbligatoriamente le informazioni in merito all'utile o alla perdita di ciascuno dei settori presentati<sup>365</sup>, ma non impone la diffusione di una precisa configurazione di risultato di segmento.

Ne consegue che delle voci di ricavi e di costi di settore elencate al paragrafo 23 devono essere pubblicate soltanto quelle che concorrono alla determinazione del risultato di segmento o vengono fornite periodicamente al più alto livello decisionale operativo, anche se non incluse nella misura di risultato di segmento<sup>366</sup>. Parimenti, lo *standard* contabile stabilisce che sia pubblicata una valutazione delle attività e delle passività di settore solo se tali importi sono riportati internamente al CODM<sup>367</sup>.

In aggiunta alle informazioni settoriali, l'IFRS 8 dispone la pubblicazione di informazioni riguardanti l'entità nel suo insieme in merito ai prodotti e ai servizi, alle aree geografiche e ai principali clienti solo se tali informazioni non sono già contenute nel *report* di settore<sup>368</sup>.

Diversa è l'impostazione dello IAS 14R. Esso prevede la presentazione di due *report* di settore: lo schema primario, che si connota per un marcato livello di dettaglio delle informazioni da includere nel risultato operativo e nelle attività di settore, e lo schema secondario.

---

<sup>364</sup> IFRS 8, parr. 23-24.

<sup>365</sup> IFRS 8, par. 23.

<sup>366</sup> Come informazione aggiuntiva rispetto allo IAS 14R, il paragrafo 23 dell'IFRS 8 richiede che siano indicati separatamente gli interessi attivi e passivi di settore compresi nei margini di segmento se tali dati sono forniti periodicamente al più alto livello decisionale operativo. Cfr. QUAGLI A., *Le nuove regole per l'informativa di segmento (International Financial Reporting Standard n. 8 – Operating Segments)*, in *Revisione Contabile*, n. 73/2006, p.25.

<sup>367</sup> IFRS 8, parr. 23-24. L'*Annual Improvement* del 2009 ha modificato il paragrafo 23 dell'IFRS 8 per allinearlo alle disposizioni dell'ASC 280.

<sup>368</sup> IFRS 8, parr. 31-34.

In definitiva, con l'entrata in vigore dell'IFRS 8 si dovrebbero ridurre nel complesso gli obblighi informativi a carico delle entità<sup>369</sup>. Ad esempio, l'IFRS 8 non prevede obblighi dettagliati sui criteri di scelta dei segmenti e sui dati settoriali da pubblicare; al contrario lo IAS 14R risultava troppo rigido<sup>370</sup> in quanto prevedeva: a) un'attenta definizione dei settori *reportable*, da compiersi esclusivamente secondo due criteri – linea di prodotto e area geografica – e nel rispetto di precise soglie di rilevanza quantitativa (non era ammessa la presentazione di settori misti, in parte settori di attività e in parte settori geografici); b) la precisa codifica delle grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie da illustrare, per ciascun settore, nelle note di bilancio.

Di conseguenza, l'informativa settoriale richiesta dallo IAS14R poteva divergere da quella prodotta internamente per supportare le decisioni manageriali, essenzialmente per due motivi: la mappa delle responsabilità non necessariamente collimava con i settori *reportable*; i parametri di valutazione delle *performance* impiegati dal sistema di controllo della gestione potevano essere diversi da quelli inclusi nel bilancio<sup>371</sup>.

Un aspetto negativo del nuovo *standard* contabile, già emerso nell'analisi dell'ASC 280, riguarda le ridotte informazioni geografiche in ottica *entity-wide*: esse non si estendono anche alla misura di risultato<sup>372</sup>. La conoscenza dei soli ricavi e attività non correnti per singoli Paesi, se tali importi sono significativi, è di per sé poco utile nella prospettiva del lettore del bilancio, soprattutto nel caso di multinazionali che conseguono la maggior parte dei propri ricavi all'estero<sup>373</sup>. In tali circostanze, il lettore di bilancio manca di elementi conoscitivi utili per apprezzare appieno i profili di rischio- rendimento e le opportunità di crescita associati ai diversi Paesi.

È appena il caso di ricordare che, nel corso dei lavori preparatori all'emanazione dei rispettivi principi contabili in materia di *segment reporting*, il FASB e l'allora IASC

---

<sup>369</sup> QUAGLI A., *Le nuove regole per l'informativa di segmento (International Financial Reporting Standard n. 8 – Operating Segments)*, cit., p.25.

<sup>370</sup> QUAGLI A., RICCIARDI M., D'ONZA G., *L'informativa di segmento* in RINALDI L. (a cura di), *L'applicazione degli IAS/IFRS: analisi della trasparenza nei bilanci consolidati delle società quotate*, Il Sole 24Ore, Milano, 2009, pp. 191-192.

<sup>371</sup> CRESTI E., FONDATORI A., *La reportistica di settore secondo gli IAS/IFRS*, cit., p. 23.

<sup>372</sup> HOPE O.-K., THOMAS W.B., WINTERBOTHAM G., *Geographic Earnings Disclosure and Trading Volume*, cit., 2009.

<sup>373</sup> Nella lettera inviata nell'agosto del 2011 alla SEC, per esprimere il proprio supporto alla proposta di adottare gli IFRS negli USA attraverso il processo di *condorsement*, la General Electric afferma: «The General Electric Company (“GE”) has approximately 300,000 employees operating in more than 100 countries. More than half of our \$150 billion revenues in 2010 originated outside the United States. Our non-U.S. sales have grown from 36% of GE's revenues to nearly 55% in the last decade». GENERAL ELECTRIC, *Comment letter* disponibile in <http://www.sec.gov/comments/4-600/4-600.shtml>.

operarono in stretta collaborazione. Ciononostante, nel 1997 lo IASC si discostò dall'approccio sviluppato dal FASB, e pubblicò lo IAS 14R con l'intento di proporre un metodo che garantisse la presentazione di informazioni settoriali che fossero significative e comparabili al tempo stesso. Tuttavia, la soluzione proposta dallo IASC, il *management approach with a risks-and-rewards safety net*, finiva con l'attribuire maggiore rilevanza alla comparabilità rispetto alla significatività<sup>374</sup>.

A una diversa conclusione è giunto il FASB. Nella ricerca di un giusto equilibrio tra le contrastanti qualità della significatività e della comparabilità delle informazioni economico-finanziarie, lo *standard setter* statunitense ha preferito assegnare la priorità alla significatività<sup>375</sup>.

Il principale punto di debolezza dell'approccio manageriale è rappresentato dalla ridotta comparabilità spaziale delle informazioni settoriali. Per attenuare tale limite, l'IFRS 8 prevede la descrizione dei criteri di identificazione dei segmenti, la spiegazione della natura delle differenze esistenti tra le misure di risultato, attività e passività di settore e le corrispondenti voci di bilancio, e l'esposizione delle riconciliazioni dei dati settoriali con i valori esposti nei conti annuali e consolidati<sup>376</sup>.

È stato osservato che le entità potrebbero comunque mostrarsi riluttanti verso l'IFRS 8: l'obbligo di presentare nelle note di bilancio le informazioni settoriali allineate ai dati gestionali potrebbe determinare un arretramento competitivo, poiché vi è il rischio di rendere pubbliche informazioni riservate attinenti agli aspetti strategici e gestionali dell'entità. A tale scopo, sarebbe auspicabile un incremento dell'attività di revisione volta a certificare che in bilancio siano illustrati i dati gestionali usati effettivamente dal *management*. Si potrebbe, infatti, prospettare un comportamento opportunistico da parte delle entità consistente nell'abbattimento delle informazioni settoriali in bilancio, che verrebbe giustificato sostenendo che internamente sono solo quelli i dati utilizzati dai vertici aziendali per valutare l'andamento dei singoli segmenti.

---

<sup>374</sup> McConnell e Pacter scrivono al riguardo: «Nonetheless, providing information useful assessing a company's risk and returns is retained by IASC as the fundamental objective that, occasionally, may override the pure management approach...This had led some people to describe the IASC proposal as "management approach with a risks-and-rewards safety net"». MCCONNELL P., PACTER P., *IASC and FASB Proposal Would Enhance Segment Reporting*, in *The CPA Journal*, May 1995.

<sup>375</sup> SFAS 131, *Background Information and Basis for Conclusions*, cit., parr. 63, 65. Per ulteriori raggugli in merito si rinvia il lettore al paragrafo 2.3.3 del presente lavoro.

<sup>376</sup> IFRS 8, parr. 22, 27-28. Cfr. ANGIOLA N., *IFRS 8, Operating Segments. Riflessioni sui nuovi orientamenti*, cit., p. 59.

Un'altra riflessione riguarda più specificatamente le società *IFRS adopter* dell'Unione Europea. La transizione agli IAS/IFRS imposta nei bilanci consolidati 2005 (e nei bilanci annuali 2006 per le società quotate italiane) ha obbligato le suddette società ad adeguare i sistemi di *reporting* interno con i requisiti dello IAS 14R. A un solo anno di distanza viene pubblicato un nuovo principio che afferma che tali cambiamenti non sono più necessari, salvo dover presentare la riconciliazione con i dati di bilancio. E ciò con buona pace delle società che hanno sostenuto i costi per l'adeguamento dei sistemi informativi<sup>377</sup>.

Con l'emanazione dell'IFRS 8 è stata raggiunta la piena compatibilità con gli US GAAP in materia di informativa settoriale. Permangono le seguenti differenze sostanziali con lo *standard* statunitense<sup>378</sup>:

- i segmenti operativi non devono necessariamente collimare con i beni/servizi, qualora l'entità sia strutturata dal punto di vista organizzativo in forma matriciale;
- si richiede la divulgazione delle passività di settore, se tali informazioni sono riviste periodicamente dal CODM;
- si devono indicare, nell'ambito delle informazioni geografiche riguardanti l'entità nel suo insieme, le attività non correnti che includono anche le attività immateriali.

Nel mese di maggio di quest'anno lo IASB ha pubblicato l'*Exposure Draft Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle*, contenente alcune proposte di modifica degli attuali IFRS da discutere mediante consultazione pubblica.

Con riferimento all'IFRS 8, il *board* osserva che l'attuale paragrafo 22(a) si limita a richiedere che l'entità illustri, tra le informazioni di carattere generale, i fattori utilizzati per identificare i settori *reportable*, compreso il criterio di organizzazione, e suggerisce all'entità di divulgare se alcuni segmenti operativi sono stati accorpati in un unico segmento oggetto di informativa. Pertanto, il *board* propone di aggiungere il paragrafo 22(aa) che prevede l'obbligo per l'entità di informare il lettore del bilancio circa l'aggregazione di alcuni segmenti operativi in un unico segmento oggetto di

---

<sup>377</sup> QUAGLI A., *Le nuove regole per l'informativa di segmento (International Financial Reporting Standard n. 8 – Operating Segments)*, cit., p. 26.

<sup>378</sup> INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *IFRS 8 Operating Segments, Basis for conclusions*, cit., BC60.

informativa e il giudizio formulato dal *management* nell'applicare i criteri di aggregazione indicati nel paragrafo 12. Nello specifico, si richiede che l'entità fornisca una breve descrizione sia dei settori aggregati sia degli indicatori economici impiegati dagli amministratori per valutare che i settori aggregati abbiano caratteristiche economiche simili. L'intento di questa modifica è di mettere i lettori del bilancio nelle condizioni di comprendere meglio il processo di identificazione dei segmenti oggetto di informativa esterna. In secondo luogo, il *board* propone la seguente modifica del paragrafo 28©: un'entità deve fornire la riconciliazione del totale delle attività dei settori oggetto di informativa esterna rispetto alle attività dell'entità, solo se le attività di settore sono riportate periodicamente al CODM.

Nel paragrafo seguente si individuano le previsioni di alcuni principi contabili internazionali connesse con le disposizioni dell'IFRS 8.

### **3.6. Le informazioni settoriali richiamate da altri principi contabili internazionali. Cenni**

Si osserva, innanzitutto, che l'IFRS 8 non dispone esplicitamente l'inserimento tra le note di bilancio del contenuto dell'informativa di settore, tuttavia ciò si può facilmente evincere dal combinato disposto del paragrafo 50 dello IAS 1 («Gli IFRS si applicano solo al bilancio e non necessariamente alle altre informazioni contenute nelle relazioni annuali, nei prospetti informativi presentati presso un organo di regolamentazione o in altri documenti. Di conseguenza, è importante che gli utilizzatori possano distinguere l'informativa che è redatta applicando gli IFRS da quella che può essere utile per loro ma non regolata da tali disposizioni») e del paragrafo 112 del medesimo *standard* («Le note devono: (b) indicare le informazioni richieste dagli IFRS che non sono presentate altrove nel bilancio»)<sup>379</sup>.

Lo IAS 7 incoraggia, ma non obbliga, l'indicazione dell'importo dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa, di investimento e di finanziamento per ciascun settore oggetto di informativa. Si ritiene che l'informativa in parola possa agevolare la comprensione dell'informativa della situazione patrimoniale-finanziaria e

---

<sup>379</sup> INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, IAS 1, *Presentation of Financial Statements*, 2007. Si veda anche il paragrafo 7 dello IAS 1.

del grado di liquidità dell'entità<sup>380</sup>. La scomposizione dei flussi di cassa per aree di gestione può migliorare, infatti, la conoscenza delle relazioni tra i flussi finanziari della gestione nel suo complesso e quelli dei suoi settori e della disponibilità e variabilità dei flussi finanziari dei singoli settori.

Lo IAS 34 prevede che un'entità debba includere nelle note al bilancio intermedio la seguente informativa di settore (nel caso in cui la produzione di tali informazioni sia obbligatoria con riferimento al bilancio annuale o consolidato)<sup>381</sup>:

- i. i ricavi, che devono essere distinti in interni ed esterni, se inclusi nella determinazione del risultato di segmento esaminato dal CODM o forniti periodicamente allo stesso;
- ii. una determinazione dell'utile o perdita di settore;
- iii. le attività totali per le quali vi sia stata una variazione rilevante dell'importo rispetto a quello indicato nell'ultimo bilancio annuale;
- iv. una descrizione delle differenze rispetto all'ultimo bilancio annuale per quanto riguarda la base di suddivisione settoriale o i criteri contabili utilizzati per la determinazione dell'utile o della perdita di settore;
- v. una riconciliazione del totale degli utili o perdite dei settori oggetto di informativa rispetto al risultato dell'entità ante oneri (proventi) fiscali e attività operative cessate. Tuttavia, se un'entità alloca a settori oggetto di informativa voci come oneri (proventi) fiscali, l'entità può riconciliare il totale degli utili o perdite di settore all'utile o perdita al netto di tali voci.
- vi. Gli elementi di riconciliazione rilevanti devono essere identificati e descritti separatamente in tale riconciliazione.

È stato pubblicato nel mese di maggio di quest'anno l'*Annual Improvement 2009-2011 Cycle*, che contiene una modifica al paragrafo 16° dello IAS 34 che diventerà effettiva a partire dal 1° gennaio 2013. La modifica in questione chiarisce gli obblighi informativi riguardanti la distribuzione delle attività e delle passività di settore nell'ambito della predisposizione del bilancio intermedio. Pertanto, dovrà essere presentato il totale delle attività e delle passività per uno specifico settore *reportable*,

---

<sup>380</sup> INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, IAS 7, *Statement of Cash Flows*, 1992, par. 50(d).

<sup>381</sup> INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, IAS 34, *Interim Financial Reporting*, 2004, par. 16A (g).

soltanto se tali informazioni sono fornite periodicamente al CODM e nel periodo considerato vi è stato un cambiamento significativo rispetto all'ultimo bilancio annuale.

L'IFRS 5 richiede all'entità di informare i lettori del bilancio su quale sia il settore operativo cui appartiene l'attività non corrente (o il gruppo in dismissione) classificata come posseduta per la vendita oppure venduta<sup>382</sup>.

Lo IAS 36 dispone che la *cash generating unit* (C.G.U.), alla quale si assegna l'avviamento, deve rappresentare il livello minimo al quale l'entità è in grado di monitorarlo per finalità gestionali interne e, in ogni caso, non può mai essere maggiore di un settore determinato in base all'IFRS 8<sup>383</sup>. Lo *standard* prevede l'obbligo per le entità, che riportano l'informativa di settore in conformità all'IFRS 8, di illustrare per ogni settore *reportable* le seguenti informazioni<sup>384</sup>:

- a) l'ammontare delle perdite per riduzione di valore rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e nelle altre componenti di conto economico complessivo;
- b) l'ammontare del ripristino di valore rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e nelle altre componenti di conto economico complessivo.

È appena il caso di ricordare che l'IFRS 8 non prevede espressamente collegamenti tra i segmenti operativi e le C.G.U., atteso che le C.G.U. sono strumentali alle valutazioni di bilancio, mentre i settori operativi assumono rilevanza solo in chiave di *disclosure* esterna. Ma lo IAS 36 lascia intendere che una C.G.U. può consistere al limite anche in un settore operativo, cosicché si può assumere che i principi contabili internazionali stabiliscano implicitamente la seguente scala gerarchica: attività-C.G.U.-segmento operativo (e tra questi due può collocarsi la C.G.U. strumentale all'allocazione dell'avviamento, come prevista dallo IAS 36).

Sulla base di questa ipotesi un'entità potrebbe svolgere il seguente processo di attribuzione: singola attività-C.G.U.-segmento, purché sia chiarita l'appartenenza di ciascuna C.G.U. ai vari settori operativi.

---

<sup>382</sup> INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, IFRS 5, *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*, March 2004, par. 41(d).

<sup>383</sup> INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, IAS 36, *Impairment of Assets*, March 2004, par. 80. La C.G.U. è definita al paragrafo 6 dello IAS 36 come « il più piccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività».

<sup>384</sup> IAS 36, par. 129. Si veda per completezza anche il paragrafo 130 dello IAS 36.

Dato che le entità svolgono solitamente come procedura del controllo di gestione l'allocazione delle attività ai centri di costo, potrebbe allora essere conveniente integrare in unico processo le varie attribuzioni delle attività – richieste separatamente dal controllo di gestione e dagli IAS/IFRS – in base alla seguente gerarchia: attività-centro di costo-C.G.U.-segmento operativo. Questo vuol dire spingere per una convergenza tra le C.G.U. e i centri di responsabilità monitorati dal controllo di gestione.

Un possibile allineamento di queste due dimensioni di analisi, sebbene non sia sempre fattibile, potrebbe generare una non trascurabile semplificazione e un aumento dell'efficienza delle procedure amministrative, nonché sarebbe coerente con la filosofia di fondo dei principi contabili internazionali, secondo la quale si dovrebbe fornire al lettore del bilancio una visione dei *business* aziendali coerente con i flussi informativi del sistema di *reporting* interno che alimentano i processi decisionali del vertice aziendale<sup>385</sup>.

Nel paragrafo successivo si focalizzerà l'attenzione sulla revisione post-implementazione cui è attualmente sottoposto l'IFRS 8.

### **3.7 Il processo di revisione post-implementazione dell'IFRS 8**

Nel corso del 2011 erano state sollevate all'attenzione dello IASB alcune questioni inerenti l'applicazione dell'IFRS 8. Nello specifico, l'*European Securities and Markets Authority* (ESMA) ha osservato che:

1. nella maggior parte dei casi, le società non indicavano, tra le informazioni di carattere generale del *segment reporting*, se avevano aggregato alcuni segmenti operativi in un unico segmento oggetto di informativa;

---

<sup>385</sup> QUAGLI A., *L'impatto sui sistemi informativi della transizione agli IAS*, in *Revisione Contabile*, n. 74/2007, pp. 56-57.

2. il più alto livello decisionale operativo era spesso identificato in bilancio con il consiglio di amministrazione, che può comprendere al suo interno membri non esecutivi<sup>386</sup>.

Alla luce di queste evidenze l'ESMA chiedeva, da un lato, di integrare le disposizioni del principio contabile concernenti l'aggregazione dei segmenti e, dall'altro, di enfatizzare la natura esecutiva delle funzioni del CODM<sup>387</sup>.

Dopo varie consultazioni, lo IASB ha accolto la proposta di inserire la modifica del paragrafo 22 dell'IFRS 8 nella bozza degli *Annual Improvement*, come già discusso nel paragrafo 3.4.

Riguardo al secondo punto, il *board* ha deciso di non aggiungere ulteriori disposizioni al dettato del principio, poiché dalla lettura congiunta dei paragrafi 5 e 7 si può desumere chiaramente quali sono le competenze del CODM. Questo è una figura organizzativa impegnata a monitorare periodicamente i risultati operativi dei segmenti, che adempie a due funzioni distinte ma strettamente connesse: una di ordine strategico, ovvero la decisione di allocare le risorse ai vari segmenti, l'altra di carattere operativo consistente nella valutazione dei risultati degli stessi. Inoltre, il paragrafo 9 precisa che il CODM si interfaccia con il *manager* di segmento con il quale discutere delle attività operative, dei risultati di bilancio e dei piani per il settore.

Il *board* ha ritenuto, comunque, di includere la suddetta questione nell'ambito del progetto di *post-implementation review* (PIR) dell'IFRS 8, capofila dei principi contabili internazionali ad essere sottoposto a tale analisi.

La PIR è stata inserita nel 1997 dai *Trustees* come fase obbligatoria nell'ambito del *due process*. Lo IASB *Due Process Handbook* qualifica il processo di revisione post-implementazione come un'analisi, da condurre due anni dopo l'entrata in vigore di uno *standard*, circoscritta alle questioni fondamentali considerate controverse in sede di elaborazione dello *standard*, ai costi inattesi e ai problemi incontrati durante l'implementazione. La revisione dell'IFRS 8 dovrà anche indagare se lo *standard* abbia raggiunto gli obiettivi che lo IASB si era prefissato con la sua pubblicazione: la


---

<sup>386</sup> EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY (ESMA), *Report. Review of European Enforcers on the Implementation of IFRS 8 – Operating Segments*, 9 November 2011, ESMA/2011/372, pp. 8-12, disponibile in <http://www.esma.europa.eu/page/IFRS-Enforcement-0>

<sup>387</sup> EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY (ESMA), *Report. Review of European Enforcers on the Implementation of IFRS 8 – Operating Segments*, cit., pp.26-30.

convergenza con i principi contabili statunitensi e il miglioramento del *financial reporting*<sup>388</sup>. La tavola sottostante illustra le fasi della revisione dell'IFRS 8.

Tavola 3.5 – *Time line* della revisione post-implementazione dell'IFRS 8



Fonte: [www.ifrs.org](http://www.ifrs.org)

Nella prima fase della PIR, lo *staff* dello IASB ha effettuato una valutazione preliminare per identificare le questioni fondamentali, controverse emerse durante la predisposizione dell'IFRS 8, i costi inattesi e i problemi incontrati nell'implementazione del principio. A tale scopo, si sono passate in rassegna le ricerche accademiche e altra letteratura finora disponibile in tema, e si è provveduto altresì a consultare le varie parti interessate, come le società di revisione, gli *standard setter* nazionali, le associazioni degli analisti finanziari, gli investitori e gli enti di regolamentazione. In questa fase iniziale, si sono identificate le principali differenze tra lo IAS 14R e lo SFAS 131, sintetizzate nella tabella sottostante.

Tabella 3.2 – Principali differenze tra lo IAS 14R e lo SFAS 131

|   | SFAS 131  | IAS 14R   |
|---|---|---|
| Criterio per l'identificazione dei settori <i>reportable</i>                            | I settori <i>reportable</i> sono identificati in base alla reportistica interna                         | I settori <i>reportable</i> sono identificati in base a due criteri: linea di prodotto/servizio e area geografica |
| Modalità di preparazione delle informazioni settoriali oggetto di presentazione esterna | Le informazioni settoriali sono predisposte secondo le politiche contabili del <i>reporting</i> interno | Le informazioni settoriali sono predisposte secondo i criteri contabili usati per i bilanci                       |

<sup>388</sup> INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *Request for Information. Post-Implementation Review: IFRS Operating Segments*, cit., pp. 20-21.

|  |   |   |
|--|---|---|
| Contenuto informativo dei <i>report</i> di settore | Sono pubblicati solo i dati settoriali riportati periodicamente al CODM. Le misure <i>non-IFRS</i> devono essere spiegate | Vi è una precisa codifica delle voci da esporre nel <i>segment reporting</i> , coerenti il bilancio |
|--|---|---|

Fonte: INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *Request for Information. Post-Implementation Review: IFRS Operating Segments*, cit., pp. 6-7.

I commenti raccolti presso le parti interessate, in questa fase iniziale, forniscono una prima parziale valutazione dello *standard* contabile<sup>389</sup>:

- le informazioni settoriali sono fondamentali per gli investitori al fine di comprendere i risultati della società e valutare le sue prospettive future;
- molti investitori e redattori del bilancio preferiscono guardare i *business* aziendali secondo l'approccio manageriale: l'informativa settoriale predisposta secondo tale approccio è più significativa per i lettori del bilancio, la sua predisposizione è meno onerosa per i redattori;
- alcuni investitori non credono che le società pubblichino i dati settoriali che realmente il *management* impiega nei processi decisionali interni, e temono che le misure di risultato siano manipolate;
- i redattori del bilancio temono di subire un arretramento competitivo dalla pubblicazione di dati settoriali;
- per alcune società sono evidenti le differenze tra i dati settoriali nelle note al bilancio e quelli illustrati nel *management commentary* o nelle presentazioni agli investitori;
- molti redattori del bilancio, che hanno in precedenza modificato i sistemi informativi per adeguarli alle disposizioni dello IAS 14R così da evitare i costi per la conversione dei dati gestionali, hanno mantenuto i criteri di segmentazione per linea di prodotto e per area geografica anche dopo l'entrata in vigore dell'IFRS 8;
- alcuni investitori ritengono che l'applicazione dell'IFRS 8 ha ridotto la comparabilità tra le società e che il grado di comparabilità vari a seconda dei settori (*industry*) e delle giurisdizioni;

<sup>389</sup> INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *Request for Information. Post-Implementation Review: IFRS Operating Segments*, cit., pp. 9-10.

- alcuni redattori di bilancio hanno riscontrato delle difficoltà nell'identificazione del CODM e nella predisposizione dell'informativa settoriale;
- alcuni investitori ritengono che l'introduzione dell'IFRS 8 abbia causato una perdita di informazioni chiave per l'analisi delle aree geografiche.

In data 19 luglio 2012, lo IASB ha pubblicato il documento, *Request for Information. Post-Implementation Review: IFRS Operating Segments*, con il quale invita tutte le parti interessate a inviare i propri commenti entro il 16 novembre. Lo IASB si avvarrà anche del supporto degli *standard setter* nazionali per organizzare *workshop*, interviste individuali e altre ricerche per raccogliere informazioni utili per comprendere gli effetti dell'IFRS 8 sul *financial reporting*.

Le questioni su cui vengono richieste informazioni alle parti interessate sono le seguenti<sup>390</sup>:

1. gli effetti sul *financial reporting* della decisione dello IASB di identificare i settori *reportable* in base dell'approccio manageriale;
2. gli effetti della decisione dello IASB di imporre la pubblicazione in bilancio degli stessi valori che sono utilizzati dal CODM a scopi decisionali;
3. gli effetti della decisione dello IASB di prevedere l'obbligo di pubblicare i dati settoriali solo se questi sono riportati periodicamente al CODM;
4. l'adeguatezza dell'informativa settoriale dopo l'entrata in vigore dell'IFRS 8.

Nel paragrafo successivo si espongono i risultati di alcune ricerche empiriche attraverso l'esame dei profili appena richiamati.

---

<sup>390</sup> INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *Request for Information. Post-Implementation Review: IFRS Operating Segments*, cit., pp. 11-18.

### 3.8 Alcune evidenze empiriche relative all'impatto dell'IFRS 8 sul *financial reporting*

Si presentano i risultati di alcune ricerche accademiche e di altri *report* che possono fornire indicazioni utili per valutare l'impatto dell'IFRS 8 sulla comunicazione economico-finanziaria. Delle ricerche accademiche prese in esame tre sono studi pubblicati, mentre gli altri sono *working paper*, i cui dati e conclusioni possono essere rivisti e sviluppati ulteriormente. Si sono considerati anche due *report*, pubblicati uno dall'ESMA e l'altro da KPMG. Nell'espone i risultati delle ricerche empiriche secondo i quattro profili individuati dallo IASB, occorre tener presente che gli studi in esame si differenziano per l'approccio metodologico e per gli aspetti indagati<sup>391</sup>.

#### *Q1: Gli effetti dell'approccio manageriale sull'identificazione dei settori*

L'aspetto forse più controverso dell'IFRS 8 riguarda l'adozione dell'approccio manageriale per l'identificazione dei settori *reportable*. Ci si domanda se tale criterio di segmentazione consenta effettivamente di osservare l'entità nella prospettiva della direzione aziendale e se costituisca, dunque, un miglioramento rispetto allo IAS 14R.

Dalle interviste rinvenibili in Crawford *et al.*<sup>392</sup> risulta che 12 dei venti *stakeholder* interpellati, di cui 6 sono redattori del bilancio, si dichiarano favorevoli all'approccio manageriale in quanto può fornire informazioni più utili agli investitori. Per contro, sono soprattutto gli *user* a dimostrarsi scettici sulle "potenzialità" dell'approccio, dal momento che si può prestare a manipolazioni da parte del

---

<sup>391</sup> Cfr. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD STAFF PAPER, *Post-Implementaton Review of IFRS 8. Review of Academic Literature to May 2012 – Preliminary Findings*, IASB Agenda ref 12B, June 2012, pp. 4-5, disponibile in [www.ifrs.org](http://www.ifrs.org).

<sup>392</sup> CRAWFORD L., EXTANCE H., HELLIAR C., POWER D., *Operating Segments: the Usefulness of IFRS*, ICAS Insight, The Institute of Chartered Accountants in Scotland, Edinburgh, 2012, pp. 32-33. Lo studio in questione, articolato in due parti, si pone l'obiettivo di rispondere a due domande: se l'informativa settoriale è cambiata a seguito dell'introduzione dell'IFRS 8, e se gli *stakeholder* ritengono che l'IFRS 8 fornisca informazioni più utili rispetto al suo predecessore, lo IAS 14R. La prima parte analizza gli *annual report*, relativi al 2008 e al 2009, di un campione di 150 società del Regno Unito (di cui 99 società del FTSE 100 e 51 del FTSE 250) allo scopo di mettere a confronto i dati settoriali prima e dopo l'entrata in vigore dell'IFRS 8. Nella seconda parte si analizzano le interviste condotte a 6 redattori del bilancio, 7 revisori e 7 utilizzatori del bilancio al fine di spiegare alcune evidenze emerse dall'esame degli *annual report*. Gli autori precisano che i settori/entità di appartenenza degli utilizzatori interpellati sono i seguenti: *asset management*, *NGO/charity*, *corporate finance*, un *private investor*, un *investment trust*.

*management*. Essi ripongono maggiore fiducia sulle informazioni disaggregate, non disponibili pubblicamente, fornite dall'impresa agli investitori di lungo termine o alle presentazioni con gli investitori istituzionali.

Nella relazione dell'ESMA<sup>393</sup> sono riportate le opinioni di alcuni analisti, secondo i quali l'informativa settoriale illustrata in taluni bilanci sembra non rispecchiare realmente la prospettiva del *management*. A loro parere, vi sono situazioni in cui le informazioni settoriali comunicate all'esterno differiscono in modo sostanziale da quelle di cui si avvale la direzione aziendale per i propri processi decisionali. Inoltre, gli stessi analisti hanno osservato che, in genere, le informazioni settoriali per aree geografiche non rappresentano le modalità in cui i *business* sono gestiti, sollevando dubbi circa la loro significatività.

Vari studi si sono occupati di esaminare gli effetti dell'identificazione dei segmenti, basata sul *management approach*, appurando se il numero dei settori e il contenuto informativo (numero di voci) per ciascun settore sono cambiati a seguito dell'entrata in vigore dell'IFRS 8.

Tutte le ricerche accademiche prese in esame rilevano che nella maggior parte dei casi non si riscontra una variazione nel numero dei settori individuati. Sia Nichols *et al.*<sup>394</sup> che Crawford *et al.*<sup>395</sup> mostrano che il 62% delle società del campione non ha variato il numero dei settori; mentre si riscontra un incremento nel numero di settori *reportable* nel 27% dei casi nel campione di Nichols *et al.*, e nel 23% dei casi nel campione di Crawford *et al.*

---

<sup>393</sup> EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY (ESMA), *Report. Review of European Enforcers on the Implementation of IFRS 8 – Operating Segments*, cit., pp. 21-22. Il *report* dell'ESMA illustra i risultati di un'indagine condotta sull'informativa settoriale contenuta nei bilanci consolidati, relativi al 2009 e al 2010, di 118 società quotate di 9 Paesi dell'UE. Inoltre, nella relazione sono riportati anche le opinioni in merito all'IFRS 8, rese da analisti finanziari aderenti alla *French Society of Financial Analysts* (SFAS) e al *Corporate Reporting Users Forum* (CRUF). Lo studio in parola non precisa però il settore di appartenenza degli analisti finanziari interpellati.

<sup>394</sup> NICHOLS N.B., STREET D.L., CEREOLO S.J., *An Analysis of the Impact of Adopting IFRS 8 on the Segment Disclosures of European Blue Chip Companies*, in *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, vo. 21, 2012, pp. 91-92. Gli autori analizzano gli *annual report*, relativi al 2008 e al 2009, di un campione di 335 società quotate di grandi dimensioni appartenenti a 14 Paesi europei (di cui 12 dell'UE, la Svizzera e la Norvegia) al fine di valutare se, e in che misura, l'introduzione dell'IFRS 8 ha modificato l'informativa settoriale.

<sup>395</sup> CRAWFORD L., EXTANCE H., HELLIAR C., POWER D., *Operating Segments: the Usefulness of IFRS*, cit., p. 17-18.

La ricerca di Bugeja *et al.*<sup>396</sup> evidenzia che il 79% delle società australiane del campione non ha modificato il numero dei settori *reportable*, invece nel 17% dei casi si è registrato un incremento dei settori individuati. Risultati simili sono osservati anche nello studio di Pisano e Landriani<sup>397</sup> che evidenzia che il 75% delle società italiane del campione non modifica il numero di settori individuati, mentre il 14% delle società ha aumentato il numero dei settori individuati. La ricerca di Heem e Valenza<sup>398</sup> rileva che il 78% delle società del campione non cambia il numero dei segmenti *reportable* a seguito dell'implementazione dell'IFRS 8, mentre solo nel 6% dei casi si riscontra un incremento nel numero dei settori individuati.

Le ricerche accademiche mostrano che l'implementazione dell'IFRS 8 non ha comportato la modifica del numero dei segmenti oggetto di informativa per un gran numero di imprese, e quando si è registrato un cambiamento è più probabile che consista in un aumento del numero dei segmenti.

Questi primi risultati sembrano mettere in discussione uno dei vantaggi attesi del *management approach*, enunciati dallo IASB nelle *Basis for conclusions*, ovvero che le entità avrebbero presentato più settori.

Riguardo al tipo di segmenti illustrati in bilancio, si rileva che le imprese tendono in maggioranza a presentare i settori identificati per linee di prodotto/servizi. Al riguardo, Nichols *et al.*<sup>399</sup> mostrano che le società determinano i segmenti per linee di prodotto/servizi nel 75% dei casi; KPMG<sup>400</sup> evidenzia che solo l'11% delle società del campione identifica i segmenti per area geografica "in forma pura" e rileva che la segmentazione per aree geografiche è prevalente in certi settori merceologici, quali *food and beverages, consumer goods*, media e telecomunicazioni.

---

<sup>396</sup> BUGEJA M., CZERKOWSKY R., BOWEN M., *Did IFRS 8 Increase Segment Disclosure?*, Working Paper, University of Technology, Sydney, 2012, pp. 19, 24. Gli autori prendono in esame un campione di 1617 società quotate australiane e ne analizzano gli *annual report* per comprendere l'impatto dell'IFRS 8 sull'informativa settoriale

<sup>397</sup> PISANO S., LANDRIANI L., *The Determinants of Segment Disclosure: An Empirical Analysis of Italian Listed Companies*, in *Financial Reporting*, vol. 1, 2012, p. 125. Lo studio analizza le determinanti del livello di *segment disclosure* reso da 124 società quotate italiane nel 2008 e nel 2009, usando il *framework della proprietary costs theory*.

<sup>398</sup> HEEM G., VALENZA P.T., *An analysis of Segment Disclosures under IAS 14 and IFRS 8*, Working paper, University of Nice and EDHEC, 2012.

<sup>399</sup> NICHOLS N.B., STREET D.L., CEREOLO S.J., *An Analysis of the Impact of Adopting IFRS 8 on the Segment Disclosures of European Blue Chip Companies*, cit., pp. 88-89.

<sup>400</sup> KPMG, *The Application of IFRS: Segment Reporting*, September 2010, pp.19-20, disponibile in [www.kpmg.com/ifrs](http://www.kpmg.com/ifrs). KPMG analizza gli *annual report* relativi al 2009 di 81 società (selezionate dal 2009 *Fortune Global 500*) appartenenti a 17 Paesi (comprendenti 15 Paesi dell'UE, Israele e Hong Kong) e operanti in 10 settori (*industry*) diversi.

Uno dei timori sollevati da vari commentatori durante l'elaborazione dell'IFRS 8 riguardava la perdita di informazioni per aree geografiche derivante dalla presentazione di un unico schema di settore. Nichols *et al.*<sup>401</sup> evidenziano che la divulgazione delle informazioni geografiche in ottica *entity-wide* è presentata nel 77% dei casi; tuttavia si registra una perdita di informazioni rilevanti non più obbligatorie in base alle disposizioni dell'IFRS8, il riferimento è agli investimenti durevoli per le immobilizzazioni materiali e immateriali e alla misura di risultato.

Uno dei benefici attesi dall'adozione dell'approccio manageriale concerne la coerenza tra le informazioni settoriali illustrate in bilancio e quelle rinvenibili nella relazione degli amministratori (*management commentary*). Sul punto Crawford *et al.*<sup>402</sup> osservano che, nel campione delle società del FTSE 100, il numero medio dei settori nelle note di bilancio, *post* IFRS 8, è pari a quattro (sia per i settori di attività che per i settori geografici), mentre nelle altre parti dell'*annual report* il numero medio dei settori di attività è pari a sette e i Paesi in cui le società operano sono in media 35. Alcuni amministratori interpellati osservano che le informazioni settoriali predisposte in conformità all'IFRS 8 vengono ulteriormente disaggregate nella *business review* in modo da fornire informazioni più significative ai lettori del bilancio, senza che questo implichi un'incoerenza interna al rapporto annuale. Di tutt'altro avviso sono gli utilizzatori del bilancio. Essi sostengono che le incoerenze ravvisabili tra i dati settoriali nelle note al bilancio e quelli illustrati nella relazione degli amministratori possono essere viste come un segnale d'allarme, soprattutto con riferimento alle società meno capitalizzate, perché possono preannunciare situazioni di *financial trouble*. Gli stessi auspicano un incremento dell'attività di revisione che valuti il grado di coerenza tra la relazione degli amministratori e il bilancio. Per contro, Nichols *et al.*<sup>403</sup> rilevano un elevato grado di coerenza interna al rapporto annuale, pari al 96%, sia prima che dopo l'implementazione dell'IFRS 8.

Ai fini di una corretta enucleazione dei settori operativi oggetto di informativa, l'IFRS 8 richiede che l'entità identifichi preliminarmente il CODM, ovvero il soggetto

---

<sup>401</sup> NICHOLS N.B., STREET D.L., CEREOLA S.J., *An Analysis of the Impact of Adopting IFRS 8 on the Segment Disclosures of European Blue Chip Companies*, cit., pp. 96-98.

<sup>402</sup> CRAWFORD L., EXTANCE H., HELLIAR C., POWER D., *Operating Segments: the Usefulness of IFRS*, cit., pp. 27, 42-43.

<sup>403</sup> NICHOLS N.B., STREET D.L., CEREOLA S.J., *An Analysis of the Impact of Adopting IFRS 8 on the Segment Disclosures of European Blue Chip Companies*, cit., pp. 87-88.

o i soggetti tra le cui prerogative rientrano l'allocazione delle risorse tra le *strategic business unit* (SBU) e la valutazione dei loro risultati. È appena il caso di ricordare che la divulgazione dell'identità del CODM non è prescritta dal principio contabile. L'ESMA<sup>404</sup> rileva che il 41% delle società, che rivelano l'identità del CODM, dichiarano che tale funzione è svolta dal consiglio di amministrazione, anche quando questo comprende al suo interno membri non esecutivi. Nichols *et al.*<sup>405</sup> mostrano che il 36% delle società del campione divulgano l'identità del CODM, e solo nel 3% dei casi esso corrisponde al consiglio di amministrazione. Crawford *et al.*<sup>406</sup> riscontrano, al contrario, che il 69% delle società inglesi del campione pubblicano l'identità del più alto livello decisionale operativo. Taluni utilizzatori e i revisori interpellati ritengono che le società debbano indicare nelle note l'identità del CODM, poiché si tratta di una figura tipica dell'ambiente economico statunitense, che può essere confusa con il consiglio di amministrazione.

Un altro vantaggio atteso dall'adozione dell'approccio manageriale è che diminuiranno le entità che presentano un solo segmento operativo. Nichols *et al.*<sup>407</sup> osservano che l'introduzione dell'IFRS 8 ha determinato una diminuzione delle imprese che espongono un unico settore: si è passati da 23 società nel 2008 a 20 nel 2009. Nella ricerca condotta da Bugeja *et al.*<sup>408</sup>, le società che presentano un solo settore diminuiscono del 12% dopo l'implementazione dell'IFRS 8.

Altra questione rilevante nel processo di identificazione dei segmenti è l'aggregazione dei settori operativi in un unico settore oggetto di informativa. L'ESMA<sup>409</sup> evidenzia che l'aggregazione dei settori operativi è menzionata esplicitamente solo dal 30% delle società del campione. Alla luce di questo risultato, gli enti di regolamentazione si mostrano scettici sul fatto che le società pubblichino informazioni settoriali con un grado di dettaglio paragonabile a quello dei *report*

---

<sup>404</sup> EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY (ESMA), *Report. Review of European Enforcers on the Implementation of IFRS 8 – Operating Segments*, cit., pp. 9-10.

<sup>405</sup> NICHOLS N.B., STREET D.L., CEREOLA S.J., *An Analysis of the Impact of Adopting IFRS 8 on the Segment Disclosures of European Blue Chip Companies*, cit., pp. 98-99.

<sup>406</sup> CRAWFORD L., EXTANCE H., HELLIAR C., POWER D., *Operating Segments: the Usefulness of IFRS*, cit., pp. 26, 35-36.

<sup>407</sup> NICHOLS N.B., STREET D.L., CEREOLA S.J., *An Analysis of the Impact of Adopting IFRS 8 on the Segment Disclosures of European Blue Chip Companies*, cit., p. 90.

<sup>408</sup> BUGEJA M., CZERKOWSKY R., BOWEN M., *Did IFRS 8 Increase Segment Disclosure?*, cit., p. 16.

<sup>409</sup> EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY (ESMA), *Report. Review of European Enforcers on the Implementation of IFRS 8 – Operating Segments*, cit., pp. 11-12, 21.

gestionali utilizzati dal CODM per i processi decisionali interni. Gli analisti finanziari interpellati sono dell'opinione che talune società tendano a ridurre il numero dei settori oggetto di informativa, al fine di evitare la diffusione di dati sensibili; inoltre, a loro avviso, il concetto di "caratteristiche economiche simili" esposto nel paragrafo 12 del principio sembra non sia applicato in modo appropriato. Anche KPMG<sup>410</sup> documenta una scarsa trasparenza su questo aspetto: per il 68% delle società del campione non è chiaro se uno o più settori oggetto di informativa sono il risultato dell'aggregazione di settori operativi; otto delle dieci società che menzionano l'aggregazione affermano che l'accorpamento si è reso necessario, perché i singoli settori non superavano le soglie di rilevanza quantitativa.

Gli *stakeholder* interpellati da Crawford *et al.*<sup>411</sup> rilevano l'assenza nel principio di chiare regole atte a disciplinare il livello di aggregazione consentito. Da questo punto di vista, i redattori del bilancio osservano che le norme dell'IFRS 8 sono meno prescrittive di quelle dello IAS 14R. Secondo i revisori e gli utilizzatori interpellati, le regole relative al processo di aggregazione dei settori lasciano ampi margini di discrezionalità agli amministratori, consentendo loro, ad esempio, di non esporre i settori operativi che presentano i tassi di crescita più elevati. In questo senso, il principio offre un buon appiglio ai redattori del bilancio per giustificare le proprie decisioni in merito ai , contro le quali il revisore può fare ben poco.

## Q2: Gli effetti dell'utilizzo di non-IFRS measure

L'IFRS 8 prescrive che l'entità illustri le valutazioni di utile o perdita di settore e delle altre voci così come sono comunicate al CODM. Vari investitori, all'epoca dell'emanazione del principio, manifestarono la preoccupazione che tali valutazioni, in particolare quelle di risultato, potessero essere poco comprensibili per i lettori del bilancio. Nichols *et al.*<sup>412</sup> osservano che il numero delle società che presentano più di una misura di risultato per settore è aumentato dopo l'implementazione dell'IFRS 8. In particolare, gli autori rilevano che le società che pubblicano due misure di risultato sono

---

<sup>410</sup> KPMG, *The Application of IFRS: Segment Reporting*, cit., pp. 15-16.

<sup>411</sup> CRAWFORD L., EXTANCE H., HELLIAR C., POWER D., *Operating Segments: the Usefulness of IFRS*, cit., pp. 41-42 48.

<sup>412</sup> NICHOLS N.B., STREET D.L., CEREOLA S.J., *An Analysis of the Impact of Adopting IFRS 8 on the Segment Disclosures of European Blue Chip Companies*, cit., pp. 93-95.

umentate, passando dal 14% nel 2008 al 17% nel 2009; inoltre, registrano un lieve incremento delle società che espongono tre misure di risultato (dal 4% al 6%). Nichols *et al.* evidenziano che l'83% delle società del campione espongono nel 2009 una misura di risultato *non-IFRS*. Nello 192aterial, le misure più diffuse sono le seguenti: *operating profit* (57%), EBIT (*earnings before interest and tax* – 23%), EBT (*earnings before tax* – 23%), EBITDA (*earnings before interest, tax, depreciation and amortization* – 16%).

Crawford *et al.*<sup>413</sup> rilevano, al contrario, che solo una minoranza esigua delle società selezionate diffonde le *non-IFRS measure*. Gli *stakeholder* interpellati hanno opinioni differenti sull'utilità di divulgare tali valutazioni. Mentre i redattori del bilancio concordano sull'utilità di presentare queste misure, gli *user* manifestano invece forti perplessità al riguardo. Questi ultimi, commentando il risultato succitato, mettono in dubbio che le informazioni settoriali nelle note di bilancio corrispondano ai dati gestionali impiegati dal CODM. In altri termini, non è realistico pensare che il *management* decida solo sulla base delle informazioni ritraibili dal bilancio. Un esempio, in questo senso, è fornito dalle informazioni settoriali per aree geografiche: è poco plausibile l'idea che al CODM siano fornite informazioni settoriali riferite a macro aree geografiche, e non anche informazioni con un maggior livello di dettaglio. Gli utilizzatori osservano poi che l'utilizzo delle configurazioni di risultato *non-IFRS* riduce la comparabilità spaziale dell'informativa settoriale.

KPMG<sup>414</sup> osserva che le società appartenenti allo stesso settore merceologico tendono ad utilizzare la stessa misura di profittabilità; ad esempio, si riscontra che l'80% delle società del settore bancario divulgano l'*operating profit* o l'*adjusted operating profit*, mentre nel settore delle telecomunicazioni e dei media l'80% delle società presenta l'EBITDA o l'*adjusted EBITDA*.

L'ESMA<sup>415</sup> evidenzia che il 93% delle società del campione divulga una misura di risultato conforme agli IFRS, e il 47% presenta configurazioni di risultato quali EBIT o EBITDA. Questi risultati sembrano confermare le evidenze di Nichols *et al.*, in merito alla presentazione di più misure di risultato da parte delle società. D'altro canto, si

---

<sup>413</sup> CRAWFORD L., EXTANCE H., HELLIAR C., POWER D., *Operating Segments: the Usefulness of IFRS*, cit., pp. 21, 37-38.

<sup>414</sup> KPMG, *The Application of IFRS: Segment Reporting*, cit., pp. 29-31.

<sup>415</sup> EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY (ESMA), *Report. Review of European Enforcers on the Implementation of IFRS 8 – Operating Segments*, cit., pp. 13-16,

osserva che in molti casi mancano spiegazioni adeguate su come i ricavi, l'utile o la perdita, le attività e le passività sono allocati ai vari segmenti oggetto di informativa, come invece prescrive il paragrafo 27 dell'IFRS 8. Ad esempio, non vengono fornite spiegazioni sui criteri di valutazione adottati, sui criteri di allocazione dei costi comuni ai segmenti e sui criteri di rilevazione delle operazioni infrasettoriali. Secondo l'ESMA, sarebbe opportuno che le società forniscano chiare spiegazioni su come le *non-IFRS measure* sono definite e una riconciliazione delle misure di risultato con quelle presentate nel prospetto di conto economico.

### *Q3: Gli effetti della pubblicazione dei soli dati settoriali monitorati dal CODM*

L'IFRS 8 dispone che debbano essere pubblicati solo quei dati segmentati che sono riportati internamente al più alto livello decisionale operativo, o che concorrono alla determinazione del risultato di settore. Ne consegue, pertanto, che le informazioni – tra cui le attività e le passività di settore – che non sono giudicate rilevanti ai fini decisionali non devono essere considerate. Invece, lo IAS 14R si diffondeva in un'analitica definizione degli elementi da includere nel risultato e nel capitale investito per segmento. Taluni commentatori erano piuttosto critici verso la soluzione adottata dallo IASB, perché temevano che l'introduzione del nuovo *standard* avrebbe determinato una riduzione del contenuto informativo del *segment reporting*.

Sotto questo profilo, le ricerche empiriche sembrano confermare tali aspettative. Nichols *et al.*<sup>416</sup> osservano una riduzione statisticamente significativa delle società che presentano le passività di settore (dall'87% nel 2008 al 71% nel 2009) e gli investimenti sostenuti nell'esercizio per immobilizzazioni materiali e immateriali per settore (dall'81% nel 2008 al 73% nel 2009).

In modo analogo, Crawford *et al.*<sup>417</sup> rilevano una diminuzione delle voci illustrate per ciascun settore *reportable*; le riduzioni più significative si registrano con riferimento alle passività di settore (dall'84% al 60%), agli investimenti in

---

<sup>416</sup> NICHOLS N.B., STREET D.L., CEREOLA S.J., *An Analysis of the Impact of Adopting IFRS 8 on the Segment Disclosures of European Blue Chip Companies*, cit., pp. 95-96.

<sup>417</sup> CRAWFORD L., EXTANCE H., HELLIAR C., POWER D., *Operating Segments: the Usefulness of IFRS*, cit., pp. 19-20.

immobilizzazioni materiali e immateriali sostenuti nell'esercizio per settore (dall'83% al 77%) e alle attività di settore (dall'87 all'83%). Per contro, gli stessi autori evidenziano un incremento delle società che espongono i ricavi esterni per segmento (dall'87% al 91%). Inoltre, essi mostrano che il passaggio al nuovo principio ha determinato un aumento nel numero delle società che presentano informazioni aggiuntive. Le informazioni relative alle imposte sul reddito vengono presentate nell'8% dei casi nel 2009, rispetto al 2% del 2008; gli interessi attivi vengono illustrati nel 13% dei casi nel 2009 e solo nel 10% dei casi nel 2008; gli interessi passivi sono esposti nel 12% dei casi nel 2009 e nel 9% dei casi nel 2008.

Ad avviso degli analisti finanziari interpellati dall'ESMA<sup>418</sup>, sarebbe ragionevole attendersi la divulgazione di informazioni volontarie quali, ad esempio, il flusso di cassa dell'attività operativa, il capitale circolante, le passività per segmento; ovvero informazioni essenziali per il CODM al fine di decidere sull'allocazione delle risorse ai diversi settori e di valutazione delle loro *performance*. Sul punto, KPMG<sup>419</sup> osserva che si tratta di informazioni che di rado vengono predisposte ai fini esterni: solo una società del campione espone l'informativa sui flussi di cassa per ciascun settore oggetto di informativa.

#### *Q4: L'adeguatezza dell'informativa settoriale dopo l'entrata in vigore dell'IFRS 8*

Per valutare la congruità dell'informativa settoriale, vengono esaminati due aspetti: l'*entity-wide disclosure* e le informazioni di riconciliazione.

È appena il caso di ricordare che l'IFRS 8 prevede, oltre ai dati per ciascun settore *reportable*, l'esposizione delle informazioni a livello di impresa riguardanti i beni/servizi, le aree geografiche e i maggiori clienti. Al contrario, lo IAS 14R imponeva la presentazione dello schema secondario in cui si dovevano indicare per ciascun segmento i ricavi da vendite esterne, le attività e gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sostenuti nell'esercizio.

---

<sup>418</sup> EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY (ESMA), *Report. Review of European Enforcers on the Implementation of IFRS 8 – Operating Segments*, cit., p. 21.

<sup>419</sup> KPMG, *The Application of IFRS: Segment Reporting*, cit., p. 44.

Lo studio di Crawford *et al.*<sup>420</sup> rivela che alla maggior parte degli *stakeholder* interpellati risulta poco comprensibile la locuzione “*entity-wide disclosure*”. In particolare, gli utilizzatori e, in alcuni casi, i revisori tendono ad assimilare tale informativa allo schema secondario per aree geografiche, previsto dallo IAS 14R. Pertanto, essi si mostrano sorpresi che alcune importanti informazioni per settori geografici non vengano più diffuse, dimostrando così una scarsa conoscenza delle disposizioni del nuovo *standard*.

Nichols *et al.*<sup>421</sup> evidenziano che, dopo l'introduzione dell'IFRS 8, si registra una riduzione significativa dell'informativa sugli investimenti in immobilizzazioni per area geografica, presentata solo nel 13% dei casi nel 2009 rispetto al 47% del 2008. Gli stessi studiosi rilevano un significativo miglioramento della qualità delle informazioni geografiche in ottica *entity-wide*. Nello specifico, il numero delle società che presentano informazioni separate per aree geografiche ampie si è ridotto, passando dal 17% dei casi nel 2008 al 10% nel 2009.

L'ESMA<sup>422</sup> evidenzia che il 58% delle società del campione fornisce informazioni sui ricavi esterni e sulle attività non correnti per aree geografiche in conformità alle disposizioni del principio contabile. Tuttavia, si osserva che solo in pochi casi le note di bilancio illustrano tali dati con riferimento ai singoli Paesi esteri, dal momento che il concetto di rilevanza (*materiality*) è rimesso al giudizio del *management*. Secondo l'ESMA, sarebbe opportuno modificare il paragrafo 33 dell'IFRS 8, identificando una soglia di rilevanza quantitativa o prevedendo l'obbligo per il *management* di spiegare che cosa intenda per (soglia di) rilevanza. L'autorità di vigilanza osserva, poi, che vi è la tendenza, da parte delle società, a fornire informazioni segmentate riferite ad aree geografiche ampie. Poiché vi sono casi in cui le entità aggregano in un'unica area più Paesi anche molto diversi in termini di tassi di crescita o caratteristiche economiche, l'ESMA mette in evidenza che, in tali circostanze, l'utilità di tali informazioni risulta di fatto compromessa.

---

<sup>420</sup> CRAWFORD L., EXTANCE H., HELLIAR C., POWER D., *Operating Segments: the Usefulness of IFRS*, cit., p. 36.

<sup>421</sup> NICHOLS N.B., STREET D.L., CEREOLA S.J., *An Analysis of the Impact of Adopting IFRS 8 on the Segment Disclosures of European Blue Chip Companies*, cit., pp. 96-99.

<sup>422</sup> EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY (ESMA), *Report. Review of European Enforcers on the Implementation of IFRS 8 – Operating Segments*, cit., pp. 3, 16-18.

Per agevolare la comprensibilità e la comparabilità dei dati settoriali, l'IFRS 8 prescrive che i valori iscritti in corrispondenza dei settori oggetto di informativa e i corrispondenti importi indicati nel bilancio consolidato debbano essere riconciliati. Crawford *et al.*<sup>423</sup> riscontrano che, dopo l'introduzione dell'IFRS 8, un numero crescente di società riconcilia il totale del risultato dei segmenti con il risultato consolidato *ante* imposte: si passa dal 13% dei casi nel 2008 al 29% nel 2009. Mentre, si riduce il numero di società che riconciliano il totale del risultato dei segmenti con il risultato consolidato dopo le imposte (si passa dal 57% dei casi nel 2008 al 45% nel 2009). Sembra che le società siano riluttanti a divulgare le imposte ripartite per settore.

L'ESMA<sup>424</sup> auspica una maggiore trasparenza sulle voci di riconciliazione, nel senso che mancano in vari casi le riconciliazioni tra il totale delle attività dei settori e il corrispondente ammontare a livello consolidato. Inoltre, l'autorità di vigilanza rileva che il 43% delle società del campione include nella voce residuale "*All other segments*" – in cui devono essere indicati i dati relativi ai segmenti di minori dimensioni – anche le voci di riconciliazione. A tal riguardo, il paragrafo 16 dell'IFRS 8 puntualizza che la voce "Altri settori" deve essere esposta separatamente dalle altre voci di riconciliazione previste dal paragrafo 28.

#### *Alcune riflessioni di sintesi*

Alla luce dei risultati testé esposti, è possibile affermare che le ricerche accademiche e i *report* forniscono alcune importanti, ancorché parziali, indicazioni sugli effetti della transizione dallo IAS 14R all'IFRS 8<sup>425</sup>. Innanzitutto, vi è una forte evidenza che un gran numero di società non ha cambiato il numero dei segmenti oggetto di informativa dopo l'implementazione dell'IFRS 8. Tuttavia, non si è a conoscenza se le stesse società abbiano modificato la composizione dei segmenti operativi. Se si è registrata una variazione nel numero dei segmenti, è più probabile attendersi che sia un

---

<sup>423</sup> CRAWFORD L., EXTANCE H., HELLIAR C., POWER D., *Operating Segments: the Usefulness of IFRS*, cit., pp. 22-23, 38.

<sup>424</sup> EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY (ESMA), *Report. Review of European Enforcers on the Implementation of IFRS 8 – Operating Segments*, cit., p. 15.

<sup>425</sup> Cfr. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD STAFF PAPER, *Post-Implementaton Review of IFRS 8. Review of Academic Literature to May 2012 – Preliminary Findings*, cit., pp. 20-22.

aumento piuttosto che una riduzione. Il numero delle entità che presentano un singolo segmento è diminuito, suggerendo che ora sono disponibili più informazioni segmentate per queste società.

Si è rilevato una riduzione del contenuto informativo del *segment reporting*, con particolare riferimento alle passività di settore e agli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, atteso che il principio contabile stabilisce che vengano diffuse unicamente le informazioni monitorate periodicamente dal CODM. Sulla base di queste evidenze, si teme che la mancata divulgazione di informazioni rilevanti possa produrre ripercussioni negative sulla qualità dell'informativa settoriale.

Le ricerche empiriche sembrano fornire evidenze contrastanti circa la congruità dell'*entity-wide disclosure*. Sebbene molte società forniscano informazioni per aree geografiche, ve ne sono alcune di queste che divulgano tali informazioni riferite ad aree geografiche ampie piuttosto che a singoli Paesi, con ripercussioni negative sulla trasparenza informativa. Le interviste raccolte presso gli *stakeholder* sembrano suggerire che tra gli utilizzatori del bilancio e i revisori non sia chiaro il concetto di *entity-wide disclosure*.

Molte società divulgano nelle note di bilancio una o più configurazioni di risultato *non-IFRS*. L'ESMA suggerisce di includere tali misure di risultato nel prospetto di conto economico o, in alternativa, fornire chiare spiegazioni sulle riconciliazioni dei risultati dei segmenti con il risultato consolidato. Vi sono evidenze circa la mancata divulgazione su come le componenti reddituali e patrimoniali sono allocate ai segmenti. In tali circostanze, risultano compromesse l'attendibilità e la comprensibilità dei dati settoriali.

È interessante notare che le indagini empiriche prese in esame non affrontano una questione di fondo, ovvero se lo *standard* migliora realmente la capacità degli investitori di predire i flussi di cassa futuri dell'entità. Tuttavia, questo è giustificato dal fatto che l'IFRS 8 è entrato in vigore solo nel 2009, e per approntare simili ricerche è necessario disporre di dati riferiti a un periodo di tempo più lungo di due anni.

Sebbene vi siano evidenze a supporto della coerenza tra le informazioni settoriali nelle note di bilancio e quelle fornite nella relazione degli amministratori, non si è a conoscenza se tale coerenza interna abbia dei riflessi positivi sul piano della comunicazione tra *management* e investitori. Un'altra questione rimasta sul tappeto

concerne se l'informativa redatta in ottemperanza all'IFRS 8 riduca effettivamente i costi sostenuti dalle imprese per la predisposizione del *segment reporting* rispetto allo IAS 14R.

Come si è detto nel precedente paragrafo, la *Request for Information* (RFI) costituisce la seconda fase del processo di revisione dell'IFRS 8. Entro la fine del 2012 lo IASB si attende di raccogliere, oltre alle lettere di commento alla RFI, ulteriori informazioni per meglio comprendere i costi inattesi e i problemi sorti nell'implementazione del principio contabile. Alla luce dei risultati emersi dal processo di revisione, che verranno illustrati in un *report* pubblicato entro la fine del primo trimestre del 2013, il *board* valuterà se emanare o meno una nuova versione dell'IFRS 8 o proseguire il monitoraggio dell'implementazione del principio contabile.

Si segnala che nel maggio di quest'anno la *Financial Accounting Foundation* (FAF), organismo che governa e vigila sull'operato del FASB, ha annunciato l'avvio della revisione post-implementazione dell'ASC 280. In questo caso, però, il processo di revisione dello *standard* non avverrà in modo trasparente, pertanto i risultati dell'analisi verranno resi noti solo al termine del processo di revisione.

Nel prossimo capitolo si indaga l'informativa settoriale nella prassi contabile nazionale.

## CAPITOLO QUARTO

### **L'informativa di settore nella prassi nazionale**

#### **4.1 Il dettaglio informativo sulle aree di gestione operativa e sui settori di attività**

Come si è detto in precedenza, il bilancio d'esercizio costituisce un modello, ovvero una rappresentazione globale e sintetica, della gestione svolta nel periodo amministrativo. Tuttavia, la globalità e la sintesi non devono essere finalizzate all'appiattimento informativo, in quanto l'attitudine segnaletica del bilancio scaturisce dalla capacità di chi lo redige di saper coniugare la sintesi e l'immediatezza con la ricchezza e l'approfondimento della rappresentazione<sup>426</sup>.

Le norme civilistiche sul bilancio sono rivolte sia all'immediatezza informativa, attraverso l'obbligatorietà e la standardizzazione delle forme e dei contenuti, sia all'approfondimento informativo: si pensi al dettaglio previsto per gli schemi obbligatori di stato patrimoniale, conto economico e anche per la nota integrativa.

Un'utile composizione di immediatezza e approfondimento può essere conseguita spiegando l'attività operativa come sintesi di articolazioni significative. Ci si riferisce alla scomposizione dell'attività operativa aziendale per aree gestionali, ossia separando la gestione caratteristica dalla gestione accessoria e finanziaria attiva, e nell'ambito della gestione caratteristica all'articolazione per aree o settori di attività.

La gestione operativa, intesa come insieme delle operazioni di impiego di mezzi finalizzate all'ottenimento di ricavi e proventi, è sintesi di tre attività aziendali:

---

<sup>426</sup> GIUSEPPONI K., *L'informativa di bilancio sulle aree di gestione operativa e sui "settori" di attività* in MARCHI L. (a cura di), *L'applicazione dei principi contabili nei bilanci delle imprese*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2000, pp. 543-545.

caratteristica, patrimoniale e finanziaria attiva<sup>427</sup>. La prima gestione comprende le attività del ciclo aziendale tipico di acquisto-trasformazione-vendita e dovrebbe rappresentare il cuore dell'attività imprenditoriale; le altre due gestioni coincidono con l'attività di investimento extracaratteristico (di tipo patrimoniale e finanziario) e sono poste in essere accanto alla gestione caratteristica per creare sinergie economiche e/o finanziarie.

Ai fini della comprensibilità del bilancio, le aree succitate devono essere sintetizzate, ma non confuse: attraverso il bilancio deve poter essere riconosciuta la loro individualità, cosicché il lettore del bilancio possa apprezzare la provenienza dell'equilibrio operativo. Occorre precisare che l'individuazione dei suddetti profili gestionali non può derivare esclusivamente dalle informazioni rinvenibili negli schemi civilistici di stato patrimoniale e conto economico. Sono indispensabili ulteriori informazioni ottenibili dal soggetto interno e da questo erogabili nella nota integrativa a beneficio del lettore del bilancio. Così, ad esempio, la distinzione dei proventi caratteristici dai proventi accessori nella voce civilistica "A.5) altri ricavi e proventi" è una delle condizioni per delineare il profilo della gestione caratteristica rispetto a quello della gestione accessoria<sup>428</sup>. La mancata pubblicazione di dati utili all'analisi in oggetto ha ovviamente riflessi negativi sulla portata informativa del bilancio.

Altrettanto importante è distinguere, nell'ambito della gestione caratteristica, le aree o i settori di attività identificati sulla base dei criteri utilizzati internamente a fini gestionali. Accorpate i diversi rami dell'attività caratteristica in un unico aggregato impedisce di conoscere il contributo dei diversi *business* alla formazione dell'operatività globale.

---

<sup>427</sup> AVI M.S., *Controllo della performance operativa d'impresa*, in *Contabilità finanza e controllo*, n.2/2009, p. 146.

<sup>428</sup> Lo stesso dicasi per la voce "B 14) oneri diversi di gestione" che deve essere depurata dagli oneri di gestione extracaratteristica ai fini dell'analisi gestionale. Si veda al riguardo: SANTESSO S., SOSTERO U., *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazione delle norme civilistiche*, Gruppo 24 Ore, Milano, 2011, pp. 127, 130.

## 4.2 Evoluzione del quadro normativo nazionale

L'interesse dimostrato nel nostro Paese per l'informativa di segmento da parte del legislatore nazionale e degli altri organismi di regolamentazione risulta nel complesso alquanto modesto.

Nel contesto nazionale, le uniche disposizioni relative all'informativa settoriale sono contenute in alcuni articoli del codice civile e nel Regolamento Consob degli Emittenti (delibera 14 maggio n. 11971 e modifiche successive), mentre non è stato emanato alcun principio contabile da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) volto a disciplinare in modo organico l'intera materia. Invero, per talune società la situazione è mutata a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38. In materia di informativa settoriale, il suddetto decreto ha rappresentato una sorta di spartiacque, in quanto impone a talune categorie di società, e consente facoltativamente ad altre, di redigere i bilanci d'esercizio e consolidato secondo i principi contabili internazionali emanati dallo IASB. Ma ora procediamo con ordine.

Il legislatore ha stabilito per le società di capitali di fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione alcune informazioni in merito alla categoria informativa in questione. L'articolo 2427 c.c. stabilisce che la nota integrativa deve indicare:

- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo aree geografiche<sup>429</sup>;
- se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche<sup>430</sup>.

Il dettato legislativo sembra riconoscere ai redattori del bilancio la facoltà di stabilire se la divulgazione di informazioni disaggregate sui ricavi risulti significativa e, qualora il redattore ritenga che tale ripartizione contribuisca alla chiarezza del bilancio, si dovrà procedere alla ripartizione del valore complessivo del fatturato fra le diverse aree di attività e geografiche in cui opera l'impresa<sup>431</sup>. Alcuni autori<sup>432</sup> sostenevano

---

<sup>429</sup> Art. 2427c.c., I co., n. 6.

<sup>430</sup> Art. 2427c.c., I co., n. 10.

<sup>431</sup> D'ONZA G., *L'informativa di segmento*, cit., p.206.

<sup>432</sup> Si veda, per tutti, CARATTOZZOLO M., *Il bilancio d'esercizio*, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 712-713.

(prima del 2005) che per alcuni tipi di aziende, quali i conglomerati e le multinazionali, l'informativa di segmento costituisca un elemento necessario per la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica delle società. In tali circostanze, i *report* di segmento, redatti in conformità ai principi contabili internazionali, si potevano far rientrare fra le informazioni complementari richieste dal terzo comma dell'art. 2423 c.c. Secondo tale interpretazione, nel documento di bilancio avrebbe dovuto essere inserita tale *disclosure* al fine di adempiere alla clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta.

L'altro documento destinato ad accogliere l'informativa settoriale è la relazione sulla gestione. L'articolo 2428 c.c. stabilisce, al primo comma, che la relazione della gestione deve contenere «un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti». Lo stesso articolo, al secondo comma, dispone che «l'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari...L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi». Il terzo comma del suddetto articolo stabilisce che dalla relazione deve in ogni caso risultare «l'evoluzione prevedibile della gestione».

Le parole da «contenente un'analisi fedele» fino a «gestione» del primo comma così come il secondo comma dell'articolo 2428 c.c. sono stati introdotti dal d.lgs. 2 febbraio 2007 n. 32, con cui è stata parzialmente recepita la direttiva comunitaria n. 2003/51/CE, modificativa delle precedenti IV e VII direttive in materia contabile.

Prima di tale integrazione, a carico delle società e dei gruppi aziendali sussisteva solo l'obbligo di presentare delle informazioni di sintesi sull'andamento della gestione nel suo complesso, nonché sull'operatività e sui principali risultati conseguiti nei diversi contesti competitivi in cui essa opera. L'ampia discrezionalità riconosciuta ai redattori del bilancio ha prodotto in passato dei rapporti spesso generici, contenenti poche notizie sulla dinamica gestionale nelle varie aree di *business*<sup>433</sup>.

---

<sup>433</sup> D'ONZA G., *L'informativa di segmento*, cit., p. 207.

Per ovviare alla scarsa informativa di settore fornita nei bilanci che, pur rispettosa dei requisiti minimi prescritti dal codice civile, non era in grado di soddisfare le istanze informative del mercato, la Consob è intervenuta con la comunicazione n. DAC/98084143, del 27 ottobre 1998. Con tale provvedimento, la Consob, constatato «il persistere di una mancanza di armonizzazione circa le modalità di rappresentazione della cosiddetta “*segment information*”», ha raccomandato l’adozione dello IAS 14R nella predisposizione delle informazioni settoriali da includere nella relazione sulla gestione.

Occorre precisare che le società di capitali che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che non superino determinate soglie dimensionali, di cui all’articolo 2435-*bis*, possono avvalersi della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata. Nella nota integrativa sono omesse, fra le altre, le indicazioni richieste dal n.10 dell’articolo 2427, mentre le indicazioni richieste dal n. 6 dello stesso articolo sono riferite all’importo globale dei debiti iscritti in bilancio. Qualora, le stesse società di minori dimensioni forniscano in nota integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell’articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione<sup>434</sup>.

Nelle società con azioni quotate nei mercati regolamentati, la relazione degli amministratori sulla gestione deve essere redatta secondo i criteri stabiliti dalla Consob<sup>435</sup>.

Il Regolamento UE n. 1606 del 2002 ha previsto, ai sensi dell’articolo 4, l’obbligo per le società quotate in Europa di redigere, a partire dall’esercizio avente inizio nell’anno 2005, il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS). L’articolo 5 del Regolamento lascia agli Stati membri la possibilità di consentire o prescrivere l’impiego dei principi contabili internazionali anche per la redazione dei conti annuali delle società quotate e delle società non quotate<sup>436</sup>. I principi contabili dello IASB sono stati così elevati al rango di regole contabili obbligatorie per la redazione del bilancio consolidato delle società quotate.

---

<sup>434</sup> Articolo 2435-*bis* c.c., commi I, V e VII.

<sup>435</sup> DE ANGELIS L., *Elementi di diritto contabile. Disciplina civilistica e principi contabili internazionali*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 41.

<sup>436</sup> Per ulteriori ragguagli si legga SACCON C., *L’integrazione del quadro giuridico-contabile in Europa*, in *Banche e Banchieri*, n.5/2002.

Per quanto riguarda il campo applicativo delle regole IASB nel contesto nazionale, il legislatore italiano ha preso posizione con l'articolo 25 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 che detta le linee guida per la delega del governo e con il conseguente d.lgs. n. 38 del 2005, negli articoli 2, 3 e 4 con il quale esercita la delega conferita. L'articolo 2 del suddetto decreto stabilisce il seguente ambito di applicazione degli IFRS:

1. le società quotate e quelle emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, le banche e gli intermediari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia sono obbligati a redigere il bilancio consolidato e il bilancio d'esercizio in base agli IAS/IFRS;
2. le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità agli IAS/IFRS. Il bilancio d'esercizio delle imprese di assicurazione quotate, che non redigono il bilancio consolidato, deve essere redatto in conformità agli IAS/IFRS. Negli altri casi di bilancio d'esercizio vi è il divieto di applicare le regole dello IASB;
3. le imprese che rientrano nei limiti per redigere il bilancio in forma abbreviata non possono adottare gli IAS/IFRS;
4. a) le società diverse da quelle indicate *sub* 1-3 ma incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società *sub* 1 e 2,  
b) le altre società tenute a redigere il bilancio consolidato,  
c) le società incluse nel consolidato delle imprese *sub* 4 b),  
hanno la facoltà di redigere il bilancio d'esercizio in base agli IAS/IFRS. Tale scelta è irrevocabile, salvo circostanze eccezionali;
5. le società che non rientrano nelle categorie precedenti hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità agli IAS/IFRS, a partire dall'esercizio individuato con apposito decreto che ne definirà la concorrenza.

Si noti che il legislatore italiano è andato ben oltre gli obblighi derivanti dal Regolamento europeo, estendendo per quanto possibile l'adozione dei principi contabili internazionali<sup>437</sup>.

La legge 26 febbraio 2011, n.10 ha convertito il decreto 29 dicembre 2010, n. 225 che all'articolo 2, comma 26, ha innovato la disciplina relativa al recepimento degli IAS/IFRS omologati dalla UE, apportando modifiche e integrazioni al d.lgs. n. 38 del 2005. Per effetto di tali modifiche e integrazioni è stato introdotto il nuovo comma 7-ter dell'articolo 4, recante la previsione di una particolare procedura nazionale di recepimento degli IAS/IFRS omologati in sede europea. Tale procedura si sostanzia nell'attribuzione al Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, acquisito il parere dell'OIC e sentiti la Banca d'Italia, la Consob e l'Isvap, il potere di stabilire eventuali disposizioni applicative degli IAS/IFRS adottati con regolamento UE ed entranti in vigore successivamente al 31.12.2010, volte a realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i principi stessi e la disciplina di cui al titolo V del libro V del codice civile, con particolare riguardo alla funzione del bilancio d'esercizio. La nuova procedura trova applicazione dal 27.02.2011<sup>438</sup>.

A partire dal 2005, le società, tenute ad adottare i principi contabili internazionali, sono obbligate ad applicare lo *standard* contabile in materia di informativa settoriale, dapprima lo IAS 14R e dal 2009 l'IFRS8, che ha loro imposto di fornire informazioni settoriali non più nella relazione sulla gestione, ma all'interno della nota integrativa, che è parte integrante del documento di bilancio. Ne deriva, di conseguenza, che l'informativa settoriale non è più integrativa e, per certi versi, liberamente costruibile, ma è divenuta parte di un prospetto componente il bilancio e che deve essere redatta in conformità alle disposizioni vigenti.

---

<sup>437</sup> Sulle differenze tra il modello di bilancio IAS/IFRS e il modello di bilancio civilistico si rinvia a DEZZANI F., "Principi civilistici" e "principi IAS/IFRS": "Sistemi alternativi" per la redazione del bilancio d'esercizio, in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, maggio-giugno 2006.

<sup>438</sup> A parere di Capodaglio, il Ministero potrà emanare delle disposizioni volte a limitare l'applicazione degli IAS/IFRS. Tali limitazioni saranno destinate a coordinare gli *standard* con le norme civilistiche, limitandole allo stretto necessario. Se il Ministero riterrà opportuno dettare regole applicative degli IAS/IFRS in relazione alle finalità del bilancio d'esercizio, ma che incideranno sulla sostanza degli *standard*, esse verranno ugualmente applicate. Il coordinamento si riferisce al contenuto degli IAS/IFRS, non alle norme sulla distribuzione degli utili e delle riserve. Cfr. CAPODAGLIO G., *L'applicazione degli IAS/IFRS ai bilanci d'esercizio è una scelta irreversibile?*, in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, gennaio-febbraio 2012, pp. 111-112.

### 4.3 Le informazioni da fornire in nota integrativa

La nota integrativa è il terzo documento componente il bilancio<sup>439</sup>, il cui contenuto obbligatorio è disciplinato dall'articolo 2427 c.c.

Si tratta di un documento esplicativo, contenente informazioni aggiuntive rispetto a quelle desumibili dallo stato patrimoniale e dal conto economico, che fornisce, soprattutto in considerazione della rigidità dei prospetti contabili, un'indispensabile chiave di lettura e di comprensione, oltre che di analisi, dei suddetti schemi, volta a sviluppare il principio di chiarezza<sup>440</sup>. Il contenuto della nota integrativa amplia la portata informativa del bilancio, potenziandone la sua valenza di strumento di comunicazione verso l'esterno.

Con riferimento al punto 10) dell'articolo 2427 c.c., il legislatore lascia ampi margini di discrezionalità al redattore del bilancio riguardo all'individuazione delle soglie di significatività e ai criteri da seguire per la definizione delle categorie di attività o delle aree geografiche. Sotto questo profilo, appare chiaro il richiamo alle componenti economiche relative all'attività caratteristica, e alla condizione di significatività dei risultati delle singole componenti rispetto a quelli unitari d'impresa<sup>441</sup>.

Il d. lgs. n. 6 del 2003, la cosiddetta riforma del diritto societario, ha introdotto al punto 6) la disposizione secondo cui i crediti e i debiti devono essere ripartiti per aree geografiche, dal momento che la valutazione di queste poste può essere influenzata anche dal Paese della controparte.

I Principi contabili (doc. 12) interpretano le richieste di esposizione in nota integrativa dei punti 6 e 10, chiarendo che tali obblighi informativi rispondono a esigenze di chiarezza relativamente al rischio che la società corre nello svolgimento della sua attività in diverse aree geografiche. Infatti, il grado di dettaglio informativo sull'operatività svolta dall'impresa in certe aree influenza la capacità del lettore del bilancio di valutare la possibile incidenza del rischio Paese sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società. Gli stessi Principi chiariscono, inoltre, che la ripartizione geografica deve riguardare tutti i crediti e i debiti, non solo

---

<sup>439</sup> Articolo 2423 c.c., comma I.

<sup>440</sup> Cfr. DE ANGELIS L., *Elementi di diritto contabile. Disciplina civilistica e principi contabili internazionali*, cit., p. 32.

<sup>441</sup> FORTUNA F., *Il segmental reporting nel processo informativo d'impresa. Comunicazione interna, esterna e creazione del valore*, cit., pp.113-114.

quelli di durata superiore a cinque anni o, in termini più circoscritti, solo i debiti assistiti da garanzia reale. Per le imprese caratterizzate da un'intensa operatività internazionale, i Principi contabili suggeriscono di adottare un prospetto tabellare, di seguito esposto, da cui si possa evincere gli importi dei ricavi, dei crediti e dei debiti per aree geografiche o per Paesi più significativi o, per le imprese multinazionali, anche a livello di continente<sup>442</sup>.

Tabella 4.1 - Informativa per area geografica secondo l'OIC 12

|   | Italia | Altri Paesi UE | Resto d'Europa | Resto del mondo |
|---|--------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Crediti</b>  |        |                |                |                 |
| Verso clienti   |        |                |                |                 |
| Verso controllate   |        |                |                |                 |
| Verso collegate   |        |                |                |                 |
| Verso controllanti  |        |                |                |                 |
| Verso altri   |        |                |                |                 |
| <b>TOTALE</b>   |        |                |                |                 |
|   |        |                |                |                 |
| <b>Debiti</b> (da dettagliare per area in funzione della significatività) |        |                |                |                 |
|   |        |                |                |                 |
| <b>Ricavi</b> (da dettagliare per aree in funzione della significatività) |        |                |                |                 |

È stata condotta un'indagine<sup>443</sup> sui bilanci consolidati di società quotate consecutivamente negli esercizi 2005 e 2006, al fine di valutare la quantità e la qualità delle informazioni settoriali contenute in tali bilanci e nella relazione sulla gestione. Da tale analisi emerge che il 15% delle 127 società non presenta entro il bilancio l'informativa di segmento e si rileva altresì, a livello complessivo, una forte carenza di informazioni di carattere qualitativo per i segmenti. A parere degli autori, queste evidenze sono strettamente legate al ruolo della relazione sulla gestione, dal momento che le società italiane devono fornire informativa di segmento in tale documento a

<sup>442</sup> ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, OIC 12, *Composizione e schemi di bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi*, 30 maggio 2005, appendice 3.

<sup>443</sup> QUAGLI A., RICCIARDI M., D'ONZA G., *L'informativa di segmento*, cit., p. 210.

corredo del bilancio. Al tempo stesso, i principi contabili internazionali prevedono che l'informativa settoriale sia inclusa nelle note di bilancio.

Risultati analoghi sono stati evidenziati da Angiola<sup>444</sup> che ha valutato il grado di implementazione dello IAS 14R nell'ambito del bilancio consolidato 2005, da parte di 165 società quotate alla Borsa di Milano. L'autore evidenzia altri comportamenti non corretti, rispetto a quelli succitati, tenuti da parte di un numero di società in alcuni casi piuttosto elevato: la diffusione del dato sui ricavi totali senza distinguere tra ricavi interni ed esterni; la presentazione nella relazione sulla gestione di componenti aziendali di natura diversa rispetto a quella dei settori dello schema primario; la difformità tra i valori di alcune voci di settore presentate nella relazione degli amministratori e gli importi della stessa voce indicati nelle note di bilancio; la diffusione di informazioni, previste come obbligatorie o raccomandate nello IAS 14R, all'interno della relazione sulla gestione anziché nelle note.

Dato che la relazione sulla gestione non è parte integrante del bilancio, i Principi contabili (doc. 12) ricordano che si deve effettuare nella nota integrativa un esplicito rinvio a detta relazione, quando le informazioni in merito ai settori compaiono nella relazione anziché nella nota integrativa<sup>445</sup>.

#### **4.4. Le informazioni da fornire nella relazione sulla gestione**

La relazione sulla gestione costituisce uno dei più importanti documenti allegati al bilancio ed entra a pieno titolo nella concezione del bilancio come pacchetto informativo. L'articolo 2428 c.c., I comma, pone a carico degli amministratori l'obbligo di redigere tale documento, obbligo che sussiste anche per le società che adottano gli IAS/IFRS.

La relazione sulla gestione assolve una fondamentale funzione nell'illustrare la gestione, collegando i risultati di bilancio alla più generale strategia d'impresa. In

---

<sup>444</sup> ANGIOLA N., *La comunicazione economico-finanziaria dei gruppi italiani quotati. Un'indagine empirica*, Franco Angeli, Milano, 2007.

<sup>445</sup> ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, OIC 12, *Composizione e schemi di bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi*, cit., p. 38.

quest'ottica, tale relazione fornisce una chiave interpretativa del sistema dei valori contenuti in bilancio, che rimane pur sempre un prospetto prevalentemente quantitativo-contabile, nonostante il ruolo esplicativo e descrittivo della nota integrativa<sup>446</sup>.

Al contrario del bilancio, la relazione ha un contenuto più discorsivo, meno strutturato, ma idoneo a collegare il passato, il presente e il futuro della società così da assurgere a strumento di dialogo tra gli amministratori e l'insieme dei suoi *stakeholder*. Il dettato legislativo lascia, infatti, chiaramente intendere qual è lo scopo informativo e il contenuto sostanziale della relazione sulla gestione: fornire un'analisi interpretativa della dinamica aziendale e delle strategie seguite dagli amministratori per la comprensione organica e unitaria della situazione attuale e delle prospettive future della gestione<sup>447</sup>.

Il primo comma dell'articolo 2428 c.c. dispone che il dettaglio informativo sull'andamento della gestione non si limiti all'impresa, ma venga esteso anche ai settori in cui ha operato (anche con riferimento alle imprese controllate). Si pone ora il problema di circoscrivere la definizione di settore. Si è osservato che l'informativa settoriale debba necessariamente riflettere l'assetto organizzativo dell'impresa: un'impresa può operare in uno o più settori, in quest'ultima ipotesi ogni settore può essere presieduto da una o più controllate. Ne deriva che l'informazione sull'andamento gestionale dovrebbe articolarsi a livello complessivo, a livello di settore e a livello di singola impresa controllata<sup>448</sup>.

Viene comunque lasciata agli amministratori libertà di interpretare il concetto di settore, tenendo presente che qualsiasi criterio di segmentazione deve essere coerente con la strategia aziendale, in modo da consentire al lettore esterno di comprendere meglio la dinamica aziendale. Si tenga presente che le società quotate sono solite riferirsi al concetto di settore previsto nell'IFRS 8: da qui il collegamento tramite rinvio tra l'informazione contenuta nelle note con l'informazione nella relazione sulla gestione.

---

<sup>446</sup> QUAGLI A., *Bilancio d'esercizio e principi contabili*, cit., pp. 97-99.

<sup>447</sup> PETROLATI P., *L'adeguamento della normativa italiana alle direttive contabili comunitarie: la Relazione sulla gestione. Impatti e scenari*, in *Quaderno RIREA*, n. 56, 2007, pp. 11, 42; MENICUCCI E., *La relazione sulla gestione tra fondamenti storico-dottrinali e recenti indirizzi internazionali*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 3/2011, p. 529.

<sup>448</sup> ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, IRDEC, *La relazione sulla gestione. alcune considerazioni*, Documento n.1, ottobre 2008, p. 10.

Spetterà, dunque, all'impresa definire i propri settori di operatività, rispetto ai quali dovrà indicare almeno l'ammontare dei costi, dei ricavi e degli investimenti. La pubblicazione di informazioni sulle politiche degli investimenti, sui ricavi e sui costi dei settori operativi coadiuva il lettore del bilancio nella formulazione di valutazioni circa l'evoluzione prevedibile della gestione, evidenziando come l'impresa intende fronteggiare la pressione competitiva nei diversi contesti in cui opera<sup>449</sup>.

Tale informativa è poi ancorata ai dati di bilancio, dal momento che il secondo comma dell'articolo 2428 c.c. prevede, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati in bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi, nonché l'esposizione di indicatori di risultato finanziari, ossia quozienti ed indicatori di natura contabile che sono alimentati dai dati di bilancio. In quest'ottica, è auspicabile che i dati settoriali nelle note siano coerenti con i dati settoriali illustrati nella relazione sulla gestione. Diversamente dalla nota integrativa, la relazione sulla gestione delinea i vari aspetti della gestione, fornendo una lettura critica delle condizioni di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della gestione aziendale<sup>450</sup>.

Infine, merita di essere menzionato, in questa sede, il *Practice Statement on Management Commentary*<sup>451</sup>, pubblicato dallo IASB nell'ottobre 2010. Si tratta di un documento che si pone come contributo volto a definire un *framework* in termini di principi, caratteristiche qualitative ed elementi costitutivi per supportare le imprese nella predisposizione del *management commentary*. Questo si configura come un documento contenente informazioni prospettiche (*forward-looking*) sul *business* e sulla *performance* aziendali che, interpretate nella prospettiva del *management*, rappresentano uno strumento conoscitivo utile per i lettori del bilancio. Riguardo all'informativa settoriale, il *management commentary* deve contenere informazioni coerenti con quelle illustrate nei documenti di bilancio. Inoltre, lo stesso documento deve fornire informazioni, in chiave prospettica, sulla natura dei *business* in cui opera l'entità.

---

<sup>449</sup> FORTUNA F., *Il segmental reporting nel processo informativo d'impresa. Comunicazione interna, esterna e creazione del valore*, cit., p. 118.

<sup>450</sup> MENICUCCI E., *La relazione sulla gestione tra fondamenti storico-dottrinali e recenti indirizzi internazionali*, cit., p. 522.

<sup>451</sup> INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *IFRS Practice Statement, Management Commentary. A framework for presentation*, December 2010, parr. 23, 26.

## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

A partire dalla metà degli anni '60 del secolo scorso, nel mondo anglosassone si avvertiva sempre più l'esigenza dell'informativa per segmenti, a seguito dell'intensificarsi delle operazioni di acquisizione e fusione finalizzate alla creazione di imprese conglomerate. Quanto più un'impresa si espande in settori diversificati, tanto più risulta difficile per gli analisti finanziari e gli altri *stakeholder* individuare l'evoluzione prevedibile della gestione, dal momento che differenti aree strategiche di affari presentano livelli di redditività, rischio e opportunità di crescita anche molto eterogenei.

Il *segment reporting* risulta particolarmente utile per il lettore del bilancio, poiché, attraverso la disaggregazione delle informazioni contenute nei conti annuali e consolidati e la loro reimputazione ai diversi segmenti, fornisce una visione più puntuale della realtà aziendale diversificata. Per tale motivo il *segment reporting* si pone come strumento complementare al bilancio, così da potenziarne la capacità informativa. Varie indagini empiriche sembrano confermare la significatività delle informazioni settoriali nella prospettiva del lettore del bilancio, la diffusione di dati disaggregati sembra infatti riflettersi positivamente sulla capacità predittiva degli analisti finanziari. I dati settoriali, oltre ad essere utili ai fini della previsione del futuro andamento aziendale, consentono di effettuare comparazioni tra imprese diverse che operano nello stesso contesto competitivo, e con riferimento alla stessa impresa nel tempo e tra le diverse componenti della stessa. La pressione esercitata da organizzazioni *no-profit* per una maggiore *disclosure* settoriale da parte delle imprese diversificate, soprattutto di quelle a vocazione internazionale che operano nelle attività estrattive e – più in generale – di sfruttamento delle risorse naturali, ha spinto la SEC ad emanare norme che obbligano tali imprese a diffondere informazioni sui trasferimenti in denaro fatti, a vario titolo, a favore dei governi dei Paesi in cui operano. L'obiettivo è di rendere noto il

contributo di queste imprese allo sviluppo economico e al benessere sociale dei Paesi dove operano.

Gli Stati Uniti e il Regno Unito sono i Paesi in cui l'esigenza di un'informativa per segmenti era stata avvertita dalle autorità di vigilanza dei mercati finanziari sin dai primi anni Sessanta. Sono questi i Paesi che si sono dotati per primi di principi contabili in materia di informativa settoriale. Il principale problema incontrato dagli *standard setter* riguarda l'approccio da utilizzare per l'identificazione dei settori nella prospettiva di rendicontazione esterna. Al riguardo, si è osservato che i sistemi informativi e organizzativi interni forniscono indizi di grande rilevanza ai fini dell'individuazione dei sottosistemi aziendali caratterizzati da specifici profili di rischio, rendimento e opportunità di crescita.

I due fondamentali approcci che vengono seguiti nel processo di identificazione dei settori oggetto di informativa sono il *risk-return approach* e il *management approach*; mentre il *management approach with a risks-and-rewards safety net*, adottato in passato dallo IASB, costituisce una sorta di compromesso tra i due.

L'adozione dei principi contabili internazionali dello IASB, su base volontaria da parte delle imprese o attraverso il processo di convergenza dei principi contabili nazionali verso gli *standard* internazionali, ha portato alla presentazione diffusa di questa forma avanzata di *disclosure* anche nei bilanci delle imprese di quei Paesi, come l'Italia, in cui gli organismi pubblici di regolamentazione hanno dimostrato uno scarso interesse verso tale materia contabile. L'adozione di principi contabili di elevata qualità su scala globale, tuttavia, non costituisce di per sé una garanzia di qualità dell'informativa di bilancio. Varie indagini empiriche hanno mostrato l'influenza di fattori di contesto, i cosiddetti incentivi manageriali, sul comportamento degli amministratori nelle valutazioni di bilancio.

Rispetto al contesto internazionale, nel nostro Paese il tema dell'informativa ha avuto nel passato uno scarso riconoscimento a causa di tre fattori principali: il numero esiguo di grandi imprese diversificate, la scarsa pressione esercitata dai *professional user* e la posizione avversa di alcuni eminenti studiosi di economia aziendale nei confronti delle determinazioni reddituali particolari. A partire dal 2005, le società quotate sono tenute a redigere il bilancio d'esercizio e consolidato in conformità agli IFRS. Sono state condotte alcune indagini empiriche al fine di valutare il grado di

implementazione dello IAS 14R, entrambe hanno evidenziato una serie di comportamenti non corretti da parte delle imprese. L'aspetto più rilevante che è emerso concerne il rapporto problematico tra le note di bilancio e la relazione sulla gestione; a tal proposito sarebbe opportuno compiere ulteriori indagini al fine di verificare se il livello di *compliance* con lo *standard* contabile sia migliorato nel corso degli anni. Infine, il provvedimento legislativo che ha apportato modifiche e integrazioni al d.lgs. 38/2005 può essere interpretato come un primo passo del legislatore verso un graduale ritorno a posizioni, diffuse in Europa, più rispettose delle tradizioni contabili nazionali.

Il processo di reciproca convergenza tra lo IASB e il FASB, che ha preso avvio nel 2002, ha riguardato anche la materia dell'informativa settoriale. In questo caso, è toccato allo IASB modificare il proprio principio contabile. Al fine di raggiungere più rapidamente l'obiettivo della convergenza, il *board* ha emanato l'IFRS 8, il cui contenuto rispecchia lo SFAS 131. Lo IASB ha giustificato l'adozione del nuovo *standard* adducendo motivazioni di carattere teorico, non suffragate da indagini empiriche che dimostrassero la sua superiorità sullo IAS 14R.

La principale novità dell'IFRS 8 è la completa applicazione dell'approccio manageriale, il cui principale vantaggio consiste nel consentire al lettore di bilancio di osservare l'entità nella stessa prospettiva del *management*, in modo che possa valutare le *performance* dei singoli segmenti sulla base delle stesse informazioni di cui si avvale il *management* nei processi decisionali interni. Le principali critiche mosse nei confronti di questo approccio riguardano la possibilità di un arretramento dell'impresa, con la conseguenza che questa sarebbe incentivata ad abbattere le informazioni settoriali di bilancio, e le limitazioni sul versante delle comparazioni di bilancio.

A due anni dall'entrata in vigore, l'IFRS 8 è stato sottoposto al processo di revisione post-implementazione, tutt'ora in atto. La revisione è circoscritta alle questioni controverse emerse nella fase di elaborazione del bilancio, ai costi inattesi e ai problemi incontrati durante l'implementazione. A una prima parziale valutazione è emerso che, dopo l'introduzione dell'IFRS 8, la maggior parte delle società indagate non ha cambiato il numero dei settori e che si è riscontrata una riduzione del contenuto informativo del *report* di settore, con particolare riferimento alle passività di settore e agli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali. La prima evidenza mette in discussione uno dei vantaggi attesi dello *standard*: le imprese avrebbero presentato

più segmenti dopo l'introduzione dell'IFRS 8. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che le imprese, che hanno adeguato i propri sistemi informativi alle disposizioni dello IAS 14R, hanno mantenuto i criteri di segmentazione per area geografica e per prodotto anche dopo l'entrata in vigore dell'IFRS 8.

Infine, si osserva che l'IFRS 8 punta a dettare i principi generali di fondo, lasciando alle entità la concreta declinazione e applicazione di detti principi. Sotto questo profilo il principio appare lacunoso, dal momento che si limita a dire cosa fare e non entra nel dettaglio del come fare. Un esempio è rappresentato dalle disposizioni concernenti il processo di identificazione dei segmenti *reportable*. Il paragrafo 22 (a) si limita a suggerire all'entità di comunicare, tra le informazioni di carattere generale, se vi è stato accorpamento di più settori in un unico settore oggetto di informativa. Di diverso tenore sono le disposizioni dell'ASC 280, dal momento che impongono all'entità di informare il lettore se un settore deriva o meno dall'aggregazione di altri settori. Si noti che la proposta di aggiungere il paragrafo 22(aa) all'IFRS 8 è coerente con le disposizioni dello *standard* statunitense.

Più in generale, si può affermare che lo *standard* statunitense appare di qualità più elevata rispetto a quello internazionale, sebbene quest'ultimo rispecchi il contenuto dello SFAS 131. Nell'ASC 280 sono ricomprese le linee guida, che non dettano regole prescrittive, ma chiariscono l'ambito entro cui può svilupparsi il giudizio professionale.

## BIBLIOGRAFIA

- ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *Improvements to Financial Reporting Standards*, 2010.
- ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE, SSAP 25, *Segmental Reporting*, 1990.
- AGOGLIA P.C., DOUPNIK T.S., TSAKUMIS G.T., *Principles-Based versus Rules-Based Accounting Standards: The Influence of Standard Precision and Audit Committee Strength on Financial Reporting Decision*, in *The Accounting Review*, vol . 86, n.3, Maggio 2011.
- AHADYAT N., *Some thoughts on the development of geographical segment reporting in the United States*, in *The international Journal of Accounting*, 1995.
- ALEXANDER D., DELVAILLE P., SACCON C., *Corporate Governance and Accounting: Analogies and Differences in the European Regulatory Harmonization processes*, European Accounting Association 33<sup>rd</sup> Annual Congress, Convegno: 33<sup>rd</sup> Annual Congress of the European Accounting Association, Istanbul (Turchia), 19-21 maggio 2010.
- ALLEGRI M., *L'informativa di periodo nella comunicazione economico-finanziaria. Principi e contenuti*, Giuffrè Editore, Milano, 2003.
- AMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION'S FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE, *Response to the FASB Discussion Memorandum "Reporting Disaggregated Information by Business Enterprise"*, in *Accounting Horizons*, n. 3, September 1994.
- AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS, *Improving Business Reporting—A Customer Focus*, AICPA, New York, 1994.
- ANGIOLA N., *IAS 14: Segment reporting. Interpretazione e applicazione*, Franco Angeli, Milano 2004.
- ANGIOLA N., *Imprese diversificate e informativa settoriale*, Giappichelli, Torino, 2004.
- ANGIOLA N., *IFRS 8 Operating Segments*, Franco Angeli, Milano, 2007.
- ANGIOLA N., *La comunicazione economico-finanziaria dei gruppi italiani quotati. Un'indagine empirica*, Franco Angeli, Milano, 2007.
- ANONYMOUS, *Revised Segment Reporting Standard from IASC*, in *Management Accounting*, October 1997.

- ARDUINI S., *L'informativa per segmenti. Considerazioni in merito al documento IFRS 8 "Operating Segments"*, Quaderno RIREA n. 74/2008.
- ARNOLD J., MOIZER P., *A Survey of the Methods Used by UK Investment Analysts to Apprais Investments in Ordinary Shares*, in *Accounting and Business Research*, n.55, Summer 1984.
- AVI M.S., *Il bilancio come strumento di informazione verso l'esterno*, Cedam, Padova, 1990.
- AVI M.S., *Controllo della performance operativa d'impresa*, in *Contabilità finanza e controllo*, n.2/2009.
- BENNETT B., BRADBURY M., PRANGNELL H., *Rules, Principles and Judgement in Accounting Standards*, in *Abacus*, vol. 42, n. 2, 2006.
- BERETTA S., *Voluntary disclosure: comunicazione volontaria o comunicazione necessaria?* in BERETTA S. (a cura di), *No news, bad news. Perché e come comunicare informazioni economico finanziarie su base volontaria*, Egea, Milano, 2007.
- BERGAMIN BARBATO M., *Programmazione e controllo in un'ottica strategica*, Utet, Milano, 1991.
- BERGER P.G., HANN R., *The Impact of SFAS No. 131 on Information and Monitoring*, in *Journal of Accounting Research*, n.2 2003.
- BRUNI G., *Contabilità del valore per "aree strategiche d'affari"*, Giappichelli, Torino, 1999.
- BUGEJA M., CZERKOWSKY R., BOWEN M., *Did IFRS 8 Increase Segment Disclosure?*, Working Paper, University of Technology, Sydney, 2012.
- CAMPEDELLI BETTINA, *Il contributo dell'armonizzazione internazionale alla Corporate accountability*, in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, gennaio-febbraio 2003.
- CANADIAN INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS, CICA Stanford 1701, *Segment Disclosures*, 1997.
- CAMPEDELLI BETTINA (a cura di), *L'internazionalizzazione della comunicazione economico-finanziaria d'impresa*, Franco Angeli, Milano, 2003

- CAPODAGLIO G., *L'applicazione degli IAS/IFRS ai bilanci d'esercizio è una scelta irreversibile?*, in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, gennaio-febbraio 2012.
- CARATOZZOLO M., *Il bilancio d'esercizio*, Giuffrè, Milano, 1998.
- CARETTI P., DE SIERVO U., *Istituzioni di diritto pubblico*, Giappichelli, Torino, 1998.
- CASSANDRO P.E., *Sui "principi contabili generalmente accettati" secondo la normativa nord-americana*, in *Rivista dei dottori commercialisti*, n. 6, 1982.
- CATTANEO C., *L'informativa per i mercati finanziari in una prospettiva internazionale*, in DEMARTINI P. (a cura di), *Informazione, imprese e mercati finanziari efficienti: spunti di riflessione in una prospettiva multidisciplinare*, Franco Angeli, Milano, 2004.
- CERADINI C., *Lo IAS 14: problematiche applicative* in CAMPEDELLI B. (a cura di), *L'internalizzazione della comunicazione economico-finanziaria d'impresa*, Franco Angeli, Milano, 2003.
- CHOI F.D.S., MUELLER G.G., *International Accounting*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs (USA), 1984.
- CHOPPING D., SKERRATT L., *Applying GAAP 1997/1998: A Practical Guide to Financial Reporting*, Accountancy Books, Gloucester, 1997.
- CODA V., *La formula imprenditoriale*, in AIROLDI G., BRUNETTI G., CODA V., *Lezioni di economia aziendale*, Il Mulino, Bologna, 1989.
- CODA V., *Comunicazione e immagine nella strategia dell'impresa*, Giappichelli, Torino, 1991.
- COHEN M.F., *Analysts, Accountants and the SEC- Necessary Joint Efforts*, in *The Journal of Accountancy*, August 1966.
- COLLINS D.W., SIMONDS R.R., *SEC Line-of-Business Disclosure and Market Risk Adjustments*, in *Journal of Accounting Research*, vol. 17, n. 2, Autumn 1979.
- COMBARROS J.L.L., *Accounting and Financial Audit Harmonization in the European Union*, in *The European Accounting Review*, vol. 9, n.4, 2000.
- COMMISSIONE EUROPEA, *Prima relazione al Comitato Europeo dei valori mobiliari sulla convergenza tra gli International Financial Reporting Standards (IFRS) e i Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) nazionali di paesi terzi*, COM(2007) 405, Bruxelles, 6 luglio 2007.

- COMMISSIONE EUROPEA, *Relazione al Comitato Europeo dei valori mobiliari e al Parlamento Europeo sulla convergenza tra gli International Financial Reporting Standards e i principi contabili generalmente accettati (GAAP) dei paesi terzi*, COM(2010) 292, Bruxelles, 4 luglio 2010.
- CRAWFORD L., EXTANCE H., HELLIAR C., POWER D., *Operating Segments: the Usefulness of IFRS*, ICAS Insight, The Institute of Chartered Accountants in Scotland, Edinburgh, 2012.
- CRESTI E., FONDATORI A., *La reportistica di settore secondo gli IAS/IFRS*, in *Revisione Contabile*, n.74, 2007.
- DAVIES M., PATERSON R., WILSON A., *UK GAAP: Generally Accepted Accounting Practice in the United Kingdom*, IV ed., Ernst & Young, London, 1994.
- DE ANGELIS L., *Elementi di diritto contabile. Disciplina civilistica e principi contabili internazionali*, Giuffrè, Milano, 2011.
- DEPARTMENT FOR BUSINESS, ENTERPRISE & REGULATORY REFORM, *Guidance for Uk Companies on Accounting and Reporting*, June 2008.
- DEPPE L. A., *Disaggregated Information: Time to Reconsider*, in *Journal of Accountancy*, December 1994.
- DEPPE L. A., CRAIG OMER S., *Disclosing Disaggregated Information*, in *Journal of Accountancy*, September 2000.
- DEZZANI F., “Principi civilistici” e “principi IAS/IFRS”: “Sistemi alternativi” per la redazione del bilancio d’esercizio, in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, maggio-giugno 2006.
- DI PIETRA R., *Ragioneria internazionale: dall’armonizzazione contabile al bilancio IFRS*, Cedam, Padova, 2010.
- DI TOMA P., *L’armonizzazione contabile internazionale e le prospettive di evoluzione europea*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 3, 2003.
- DONNA G., *La creazione di valore nella gestione dell’impresa*, Carocci, Roma, 1999.
- D’ONZA G., *L’informativa di segmento*, in MANCINI D., QUAGLI A., MARCHI L. (a cura di), *Gli intangibles e la comunicazione d’impresa*, Franco Angeli, Milano, 2003.
- DOVE R., *A Two-Tier Slice for Segments*, in *Accountancy*, April 1996, vol. 117, n. 1232.

- ECCLES R., LUPONE L., *Alla ricerca del valore: il divario informativo tra società e mercato. Il caso italiano*, in GUATRI L., ECCLES R.G. (a cura di), *Informazione e valore. Il caso italiano*, Egea, Milano 2000.
- EDWARDS P., SMITH R.A., *Competitive Disadvantage and Voluntary Disclosures: The Case of Segmental Reporting*, in *British Accounting Review*, n. 28, 1996.
- EMMANUEL C.R., GARROD N., *On the Segment Identification Issue*, in *Accounting and Business Research*, vol. 17, n. 67, 1987.
- EMMANUEL C., GARROD N., *Segmental Reporting in the UK. How does SSAP 25 stand up to International comparison?*, in *The European Accounting Review*, vol. 3, n.3, 1994.
- EMMANUEL C.R., GARROD N., *On the Relevance and Comparability of Segmental Data*, in *Abacus*, vol. 38, n.2, 2002.
- EMMANUEL C.R., GARROD N.W., MCCALLUM C., RENNIE D., *The Impact of SSAP 25 and the 10% Materiality Rule on Segment Disclosure in the UK*, in *British Accounting Review*, n.31, 1999.
- EMMANUEL C.R., GRAY S. J., *Segmental disclosures by Multibusiness Multinational Companies: a Proposal*, in *Accounting and Business Research*, Summer 1978.
- EPSTEIN M.P., PALEPU K.G., *What Financial Analysts Want?*, in *Strategic Finance*, April, 1999.
- ERNST & YOUNG, *Financial Reporting developments. Segment Reporting. Accounting Standards Codification 280*, Revised November 2009.
- ERNST & YOUNG, *International GAAP 2009: generally accepted accounting practice under international financial reporting standards*, II volume, Wiley, Chichester, 2009.
- EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY (ESMA), *Report. Review of European Enforcers on the Implementation of IFRS 8 – Operating Segments*, 9 November 2011, ESMA/2011/372.
- FERRARIS FRANCESCHI R., CERBIONI F., *Principi internazionali ed effetti locali: opportunità e vincoli del processo di armonizzazione*, in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, luglio- agosto 2004.
- FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS Board, SFAS 14, *Financial reporting for segments of a Business Enterprise*, 1976.

- FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS Board, SFAS 131, *Disclosures about Segments of an Enterprise and Related information*, 1997.
- FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *Memorandum of Understanding, "The Norwalk Agreement"*, September 2002.
- FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, SFAS 162, *The Hierarchy of Generally Accepted Accounting Principles*, FASB, 2008.
- FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, SFAS 168, *The FASB Accounting Standards Codification™ and the Hierarchy of Generally Accepted Accounting Principles. A Replacement of FASB Statement No. 162*, June 2009.
- FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *Accounting Standards Codification 280. Segment Reporting*, 2009.
- FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *FASB Accounting Standards Codification™ Notice to Constituents (v 4.1). About the Codification*, 2010.
- FORTUNA F., *Il segmetal reporting nel processo informativo d'impresa. Comunicazione interna, esterna e creazione di valore*, Franco Angeli, Milano, 2004.
- FORTUNA F., *L'evoluzione dell'informativa di settore prevista nell'IFRS 8 alcune riflessioni*, in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, maggio-giugno 2008.
- GIUSEPPONI K., *L'informativa di bilancio sulle aree di gestione operativa e sui "settori" di attività* in MARCHI L. (a cura di), *L'applicazione dei principi contabili nei bilanci delle imprese*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2000.
- GIUSSANI A., *La compatibilità fra i principi contabili internazionali IAS/IFRS e quelli nazionali*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n.3, 2003.
- GRANT R., *L'analisi strategica per le decisioni aziendali*, Il Mulino, Bologna, 2011.
- GRAY S.G, ROBERTS C.B, *Segment Reporting*, in NOBES C., PARKER R., *Comparative International Accounting*, VI ed., Prentice Hall, London, 2000.
- GUATRI L., BINI M., *L'impairment test nell'attuale crisi finanziaria e dei mercati reali*, Egea, Milano, 2009.
- GUIDARA F., *La comunicazione finanziaria. Come dialogare e convincere il mercato*, Egea, Milano, 2011.

- HAIL L., LEUTZ C., WYSOCKI P., *Global Accounting Convergence and the Potential Adoption of IFRS by the U.S. (Part I): Conceptual Underpinnings and Economic Analysis*, in *Accounting Horizons*, vol. 24, n. 3, 2010.
- HAIL L., LEUTZ C., WYSOCKI P., *Global Accounting Convergence and the Potential Adoption of IFRS by the U.S. (Part II): Political Factors and the Future Scenarios for U.S. Accounting Standards*, in *Accounting Horizons*, vol. 24, n.4, 2010.
- HANNEY B., *Segment Reporting Back in the Frame*, in *Journal of Accountancy*, July 2009.
- HEEM G., VALENZA P.T., *An analysis of Segment Disclosures under IAS 14 and IFRS 8*, Working paper, University of Nice and EDHEC, 2012.
- HERMANN D., THOMAS W.B., *Geographic Segment Disclosures: Theories, Findings and Implications*, in *The International Journal of Accountancy*, vol.32, n. 4, 1997.
- HERMANN D., THOMAS W.B., *Reporting Disaggregated Information: A Critique Based on Concepts Statement No.2*, in *Accounting Horizons*, vol.11, n.3, 1997.
- HERRMANN D., THOMAS W.B., *An Analysis of Segment Disclosures under SFAS No. 131 and SFAS No. 14*, in *Accounting Horizons*, September 2000.
- HOPE O.-K., THOMAS W.B., WINTERBOTHAM G., *Geographic Earnings Disclosure and Trading Volume*, in *Journal of Accounting Public Policy*, n. 28, 2009.
- HUNT C., *Through Management's Eyes*, in *CA Magazine*, May 1996.
- HUSSAIN S., *The impact of Segment Definition on the Accuracy of Analysts' Earning Forecasts*, in *Accounting and Business Research*, n.2, 1997.
- IANNIELLO GIUSEPPE, *Come si formano e si eludono le regole contabili. Il caso Enron e dintorni*, Cedam, Padova, 2003.
- INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, IFRS 8, *Operating Segments*, 2006.
- INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE, IAS 14, *Reporting Financial Information by Segments*, 1981.
- INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, IAS 7, *Statement of Cash Flows*, 1992.
- INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, IFRS 5, *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*, March 2004.
- INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, IAS 36, *Impairment of Assets*, March 2004.

- INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, IAS 34, *Interim Financial Reporting*, 2004.
- INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, IAS 1, *Presentation of Financial Statements*, 2007.
- INTERNATIONAL FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *Conceptual Framework for Financial Reporting*, September 2010.
- INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, IFRS Practice Statement, *Management Commentary. A framework for presentation*, December 2010.
- INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *Request for Information. Post-Implementation Review: IFRS Operating Segments*, July 2012.
- INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD STAFF PAPER, *Post-Implementaton Review of IFRS 8. Review of Academic Literature to May 2012 – Preliminary Findings*, IASB Agenda ref 12B, June 2012.
- INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE, IAS 14 (*revised 1997*), *Segment Reporting*, 1997.
- ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, IRDEC, *La relazione sulla gestione. alcune considerazioni*, Documento n.1, ottobre 2008.
- KELLY G.J., *Unregulated Segment Reporting: Australian Evidence*, in *British Accounting Review*, vo. 26, n.3, 1994.
- KOCHANEK R.F., *Segmental financial disclosure by diversified firms and security prices*, in *The Accounting Review*, April 1974.
- KOCIENIWSKI D., *Companies Push for Tax Break on Foreign Cash*, in *The New York Times*, 19 giugno 2011.
- KPMG, *The Application of IFRS: Segment Reporting*, September 2010.
- LAMOREAUX M.G., *Beyond Convergence*, in *Journal of Accountancy*, August 2011.
- LEUZ C., NANDA D., WYSOCKI P.D., *Earnings Management and Investor Protection: An International Comparison*, in *Journal of Financial Economics*, vol. 69, n.3, 2003.
- MAINARDI M., *Il processo di convergenza contabile internazionale e l'applicazione del "fair value" agli "investment property"*, Cedam, Padova, 2000.
- MARCHI L., *Contabilità d'impresa e valori di bilancio*, Giappichelli, Torino, 2004.

- MASSARI M., *Il bilancio consolidato nella prospettiva del mercato*, in *Rivista dei dottori commercialisti*, 1996.
- MAUTZ R.K., *Financial Reporting By Diversified Companies*, Financial Executives Research Foundation, New York, 1968.
- MCCONNELL P., PACTER P., *IASC and FASB Proposal Would Enhance Segment Reporting*, in *CPA Journal*, August 1995.
- MENICUCCI E., *La relazione sulla gestione tra fondamenti storico-dottrinali e recenti indirizzi internazionali*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 3/2011.
- MIO C., *Informativa non financial nell'annual report*, in *Contabilità, finanza e controllo*, n.3, 2011.
- MUSSELLI A., MUSSELLI A.C., *Transfer Pricing. I prezzi di trasferimento internazionali. Fiscalità italiana e dei Paesi OCSE e documentazione di supporto*, 7 ° ed., Gruppo 24ORE, Milano, 2011.
- NICHOLS N.B., STREET D.L., *The Relationship between Competition and Business Segment Reporting under the Management Approach of IAS 14 Revised*, in *Journal of International, Auditing and Taxation*, vol. 16, 2007.
- NICHOLS N.B., STREET D.L., CEREOLA S.J., *An Analysis of the Impact of Adopting IFRS 8 on the Segment Disclosures of European Blue Chip Companies*, in *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, vo. 21, 2012.
- NOBES C.W., *Rules-based Standards and the Lack of Principles in Accounting*, in *Accounting Horizons*, vol. 19, n.1, 2005.
- NOBES, C., PARKER. R., *Comparative International Accounting*, X ed., Prentice Hall/Pearson, Harlow , UK, 2008.
- ONESTI T., *“Fattori ambientali” e comportamenti contabili. Analisi comparata dei sistemi contabili di alcuni Paesi industrializzati*, Giappichelli, Torino, 1995.
- ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, OIC 12, *Composizione e schemi di bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi*, 30 maggio 2005.
- PACTER P.A., *Line of business earnings disclosures in recent SEC filings*, in *Journal of Accountancy*, October 1970.
- PACTER P., *Segment Reporting Strengthened*, in *Accountancy*, April 1997, vol. 119, n. 1244.

- PARIS ANNA, *Comunicazione d'impresa e report di segmenti operativi*, Cedam, Padova, 1999.
- PAROLINI C., *Le strategie d'impresa* in AIROLDI G., BRUNETTI G., CODA V., *Lezioni di economia aziendale*, Il Mulino, Bologna, 1994.
- PAUL J. W., LARGAY J. A., *Does the "Management Approach" Contribute to Segment Reporting Transparency?*, in *Business Horizons*, n. 48, 2005.
- PETROLATI P., *L'adeguamento della normativa italiana alle direttive contabili comunitarie: la Relazione sulla gestione. Impatti e scenari*, in *Quaderno RIREA*, n. 56, 2007.
- PINI M., *Politiche di bilancio e direzione aziendale*, Etas, Milano, 1991.
- PISANO S., LANDRIANI L., *The Determinants of Segment Disclosure: An Empirical Analysis of Italian Listed Companies*, in *Financial Reporting*, vol. 1, 2012.
- POLI R., *Il bilancio d'esercizio. Evoluzione e prospettive nell'economia dei paesi industrialmente progrediti*, Giuffrè, Milano, 1971.
- POTITO L., *Limiti del bilancio ordinario di esercizio*, in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, novembre-dicembre, 2002.
- POTITO L., TARTAGLIA POLCINI P., *I principi contabili internazionali: riflessioni critiche*, in *Rivista dei dottori commercialisti*, n.2, 2010.
- POZZA L., TETTAMANZI P., *Il bilancio di esercizio nel Regno Unito*, in VIGANÒ A. (a cura di), *Elementi di ragioneria internazionale*, Egea, Milano, 1997.
- POZZOLI M., *Elementi di International Accounting. Tratti evolutivi, approcci tecnico-aziendali e riflessi contabili*, Il Sole 24ORE, Milano, 2000.
- POZZOLI M., IORI M., *Omologazione dell'IFRS 8: "Settori Operativi"*, in *Guida alla Contabilità e Bilancio*, n. 24/2007.
- PRATHER-KINSEY J., MEEK G.K., *The Effect of Revised IAS 14 on Segment Reporting by IAS Companies*, in *European Accounting Review*, vol. 13, n. 2.
- QUAGLI A., *Comunicare il futuro. L'informazione economico-finanziaria di tipo previsionale delle società quotate italiane*, Milano, Franco Angeli, 2005.
- QUAGLI A., *Le nuove regole per l'informativa di segmento (International Financial Reporting Standard n. 8 – Operating Segments)*, in *Revisione Contabile*, n. 73/2006.

- QUAGLI A., *L'impatto sui sistemi informativi della transizione agli IAS*, in *Revisione Contabile*, n. 74/2007.
- QUAGLI A., *Bilancio d'esercizio e principi contabili*, 5° ed., Giappichelli, Torino, 2010.
- QUAGLI A., *Le politiche di bilancio e l'adozione degli IFRS: profili di studio e rassegna delle prime evidenze empiriche*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 1, 2011.
- QUAGLI A., RICCIARDI M., D'ONZA G., *L'informativa di segmento* in RINALDI L. (a cura di), *L'applicazione degli IAS/IFRS: analisi della trasparenza nei bilanci consolidati delle società quotate*, Il Sole 24Ore, Milano, 2009.
- RADEBAUGH L.H., GRAY S.J., *International Accounting and Multinational Enterprises*, J. Wiley & Sons, New York, 1997.
- RADEBAUGH L.H., STREET D.L., *Segmental and Foreign Operations Disclosures*, in CHOI F.D.S., *International Finance and Accounting Handbook*, John Wiley & Sons, 2002.
- REASON T., *Picking Apart the Pieces: is the SEC's New Focus on Segment Reporting More Bark than Bite?*, in *CFO Magazine*, August 2001.
- ROBERTS C.B., *Segment Reporting*, in NOBES C., PARKER D. (a cura di), *Comparative International Accounting*, 11° ed., FT Prentice Hall, Harlow, England, 2010.
- SACCON C., *Lezioni di Ragioneria Internazionale*, dispensa, Venezia, 2008.
- SACCON C., *L'integrazione del quadro giuridico-contabile in Europa*, in *Banche e Banchieri*, n.5/2002.
- SANNINO G., *Il percorso di formazione dei principi contabili nordamericani. Aspetti teorici ed operativi*, Cedam, Padova, 1999.
- SANTESSO E., PIZZO E., *Dallo IAS 14 all'Exposure Draft 8. La convergenza Ias-Fasb sul tema dell'informativa settoriale*, in *Guida ai Principi Contabili Internazionali*, Il Sole 24ORE, Giugno 2006.
- SANTESSO S., PIZZO E., *IAS 14: informative di settore*, in *Guida ai Principi Contabili Internazionali*, Il Sole 24ORE, Giugno 2006.
- SANTESSO S., SOSTERO U., *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazione delle norme civilistiche*, Gruppo 24 Ore, Milano, 2011.
- SAVIOLI G., *Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali e internazionali*, Giuffrè, Milano, 2004.

- SCHIPPER K., *Principles-based Accounting Standards*, in *Accounting Horizons*, vol. 17, n.1, 2003.
- SECURITIES EXCHANGE COMMISSION, *Study Pursuant to Section 108(d) of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 on the Adoption by the United States Financial Reporting System of a Principles-Based Accounting System*, July 2003.
- SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SEC) STAFF PAPER, *Workplan For the Consideration of Incorporating International Financial Reporting Standards Into the Financial Reporting System For U.S. Issuers: Exploring a Possible Method of Incorporation*, May 26, 2011.
- SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SEC) FINAL STAFF PAPER, *Workplan for the Considerations of Incorporating International Financial Reporting Standards into the Financial Reporting System For U.S. Issuers*, July 13, 2012.
- SETTI S., *La rendicontazione per segmenti di attività*, in *Contabilità finanza e controllo*, n. 5/2006.
- SICCA. L., *La gestione strategica dell'impresa. Concetti e strumenti*, Cedam, Padova, 2001.
- SKERRATT L.C.L., *Gains from Disaggregation and the Definition of a Segment: A Note on SSAP 25*, in *Accounting and Business Research*, vol. 22, n. 88, 1992.
- SKOUSEN K.F., *Chronical of Events Surrounding the Segment Reporting Issue*, in *Journal of Accounting Research*, Autumn 1970.
- SKOUSEN K.F., *Standards for reporting by lines of business*, in *Journal of Accountancy*, February 1970.
- SODERSTROM N.S., SUN K.J., *IFRS Adoption and Accounting Quality: A Review*, in *European Accounting Review*, vol. 16, n. 4, 2007.
- STREET D.L., NICHOLS N.B., *LOB and Geographical Segment Disclosures: an Analysis of the Impact of IAS 14 revised*, in *Journal of International Accounting Auditing & Taxation*, n.11, 2002.
- STREET D.L., NICHOLS N.B., GRAY S.J., *Segment Disclosures under SFAS No. 131: Has Business Segment Reporting Improved?*, in *Accounting Horizons*, September 2000.
- TERZANI S., *Lineamenti di pianificazione e controllo*, Cedam, Padova, 1999.
- TIZZANO R., *L'economia delle aziende diversificate*, Liguori, Napoli, 1994.

- TYSIAC K., *Tweedie: U.S. Decision is Key to Future of International Standards*, in *Journal of Accountancy*, 25 aprile 2012.
- VIGANÒ A. (a cura di), *Elementi di ragioneria internazionale*, Egea, Milano, 1997.
- VIGANÒ E., *L'economia aziendale e la ragioneria: evoluzione, prospettive internazionali*, Cedam, Padova, 1996.
- ZAPPA G., *Il reddito d'impresa*, Giuffrè, Milano, 1950.
- ZAVANI M., *Il ruolo dei prezzi di trasferimento nell'ambito dei gruppi aziendali*, in MARCHI L., ZAVANI M., BRANCIARI S. (a cura di), *Economia dei gruppi e bilancio consolidato. Una interpretazione degli andamenti economici e finanziari*, Giappichelli, Torino, 2010.
- ZEFF S.A., *Political Lobbying on Proposed Standards: a Challenge to the IASB*, in *Accounting Horizons*, vol. 16, n.1, 2002.
- ZEFF S.A., *US GAAP Confronts the IASB: Roles of the SEC and the European Commission*, in *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation*, vol. 28, 2003.
- ZEFF S.A., *Political Lobbying on Accounting Standards– US, UK and International Experience*, in NOBES C., PARKER R. (a cura di), *Comparative International Accounting*, 11° ed., FT Prentice Hall, Harlow, England, 2010.
- ZEFF S.A., *The Evolution of the IASC into the IASB, and the Challenges It Faces*, in *The Accounting Review*, vol. 87, n. 3, 2012.
- ZURZOLO A., *La globalizzazione dei mercati e l'armonizzazione delle regole contabili* (Palazzo Mezzanotte, Milano, 19 febbraio 1997. Atti in: *Consob, Quaderni di Finanza*, n. 31/1998).
- ZURZOLO A., *I tempi e i protagonisti dell'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 3, 2003.